

ANNO XXV - N. 6

NOVEMBRE - DICEMBRE 1973

RASSEGNA

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



Pubblicazione bimestrale di servizio

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1973

ABBONAMENTI

ANNO L. **8.500**
UN NUMERO SEPARATO » **1.500**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA
c/c postale 1/2640

Stampato in Italia - Printed in Italy

Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(3219063) Roma, 1974 - Istituto Poligrafico dello Stato P. V.

**CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE**

Avvocati

**Glauco NORI, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bologna;
Francesco MARIUZZO, Brescia; Giovanni CONTU, Cagliari; Americo RALLO,
Caltanissetta; Giovanni VACIRCA, Catania; Filippo CAPECE MINUTOLO DEL
SASSO, Catanzaro; Franco FAVARA, Firenze; Francesco GUICCIARDI, Genova;
Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio RUSSO, Lecce; Giuseppe MINNITI,
Messina; Marcello DELLA VALLE, Milano; Aldo ALABISO, Napoli; Nicasio MAN-
CUSO, Palermo; Pier Giorgio LIGNANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza; Um-
berto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Trento; Paolo SCOTTI, Trieste;
Giancarlo MANDÒ, Venezia.**



INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Michele Savarese)	pag. 1013
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura dell'avv. Benedetto Baccari)	» 1073
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avv. Pietro de Francisci)	» 1088
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura dell'avv. Ugo Gargiulo)	» 1118
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini-Rota e Carlo Bafile)	» 1147
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE (a cura dell'avv. Arturo Marzano)	» 1189
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Paolo Di Tarsia di Belmonte)	» 1206

Parte seconda: QUESTIONI - LEGISLAZIONE - INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

QUESTIONI	pag. 205
LEGISLAZIONE	» 207
CONSULTAZIONI	» 215
NOTIZIARIO	» 257

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:

UGO GARGIULO

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

- CARBONE C., *Arbitrato internazionale e difetto di giurisdizione: alcune perplessità sull'interpretazione dell'art. VIII paragrafi 5, 6, 7, 8, della convenzione di Londra 19 giugno 1971 (l. 30 novembre 1955 n. 1355)* I, 1077
- MARZANO A., *Il ritardo dei pagamenti nell'appalto di opera pubblica* I, 1195
- MARZANO A., *Sulla rinuncia a valersi della decadenza in tema di pubblici appalti* I, 1191
- ROSSI A., *In tema di responsabilità dei pubblici dipendenti* I, 1088
- ROSSI A., *Note minime sulla tassazione degli aumenti del capitale sociale nella nuova legge di registro (d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 634)* I, 1149
- TAMIOZZO R., *Demolizione e sospensione lavori in materia di edilizia e urbanistica* I, 1119
- TAMIOZZO R., *Interpretazione della nuova disciplina legislativa sui ricorsi gerarchici: il silenzio-rigetto* I, 1127
- TAMIOZZO R., *Notificazione del ricorso giurisdizionale amministrativo* I, 1135
- TAMIOZZO R., *Sulla illegittimità derivata del decreto di espropriazione a seguito di annullamento del provvedimento di occupazione di urgenza* I, 1124
- TAMIOZZO R., *Vizi di forma nei contratti della P.A.* I, 1132

INDICE DELLA PARTE PRIMA

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

APPALTO

- Appalto di opere pubbliche - Appalti stipulati da enti diversi dallo Stato - Richiamo al capitolato generale di appalto per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici - Portata ed effetti, 1189.
- Appalto di opere pubbliche - Attività del collaudatore - Imputabilità all'Amministrazione appaltante, con nota di A. MARZANO, 1194.
- Appalto di opere pubbliche - Collaudo - Ritardo - Imputabilità a titolo di dolo o colpa grave, con nota di A. MARZANO, 1194.
- Appalto di opere pubbliche - Redazione dello stato finale dei lavori - Ritardo dovuto alla situazione post-bellica - Imputabilità - Esclusione, con nota di A. MARZANO, 1194.
- Appalto di opere pubbliche - Riserve dell'appaltatore - Tardività - Decadenza - Rinuncia - Validità - Estremi - Comportamento del collaudatore - Insufficienza, con nota di A. MARZANO, 1191.

ATTO AMMINISTRATIVO

- Atti regionali - Definitivi o non definitivi - Criterio di discriminazione - Atti dell'assessore della Regione sarda - Non definitività - Ricorso giurisdizionale - Inammissibilità, 1203.
- Atto definitivo e non - Provvedimenti prefettizi in materia di sospensione lavori ex L. n. 1902 del 1952 - Non definitività, con nota di R. TAMIOZZO, 1126.

- Silenzio della Pubblica Amministrazione - Interpretazione del silenzio-rigetto in relazione allo art. 6 d. P. R. n. 1199 del 1971 e all'art. 20, primo comma, L. n. 1034 del 1971 - Vizi dell'atto impugnato in sede gerarchica - Rilevanza in ordine ai motivi di impugnazione nel successivo ricorso giurisdizionale, con nota di R. TAMIOZZO, 1127.

CACCIA E PESCA

- Riserve - Esercizio venatorio consentito solo alle persone autorizzate - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1048.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

- Arbitrato - Compromesso - Competenza degorabile - Eccezione - Termine, 1189.
- Circolazione stradale - Sanzioni non penali - Ordinanza prefettizia - Giurisdizione del Giudice ordinario - Limiti, 1085.
- Contratti della Pubblica Amministrazione - Diniego di approvazione ministeriale - Aggiudicazione ad altro soggetto collettante - Controversia - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 1131.
- Fatti colposi dei militari e dei dipendenti civili della Nato - Responsabilità dello Stato di soggiorno - Necessità dell'arbitrato internazionale: insussistenza, con nota di C. CARBONE, 1077.
- Igiene e sanità pubblica: farmacie - Deduzione dell'insussistenza di una delle condizioni richieste dalla legge per la legittimazione

al potere di trasferimento - Cognizione del giudice di merito - Trasferimento della titolarità - Diritto tutelabile dinanzi allo A.G.O., 1073.

COMUNITA EUROPEE

— Importazione dei prodotti nel settore del latte ed altri prodotti - Imposizione di una cauzione agli operatori economici - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1031.

CONTRATTI PUBBLICI

— Costruzione di opera pubblica - Gara per appalto mediante licitazione privata - Presentazione di documenti in carta bollata insufficiente e diversa da quella prescritta - Esclusione della ditta concorrente - Legittimità dell'esclusione, con nota di R. TAMIOZZO, 1132.

CORTE COSTITUZIONALE

— Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Necessità di un processo di merito davanti al Giudice *da quo*, 1046.
— Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Giudice *a quo* - Comandante di porto - Difetto di legittimazione, 1018.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

— Caccia e pesca - Comunità europee - Corte Costituzionale - Imposte e tasse in genere - Lavoro - Matrimonio - Procedimento civile - Procedimento penale - Reato - Regione - Responsabilità civile - Sicilia.

EDILIZIA

— Demolizione e sospensione lavori - Legittimità del provvedimento prefettizio di sospensione ex L. n. 1902 del 1952 in relazione ad un nuovo piano regolatore - Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 1127.

— Demolizione e sospensione lavori - Provvedimento prefettizio di sospensione - Subordinazione al Ministro per i Lavori Pubblici - Inconfigurabilità di silenzio-rifiuto in caso di ricorso al Ministro per l'Interno, con nota di R. TAMIOZZO, 1126.

— Demolizione e sospensione lavori - Provvedimento prefettizio di sospensione ex L. n. 1902 del 1952 - Mancanza di verifica della ricorrenza dei requisiti di legge per la sospensione - Illegittimità del provvedimento prefettizio di sospensione - Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 1127.

— Demolizione e sospensione lavori - Sospensione - Potere del Ministro per i Lavori Pubblici ex art. 7, quarto comma, L. n. 765 del 1967 - Connessione col procedimento di annullamento della licenza edilizia - Effetti - Ammissibilità della impugnazione degli atti preliminari del procedimento di annullamento della licenza - Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 1118.

— Licenza di costruzione - Impugnazione degli atti preliminari del procedimento di annullamento proposta nel ricorso contro il provvedimento di sospensione - Limiti, con nota di R. TAMIOZZO, 1118.

— Licenza edilizia - Annullamento ex art. 7 L. n. 765 del 1967 - Termine di 18 mesi - Decorrenza - Accertamento della illegittimità della licenza - Comunicazione agli interessati - Esclusione - Scadenza del termine - Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 1119.

— Termine di 18 mesi - Riapertura del termine per trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative statali - Esclusione, con nota di R. TAMIOZZO, 1119.

ENTI PUBBLICI

— Investimenti immobiliari - Piano di impiego - Fondo disponibile - Nozione - Limite, con nota di U. GARGIULO, 1138.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

- Espropriazione ed occupazione - Industrializzazione del Mezzogiorno - Occupazione di urgenza - Annullamento del provvedimento di occupazione - Conseguente illegittimità derivata dal provvedimento prefettizio di espropriazione per pubblica utilità - Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 1124.

FALLIMENTO

- Decreto del giudice delegato che stabilisce il piano di riparto - Ricorso per cassazione - Ammissibilità, 1110.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- Interesse a ricorrere contro una procedura *in itinere* per il suo annullamento - Fattispecie di provvedimento di sospensione dei lavori per pendenza della procedura *in itinere* di annullamento di licenza edilizia - Interesse a ricorrere - Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 1118.
- Intervento in giudizio - Intervento della Regione in giudizio contro provvedimento statale in materia di edilizia e urbanistica - Ammissibilità - Rinvio del processo ad istanza della autorità intervenuta per predisporre difese - Concessione del beneficio - Inammissibilità, con nota di R. TAMIOZZO, 1118.
- Ricorso giurisdizionale - Motivi di ricorso avverso provvedimento *in itinere*, diverso da quello impugnato e del quale costituisce il presupposto - Inammissibilità, con nota di R. TAMIOZZO, 1118.
- Ricorso giurisdizionale - Notificazione a società in persona del legale rappresentante - Mancanza di ulteriore specificazione - Nullità del ricorso - Non sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 1131.
- Ricorso giurisdizionale - Ricorso al Consiglio di Stato - Notificazione a mezzo del servizio posta-

le - Ammissibilità, con nota di R. TAMIOZZO, 1131.

- Ricorso giurisdizionale - Ricorso al Consiglio di Stato - Notificazione a società controinteressata - Notificazione a mezzo posta - Ricezione nella sede da parte di soggetto apparentemente qualificato - Ammissibilità, con nota di R. TAMIOZZO, 1131.
- Ricorso giurisdizionale - Trasferimento di competenza alla Regione - Difetto di notifica - Improcedibilità del ricorso - Non sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 1118.

IMPIEGO PUBBLICO

- Orario di lavoro - Personale ausiliario degli uffici della Capitale - Normale orario di sei ore per tutti gli impiegati, 1142.
- Orario di lavoro - Personale ausiliario degli uffici della Capitale - Riduzione del normale orario a sette ore quando l'orario degli impiegati è ridotto a sei, 1142.

IMPOSTA DI REGISTRO

- Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Appalto separato per la costruzione di uffici compresi in edificio prevalentemente destinato a case di abitazione - Estensione dell'agevolazione, con nota di G. ANGELINI ROTA, 1170.
- Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Rivendita della costruzione non ultimata - Decadenza dalla agevolazione dell'acquisto dell'area - Ultimazione della costruzione nei termini - Ininfluenza, 1186.
- Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Vendita di area - Decadenza dell'agevolazione - Responsabilità dell'alienante dell'area, 1186.
- Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno - Primo trasferimento di terreni e fabbri-

cati necessari per l'impianto di stabilimenti industriali - Trasferimento di edificio industriale inattivo da trasformare - Si estende, 1161.

- Atti soggetti ad approvazione ed omologazione - Regione della Valle d'Aosta - Visto di esecutorietà del presidente della Giunta regionale - Legge 6 dicembre 1971, n. 1065 - Natura - Decorrenza del termine per la registrazione, 1155.
- Concessione reciproca *ad aedificandum* fra comproprietari dell'area - Agevolazioni fiscali per la costruzione di case di abitazione non di lusso - Inapplicabilità, 1179.
- Concessione reciproca *ad aedificandum* fra comproprietari dell'area - Natura divisionale - Esclusione, 1179.
- Concessione reciproca *ad aedificandum* fra comproprietari dell'area - Natura divisionale - Tassazione graduale, 1178.
- Locazione - Legge 29 dicembre 1962, n. 1744 - Registrazione di denuncia verbale relativa a contratto con decorrenza da momento successivo - Applicazione della norma vigente al momento della registrazione, 1166.
- Società - Aumento di capitale con utilizzo di riserve costituite da sovrapprezzi già tassati - Tassabilità, con nota di A. Rossi, 1149.

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

- Diritti erariali sugli spettacoli - Addizionale dell'art. 7 della legge 18 febbraio 1963, n. 67 - Arrotondamento - Va eseguito sull'importo complessivo di ogni spettacolo, 1162.
- Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzi - Esperibilità entro la data di primo incanto - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1028.
- Imposte indirette - Competenza delle Commissioni - Commissione di valutazione - Questioni sul-

la nullità dell'accertamento - Non è competente, 1153.

- Imposte indirette - Ingiunzione - Ingiunzione sottoscritta dal cassiere e controfirmata dal dirigente - Nullità - Esclusione, 1173.
- Imposte indirette - Ingiunzione - Nullità per incompetenza dell'organo emittente - È censurabile innanzi all'A.G.O. - Azione riconvenzionale della Finanza - Difetto di preventivo valido accertamento - Inammissibilità, 1173.
- Imposte indirette - Ingiunzione - Opposizione - Posizione processuale delle parti - Deduzione di un diverso titolo della tassazione - Azione riconvenzionale della Finanza - Non è necessaria, 1147.

LAVORO

- Contratto di arruolamento marittimo - Prescrizione biennale - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1061.

MATRIMONIO

- Donazione fra coniugi - Divieto - Illegittimità costituzionale, 1040.

PARTE CIVILE

- In genere - Omessa inserzione nel verbale delle conclusioni orali - Mera irregolarità - Omissione delle conclusioni orali - Nullità relativa, 1208.

PROCEDIMENTO CIVILE

- Convalida di sfratto - Rilevanza delle eccezioni fondate su prova scritta - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1051.
- Opposizione all'esecuzione - Foro competente - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1021.

- Prova - Documenti e dichiarazioni provenienti da parte privata - Valore probatorio, 1105.
- Prova - Nozioni di comune esperienza - Utilizzazione da parte del giudice - Discrezionalità, 1105.
- Prova testimoniale - Assegnazione di termine perentorio da parte del Giudice - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1071.
- Regolamento preventivo di giurisdizione - Sospensione del processo - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1013.

PROCEDIMENTO PENALE

- Contestazione dell'accusa in materia penale - Oggetto - Circostanze aggravanti - Pena detentiva aggiunta all'ammenda nei casi di maggiore gravità del fatto - Costituisce circostanza aggravante - Obbligo di contestazione - Mezzo di impugnazione, 1209.
- Efficacia del giudicato penale - Estensione al responsabile civile rimasto estraneo al giudizio - Illegittimità costituzionale, 1063.
- Efficacia del giudicato penale - Estensione al responsabile civile rimasto estraneo al giudizio - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1063.
- Forze armate della NATO - Deroghe alla giurisdizione italiana - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1057.
- Impugnazione - Dichiarazione di ricorso - Motivi relativi a capo di sentenza non impugnato - Inammissibilità, 1206.

REATO

- Reati e pene - Ingiuria e diffamazione - Deferimento ad un giurì d'onore ed *exceptio veritatis* - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1067.
- Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Ipotesi varie - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1054.

REGIONE

- Controlli sugli Enti Locali - Materia elettorale - Spettanza del potere allo Stato, 1070.

RESPONSABILITÀ CIVILE

- Assicurazione obbligatoria per danni da circolazione automobilistica - Previo interpellato dell'assicuratore - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1058.
- Determinazione del danno risarcibile - Presumibile guadagno annuo - Tredicesima mensilità - Computabilità, 1097.
- Direttore didattico - Non è precettore, 1096.
- Lesioni non mortali - Danno non patrimoniale - Spetta al solo infornuto, 1096.
- Responsabilità presunta prevista dall'art. 2048 per i precettori - Estensibilità agli insegnanti elementari ed alla P.A., con nota di A. Rossi, 1088.
- Surroga dell'assicuratore che ha pagato l'indennizzo - Perdita da parte del danneggiato della legittimazione a chiedere nei confronti del terzo responsabile il pagamento della somma riscossa dall'assicuratore, 1096.

SERVITÙ

- Titolo costitutivo - Indicazione specifica del contenuto della servitù - Necessità, 1114.

SICILIA

- Disciplina per l'apertura di magazzini a prezzo unico - Decisione dei ricorsi pendenti - Conflitto di attribuzione con lo Stato - Inammissibilità, 1034.
- Norme in materia sanitaria - Limite dei principi della legge ospedaliera nazionale - Illegittimità costituzionale parziale, 1034.

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

6 giugno 1973, n. 73	pag. 1013
19 giugno 1973, n. 83	» 1018
19 giugno 1973, n. 84	» 1021
19 giugno 1973, n. 85	» 1028
19 giugno 1973, n. 86	» 1031
19 giugno 1973, n. 87	» 1034
19 giugno 1973, n. 88	» 1034
27 giugno 1973, n. 91	» 1040
27 giugno 1973, n. 92	» 1046
27 giugno 1973, n. 93	» 1048
27 giugno 1973, n. 94	» 1051
27 giugno 1973, n. 95	» 1054
27 giugno 1973, n. 96	» 1057
27 giugno 1973, n. 97	» 1058
27 giugno 1973, n. 98	» 1061
27 giugno 1973, n. 99	» 1063
5 luglio 1973, n. 103	» 1067
5 luglio 1973, n. 104	» 1070
5 luglio 1973, n. 106	» 1071
18 luglio 1973, n. 152	» 1063

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. I, 15 marzo 1973, n. 741	pag. 1147
Sez. I, 26 marzo 1973, n. 833	» 1149
Sez. Un., 9 aprile 1973, n. 997	» 1088
Sez. III, 13 aprile 1973, n. 1056	» 1096
Sez. Un., 16 maggio 1973, n. 1386	» 1153
Sez. I, 16 maggio 1973, n. 1394	» 1155
Sez. I, 17 maggio 1973, n. 1410	» 1161
Sez. I, 17 maggio 1973, n. 1415	» 1162
Sez. I, 17 maggio 1973, n. 1416	» 1105
Sez. I, 25 maggio 1973, n. 1533	» 1166
Sez. I, 25 maggio 1973, n. 1535	» 1110
Sez. I, 28 maggio 1973, n. 1567	» 1114
Sez. Un., 11 giugno 1973, n. 1674	» 1073
Sez. Un., 5 luglio 1973, n. 1895	» 1077
Sez. I, 28 settembre 1973, n. 2446	» 1170
Sez. I, 12 ottobre 1973, n. 2571	» 1189
Sez. Un., 13 ottobre 1973, n. 2579	» 1173

Sez. I, 23 ottobre 1973, n. 2707	<i>pag.</i> 1178
Sez. I, 26 ottobre 1973, n. 2767	» 1179
Sez. I, 29 ottobre 1973, n. 2809	» 1191
Sez. Un., 5 novembre 1973, n. 2864	» 1085
Sez. I, 14 novembre 1973, n. 3029	» 1186
Sez. I, 19 novembre 1973, n. 3089	» 1194

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

19 luglio 1973, n. 23	<i>pag.</i> 1203
---------------------------------	------------------

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

CONSIGLIO DI STATO

Ad. Plen., 3 luglio 1973, n. 7	<i>pag.</i> 1118
Sez. I, 19 dicembre 1969, n. 2506 (parere)	» 1142
Sez. IV, 5 giugno 1973, n. 632	» 1124
Sez. IV, 3 luglio 1973, n. 670	» 1126
Sez. IV, 3 luglio 1973, n. 671	» 1131
Sez. IV, 28 settembre 1973, n. 765	» 1138
Sez. VI, 23 ottobre 1973, n. 407	» 1142

GIURISDIZIONI PENALI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. V, 23 gennaio 1973, n. 3219	<i>pag.</i> 1206
Sez. V, 7 maggio 1973, n. 234	» 1208
Sez. VI, 9 maggio 1973, n. 394	» 1209

INDICE DELLA PARTE SECONDA

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLE QUESTIONI

IMPOSTA DI REGISTRO

- Agente di commercio - Atto di nomina senza indicazione di corrispettivo - Se possa essere sottoposto all'imposta di registro sui corrispettivi accertati, 205.
- Agente di commercio - Atto di nomina senza indicazione di corrispettivo - Se possa essere integrato da dichiarazione estimativa, 205.
- Agente di commercio - Atto di nomina senza indicazione di corrispettivo - Se rappresenti un caso di occultamento di valore, 205.
- Società - Trasformazioni - Agevolazioni ex-legge n. 170 del 1965 - Se la dichiarazione previ-

sta dall'art. 3 sia richiesta anche nel caso di trasformazione senza modifica di capitale, 206.

IMPOSTE DIRETTE

- Ritenuta d'acconto - Se la ritenuta debba essere operata anche sulle somme corrisposte all'avvocato distrattario, 206.

IMPOSTE IPOTECARIE

- Verifica dello stato passivo - Alienazione del bene soggetto a privilegio - Ammissione in via chirografaria se sia legittimità, 206.

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI

ACQUE PUBBLICHE

- Espropriazione od occupazione di immobili - Acque sotterranee - Indennità - Determinazione (l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 43), 215.

AERONAUTICA ED AEROMOBILI

- Aeroporti militari - Concessioni sfalcio d'erba e pascolo - Divieto di subconcessione - Penale (c.c. art. 1382), 215.

AGRICOLTURA

- Agricoltura - Operai agricoli - Diritto sindacale di riunione (l. 12 aprile 1962, n. 205; l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 20; l. 28 ottobre 1970, n. 775, art. 20), 215.

ALBERGHI

- Imposte dirette sul reddito - Esenzione - Zone depresse del centro nord - Alberghi (l. 29 luglio 1957, n. 635, art. 8), 215.

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

- Amministrazione pubblica - Azienda di Stato per i servizi telefonici - Infortunio del personale - Assenza dal servizio - Stipendi e competenze - Pagamento - Responsabilità del terzo - Rivalsa (r.d. 16 giugno 1938, n. 1274, art. 1; l. 21 dicembre 1955, n. 1350, art. 10; c.c. artt. 1916 e 2043), 216.
- Amministrazione pubblica - Ente pubblico - Lavoratrici madri - Assenza dal lavoro - Sostituzioni (l. 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276), 216.

- Censimento - Rilevatori nominati dai Sindaci - Assistenza e previdenza - Obbligo - Spettanza (d.P.R. 23 ottobre 1971, n. 895, art. 21), 216.

- Corsi d'acqua negli abitati - Fogne e canali - Tutela e vigilanza - Attribuzioni - Spettanza (t.u. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 227; l. 13 marzo 1958, n. 296, art. 6; l. 10 maggio 1970, n. 201, art. 17, lett. b; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 13), 216.

- Dipendente statale - Decesso - Rateo di stipendio insoluto - Attribuzione - Disciplina - Dipendente ente pubblico - Norma regolamentare di rinvio - Applicabilità (d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, art. 14; d.P.R. 30 giugno 1972, n. 423, art. 4), 216.

- Ente pubblico - Opera nazionale invalidi di guerra - Impiegato avventizio - Collocazione in ruolo - Servizio pre-ruolo - Valutazione (art. 26, l. 28 ottobre 1970, n. 757; d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079), 216.

- Enti autonomi lirici - Controlli sostitutivi - Commissario straordinario governativo - Nomina - Condizioni - Potere - Vicecommissario (l. 14 agosto 1967, n. 800, artt. 11 e 13), 217.

- Ministero del Tesoro - Attività di amministrazione degli Istituti di Previdenza - Foro dello Stato (d.l. 1 settembre 1947, n. 883; c.p.c. art. 25; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. 6 segg.), 217.

ANTICHITA E BELLE ARTI

- Cosa sacra - Destinazione al culto - Cessazione - Usucapione (c.c. art. 831, 2° comma, 1161), 218.
- Scavi clandestini - Danni o perdite di cose di interesse storico o archeologico - Sanzione pecuniaria (l. 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 18 e 59; c.p. art. 635), 218.

APPALTO

- Appalto di opere militari - Ri-
fiuto dell'appaltatore di stipula-
re, dopo l'aggiudicazione, il con-
tratto - Scioglimento del contrat-
to con incameramento della cau-
zione - Ammissibilità (Capitolato
Oneri Genio militare appr. con
r.d. 17 marzo 1932, n. 366, art. 7),
218.
- Edilizia economica e popolare -
Appalto INCIS per conto Gescal -
Revisione prezzi - Decisione -
Competenza (l. 28 febbraio 1949,
n. 43; d.l. 6 dicembre 1947, n. 1501,
art. 4), 218.
- Edilizia economica e popolare -
Appalto INCIS per conto Gescal -
Revisione prezzi - Ricorso giu-
risdizionale legittimazione passi-
va (d.l. 6 dicembre 1947, n. 1501),
218.
- Revisione dei prezzi-disciplina
applicabile agli appalti dell'Am-
ministrazione postale (d. lgt.
C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 150,
convertito con legge 9 maggio
1950, n. 329, art. 6; l. 23 ottobre
1963, n. 1481, art. 3; l. 21 giugno
1964, n. 463; l. 17 febbraio 1968,
n. 93; l. 19 febbraio 1970, n. 76,
art. 3; l. 22 febbraio 1973, n. 37,
art. 2; l. 10 agosto 1964, n. 664,
art. 1; l. 16 dicembre 1964, n. 1890;
l. 26 giugno 1965, n. 724; l. 23 di-
cembre 1965, n. 1415; l. 9 marzo
1967, n. 120; l. 17 febbraio 1968,
n. 93, art. 2), 219.
- Revisione prezzi - Lavori eccedenti
il sesto quinto d'obbligo -
Atto aggiuntivo - Data di rife-
rimento ai fini del computo re-
visionale - Revisione prezzi - La-
vori eccedenti il sesto quinto
d'obbligo - Atto aggiuntivo -
Unitarietà dei lavori - Data di
riferimento ai fini del computo
revisionale - Revisione prezzi -
Lavori eccedenti il sesto quinto
d'obbligo - Atto di sottomissione
- Precisazione della data di
riferimento ai fini del computo
revisionale, 219.

BANCHE

- Scuole tecniche industriali -
Banca - Servizio di cassa e tes-
oreria - Azione di responsabilità

o di conto - Giurisdizione (l. 15
giugno 1931, n. 663; R.D. 12 lu-
glio 1924, n. 1814, art. 44), 220.

CAMBI E VALUTE

- Rendiconto semestrale delle va-
lute incassate da compagnia di
navigazione - Obbligo dell'Ufficio
italiano cambi al rilascio di co-
pia - Ammissibilità (circolare
Ministero commercio estero - Di-
rezione generale valute 17 set-
tembre 1963, n. V/501941/107-4),
220.

CIRCOLAZIONE STRADALE

- Autostrade in concessione - Tu-
tela della proprietà - Norme di
polizia demaniale - Applicabili-
tà - Limiti (R.D. 8 dicembre 1933,
n. 1740, art. 20), 220.
- Circolazione stradale - Infrazioni
- Autoveicolo - Venditore -
Mancata trascrizione al P.R.A. -
Responsabilità per la sanzione -
Esclusione, 220.
- Depenalizzazione - Difformità tra
contestazione e accertamento pe-
nale - Ingiunzione prefettizia -
Ammissibilità - Termine d.P.R.
15 giugno 1959, n. 393, art. 141,
l. 3, maggio 1967, n. 317, 220.

COMMERCIO

- Negozi - Determinazione orario
apertura e chiusura - Delega alla
Regione - Mancato esercizio della
delega - Conseguenze - Provvedimen-
ti prefettizi antecedenti -
Vigenza - Violazioni - Conse-
guenze (l. 28 luglio 1971, n. 558,
artt. 1 e 10; l. 30 giugno 1932,
n. 973, art. 3), 221.

COMPETENZA

- Ministero del Tesoro - Attività
di amministrazione degli Istituti
di previdenza - Foro dello Stato -
(D.L. 1 settembre 1947, n. 883;
c.p.c. art. 25; t.u. 30 ottobre 1933,
n. 1611, artt. 6 segg.), 221.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

- Scuole tecniche industriali - Banca - Servizio di cassa e tesoreria - Azione di responsabilità o di conto - Giurisdizione (l. 15 giugno 1931, n. 883; R.D. 12 luglio 1924, n. 1214, art. 44), 221.

COMUNI E PROVINCE

- Avvocatura dello Stato - Sindaco nella qualità di ufficiale dello stato civile - Rappresentanza e difesa (t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44), 222.
- Cassa pensioni dipendenti Enti locali - Regime tributario (l. 11 aprile 1955, n. 379, art. 1; l. 25 luglio 1941, n. 934, art. 1, 4° c.; r.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 1, 3° c.), 221.
- Consorzi di Comuni - Pagamento stipendio all'unico segretario comunale - Versamenti dei Comuni - IGE - Assoggettabilità, 222.
- Opere pubbliche statali - Provincia di Latina - Campo sportivo - Appartenenza (r.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1921, art. 1; r.D.L. 8 giugno 1936, n. 1203, art. 6; r.D.L. 26 settembre 1935, n. 2004, art. 2), 222.
- Sanitario condotto - Sanzioni disciplinari di particolare gravità - Commissione speciale di disciplina - Composizione (R.D. 27 luglio 1934, n. 1263, art. 74; l. 13 marzo 1958, n. 296, art. 2; D.P. Reg.Sic. 29 ottobre 1955, n. 6), 222.

COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

- Importazioni da Paesi CEE - Diritto per servizi amministrativi - Indebito - Restituzione somme - Domanda giudiziale - Mancata richiesta amministrativa - Ammissibilità (l. 24 giugno 1971, n. 447), 223.

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

- Aeroporti militari - Concessioni sfalcio d'erba e pascolo - Divieto di subconcessione - Penale (c.c. art. 1382), 223.

- Concessionari autoservizi - Obbligo accettazioni - Consegna e trasporto effetti postali - Distanza della fermata dall'ufficio postale - Valutazione - Criteri (l. 8 gennaio 1952, n. 53, art. 2; l. 21 giugno 1964, n. 559, art. 2), 223.

- Impianti distribuzione carburanti - Concessione - Licenza di accesso alla strada statale - Mancato pagamento del canone - Revoca della concessione - Riscossione coattiva del canone - R.D. 2 novembre 1933, n. 1741, art. 17, lett. b) - R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 8 - D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 145 - t.u. 14 aprile 1910, n. 639, 223.

- Piani di ricostruzione - Concessioni d'opera - Espropriazione per pubblica utilità - Spese - Contabilizzazione (l. 24 agosto 1929, n. 1137), 224.

CONTABILITA DELLO STATO

- Ente privato - Legale rappresentante - Illecita distrazione somme - Responsabilità contabile - Giudizio innanzi alla Corte dei conti - R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 44, 224.
- Piani di ricostruzione - Concessioni d'opera - Espropriazione per pubblica utilità - Spese - Contabilizzazione (L. 24 agosto 1929, n. 1137), 224.
- Pubblica Amministrazione - Pagamento ad incapace con obbligo di reimpiego - Mancato reimpiego - Responsabilità della P.A. - (R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 297, 3° c.) - Pubblica Amministrazione - Pagamento ad incapace straniero - Obbligo di reimpiego - (R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 297, 3° c.; disp. prel. cod. civ. art. 21), 224.
- Sequestro penale - Autorizzazione alla vendita in via amministrativa - Modo di vendita - Specificazione - Incanto deserto - Vendita a licitazione o a trattativa privata - Richiesta di nuova autorizzazione - l. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 140 - l. 17 luglio 1942, n. 907, art. 109, 225.

- Università degli Studi - Donazioni - Forma pubblica amministrativa - R.D. 6 aprile 1924, n. 674, art. 129, 225.

CONTRABBANDO

- Sequestro penale - Autorizzazione alla vendita in via amministrativa - Modo di vendita - Specificazione - Incanto deserto - Vendita a licitazione o a trattativa privata - Richiesta di nuova autorizzazione - l. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 140 - l. 17 luglio 1942, n. 907, art. 109, 225.

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

- Edilizia scolastica - Acquisto dell'area - Spesa - Contributo dello Stato - Estensione. (l. 28 luglio 1967, n. 641, art. 13, 2° c.), 225.
- Enti locali - Opera pubblica - Esecuzione - Demolizione successiva - Contributi statali - Recupero - Revoca (l. 3 agosto 1949, n. 589, art. 7), 226.

COOPERATIVE

- Società cooperative - Liquidazione coatta amministrativa - Commissari liquidatori - Natura - (R.D. 16 marzo 1942, n. 257, artt. 198 segg.; R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1554; cod. civ. art. 2540), 226.
- Società cooperative - Liquidazione coatta amministrativa - Autorità di vigilanza - Responsabilità - (R.D. 16 marzo 1942, n. 257, artt. 198 segg.; R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1554; cod. civ. art. 2043), 226.
- Società cooperative - Liquidazione coatta amministrativa - Commissari liquidatori - Revoca - Forma - (R.D. 16 marzo 1942, n. 257, artt. 198 segg.; R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1554; cod. civ. art. 2540), 226.

CORTE DEI CONTI

- Corte dei conti - Azione di responsabilità - Avvocatura Stato - Parere - Ammissibilità - (r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 13; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 13), 226.
- Scuole tecniche industriali - Banca - Servizio di cassa e tesoreria - Azione di responsabilità o di conto - Giurisdizione - (l. 15 giugno 1931, n. 889; r.d. 12 luglio 1924, n. 1214, art. 44), 226.

COSTITUZIONE

- Collocamento dei lavoratori - Intervento dello Stato - (d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 - Questione di legittimità costituzionale - Cost., artt. 2, 3, 4 e 16 - d.l. 3 febbraio 1970, n. 7), 227.

DANNI DI GUERRA

- Cittadinanza italiana - Mancanza al momento della liquidazione definitiva del danno - Successivo riacquisto - Effetti - (l. 27 dicembre 1953, n. 968, artt. 1 e 35), 227.
- Imposta di successione - Danni di guerra - Indennizzi e contributi - Esenzione - Successione anteriore alla l. 955/67 - Applicabilità - (l. 29 settembre 1967, n. 955, art. 25), 227.

DAZI DOGANALI

- Importazioni da Paesi CEE - Diritto per servizi amministrativi - Indebito - Restituzione somme - Domanda giudiziale - Mancata richiesta amministrativa - Ammissibilità - (l. 24 giugno 1971, n. 447), 227.
- Imposta di consumo - Importazione di prodotti contenenti cacao - Riscossione - Aliquote - Cioccolato (d.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1229, sez. IV punto D; l. 1 ottobre 1969, n. 684, art. 1), 227.
- Merce in magazzino doganale - Sottrazione ad opera di ignoti - Esonero dall'imposta - (d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, art. 1), 228.

DEMANIO

- Aeroporti militari - Concessioni sfalcio d'erba e pascolo - Divieto di subconcessione - Penale (cod. civ. art. 1332), 228.
- Patrimonio dello Stato - Università - Concessione in uso - Finalità sportive - (t.u. 31 marzo 1933, n. 1592, art. 46), 228.
- Regione Sarda - Trasferimento di parte di immobile adibito nella residua parte ad uffici statali - Ammissibilità - (Statuto Regione Sarda, art. 14, 1° e 2° co.; d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, art. 39, 2° co.), 228.

DIFESA DELLO STATO

- Avvocatura dello Stato - Sindaco nella qualità di ufficiale dello stato civile - Rappresentanza e difesa - (t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44), 228.
- Controversia civile - Atti del Medico Provinciale - Anteriori al trasferimento delle funzioni alla Regione - Legittimazione Amministrazione Statale - Sussistenza - (d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4), 229.
- Corte dei conti - Azioni di responsabilità - Avvocatura Stato - Parere - Ammissibilità - (r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 43; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 13), 229.
- Ministero del Tesoro - Attività di amministrazione degli Istituti di Previdenza - Foro dello Stato - (d.l. 1° settembre 1947, n. 883; c.p.c. art. 35; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 6 segg.), 229.

DONAZIONE

- Università degli Studi - Donazioni - Forma pubblica amministrativa - (r.d. 6 aprile 1924, n. 674, art. 129), 229.

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

- Assegnatario moroso nel pagamento di sei mensilità - Diritto di riscatto - Decadenza - Locazione - Decadenza - (D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, artt. 9, 3° e 4° co., 11 e 12; art. 1453 c.c.; l. 27 aprile 1962, n. 231, art. 7), 229.
- Azienda di Stato Servizi Telefonici - Alloggi economici - Spese di riscaldamento - Rimborso - Trattenuta - (t.u. 28 aprile 1938 n. 1165, art. 337; t.u. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 60), 230.
- Edilizia scolastica - Acquisto dell'area - Spesa - Contributo dello Stato - Estensione - l. 28 luglio 1967, n. 641, art. 13, 2° co.), 230.

ENTI E BENI ECCLESIASTICI

- Cosa sacra - Destinazione al culto - Cessazione - Usucapione - (c.c. art. 831, 2° co., 1161), 230.

ESPROPRIAZIONE PER LA PUBBLICA UTILITÀ

- Espropriazione od occupazione di immobili - Acque sotterranee - Indennità - Determinazione - (l. 25 giugno 1865 n. 2359, art. 43), 230.
- Espropriazione pubblica utilità - Costruzione edifici postali - Legge 21 ottobre 1971 n. 865 - Applicabilità - Procedimento, 230.
- Espropriazione per pubblica utilità - Costruzione di edifici postali - Procedura in base a l. 21 ottobre 1971 n. 865 - Dichiarazione di pubblica utilità - Atti successivi - Competenza - d.l. 8 febbraio 1923, n. 422, 231.
- Espropriazione per p.u. - Mezzogiorno - Stabilimenti industriali - Attribuzioni dello Stato e delle Regioni - (t.u. 30 giugno 1967 n. 1523, art. 83; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 3), 231.

- Espropriazione per pubblica utilità - Svincolo della indennità depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti - Decreto del Tribunale - Vizi - Opponibilità alla Cassa DD.PP. - (l. 3 aprile 1926 n. 686 art. 1; l. 25 giugno 1865 n. 2359 art. 55; art. 742 c.p.c.), 231.
- Legge sulla casa - Trasferimento delle funzioni alle Regioni - Permanenza della competenza statale - Condizioni - Opere statali - Nozione - Applicabilità della nuova disciplina limiti - Opere della Cassa per il Mezzogiorno - Legge generale del 1865 - Applicabilità - d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 10), 231.
- Retrocessione - Retrocessione parziale - Prescrizione del diritto - Decorrenza (l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 60 e 61), 232.

FALLIMENTO

- Fallimento - Credito privilegiato - Interessi convenzionali inferiori a quelli legali - Chiusura del fallimento - Esigibilità - Art. 54 legge fallimentare, 232.
- Imposte dirette - Iscrizione a ruolo di imprenditore in stato di fallimento - Indennità di mora - (t.u. 15 maggio 1963 n. 858, art. 56; t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, art. 194), 232.
- Società cooperative - Liquidazione coatta amministrativa - Commissari liquidatori - Natura - (R.D. 16 marzo 1942 n. 257, artt. 198 segg.; R.D.L. 13 maggio 1926 n. 1554; c.c., art. 2540), 232.
- Società cooperative - Liquidazione coatta amministrativa - Autorità di vigilanza - Responsabilità - (R.D. 16 marzo 1942 n. 257, artt. 198 segg.; R.D.L. 13 agosto 1926 n. 1554; c.c. art. 2043), 232.
- Società cooperative - Liquidazione coatta amministrativa - Commissari liquidatori - Revoca -

Forma - (R.D. 16 marzo 1942 n. 257, artt. 198 e segg.; R.D.L. 13 agosto 1926 n. 1554; c.c. art. 2540), 232.

IDROCARBURI

- Impianti distribuzione carburanti - Concessione - Licenza di accesso alla strada statale - Mancato pagamento del canone - Revoca della concessione - Riscossione coattiva del canone - R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, art. 17 lett. b) - R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 6 - D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 145 - t.u. 14 aprile 1910, n. 639), 233.

IGIENE E SANITA

- Corsi d'acqua negli abitati - Fognone e canali - Tutela e vigilanza - Attribuzioni - Spettanza - (t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, art. 227; l. 13 marzo 1958 n. 296, art. 6; l. 16 maggio 1970 n. 281, art. 17 lett. b; D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 4, art. 13), 233.
- Sanitario condotto - Sanzioni disciplinari di particolare gravità - Commissione speciale di disciplina - Composizione - (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 74; l. 13 marzo 1958, n. 296, art. 2; D.P.Reg.Sic. 29 ottobre 1955, n. 6), 233.

IMPIEGO PUBBLICO

- Amministrazione pubblica - Ente pubblico - Lavoratrici madri - Assenza dal lavoro - Sostituzioni - (l. 30 dicembre 1971 n. 1204, art. 11; D.P.R. 31 marzo 1971 n. 276), 234.
- Combattenti - Riconoscimento campagne di guerra - Documentazione - (l. 24 maggio 1970 n. 336, art. 1; l. 24 aprile 1950 n. 390, art. 8), 234.

- Dipendente statale - Decesso - Rateo di stipendio insoluto - Attribuzione - Disciplina - Dipendente ente pubblico - Norma regolamentare di rinvio - Applicabilità - (D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079 art. 14; D.P.R. 30 giugno 1972 n. 423 art. 4), 234.
- Ente pubblico - Opera Nazionale Invalidi di Guerra - Impiegato avventizio - Collocazione in ruolo - Servizio pre-ruolo - Valutazione - art. 26 legge 28 ottobre 1970 n. 775 - D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079), 234.
- Esodo volontario - Funzionari direttivi delle carriere tecniche - Domanda condizionata - D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 67, 234.
- Impiego pubblico - Clinica universitaria - Personale - Prestazioni, 235.
- Indennità di missione - Residenza dell'impiegato - Accertamento, 235.
- Pubblico impiegato - Decesso - Causa di servizio - Equo indennizzo - Pagamento - Eredi - Individuazione - Testamento - Coniuge pretermesso, 235. (R.D. 23 maggio 1924 n. 827, art. 298; cod. civ., artt. 536 segg.).

IMPOSTA CONCESSIONI GOVERNATIVE

- Cassa pensioni dipendenti Enti locali - Regime tributario - (l. 11 aprile 1955 n. 375, art. 1; l. 25 luglio 1941 n. 934, art. 1, 4° co., R.D.L. 3 marzo 1938 n. 689, art. 1, 3° co.), 235.

IMPOSTA DI BOLLO

- Cassa Mutua Malattie per gli esercenti attività commerciale - Atti giudiziari - Esecuzione - R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 122 l. 27 novembre 1969, n. 1397, art. 15, 4° co., 235.

IMPOSTA DI CONSUMO

- Imposta di consumo - Importazione di prodotti contenenti cacao - Riscossione - Aliquote - Ciocco-

lato - (D.P.R. 29 dicembre 1969 n. 1229, sez. IV punto D; l. 1 ottobre 1969 n. 684, art. 1), 236.

IMPOSTA DI REGISTRO

- Agevolazione - Registrazione a tassa fissa - Obbligo di denuncia del contribuente - Insussistenza - Revoca dell'agevolazione - Sopratasse - Inesigibilità - Società cooperative - Aumento capitale requisiti della mutualità - artt. 65-66-102-103 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, 236.
- Azioni - Compravendita medianamente fissato bollato - Enunciazione in sentenza - Imposta proporzionale - (R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 2369, artt. 10 e 11 Tab. all. E; l. 6 agosto 1954 n. 603, art. 36), 236.
- Benefici tributari - Decadenza - Termine per l'esercizio dell'azione contro il terzo possessore - R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, art. 97, 236.
- Cassa Mutua Malattie per gli esercenti attività commerciali - Atti giudiziari - Esecuzione - R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 122 l. 27 novembre 1965, n. 1397, art. 15, 4° co., 237.
- Esenzioni e agevolazioni - Piccola proprietà contadina - Successione di leggi - Natura interpretativa della l. n. 1059/71 - l. 6 agosto 1954, n. 604 - l. 3 novembre 1971, n. 1059, 237.
- Imposta registro - Agevolazioni - Società - Aumento di capitale - Denuncia - Presentazione tardiva - Decadenza - (D.L. 30 agosto 1968 n. 918, conv. in l. 25 ottobre 1968 n. 1089, art. 14; R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3269, articolo 110), 237.
- Imposta suppletiva - Prescrizione - Interruzione - Opposizione da parte di uno dei coobbligati in solido - Effetto - Codice civile art. 1310 1° co., 237.
- Scuola media unica - Atti relativi all'arredamento degli edifici scolastici - Regime tributario applicabile - (R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, tab. B, art. 44; l. 28 luglio 1967 n. 641, art. 2 e 49), 237.

- Società cooperative - Concessioni in enfiteusi - Benefici fiscali ex l. n. 114/48 - Applicabilità - l. 24 febbraio 1948 n. 114, artt. 1 e 3, 237.

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

- Imposta R.M. - Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Federazioni provinciali - Soggetto passivo - Avanzi di gestione - Tassabilità - (t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, art. 105), 238.
- Imposta sulle società - Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Esenzione - (t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, artt. 145 e 151 lett. g), 238.
- Prestazioni professionali - Ritenuta d'acconto - Procuratore antistatario - Spese vive - Rimborso - Applicabilità D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 645, art. 128 l. 18 ottobre 1970, n. 801, art. 3, 238.

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

- Imposta di successione - Danni di guerra - Indennizzi e contributi - Esenzione - Successione anteriore alla l. 955/67 - Applicabilità - (l. 29 settembre 1967 n. 955, art. 25), 238.
- Legato di usufrutto - rinuncia - Obblighi tributari degli eredi - R.D. 30 dicembre 1923, n. 2370, artt. 15 e 24, 239.

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

- Art. 1 lett. a della l. 19 giugno 1940 n. 762 - Somme corrisposte all'appaltatore a causa di inadempimento contrattuale del committente - Soggezione all'IGE, 239.
- Consorzi di Comuni - Pagamento stipendio all'unico segretario comunale - Versamenti dei Comuni - IGE - Assoggettabilità, 239.
- Importazione di caffè, tè, maté e spezie - Valori ufficiali - Abolizione - Domande di rimborso - Termine - l. 19 giugno 1940; n. 762, art. 47 - D.M. 22 maggio 1971, 239.

IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

- Perdita o distruzione di prodotti petroliferi - Abbuono dei tributi - Forza maggiore - Fortuito - Prova - Concause colpose - Presunzione - Prova contraria - (d.l. 23 ottobre 1964, n. 989, art. 9), 239.

IMPOSTE DIRETTE

- Imposta sulle società - Patrimonio imponibile - Iscrizione in bilancio di saldi attivi di rivalutazione monetaria - Non corrispondenza alla situazione reale - Irrelevanza - (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 145, 147, 150), 240.
- Imposte dirette - Iscrizione a ruolo di imprenditore in stato di fallimento - Indennità di mora - (t.u. 15 maggio 1963, n. 858, art. 56; t.u. 25 gennaio 1958, n. 645, art. 194), 240.
- Imposte dirette sul reddito - Esenzione - Zone depresse del centro nord - Alberghi - (l. 29 luglio 1957, n. 635, art. 8), 240.
- Sgravio di imposta - Restituzione dell'indennità di mora - Soggetto obbligato - (d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 198; d.P.R. 15 gennaio 1963, n. 858, artt. 56, 63 e 64), 240.

IMPOSTE E TASSE

- Cassa pensioni dipendenti Enti locali - Regime tributario - (l. 11 aprile 1955, n. 379, art. 1; l. 25 luglio 1941, n. 934, art. 1, 4° co.; r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, art. 1, 3° co.), 240.
- Imposte dirette - Privilegi - Art. 2752 c.c. - Art. 221 t.u. Imposte dirette - Efficacia innovativa - c.c. art. 2752 - (d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 211), 241.

— Imposte e Tasse - Rappresentanza dinanzi agli Uffici Tributarî - Requisiti professionali - Art. 12 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, 241.

— Imposte ipotecarie - Istituti Autonomi Case Popolari - Agevolazioni - Nuova garanzia ipotecaria per stesso mutuo - Art. 33 lett. a tab. B. l. 25 giugno 1943, n. 540, 243.

— Prestazioni professionali - Ritenuta d'acconto - Procuratore antistatario - Spese vive - Rimborso - Applicabilità - d.P.R. 28 gennaio 1958, n. 645, art. 128 - l. 18 ottobre 1970, n. 801, art. 3, 243.

IMPOSTE VARIE

— Cassa Mutua Malattie per gli esercenti attività commerciali - Atti giudiziari - Esecuzione - (r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 122; l. 27 novembre 1969, n. 1397, art. 15, 4° co.), 241.

— Imposta di fabbricazione sugli olii minerali - Impiego di esano per disoleazione - Istanza di rimborso dell'imposta illegittimamente riscossa - (d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, art. 20), 241.

— Imposta di pubblicità - Istituti di credito - Forme di pubblicità obbligatorie per legge - Esonero - (d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, art. 5; idem tab. all. B., art. 9; l. 27 luglio 1962, n. 1228), 242.

— Imposta R.M. - Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Federazioni provinciali - Soggetto passivo - Avanzi di gestione - Tassabilità - (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 105), 242.

— Imposta sulle società - Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Esenzione (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 145 e 151 lett. g), 242.

— Imposta sulle società - Consorzio nazionale obbligatorio tra esattori imposte dirette per meccanizzazione ruoli - Personalità giuridica - Soggetto passivo - (l. 13 giugno 1952, n. 693, art. 12; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 145 in rel. art. 8, 3° co., lett. c), 242.

— Imposta sulle società - Convitti Nazionali - Assoggettabilità - (t.u. 24 gennaio 1958, n. 645, artt. 145 e 8, 3° co., lett. c), 242.

— Imposta sulle società - Patrimonio imponibile - Iscrizione in bilancio di saldi attivi di rivalutazione monetaria - Non corrispondenza alla situazione reale - Irrelevanza - (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 145, 147 e 150), 242.

ISTRUZIONE

— Giudizio disciplinare - Contro alunno di scuola pubblica - Ricorso gerarchico - Decisione - Astensione - (r.d. 4 maggio 1925, n. 653, artt. 19 segg.; t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 149), 243.

— Patrimonio dello Stato - Università - Concessione in uso - Finalità sportive - (t.u. 31 marzo 1933, n. 1592, art. 46), 243.

— Pubblica Istruzione - Personale insegnante e non - Graduatoria - Pubblicazione - (d.P.R. 28 dicembre 1971, n. 1199 - d.l.cps. 7 maggio 1948, n. 1276), 243.

— Pubblica Istruzione - Personale insegnante e non - Graduatoria - Pubblicazione - Termine impugnazione - Decorrenza - Ricorso gerarchico improprio - Silenzio rigetto - Art. 9 d.P.R. 28 dicembre 1971, n. 1199 - Applicabilità, 244.

— Scuola media unica - Atti relativi all'arredamento degli edifici scolastici - Regime tributario applicabile - (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tab. B, art. 44; l. 28 luglio 1967, n. 641, artt. 2 e 49), 244.

— Scuole tecniche industriali - Banca - Servizio di cassa e tesoreria - Azione di responsabilità o di conto - Giurisdizione - (l. 15 giugno 1931, n. 883; r.d. 12 luglio 1924, n. 1214, art. 44), 244.

LAVORO

— Agricoltura - Operai agricoli - Diritto sindacale di riunione - (l. 12 luglio 1962, numero 205;

n. 645, art. co., lett. c),

su terre-
o in pia-
a edilizia
sto 1942,
l. 6 ago-
249.

u terre-
in pia-
visioni
appro-
ti - (l.
t. 20),

e di-
della
Pi-
tale

II

o-
se
-
-
o

l. 16 dicembre 1964, n. 1400; l. 26 giugno 1965, n. 724; l. 23 dicembre 1965, n. 1415; l. 9 marzo 1967, n. 120; l. 17 febbraio 1968, n. 93, art. 2), 250.

marzo 1953, n. 296, art. 2; d.p. Reg. Sic. 29 ottobre 1959, n. 6), 252.

PREVIDENZA E ASSISTENZA

- Contributi - Omesso versamento - Risarcimento danno - Prescrizione - Decorrenza - (c.c., art. 2116; l. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13), 251.

PRIVILEGI

- Imposte dirette - Privilegi - Art. 2752 c.c. - Art. 221 t.u. imposte dirette - Efficacia innovativa - c.c. art. 2752 - (d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 211), 251.

PROFESSIONI

- Cassa per il Mezzogiorno - Opere pubbliche - Incarico a libero professionista - Incarico parziale - Maggiorazione compenso - Morfe del professionista, 251.

PROPRIETA'

- Cosa sacra - Destinazione al culto - Cessazione - Usucapione - (c.c. art. 831, 2° co., 1161), 251.

REGIONE SARDA

- Regione Sarda - Trasferimento di parte di immobile adibito nella residua parte ad uffici statali - Ammissibilità - (Statuto Regione Sarda, art. 14, 1° e 2° co., d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, art. 39, 2° co.), 252.

REGIONE SICILIANA

- Sanitario condotto - Sanzioni disciplinari di particolare gravità - Commissione speciale di disciplina - Composizione - (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 74; l. 13

REGIONI

- Controversia civile - Atti del medico Provinciale anteriori al trasferimento delle funzioni alla Regione - Legittimazione Amministrazione Statale - Sussistenza - (d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4), 252.

- Corsi d'acqua negli abitati - Fognone e canali - Tutela e vigilanza - Attribuzioni - Spettanza - (t.u. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 227; l. 13 marzo 1958, n. 256, art. 6; l. 16 maggio 1970, n. 281, art. 17 lett. b; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 13), 252.

- Espropriazione per p.u. - Mezzogiorno - Stabilimenti industriali - Attribuzioni dello Stato e delle Regioni - (t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 83; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 3), 253.

- Legge sulla casa - Trasferimento delle funzioni alle Regioni - Permanenza della competenza statale - Condizioni - Opere statali - Nozione - Applicabilità della nuova disciplina - Limiti - Opere della Cassa per il Mezzogiorno - Legge generale del 1865 - Applicabilità - (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 10), 253.

- Regioni a statuto ordinario - Trasferimento funzioni amministrative - Ricorsi giurisdizionali contro provvedimenti anteriori - Interesse a resistere - Valutazione - Spettanza - (d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, artt. 10 e 13), 253.

RESPONSABILITA' CIVILE

- Amministrazione pubblica - Azienda di Stato per i servizi telefonici - Infortunio del personale - Assenza dal servizio - Stipendi e competenze - Pagamento - Responsabilità del terzo - Rivalsa - (r.d. 16 giugno 1938, n. 1274, art. 1; l. 21 dicembre 1955, n. 1350, art. 10; c.c., artt. 1916 e 2043), 253.

RICORSI AMMINISTRATIVI

- Giudizio disciplinare - Contro alunno di scuola pubblica - Ricorso gerarchico - Decisione - Astensione - (r.d. 4 maggio 1925, n. 653, artt. 19 segg.; t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 149), 254.
- Pubblica Istruzione - Personale insegnante e non - Graduatoria - Pubblicazione - (d.P.R. 28 dicembre 1971, n. 1199; d.l. C.P.S. 7 maggio 1948, n. 1276), 254.
- Pubblica Istruzione - Personale insegnante e non - Graduatoria - Pubblicazione - Termine impugnazione - Decorrenza, 254.
- Ricorso gerarchico improprio - Silenzio rigetto - Art. 9 d.P.R. 28 dicembre 1971, n. 1199 - Applicabilità, 254.
- Regioni a statuto ordinario - Trasferimento funzioni amministrative - Ricorsi giurisdizionali contro provvedimenti anteriori - Interesse a resistere - Valutazione - Spettanza - (d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, artt. 10 e 13), 254.

RICOSTRUZIONE

- Piani di ricostruzione - Concessioni d'opera - Espropriazione per pubblica utilità - Spese - Contabilizzazione - (l. 24 giugno 1929, n. 1137), 254.

RISCOSSIONE

- Imposte dirette - Iscrizione a ruolo di imprenditore in stato di fallimento - Indennità di mo-

ra - (t.u. 15 maggio 1963 n. 858, art. 56; t.u. 29 gennaio 1958 numero 645, art. 194), 255.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Negozi - Determinazione orario apertura e chiusura - Delega alla Regione - Mancato esercizio della delega - Conseguenze - Provvedimenti prefettizi antecedenti - Vigenza - Violazioni - Conseguenze - (l. 28 luglio 1971 n. 558, artt. 1 e 10; l. 30 giugno 1932 n. 973, art. 3), 255.

STRADE

- Autostrade in concessione - Tutela della proprietà - Norme di polizia demaniale - Applicabilità - Limiti - R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 20, 255.
- Impianti distribuzione carburanti - Concessione - Licenza di accesso alla strada statale - Mancato pagamento del canone - Revoca della concessione - Riscossione coattiva del canone - R.D. 2 novembre 1933, n. 1741, art. 17 lett. b) - R.D. 5 dicembre 1933, n. 1740, art. 6 - d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 145 - t.u. 14 aprile 1910, n. 639, 256.

SUCCESSIONI

- Pubblico impiegato - Decesso - Causa di servizio - Equo indennizzo - Pagamento - Eredi - Individuazione - Testamento - Coniuge pretermesso - (R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 298; c.c., artt. 536 segg.), 256.

LEGISLAZIONE

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

I) Norme dichiarate incostituzionali	pag. 207
II) Questioni dichiarate non fondate	» 207
III) Questioni proposte	» 209
NOTIZIARIO	» 257

PARTE PRIMA



[The main body of the page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the paper. No specific content can be discerned.]



GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (*)

CORTE COSTITUZIONALE, 6 giugno 1973, n. 73 - Pres. Bonifacio -
Rel. Trimarchi - Cianfriglia (n. c.) e Ministero PP. TT. (sost. avv.
gen. dello Stato Zagari).

**Procedimento civile - Regolamento preventivo di giurisdizione - So-
spensione del processo - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**
(Cost. art. 113, 24; c.p.c. art. 41, 367).

*Non è fondata, con riferimento ai principi di tutela verso la P.A. e
di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 41
e 367 codice procedura civile, sul regolamento preventivo di giurisdizione e sulla sospensione del processo (1).*

(*Omissis*). — Le norme denunciate sarebbero, anzitutto, in contra-
sto con il principio di garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti
contro gli atti della pubblica amministrazione.

L'indiscriminata possibilità di bloccare il regolare corso processua-
le di primo grado avanti al giudice ordinario, consentita, alla parte
che se ne voglia servire, dal regolamento preventivo di giurisdizione
si risolve, secondo il giudice *a quo*, « in una temporanea esclusione di
tutela tutte le volte che la questione di giurisdizione — per tale via
sollevata — sia destinata ad avere soluzione affermativa: in tali casi,
infatti, per tutto il tempo richiesto dalle more di questa soluzione, non

(1) L'ordinanza di rimessione è pubblicata in *Giust. civ.* 1971, III, 174,
con nota di BILE, *Sulla legittimità costituzionale delle norme sul regola-
mento di competenza*.

Sulla sospensione ecc. art. 367 c.p.c.: Cass., 27 gennaio 1971, n. 201 in
Foro it., 1971, I, 920 con nota di P. PISANI; App. Torino, 22 aprile 1965 in
Giust. civ. 1965, I, 1919.

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha
collaborato anche l'avv. CARLO SALIMEI.

potrà aversi attività processuale intesa all'accertamento di eventuali lesioni da parte della pubblica amministrazione di eventuali diritti meritevoli di tutela in base al citato art. 113 della Costituzione; nemmeno quando si vertesse in situazioni richiedenti interventi giurisdizionali immediati ed urgenti pena il sacrificio definitivo ed irreparabile del diritto del privato ».

Tale tesi, che è prospettata principalmente con riferimento all'ipotesi che l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione sia avanzata dalla pubblica amministrazione in caso di lesione da parte sua di diritti del privato meritevoli di tutela, è così basata sulla premessa che con la richiesta di regolamento è bloccato il corso del processo di primo grado avanti al giudice ordinario, ma, in quanto tale, non appare fondata.

Tra le questioni che con l'instaurazione del giudizio vengono portate all'esame del giudice rientra anzitutto quella relativa alla giurisdizione. Tale questione può essere decisa prima e separatamente dal merito ovvero unitamente ad esso. E però non è escluso che il processo vada avanti attraverso varie e successive fasi nel convincimento e sul presupposto che sussista in relazione alla controversia la giurisdizione del giudice adito, e che ad un dato momento, in qualunque stato e grado del processo, il difetto di giurisdizione venga rilevato anche d'ufficio (art. 37, comma primo, del codice di procedura civile). Con la conseguenza, maggiormente grave in casi come quello ora ipotizzato, che tutta l'attività processuale perda ogni rilievo e venga ad essere considerata come non svolta. Ma ad impedire o contenere ciò, soccorre il mezzo del regolamento preventivo, la cui previsione e concreta attuazione è proprio intesa ad evitare giudizi inutili ed a consentire una sollecita e definitiva pronuncia sul punto concernente la giurisdizione. Proposto, infatti, il ricorso per regolamento preventivo, a decidere al riguardo sono immediatamente legittimate le sezioni unite della Corte di cassazione.

Ora, le norme che integrano l'istituto *de quo* non sono in contrasto con l'art. 113 della Costituzione, perchè al legislatore ordinario è consentito di regolare i modi della tutela giurisdizionale (sentenze nn. 87 del 1962 e 47 del 1964) e perchè tali norme attengono all'individuazione dell'organo giurisdizionale competente in ordine al quale è ben possibile che si discuta (sentenza n. 15 del 1964). Si è in presenza di una disciplina, rientrando tra i modi della tutela giurisdizionale, dettata da concrete esigenze e da apprezzabili interessi.

Il fine sopra rilevato di evitare giudizi inutili, esprime un'esigenza giustamente avvertita e figura coerentemente tutelato. Per cui non può ritenersi, come fa il giudice *a quo*, che da codesta tutela possa derivare il moltiplicarsi di altri giudizi inutili ed in particolare venga causato quello davanti alle sezioni unite, perchè attraverso la pronuncia

della Corte di cassazione si realizza un'effettiva economia di attività processuale.

Ci sarebbe, anzi, da osservare come la già indicata esigenza, di diffusa portata, non trovi nel nostro sistema processuale generale, un riscontro nelle forme e nella misura che sarebbero augurabili, dato che il regolamento preventivo di giurisdizione è solo facoltativo in materia civile e amministrativa, e non è previsto per il processo penale.

Il regolamento preventivo di giurisdizione, in conclusione, nell'ambito del sistema vigente, è un istituto certamente positivo e rappresenta quindi ben altro che una disarmonia, e per giunta, « priva di intima ragionevolezza ».

Il controllo del rispetto dei limiti esterni di giurisdizione è operato dalla Corte di cassazione, in modo vario e articolato e sempre con la dovuta considerazione, entro i confini segnati dalla specialità del procedimento, del rapporto prospettato dalle parti a fondamento delle rispettive pretese.

5. - Per le altre domande ed eccezioni delle parti, non si può dire che, nelle more del giudizio davanti alla Corte di cassazione, ci sia (temporanea) carenza di tutela giurisdizionale. Se, infatti, il giudice adito difetta di giurisdizione e le sezioni unite si pronunciano in tal senso, è ovviamente fuor di luogo anche la semplice prospettazione del problema. Nel caso opposto, anche se *medio tempore* i diritti del privato lesi dalla pubblica amministrazione non godono in fatto della ripetuta tutela, ciò ha luogo senza alcun sostanziale pregiudizio per il privato e quindi senza che concretamente la garanzia *ex art. 113* soffra limitazioni o subisca ostacoli nella sua attuazione.

Deve ammettersi, in contrasto con quanto assume il pretore di Roma, che il giudice di primo grado, dopo la proposizione del ricorso per cassazione ed anche dopo l'emissione dell'ordinanza non impugnabile di sospensione del processo, è legittimato, per il disposto dell'art. 48, comma secondo, del codice di procedura civile — dettato per il regolamento di competenza e applicabile, secondo l'orientamento prevalente della dottrina e la dominante giurisprudenza di merito e della Corte di cassazione al regolamento di giurisdizione — ad autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti (e tra i quali dovrebbero essere compresi quelli di istruzione preventiva, in base all'art. 699 dello stesso codice) e che, per altro, non siano comunque connessi alla pronuncia sulla giurisdizione.

Resterebbe sospesa la decisione circa le altre richieste delle parti che si basino su esigenze non bisognevoli di pronta o comunque di non differita tutela. Ma tale ritardo non risulta ingiustificato e quindi la normativa che lo consente, appare adeguata e razionale. Se, infatti, si vuole che il punto concernente la giurisdizione venga deciso con

priorità nei confronti di altri ed in maniera definitiva, è giocoforza dover prevedere che la decisione di altre questioni, in particolare di quelle che non rivelino esigenze indifferibili di tutela, sia sospesa per il tempo occorrente per il completamento della fase incidentale davanti alla Corte di cassazione. D'altra parte, come giustamente rileva l'Avvocatura dello Stato, questa ipotesi di sospensione del processo, con il conseguente rallentamento del relativo corso, ha riscontro in tutte le altre in cui venga proposta una questione incidentale che debba essere decisa da un giudice diverso da quello adito. Ed in ipotesi del genere, ed a maggior ragione in quella di sospensione del processo in dipendenza di un incidente di legittimità costituzionale, e per ciò che dal ritardo nella concreta attuazione della tutela giurisdizionale possa derivare nocimento ad alcuna delle parti, è affatto logico ritenere che per le ragioni dette non ricorra alcun vizio di incostituzionalità.

L'art. 113 non risulta, infine, violato per il fatto che, in dipendenza della sospensione necessariamente obbligatoria del processo, al giudice di primo grado è inibito, nel disporre tale sospensione, di « valutare eventuali valide ragioni richiedenti la prosecuzione del processo anche in esito ad un esame meramente deliberativo della sussistenza in concreto delle condizioni minime di ammissibilità del ricorso, quali almeno un ragionevole dubbio sulla giurisdizione »: stante l'automatismo con cui *ipso iure* la questione concernente la giurisdizione è (da un punto di vista puramente descrittivo del fenomeno) sottratta alla cognizione del giudice adito e devoluta a quella delle sezioni unite della Corte di cassazione, non è ravvisabile la temporanea esclusione di tutela giurisdizionale da ultimo profilata, poichè l'intera questione (di giurisdizione) è riservata alla Corte di cassazione, e davanti alle sezioni unite, nei limiti e modi consentiti dalla sede e dall'oggetto del processo, trova piena attuazione la tutela giurisdizionale.

6. - Strettamente connessa alla precedente, è la denuncia di asserito contrasto delle norme di cui si tratta, con l'art. 24 della Costituzione.

Le ragioni a sostegno del dubbio di incostituzionalità affacciato dal pretore di Roma risiederebbero nel rischio per la parte resistente, di una decisione allo stato degli atti da parte della Corte di cassazione (essendo detta parte, privata « della possibilità di integrare le proprie difese con nuove acquisizioni — testimonianze, interrogatori, giuramenti — in ipotesi dirette a fornire elementi di giudizio utili e forse anche decisivi, proprio ai fini della soluzione favorevole della questione di giurisdizione, magari sollevata da controparte per via preventiva con maliziosa preordinazione in relazione ad un momento che la vedeva favorita sul piano del materiale probatorio già

parzialmente raccolto ») e nel rischio, sempre per la parte resistente, « di non potere più, dopo la decisione eventualmente favorevole della questione di giurisdizione, acquisire a prova del proprio diritto quegli elementi di fatto corroborativi di cui avrebbe potuto disporre se il procedimento non fosse stato sospeso ».

Pur dovendosi riconoscere come pacifico che la garanzia costituzionale del diritto di difesa non può non riferirsi anche alle attività processuali intese alla raccolta di elementi favorevoli di giudizio, si deve del pari precisare che, essendo riconosciuto dall'art. 113 della Costituzione, al legislatore ordinario, come si è sopra rilevato, di regolare i modi della tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione ed essendo la relativa garanzia costituzionale strettamente connessa a quella della difesa in giudizio, se la disciplina legislativa del regolamento preventivo di giurisdizione integra un modo, costituzionalmente legittimo, della detta tutela, il rispetto della garanzia della difesa in giudizio va ricercato nell'ambito di quella normativa. Vano è quindi osservare — come fa il pretore di Roma — che alla parte nei cui confronti sia proposto il regolamento preventivo di giurisdizione, non è consentito di provare davanti al giudice adito l'improponibilità del relativo ricorso. E non hanno parimenti rilievo i riferimenti ai ricordati rischi a cui detta parte andrebbe incontro. Come, infatti, la prima asserita impossibilità rientra esattamente nella logica del sistema, del quale è stata ammessa la conformità a Costituzione, così le altre impossibilità evidenziate sotto il profilo dei presunti rischi in effetti non ricorrono o almeno non nella misura sufficiente perché si debba riconoscere limitato o ostacolato il diritto di difesa sul piano probatorio. A quest'ultimo riguardo basta considerare che il rischio connesso alla decisione allo stato degli atti (peraltro non adottata dalle sezioni unite sulla base della pura e semplice prospettazione operata dalle parti), è relativo, dovendosi da un lato ammettere che davanti alla Corte di cassazione le parti possono fornire nuove prove documentali e dovendosi, dall'altro, considerare che detta Corte è anche giudice dei presupposti di fatto sulla base dei quali la giurisdizione si determina e che, conformemente a quanto osservato dall'Avvocatura dello Stato, il decidere allo stato degli atti è carattere proprio di ogni provvedimento ordinario del processo, e una decisione del genere non vincola quella del merito (art. 386 del codice di procedura civile). E che alla configurabilità del secondo presunto rischio sono di ostacolo la sopra rilevata possibilità che, durante le more del procedimento in cassazione, vengano dal giudice di primo grado concessi ed eseguiti provvedimenti di natura urgente e tra gli altri anche atti di istruzione preventiva, e l'alea di non potere più in un dato momento provare quel che si sarebbe potuto provare in un tempo precedente, è insita in ogni pro-

cedimento e collegata alle vicende di esso sul piano probatorio (per esempio, per mancata ammissione di un mezzo istruttorio in un dato grado del processo e ammissione dello stesso mezzo in un grado successivo). E va infine considerato che codesti rischi, così ridimensionati, costituiscono in sostanza dei semplici inconvenienti pratici, che possono aversi in ogni processo e pur comportando eventualmente pregiudizi per alcuna delle parti, sono connaturali « a qualsiasi normativa di carattere generale » (sentenza n. 47 del 1969) come quella in esame e non integrano perciò in alcun modo profili o punti di incostituzionalità del sistema.

7. - Le considerazioni che precedono, sono sufficienti a dimostrare come i dubbi avanzati dal pretore di Roma circa la legittimità costituzionale degli artt. 41 e 367 del codice di procedura civile, non siano fondati.

E per concludere, deve comunque dirsi privo di pregio in contrario l'assunto del pretore di Roma che la prospettata illegittimità costituzionale risulti in modo (ancor più) evidente quando parte in causa sia la pubblica amministrazione, potendo questa, convenuta in giudizio, utilizzare sistematicamente il ricorso al regolamento preventivo e potendo la stessa strumentalizzarlo « in funzione di ingiustificato privilegio », qualora abbia effettivamente leso un altrui diritto e voglia ritardare e rendere difficile e dispensiono l'accertamento delle sue responsabilità. Per tutti gli istituti giuridici, infatti, non è escluso che si prospettino o rilevino abusi o strumentalizzazioni, ma di tali eventualità, anche quando siano logicamente ipotizzabili, in sede di valutazione della conformità alla Costituzione del singolo istituto, non è consentito tener conto. Per il regolamento preventivo di giurisdizione, poi è, a maggior ragione, da escludersi che i lamentati abusi e strumentalizzazioni possano avere un qualche rilievo, stante il disposto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione e non potendosi logicamente prefigurare un comportamento della pubblica amministrazione che non sia coerente con il principio del buon andamento.

CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1973, n. 83 - Pres. Bonifacio - Rel. Amadei - Corporazione piloti di Anzio (n.c.).

Corte Costituzionale - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Giudice *a quo* - Comandante di porto - Difetto di legittimazione.

(Cost. art. 134; l. 11 marzo 1953, n. 87).

E' inammissibile, per difetto di legittimazione del Comandante di Porto, che agisce nell'esercizio di funzioni amministrative, la questio-

ne di legittimità costituzionale dagli articoli 585 a 598 e 603 a 609 codice della navigazione (1).

(*Omissis*). — 2. - Preliminarmente deve essere esaminata se, in effetti, l'attività conciliativa che il comandante di porto è chiamato ad esercitare ex art. 598 del codice della navigazione sia di natura giurisdizionale, o non piuttosto di natura diversa, avuto riguardo alle varie e molteplici funzioni che il comandante stesso è chiamato a svolgere nell'ambito dell'ordinamento amministrativo della navigazione e atteso il suo carattere di organo speciale, e non già ordinario, di giurisdizione.

Nella sentenza n. 121 del 1970, indicata nell'ordinanza, con la quale questa Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme del codice della navigazione concernenti la competenza penale del capitano di porto in materia contravvenzionale, sono state poste in rilievo la posizione e le attribuzioni di tale organo, quali risultano dal libro I, titolo I, capo I del codice della navigazione e relative norme complementari, approvate con d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328; nonché dal d.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, che ha attuato il decentramento dei servizi della marina mercantile e l'ampliamento delle competenze e funzioni della capitaneria; dal D.L.C.P.S. 31 marzo 1947, n. 396, sulle attribuzioni del Ministero della marina mercantile; e, infine, dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, nella parte relativa all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della marina. Per il suindicato complesso normativo il comandante di porto, oltre ad essere organo periferico del Ministero della marina mercantile, fa parte, anche, della marina militare, in quanto inquadrato nel ruolo degli ufficiali di marina del corpo delle capitanerie di porto. Ad esso sono attribuite funzioni amministrative molteplici, esecutive e dispositive, che vanno dalla potestà di emettere atti amministrativi concernenti la sicurezza e la polizia del porto, all'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, nonché poteri di giurisdizione.

La Corte, con la ricordata sentenza, ha ritenuto che, per la sua posizione di pluridipendenza dal potere esecutivo, con vincoli gerarchici di particolare rigidità, anche militari, il comandante di porto non possiede quelle garanzie minime di indipendenza che debbono essere richieste per la sua legittimità a giudice speciale in materia penale. Nel caso, però, l'aspetto della questione è diverso, in quanto l'intervento conciliativo del comandante di porto ex art. 598 del codice della navigazione non è di natura giurisdizionale, ma amministrativa.

(1) In dottrina, sulla natura dell'attività conciliativa del comandante di porto: GAETA, *in tema di lavoro portuale e relative controversie*, in *Riv. dir. navigazione*, 1953, II, 296. In generale, sull'attività di conciliazione: LANCELLOTTI, *Conciliazione delle parti*, in *Enc. d. dir.* vol. VIII, 397.

3. - Il comandante di porto è tenuto, per l'art. 595, terzo comma, del codice della navigazione, a tentare di indurre le parti ad un amichevole componimento nelle cause di sua competenza, se tutte le parti citate si siano costituite in giudizio e se il contraddittorio tra le parti anche se volontariamente comparse è integro. Trattasi di una attività imposta, necessaria per l'ulteriore corso della lite instaurata, che si inserisce, direttamente, nell'esercizio della funzione giudiziaria e, quindi, in un rapporto processuale preconstituito. L'art. 598 stesso codice eleva il comandante di porto anche alla funzione di amichevole compositore nelle liti che eccedono il valore delle centomila lire, limite, questo, di competenza a poter decidere, semprechè una delle parti lo richieda. Tale disposizione è inserita, per un criterio sistematico, nelle norme che disciplinano la giurisdizione; ma trattasi, ad avviso della Corte, di potestà al di fuori della giurisdizione stessa. Vale osservare che il relativo procedimento si conclude non con una pronuncia, ma con un processo verbale attestante l'esito dell'intervento conciliativo. Il parallelismo tra la disposizione in esame e la disposizione contenuta nell'art. 321 del codice di procedura civile — conciliazione in sede non contenziosa affidata al giudice conciliatore — non può indurre a considerare le due potestà sullo stesso piano giuridico. Il giudice conciliatore è un organo strutturalmente inserito nel potere giudiziario — art. 1 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario e titolo II stesso ordinamento — e quindi organo di giurisdizione ordinaria. Sotto questo aspetto non può sorgere dubbio circa il carattere giurisdizionale della conciliazione ad esso affidata in sede non contenziosa, anche se si voglia, con la prevalente dottrina, considerarla di natura volontaria.

4. - Ad analoga conclusione non si può pervenire per quanto riguarda il capitano di porto. Questi è giudice solo quando esercita la funzione giurisdizionale, nell'ambito della speciale competenza attribuitagli, e, quindi, quando è chiamato a conoscere della lite. In ogni altro caso, ogni suo intervento deve ritenere di natura amministrativa, poichè è questo l'aspetto normale e naturale della struttura e funzione dell'organo. Trattasi di uno di quei casi in cui lo Stato pone a disposizione delle parti un organo pubblico, particolarmente qualificato, per dirimere in via preventiva contrasti ed evitare il radicarsi della lite nella sua sede naturale. Tale intervento preventivo di organi pubblici amministrativi può essere tanto facoltativo, quanto obbligatorio, ora di natura generica, ora di natura specifica, come nel caso.

Così, l'art. 1, comma secondo, del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, affida all'autorità di p.s. il compito generico della bonaria composizione dei dissidi privati, compito disciplinato nello svolgimento e negli effetti dagli artt. 5 e 6 del regolamento

di esecuzione; l'art. 20, comma secondo, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, attribuisce alle commissioni del gratuito patrocinio il compito di tendere alla conciliazione delle parti; per l'art. 58 della legge consolare 15 agosto 1958, n. 2984, i consoli debbono adoperarsi per comporre amichevolmente le contestazioni insorte tra nazionali e tra questi e i cittadini stranieri. Compiti di conciliazioni speciali sono attribuiti, nel campo del lavoro dall'art. 3, lettera *a*, del d.l. 15 aprile 1948, n. 301, e dall'art. 23, lettera *d*, del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, agli uffici provinciali del lavoro. Trattasi di compiti che più o meno direttamente possono essere destinati a ricollegarsi con lo svolgimento di funzioni giurisdizionali, ma che in queste non rientrano. L'attribuzione al comandante di porto della facoltà di svolgere, se richiesto, opera per comporre amichevolmente, in via preventiva, le controversie nel campo marittimo, non è sostanzialmente diversa, nella sua natura e sul piano generale, dalle analoghe attribuzioni conferite ad altri organi amministrativi.

Dal che devesi dedurre che il capitano di porto non era, nel momento in cui ha sollevato la questione, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali speciali che il codice della navigazione gli riconosce, sibbene in quello delle sue normali e complesse funzioni amministrative. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1973, n. 84 - Pres. Bonifacio - Rel. Astuti - Castoro (n.c.).

Procedimento civile - Opposizione all'esecuzione - Foro competente - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 3, 25; c.p.c. art. 480, terzo comma).

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, e con riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 480, terzo comma, codice di procedura civile, sulla individuazione del giudice competente per territorio all'opposizione all'esecuzione (1).

(1) L'ordinanza di rinvio 15 aprile 1970 della Cassazione è pubblicata in *Giur. cost.* 1971, 785.

Sull'art. 480, 3° comma, c.p.c.: Cass. 29 ottobre 1965 n. 2306, in *Foro it.* 1966, I, 51, con nota di FLORINO, *Sulla competenza a conoscere delle opposizioni e precetto*.

Va sottolineata l'affermazione sulla inefficacia della dichiarazione di residenza e della elezione di domicilio contenute nel precetto, qualora comportino violazione del criterio fissato dall'art. 27 c.p.c.; affermazione cui

(*Omissis*). — 2. - Con le ordinanze sopra ricordate viene proposta questione di costituzionalità dell'art. 480, terzo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 27 stesso codice, e in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione. Secondo la ordinanza della Corte di cassazione, — cui le tre successive sostanzialmente aderiscono nelle motivazioni e nelle conclusioni —, la disposizione dell'art. 480, terzo comma, dettata in rapporto all'esigenza di radicare la competenza per le eventuali opposizioni nel *forum executionis*, consentirebbe alla parte istante di eludere la finalità voluta dal legislatore, rimettendo alla sua libera scelta « la facoltà di dislocare ove più gli aggrada la propria sede di residenza o di domicilio », anche in luogo non avente « nessun collegamento con quello ove sono i beni da espropriare, e ove quindi si procederà poi in concreto alla espropriazione ». In tale ipotesi, rimarrebbe frustrato « quel necessario rapporto di equilibrio tra i contendenti, cui tendono le ordinarie norme sulla competenza, nella ripartizione dei disagi che l'amministrazione della lite comporta, poichè alla libera iniziativa del creditore precettante di prescegliere — attraverso la elezione di domicilio — il giudice della causa di opposizione, niun rimedio correttivo fa riscontro in favore del debitore, il quale rimane costretto ad adire un giudice che soltanto l'altra parte ha potuto predeterminare, con autonoma designazione, svincolata da un qualsiasi criterio obiettivo, preconstituito dalla legge ». La disciplina della competenza per territorio, ai fini delle cause di opposizione al precetto, prima dell'inizio della esecuzione, potrebbe, di conseguenza, risultare, « in concrete applicazioni, lesiva dei principi di eguaglianza e del giudice naturale, rispettivamente posti dagli artt. 3 e 25 della Costituzione ».

3. - La proposta questione si riferisce unicamente all'individuazione del giudice competente per territorio per le opposizioni proponibili anteriormente all'inizio della esecuzione, e soltanto rispetto alla esecuzione mediante espropriazione forzata su cose mobili e immobili. Non sono infatti possibili incertezze sul luogo dell'esecuzione, e quindi sul giudice competente, quando trattasi di espropriazione forzata di crediti (per cui è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore: art. 26, secondo comma, c.p.c.), o di esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare (per cui è competente il giudice del luogo in cui l'obbligo deve essere adempiuto: art. 26, terzo comma, c.p.c.), e nemmeno rispetto alla esecuzione in forma specifica, almeno per beni immobili, dato che il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui

non era pervenuta neppure la dottrina più critica rispetto alla norma dell'art. 480, 3° comma: ANDRIOLI, *Commento*, vol. III, Napoli 1957, 45 e SATTI, *Commentario*, III, Milano, 1965, 113.

all'art. 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi (art. 605, primo comma, c.p.c.).

Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili, a norma dell'art. 26, primo comma, c.p.c., è competente « il giudice del luogo in cui le cose si trovano » (rispettivamente, il pretore o il tribunale: cfr. art. 16): e gli artt. 513, 543 e 555 indicano i requisiti oggettivi per il pignoramento mobiliare presso il debitore o presso terzi, e per il pignoramento immobiliare. In correlazione con questa normativa, lo art. 27 c.p.c. stabilisce che per le cause di opposizione alla esecuzione forzata è competente « il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480, terzo comma », e per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi è competente « il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione ». Tanto per la esecuzione quanto per le opposizioni la competenza territoriale è inderogabile (art. 28).

4. - Ciò premesso, per risolvere la proposta questione occorre ancora considerare la norma denunciata nel contesto delle disposizioni che disciplinano la competenza per le opposizioni alla esecuzione e agli atti esecutivi, prima dell'inizio della esecuzione. L'art. 615, primo comma, c.p.c., dispone che quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, e questa non è ancora iniziata, l'opposizione al precetto può essere proposta con citazione « davanti al giudice competente per materie o valore e per territorio a norma dell'art. 27 »; l'art. 617, primo comma, a sua volta dispone che le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, con atto di citazione « davanti al giudice indicato nell'art. 480, terzo comma ».

5. - Dal complesso di queste disposizioni, che si integrano e richiamano a vicenda, risulta con chiarezza che l'articolo 480, terzo comma, non contiene una norma regolatrice della competenza: le sue disposizioni debbono essere interpretate ed applicate con riferimento alle norme generali e inderogabili sulla competenza per territorio contenute negli articoli 26 (foro dell'esecuzione forzata) e 27 (foro delle opposizioni all'esecuzione). Queste norme debbono essere osservate dalla parte istante per la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio che è tenuta a fare, giusta il disposto dell'art. 480, « nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione », ossia il giudice del luogo in cui si trovano le cose mobili o immobili sulle quali essa intende procedere ad esecuzione forzata. Si tratta dunque di accertare se, nella concreta applicazione, la disposizione dell'art. 480, terzo comma, che fa obbligo alla parte istante di indicare nel precetto il luogo della prevista e minacciata esecuzione, possa comportare il denunciato contrasto con i principi sanciti dall'art. 3 e dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, consentendo una arbitraria determinazione del giu-

dice competente per le eventuali opposizioni proponibili prima dello inizio della esecuzione, mediante elezione di domicilio in un comune nel quale non sussista alcuna possibilità di esecuzione forzata nei confronti del debitore.

E' incontestabile che la facoltà di individuare i beni, immobili o mobili, sui quali intende procedere alla esecuzione, debba competere alla parte istante: salvi i limiti stabiliti dalla legge circa la impignorabilità assoluta o relativa di determinate cose, o al fine di rendere l'esecuzione meno onerosa per il debitore, la parte istante ha il diritto di scegliere tra l'espropriazione immobiliare o mobiliare, ed anche di ricorrere contemporaneamente o successivamente ai diversi mezzi di espropriazione previsti dalla legge, procedendo a pignoramento con l'osservanza delle disposizioni degli artt. 483 e segg., 513 e segg., 543, 555 c.p.c. e delle altre norme regolatrici dell'esecuzione. Il legislatore non ha imposto alla parte istante di indicare nel precetto le cose mobili o immobili sulle quali intende procedere ad espropriazione forzata (mentre tale indicazione ha richiesto nel precetto per consegna o rilascio: cfr. art. 605, primo comma, c.p.c.), e il diverso regime ha evidente giustificazione nella differenza tra i due tipi di esecuzione, oltre che nella esigenza di consentire alla parte istante di procedere alla esecuzione nel luogo ove si trovino beni mobili o immobili rispetto ai quali ritenga più spedita e agevole la soddisfazione del suo diritto, e di avvalersi alternativamente, cumulativamente e successivamente di diversi mezzi di espropriazione, anche su beni diversi e situati in luoghi diversi (o trasferiti dal debitore da uno ad altro luogo).

6. - Pur nel doveroso rispetto di questa facoltà di scelta della parte istante, il legislatore ha tuttavia ritenuto opportuno richiedere che il precetto contenga la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio laddove ha sede il giudice competente per l'esecuzione; predeterminandosi così nel precetto il luogo della minacciata esecuzione, ancorchè tale indicazione non sia richiesta a pena di nullità, nè sia definitivamente vincolante.

Oggetto della norma è appunto quello di consentire al debitore di individuare il giudice territorialmente competente al fine della notificazione al creditore della opposizione al precetto che egli intenda proporre prima dell'effettivo inizio della esecuzione: essa consente bensì alla parte istante di indicare il luogo della esecuzione, qualora il debitore possenga una pluralità di beni mobili o immobili, siti in luoghi diversi, ma non rimette al suo arbitrio la determinazione del foro dell'esecuzione, perchè il giudice competente non può essere se non quello di un luogo in cui sia consentito dalla legge di procedere a pignoramento, e trattasi di competenza territoriale inderogabilmente

stabilita dalla legge. Si deve ricordare a questo riguardo che il creditore non può proporsi di procedere a pignoramento mobiliare presso il debitore se non nella casa dello stesso o negli altri luoghi a lui appartenenti, giusta le puntuali disposizioni dell'art. 513 c.p.c. che disciplinano la ricerca delle cose da pignorare, e che incertezze non sono possibili nemmeno per il pignoramento immobiliare (art. 555 c.p.c.), o per il pignoramento presso terzi di cose mobili del debitore (art. 543 c.p.c.).

Occorre qui precisare il significato della formula usata dal legislatore nel prescrivere che il precetto deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione. La dichiarazione di residenza è ovviamente prevista con riguardo alla eventualità che la parte istante abbia la propria residenza in quel comune, nel quale, altrimenti, è tenuta ad eleggere domicilio: su questo punto ogni possibile dubbio è escluso tanto dai lavori preparatori del nuovo codice di procedura civile, quanto dalle disposizioni del codice precedente, da cui è derivata la formulazione dell'art. 480, terzo comma (cfr. artt. 563 e segg. c.p.c. del 1865).

7. - Si obietta nelle ordinanze di rinvio, — le quali riecheggiano rilievi critici svolti dalla dottrina —, che il precetto è atto neutro, privo per la sua natura e funzione di elementi predeterminanti circa i beni da espropriare, e quindi circa la determinazione del luogo e del foro dell'esecuzione. Ciò è vero: ma non ne consegue tuttavia che la parte istante, in base al disposto dell'art. 480, terzo comma, abbia « la facoltà di dislocare ove più gli aggrada la propria sede di residenza o di domicilio », eludendo così le finalità volute dal legislatore, e violando le norme inderogabili regolatrici della competenza. Ritiene la Corte che la norma denunciata debba essere interpretata nel significato proprio delle parole e secondo la chiara intenzione del legislatore: il quale ha precisamente stabilito che la parte istante debba eleggere domicilio, ove già non vi abbia residenza, laddove « ha sede il giudice competente per la esecuzione ». Per la inosservanza di questa disposizione, lo stesso art. 480, terzo comma, nella seconda parte, commina puntuale sanzione, disponendo che « in mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso ».

Nella ipotesi prospettata dalle ordinanze di rinvio, che il creditore « dichiari una residenza o elegga un domicilio non aventi nessun collegamento con il luogo ove sono i beni da espropriare, ed ove quindi si procederà poi in concreto alla esecuzione », ritiene la Corte che la legge assicuri al debitore precettato un sicuro rimedio correttivo, qua-

lora intenda proporre opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione. Egli avrà, infatti, la possibilità di controllare immediatamente con sicurezza un'eventuale violazione della competenza per territorio quale stabilita inderogabilmente dall'art. 26, primo comma, c.p.c.; e quindi, in mancanza della dichiarazione di residenza o della elezione di domicilio presso la sede del giudice competente, (ossia del giudice di un luogo in cui sia dalla legge consentito il pignoramento, a norma degli artt. 513, 543 e 555 c.p.c.), avrà la facoltà di proporre opposizione — a' sensi dell'art. 615, primo comma, come dell'art. 617, primo comma — davanti al giudice del luogo in cui il precetto gli fu notificato, cioè di regola davanti al giudice del luogo in cui ha la residenza o il domicilio. Ciò in base non solo all'art. 480, terzo comma, ma anche allo espresso disposto dell'art. 27 c.p.c., che per le cause di opposizione dichiara competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480, terzo comma, ossia salva precisamente la disposizione contenuta nella seconda parte del terzo comma.

Questa interpretazione dell'art. 480, terzo comma, non contrasta con il principio ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza ordinaria, che quando l'esecuzione non è ancora iniziata, non potendosi conoscere con certezza il luogo in cui si trovano i beni che saranno sottoposti alla esecuzione stessa, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio che il creditore è tenuto a fare nel precetto serve a stabilire in via presuntiva il luogo della minacciata esecuzione, ed è determinante al fine di radicare definitivamente la competenza del giudice che ivi ha sede a pronunciarsi sulle eventuali opposizioni del precettato. E' infatti appena il caso di osservare che la competenza per territorio per le cause di opposizione all'esecuzione è sempre inderogabile (cfr. art. 28 c.p.c.), e che pertanto l'eventuale elezione di domicilio in luogo ove non sussista la possibilità di procedere a pignoramento, mobiliare o immobiliare, non potrebbe mai ritenersi operante a' sensi dell'art. 480, terzo comma, nè comunque idonea ad attribuire al giudice di quel luogo una competenza inderogabilmente stabilita dalla legge.

8. - Indubbiamente la legge potrebbe eliminare difficoltà o incertezze di interpretazione e di applicazione delle norme di cui ci si occupa. Ma le eventuali esigenze di attenta revisione dell'intera materia, per un più preciso dettato delle singole norme e per un loro migliore coordinamento, trascendono la questione di legittimità costituzionale che è stata sottoposta a questa Corte, chiamata ad accertare se la disposizione dell'art. 480, terzo comma, c.p.c. sia o non sia conforme alla Costituzione, per contrasto con gli artt. 3 e 25, primo comma.

Il prospettato contrasto non sussiste: in base alla norma denunciata la parte istante « deve » dichiarare la propria residenza o eleggere

domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione, giudice precostituito dalla legge con norma inderogabile. Anche nel caso in cui l'esecuzione possa svolgersi, a scelta della parte istante, sopra beni mobili o immobili siti in luoghi diversi, competente sarà sempre e soltanto il giudice del luogo in cui la legge, in base a criteri obbiettivi, permette di pignorare i beni prescelti per l'esecuzione, e pertanto la norma in questione non consente arbitraria sottrazione del precettato al giudice precostituito per legge, nè comporta violazione alcuna del principio di eguaglianza.

9. - La Corte ritiene opportuno ricordare che il precetto non è atto di esecuzione, ma una mera intimazione di adempiere l'obbligo risultante da titolo esecutivo, con l'avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Il precettato che intenda proporre opposizione prima dell'inizio della esecuzione, promuove dunque come attore il relativo giudizio, mediante atto di citazione, tanto a' sensi dell'art. 615, primo comma, quanto a' sensi dell'art. 617, primo comma. Mentre in un normale giudizio di cognizione la competenza sarebbe quella del foro generale delle persone fisiche o giuridiche, ossia del giudice del luogo in cui il creditore opposto ha la residenza o il domicilio, ovvero la sede (artt. 18 e 19 c.p.c.), per questi speciali giudizi di cognizione, che sono i giudizi di opposizione all'esecuzione, in base al principio sancito dall'art. 27 c.p.c. competente è il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480, terzo comma.

Le due disposizioni dell'art. 480, terzo comma, corrispondono, dunque, ai principi generali regolatori della competenza per territorio, in pieno parallelismo con quelle contenute negli artt. 638 e 660 c.p.c. rispetto alla domanda di ingiunzione e alla intimazione di licenza. La differenza dovuta al fatto che possa esservi una pluralità di beni mobili o immobili soggetti a pignoramento, siti in luoghi diversi, giustifica il regime stabilito dall'art. 480, terzo comma, per il precetto, con l'obbligo fatto alla parte istante di predeterminare il luogo della minacciata esecuzione.

D'altra parte, la eventualità che il creditore, dopo aver eletto domicilio dove abbia sede un giudice competente per l'esecuzione, possa successivamente procedere ad atti esecutivi anche in altri luoghi, non ha rilevanza rispetto alla dedotta questione di costituzionalità dell'art. 480, terzo comma, dato che la decisione su un'opposizione al precetto proposta prima dell'inizio della esecuzione avrà efficacia generale in ordine a tutte le esecuzioni cui si sia proceduto a seguito di quel determinato precetto.

Anche sotto questi profili risulta confermata la infondatezza della questione sollevata dalle ordinanze elencate in epigrafe. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1973, n. 85 - Pres. Bonifacio - Rel. Gionfrida - Menichini (n.c.) - Esattoria Comunale di Roma (avv. Mesiano) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. Gen. dello Stato Del Greco).

Imposte e tasse in genere - Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzi - Esperibilità entro la data di primo incanto - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 24, 113, 3; d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 207, primo comma).

Non è fondata, con riferimento ai principi di difesa e di uguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, primo comma, del testo unico sulle imposte dirette (d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) che predispose che l'opposizione di terzi all'esecuzione esattoriale dev'essere proposta prima della data prevista per il primo incanto (1).

(Omissis). — 2. - La questione devoluta a questa Corte concerne la legittimità costituzionale dell'art. 207, comma primo, del testo unico sulle imposte dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, il quale dispone che l'opposizione di terzo prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile deve essere proposta prima della data fissata per il primo incanto. Le ordinanze di rimessione sollevano il dubbio che questo termine di preclusione vulneri la tutela giurisdizionale del diritto del terzo garantita dall'art. 24 della Costituzione, sia per la brevità del termine, che — come si desume dall'art. 223 dello stesso testo unico — può ridursi a dieci giorni dal pignoramento, del quale per di più il terzo può non avere avuto conoscenza, sia per la mancanza di rimedi correttivi o sostitutivi in favore del terzo, non essendogli concesso il ricorso all'intendente di finanza a norma dell'art. 208, comma primo, e non potendo egli nemmeno agire contro l'esattore, dopo il compimento dell'esecuzione, per ottenere il risarcimento del danno.

L'ordinanza del pretore di Massa ritiene altresì che la denunciata norma dell'art. 207, comma primo, contrasti in pari tempo, oltre che con l'art. 24 della Costituzione, con l'art. 113, il quale non consentirebbe alcuna limitazione di carattere temporale alla tutela giurisdizionale contro gli atti della Pubblica Amministrazione (e tali appunto devono qualificarsi gli atti del procedimento esecutivo esattoriale mobiliare).

(1) La sentenza 7 luglio 1962, n. 87, richiamata dalla Corte, è pubblicata in *Giur. cost.*, 1962, 933, con nota di SCOCA, *La tutela del contribuente nel processo esecutivo esattoriale*.

Sul principio di effettività del diritto di difesa in relazione ai termini per l'esercizio del diritto stesso, da ultimo: sentenza 22 dicembre 1969, n. 159 in *Giur. cost.*, 1969, 2388.

Ricorrerebbe infine la violazione del principio di uguaglianza dettato dall'art. 3 della Costituzione per la ingiustificata esclusione, in materia di esecuzione forzata esattoriale, dell'opposizione tardiva prevista dall'art. 620 del codice di procedura civile.

3. - La questione non è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte in materia di termini di preclusione o di decadenza è ferma nel ritenere che la lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito si ha solo quando la irrazionale brevità del termine renda meramente apparente o estremamente difficile la possibilità del suo esercizio, e che la congruità di un termine deve essere valutata tanto con riguardo all'interesse del soggetto che ha l'onere di compiere un certo atto per la salvaguardia del proprio diritto quanto in rapporto alla funzione che nel sistema dell'ordinamento ha lo specifico istituto nella cui regolamentazione il termine è prescritto (vedi, tra le altre, le sentenze n. 93 del 1962, n. 58 e n. 80 del 1967).

Sotto questo aspetto, va considerato che la esistenza nel processo esecutivo di preclusioni o decadenze, poste a garanzia dell'interesse del creditore e a carico del debitore o del terzo e sostanzialmente intese a tutelare l'esigenza obiettiva di una giustizia efficace e sollecita, è tanto più giustificata nel processo esecutivo esattoriale la cui rapidità ed efficienza deve soddisfare l'interesse fondamentale di garantire il regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (v. sentenza di questa Corte n. 87 del 1962). Ed è con riguardo a questa esigenza che appare razionale la norma dell'art. 207, primo comma, del testo unico del 1958, la quale prescrive che l'opposizione di terzo prevista dall'art. 619 c.p.c. deve essere proposta prima della data fissata per il primo incanto.

Non ha consistenza il rilievo che, nell'ipotesi in cui il primo incanto sia fissato nel termine minimo di dieci giorni dal pignoramento previsto dall'art. 223 capoverso del detto testo unico, la tutela del diritto del terzo può risultare del tutto sacrificata o resa estremamente difficile per effetto della preclusione predetta, anche in considerazione del fatto che non gli è assicurata la possibilità di una tempestiva conoscenza del pignoramento.

Sta in fatto che in ogni caso è garantita al terzo la possibilità di conoscenza del pignoramento almeno cinque giorni prima della data fissata per il primo incanto, sol che si avvalga della facoltà concessa dall'art. 214, il quale prescrive che l'esattore è tenuto ad informare, entro cinque giorni dal pignoramento, chiunque ne abbia fatto richiesta, accompagnata dal versamento annuale di una modica somma, dei procedimenti esecutivi promossi nell'anno a carico di un determinato contribuente. Ed è ovvio che nel caso di violazione di questo obbligo

dell'esattore, questi sarebbe tenuto verso il richiedente al risarcimento del danno.

E' poi appena il caso di dire che, nella ipotesi normale — alla quale deve aversi riguardo — in cui la collocazione del bene del terzo nella sfera di disponibilità di chi è assoggettato all'esecuzione sia dipesa dalla stessa volontà del terzo, la cognizione dell'avvenuto pignoramento è più sollecitamente acquisibile tramite lo stesso debitore, il quale, qualora omettesse di informare il terzo, potrebbe, ricorrendone i presupposti, essere tenuto al risarcimento del danno.

Nè, perchè l'opposizione possa dirsi tempestiva, occorre che nel termine previsto dall'art. 207 si sia anche provveduto alla notificazione del ricorso all'esattore, unitamente al decreto del pretore che, a norma dell'art. 619 c.p.c., fissa l'udienza di comparizione delle parti, bastando invece che nel termine sia stato presentato il ricorso.

Ciò risponde a un principio, del quale la giurisprudenza ha fatto applicazione ormai costante specialmente in tema di riassunzione del processo interrotto, e la cui estensione al caso di opposizione nell'esecuzione esattoriale è legittimata dal richiamo specifico dell'art. 619 contenuto nella disposizione del detto art. 207 e della norma generale dell'art. 200 capoverso dello stesso testo unico.

Non manca, in fine, a completare la tutela del diritto del terzo, il rimedio dell'opposizione tardiva prevista dall'art. 620 del codice di procedura civile. L'applicabilità di essa nella esecuzione esattoriale è riconosciuta dalla dottrina dominante; e tale soluzione, oltre che fondata sul richiamato capoverso dell'art. 200 del testo unico del 1958 e sui precedenti storici, trova anche sostegno nel rilievo che, ritenendo altrimenti, si finirebbe col fare dipendere dal pretore, anche nel caso di opposizione tempestivamente proposta, qualora egli non ritenga di avvalersi della facoltà di sospendere la vendita, la definitiva sorte della opposizione, rispetto al merito della quale egli può, peraltro, mancare della competenza per valore.

L'applicabilità, nella materia *de qua*, dell'istituto ora considerato comporta che, tanto nel caso in cui, nonostante la tempestiva proposizione del ricorso in opposizione, non si eviti la vendita del bene pignorato (perchè il pretore non conceda la sospensione ovvero questa giunga a conoscenza dell'esattore dopo avvenuta la vendita), quanto nel caso in cui l'opposizione sia proposta tardivamente, il terzo sarà comunque in grado di fare valere il suo diritto per ottenere l'equivalente economico del bene, sempre che non sia conclusa la distribuzione del ricavato della vendita.

E tale tutela, pure se sostitutiva, gode delle più ampie garanzie giurisdizionali. Basta considerare che la somma ricavata dovrà in ogni caso, e quindi anche nella ipotesi di vendita compiuta dal sindaco a norma dell'art. 227, essere depositata nella cancelleria della pretura

(art. 228); e che, in base ai principi accolti dalla dottrina (la quale riconosce al terzo opponente ex art. 620 c.p.c. la veste di creditore, con diritto alla collocazione in via di prededuzione), il pretore avrà il dovere, e non semplice facoltà, di sospendere il procedimento di distribuzione a norma dell'art. 512 c.p.c., procedendosi poi alla decisione della causa col rispetto anche della norma di competenza fissata dall'art. 17 c.p.c.

4. - Per le considerazioni svolte deve escludersi che l'articolo 207, primo comma, del testo unico in questione, visto nel quadro complessivo dei rimedi offerti al terzo, vulneri la tutela garantita dall'art. 24 della Costituzione.

E risultano anche non fondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal pretore di Massa con riferimento all'articolo 113 e allo art. 3 della Costituzione: quanto al primo, perchè è appena il caso di ricordare che l'essere « sempre » ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della Pubblica Amministrazione non significa affermare la perpetuità della tutela (v. sentenza n. 47 del 1964); quanto al secondo, perchè la violazione del principio di uguaglianza viene dedotta in base all'erroneo presupposto che nella esecuzione esattoriale non sia consentita l'opposizione tardiva prevista dall'art. 620 del codice di procedura civile. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1973, n. 86 - Pres. Bonifacio - Rel. Rocchetti - Società Biscotti Colussi (avv. Allorio) e Ministero Commercio con l'Estero (Sost. Avv. Gen. dello Stato Savarese).

Comunità economica europea - Importazione dei prodotti nel settore del latte ed altri prodotti - Imposizione di una cauzione agli operatori economici - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. ort. 23; d.l. 23 novembre 1964, n. 1351, comma primo, legge 19 febbraio 1965, n. 28, art. 11).

Non è fondata, con riferimento al principio della riserva di legge, la questione di legittimità costituzionale dell'art 11 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 28, che impone l'obbligo di una cauzione agli operatori economici a garanzia delle importazioni di prodotti lattierocaseari nell'ambito della Comunità economica europea, e domanda all'autorità amministrativa le regole della sua disciplina (1).

(1) Sull'efficacia dei regolamenti comunitari nell'ordinamento giuridico italiano: sentenza 8 luglio 1969, n. 120 in *Giur. cost.*, 1969, 1686 e 29 gennaio 1971, n. 3, *ivi*, 1971, 27.

(*Omissis*). — Viene proposta alla Corte questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.l. 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito con la legge 19 febbraio 1965, n. 28. Tale decreto, dopo aver disposto nei precedenti articoli che, per ottenere il certificato richiesto per l'importazione di alcune merci dagli Stati membri della C.E.E. o da Paesi terzi, occorre la preventiva costituzione di una cauzione, o la prestazione di una fideiussione bancaria, stabilisce, nell'articolo impugnato, che la misura di detta cauzione, come le modalità per lo svincolo o per il suo incameramento — nel caso che l'importazione autorizzata poi non avvenga — saranno determinate con decreto del Ministro per il commercio estero, da emanarsi di concerto con quelli del tesoro, finanze, agricoltura ed industria e commercio.

Secondo il giudice *a quo*, la costituzione obbligatoria di detta cauzione, specie in riferimento al caso del suo possibile incameramento, costituirebbe una « prestazione patrimoniale » la quale, per l'art. 23 della Costituzione, non può « essere imposta se non in base alla legge »; così che la norma dell'art. 11 denunziato, che ne rimette la determinazione — che si assume svincolata da ogni limite o criterio prefissato — a un decreto ministeriale, sarebbe viziata di incostituzionalità.

Anche a voler ritenere che la cauzione di che trattasi rientri tra le prestazioni imposte di cui all'art. 23 Cost., la questione proposta non appare fondata, perchè non è esatto che le norme che quella cauzione dispongono non provvedano in merito, ma rimettano all'autorità amministrativa la determinazione del suo ammontare e delle regole della sua disciplina.

Infatti, contrariamente a quanto l'ordinanza assume, la materia di che trattasi risulta regolata, quasi per intero, da disposizioni normative emanate da fonti primarie le quali quasi nessun margine hanno lasciato a quelle complementari rimesse all'Amministrazione, alla cui discrezionalità hanno, in ogni caso, stabilito dei limiti precisi.

La contraria opinione espressa nell'ordinanza trova la sua spiegazione nel fatto che il giudice *a quo* ha limitato l'indagine e i connessi riferimenti ai soli dati forniti dal decreto legge n. 1351 e dai due decreti ministeriali 26 marzo e 19 giugno 1965, senza estendere l'esame alla normativa contenuta nei regolamenti comunitari, largamente richiamati nelle premesse e nel testo di tali provvedimenti, i quali avevano lo scopo dichiarato di integrare quella normativa e renderne così possibile l'attuazione nel nostro Paese.

Come è noto, tali regolamenti, in base all'art. 189 del trattato istitutivo della C.E.E., firmato a Roma il 25 marzo 1957 (ratificato e reso

In dottrina: CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, 1971, II, 124 e MONACO, *Diritto delle comunità europee e diritto interno*, 1967, 131.

esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203), sono dichiarati « obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno dei Paesi membri ».

Ciò però non toglie che, per spiegare questa efficacia — sulla cui legittimità costituzionale qui non si controverte — nel nostro come negli altri Paesi aderenti, quei regolamenti debbono sovente essere seguiti da disposizioni interne, aventi funzione di norme di dettaglio e di applicazione alle strutture di ciascun Stato. Il che, nel caso che forma oggetto della controversia, era espressamente richiesto da uno dei regolamenti comunitari emanati per regolare la materia dei prelievi tendenti alla unificazione dei mercati. Si legge infatti all'art. 28 del regolamento n. 13 del Consiglio dei ministri della Comunità, emanato in data 5 febbraio 1964, che « gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per adattare le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, in modo che le disposizioni del presente regolamento possano avere effettiva applicazione a decorrere dal 1° luglio 1964 ».

In conformità di tale disposizione, lo Stato italiano emanava prima il decreto legge e relativa legge di conversione e poi i due decreti ministeriali, in ognuno ripetendo la clausola di decorrenza « con effetto dalla data di applicazione di ciascuno dei regolamenti comunitari » e cioè da quella (anteriore) del 1° luglio 1964.

Ricordato tutto ciò, ed avendo presente il più ampio quadro normativo costituito dai regolamenti comunitari 13, 110, 111 e 136, tutti dell'anno 1964, e dalle disposizioni emanate dallo Stato italiano per la ulteriore loro attuazione e integrazione, resta soltanto da operare un controllo per stabilire se la norma impugnata consenta che il decreto ministeriale possa determinare l'ammontare della cauzione e la relativa regolamentazione con una latitudine di poteri non prevista dall'articolo 23 della Costituzione.

A tale scopo è sufficiente rilevare che l'autorità governativa ha trovato nel regolamento comunitario 136 del 1964 — esplicitamente richiamato dal decreto legge n. 1351 del 23 dicembre 1964 — precisi limiti al suo potere, sia per quanto riguarda la misura della cauzione (cfr. art. 5, n. 2), sia per quanto riguarda la disciplina concernente l'obbligo della cauzione, la perdita, totale o parziale, di essa per inadempimento, i casi di esonero di responsabilità per forza maggiore ecc.: sicchè agevole è concludere che l'affermazione terminale dell'ordinanza di rimessione, secondo la quale la misura, i criteri, le modalità della cauzione sarebbero state rimesse « in modo esclusivo all'autorità amministrativa », appare destituita di fondamento, essendo vero, al contrario, che quella autorità rinviene in norme primarie, come innanzi si è detto, non solo la fonte di legittimazione a provvedere in materia, ma anche precisi limiti al suo potere. E val la pena di aggiungere che è compito del giudice verificare se tali limiti siano stati rispettati. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1973, n. 87 - *Pres. Bonifacio - Rel. De Marco* - Presidente Regione Siciliana (avv. Orlando Coscio) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. dello Stato Savarese).

Sicilia - Disciplina per l'apertura di magazzini a prezzo unico - Decisione dei ricorsi pendenti - Conflitto di attribuzione con lo Stato - Inammissibilità.

(L. 11 giugno 1971, n. 426, art. 44).

È inammissibile per tardività il ricorso della Regione Siciliana per conflitto di attribuzione con lo Stato circa la competenza a decidere i ricorsi gerarchici pendenti in materia di apertura di magazzini a prezzo unico (1).

(1) La Corte ha ritenuto che la richiesta rivolta dal Ministero dell'Industria al Presidente della Giunta regionale di esprimere il parere sul ricorso gerarchico avverso il decreto prefettizio di diniego di licenza commerciale integrasse gli estremi della inequivocabile affermazione della competenza ministeriale a decidere il ricorso che pertanto dalla conoscenza di tale richiesta decorresse il termine fissato dall'art. 39, 2° comma, della legge 11 marzo 1955, n. 87.

CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1973, n. 88 - *Pres. Bonifacio - Rel. Crisafulli* - Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (Sost. Avv. Gen. dello Stato Savarese) c. Presidente Regione Siciliana (avv. De Fina).

Sicilia - Norme in materia sanitaria - Limite dei principi della legge ospedaliera nazionale - Illegittimità costituzionale parziale.

(St. Reg. Sicilia, art. 17, l. 12 febbraio 1948, n. 132; l. reg. 21 marzo 1973, artt. 4, 5, 7, 11).

È costituzionalmente illegittima, per violazione del limite dei principi previsti dalla legge ospedaliera nazionale 12 febbraio 1968, n. 132, la legge regionale siciliana 21 marzo 1973 recante norme in materia sanitaria, negli artt. 4 e 5, concernenti l'omessa inclusione dei rappresentanti costituiti degli Enti, ed il modo di nomina dei rappresentanti regionali nel consiglio di amministrazione; mentre non è costituzionalmente illegittima negli artt. 7 e 11. (1).

(1) Sulla natura concorrente della potestà normativa della Regione Sicilia in tema di igiene e sanità e di assistenza sanitaria, in dottrina: ARU, *Riforma ospedaliera e regioni a statuto speciale*, in *Cronache parla-*

(*Omissis*). — 1. - Come esposto in narrativa, il ricorso del Commissario dello Stato denuncia, per violazione dei principi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (cosiddetta legge ospedaliera), e conseguente contrasto con l'art. 17 dello Statuto della Regione siciliana, le disposizioni degli artt. 4, 5, 7 e 11 della legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 21 marzo 1973, recante « Norme in materia sanitaria ». Il primo, per avere escluso (salvo che in via transitoria) dai consigli di amministrazione degli enti ospedalieri i rappresentanti degli interessi originari degli enti di assistenza e beneficenza dai quali derivano, o degli altri enti pubblici cui originariamente appartenevano gli ospedali ad essi trasferiti; il secondo, per avere alterato la procedura di nomina dei membri dei suddetti consigli di amministrazione; il terzo, per la mancata inclusione nel collegio dei revisori dei rappresentanti dei Ministeri della sanità e del lavoro; l'ultimo, infine, per avere modificato la composizione del consiglio sanitario centrale e dei consigli dei sanitari, in particolare dandovi ingresso alla rappresentanza delle categorie del personale ausiliario e tecnico.

2. - È da premettere che il ricorso muove dal presupposto, assunto come pacifico, che tanto la legge statale quanto la legge regionale incidano sulla materia di cui all'art. 17, lett. c, dello Statuto (« assistenza sanitaria »); onde il vincolo che alla disciplina dettata dalla prima deriverebbe dai principi contenuti nella seconda.

Al che oppone la difesa della Regione che, concernendo le disposizioni oggetto di impugnativa particolari aspetti delle strutture organizzative degli enti ospedalieri, dette disposizioni devono invece considerarsi emesse in materia di « enti regionali » (art. 14, lett. p, dello Statuto), cioè in materia sulla quale spetterebbe alla Regione competenza legislativa primaria. Ed in quest'ordine di idee si trae anche argomento dall'art. 67 della legge del 1968, a norma del quale le regioni a statuto speciale, « ad eccezione di quelle che hanno in materia sanitaria potestà legislativa primaria, devono adeguare la propria legislazione nella materia predetta ai principi stabiliti dalla presente legge e dalla legge di programmazione di cui al precedente art. 26 ». Da tutto ciò discenderebbe, secondo la difesa regionale, che, avendo la Regione siciliana competenza primaria in materia di enti regionali, e quindi, stando all'assunto, di enti ospedalieri, esso non sarebbe tenuta — per questa parte — a uniformarsi ai principi della legge statale.

mentari siciliane, 1968, 517; GASPARRI, *La competenza delle regioni in materia sanitaria*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1964, 864 e PAPALDO, *Profili costituzionali della legge ospedaliera*, in *I problemi della sicurezza sociale*, 1970, 417.

3. - Ma siffatta impostazione non può essere accolta. Anche se fosse vero (ed è invece seriamente dubitabile) che la disciplina degli enti ospedalieri sia astrattamente suscettibile di rientrare — in sé e per sé — nella materia degli « enti regionali », è certo che essa non può qui venire in concreta considerazione altro che nel suo intimo ed inscindibile nesso con i fini e con l'intero contesto della legge n. 132 del 1968: la quale, innovando profondamente al preesistente ordinamento dei soggetti ed organi esplicanti attività ospedaliera, tende a realizzare una riforma di vasta portata di questo fondamentale settore dell'assistenza sanitaria. L'istituzione degli enti ospedalieri e la loro organizzazione su basi democratiche, in stretto collegamento con le collettività locali direttamente interessate alla loro azione, si configurano, perciò, come strumenti e condizioni necessarie per realizzare, su piano nazionale e secondo linee direttrici che non possono non essere unitarie, un nuovo sistema di assistenza ospedaliera generalizzata, che trascenda gli angusti schemi dell'assistenza ai poveri e della pubblica beneficenza, dando parziale attuazione al principio del primo comma dell'art. 32 della Costituzione.

Non contrasta con quanto ora osservato l'art. 67, sul quale si insiste dalla difesa della Regione, perchè, quale che sia il valore da riconoscersi alla autolimitazione da esso disposta della sfera di efficacia dei principi della legge, non vi ha dubbio che lo stesso art. 67 si riferisce esclusivamente alla « materia sanitaria » e prescinde del tutto dalle competenze legislative regionali in materia di enti regionali (o « para-regionali » o « dipendenti dalla Regione »), che pure sono previste da tutti gli statuti costituzionali delle regioni ad autonomia speciale.

Mette conto di soggiungere che proprio in questo senso si è correttamente orientata sin dall'inizio la stessa Regione siciliana, la quale tuttavia aveva in epoca precedente (e precisamente con le leggi 5 luglio 1949, n. 23, e 14 ottobre 1965, n. 31), in qualche modo parzialmente anticipando la riforma nazionale, dato vita nell'Isola, alle « unità ospedaliere circoscrizionali ». Ma, poco dopo l'entrata in vigore della legge statale n. 132 del 1968, e precisamente nell'agosto dell'anno successivo, il Governo regionale presentava all'Assemblea un disegno di legge per l'applicazione di quest'ultima nel territorio della Regione, mettendo in risalto, nella relazione che lo accompagnava, il carattere di legge « che attua una fondamentale riforma dei compiti e della struttura degli enti pubblici ospedalieri, nonchè dell'assistenza ospedaliera ». È bensì vero che tale disegno di legge non ebbe poi seguito, ma è anche vero che la stessa legge ora impugnata dallo Stato (intitolantesi, si noti, « norme in materia sanitaria », con letterale riferimento, cioè, alla materia di cui alla lett. c dell'art. 17 dello Statuto), presuppone espressamente, nell'art. 2, l'applicazione in Sicilia delle « disposizioni contenute nella legge 12 febbraio 1968, n. 132, e nei relativi decreti delegati », limi-

tandosi ad apportarvi particolari modificazioni e adattamenti, per lo più di modesta portata.

4. - Precisato così che l'attuale giudizio va deciso alla stregua dell'art. 17 dello Statuto, può ora passarsi a verificare puntualmente se le singole modifiche apportate alla legge statale dall'Assemblea regionale siano compatibili con disposizioni della legge medesima che enunciano principi inderogabili dalla legislazione regionale.

Tra queste rientra la disposizione dell'art. 9, laddove prescrive che nei consigli di amministrazione siano inseriti i rappresentanti degli interessi originari, quando si tratti di enti ospedalieri derivanti da preesistenti istituzioni di beneficenza o di assistenza, ovvero dagli enti pubblici da cui dipendevano gli ospedali ad essi trasferiti mediante distacco.

Il principio, infatti, è che i detti consigli di amministrazione sono ormai di composizione di interessi eterogenei (che non vuol dire necessariamente fra loro confliggenti), i quali devono perciò esservi tutti rappresentati, nelle varie proporzioni stabilite dalle legge. E che questo sia il principio, è confermato anche da quanto disposto con riguardo alle collettività territoriali alle quali è funzionalmente rivolta l'attività degli enti ospedalieri: risulta, infatti, dall'art. 9 che ai consigli di amministrazione degli enti che abbiano almeno un ospedale regionale, oppure, rispettivamente, almeno un ospedale provinciale, non partecipano soltanto membri eletti dal relativo consiglio regionale o provinciale, ma anche rappresentanti del consiglio comunale del comune dove l'ente ha sede; mentre, in ordine a quelli che comprendono uno o più ospedali di zona, è prescritto che del consiglio di amministrazione facciano parte rappresentanti di ciascuno dei comuni nei quali gli ospedali sono situati, oltre ai membri eletti dal consiglio provinciale e dal consiglio comunale del luogo ove l'ente ha sede. Nel quadro di siffatta struttura variamente articolata dei consigli di amministrazione, si chiariscono dunque il significato ed il valore che assume la presenza dei rappresentanti degli interessi originari e degli enti che sino alla riforma gestivano i singoli ospedali, anche al fine di evitare una eccessiva politicizzazione dell'amministrazione degli enti ospedalieri istituiti dalla legge del 1968.

5. - Un altro principio sicuramente qualificante della legge del 1968 deve considerarsi quello dell'art. 9, limitatamente alla parte in cui prescrive che i membri dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, che comprendano almeno un ospedale regionale, siano eletti dai rispettivi consigli, in applicazione di un sistema che vale, in gene-

rale, per l'ipotesi di organi collegiali formati, per dir così, da « rappresentanti di rappresentanti »: che si vuole, cioè, costituiscono emanazione delle assemblee deliberanti degli enti territoriali di pertinenza. Disporre che la nomina sia fatta, invece, dal Presidente della Regione, sia pure « previa consultazione dei gruppi parlamentari dell'Assemblea », come previsto nell'art. 5, è cosa formalmente e sostanzialmente diversa, che non soddisfa le esigenze cui si informa l'accennato principio.

Non vale addurre ad argomento la natura politica delle assemblee regionali, le funzioni esercitate dalle quali non sarebbero mai amministrative, poichè politica è, in ultima analisi, la scelta ad esse affidata nei casi considerati, la quale appare perciò perfettamente consona a quella loro affermata natura. Più largamente del resto, e comunque si preferisca classificare la funzione esplicantesi attraverso simili nomine e designazioni, che non sia affatto incompatibile con i caratteri delle assemblee regionali di procedervi, risulta, a tacer d'altro, dalla stessa Costituzione, allorchè ad essa attribuisce il potere di elezione dei delegati regionali alla riunione comune delle due Camere chiamate ad eleggere il Capo dello Stato. E sono del pari i consigli regionali, com'è noto ed a semplice titolo di esempio, che designano i rappresentanti delle regioni in seno alle commissioni paritetiche previste da apposite disposizioni degli statuti speciali costituzionali per la formulazione degli schemi delle relative norme di attuazione, senza che da alcuna parte sia mai stata contestata la legittimità costituzionale di siffatta attività consiliare per affermarne invece l'esclusiva spettanza alla Giunta (o al Governo) regionale.

6. - Le censure del ricorso agli artt. 4 e 5 (quest'ultimo, limitatamente al modo di nomina dei rappresentanti regionali nei consigli di amministrazione) sono, pertanto, fondate. Non così, invece, quelle mosse agli artt. 7 e 11.

Per quel che particolarmente concerne l'art. 7, che disciplina la composizione del collegio dei revisori dei conti, chiamando a farne parte — per le amministrazioni della sanità e del lavoro — due membri nominati dai rispettivi assessori regionali, anzichè, come dispone l'art. 12 della legge statale, dall'uno e dall'altro Ministro, deve osservarsi che gli interessi finanziari dello Stato, ai quali giustamente si richiama il ricorso, sono sufficientemente tutelati dalla presenza, per di più in qualità di presidente, di un rappresentante del Ministro per il tesoro. Non è invece contrario al sistema che siano gli Assessori regionali al lavoro e alla sanità a nominare i propri rappresentanti, dal momento che la Regione siciliana ha, su tali materie, competenza legisla-

tiva, e quindi amministrativa, e le relative funzioni le furono già trasferite con le norme di attuazione emanate con i decreti presidenziali del 25 giugno 1952, n. 1138, e del 9 agosto 1956, n. 1111.

Si aggiunga che gli enti ospedalieri, in quanto istituzioni operanti senza dubbio nel territorio della Regione, sono dall'art. 16 della legge del 1968 sottoposti a vigilanza e tutela da parte della Regione stessa. La situazione è, perciò, nettamente diversa da quella, su cui ebbe a pronunciarsi questa Corte con la sentenza n. 220 del 1972, delle Casse mutue malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e i coltivatori diretti, che sono invece integrate entro organizzazioni federative di carattere nazionale.

Non può, d'altro canto, farsi assurgere alla dignità di principio fondamentale l'intera disposizione dell'art. 12, nè argomenti in questo senso possono trarsi dalla particolare norma contenuta nell'art. 3 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, sul trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici, trattandosi di norma che non concerne le regioni a statuto speciale, dettata da un atto avente forza di legge ordinaria, la portata e validità della quale non vengono qui in considerazione.

7. - Infine, quanto all'art. 11, che, a differenza dell'art. 13 della legge del 1968, include nel consiglio sanitario centrale e nei consigli dei sanitari, rappresentanti del personale sanitario ausiliario e del personale tecnico, deve egualmente dirsi che esso non contravviene ad alcun principio della legislazione statale. Risulta, infatti, dall'art. 39 della legge n. 132 del 1968, cui la disposizione impugnata rinvia per la definizione di dette categorie, che esse comprendono, rispettivamente, le ostetriche, le assistenti sanitarie visitatrici, gli infermieri professionali, le vigilatrici dell'infanzia, le assistenti sociali, terapisti alla riabilitazione, i dietisti, gli infermieri generici e le puericultrici, da un lato, mentre i tecnici specializzati per i laboratori d'indagine e diagnostici e di terapie speciali, dall'altro. Ora, è certamente un principio fondamentale che i consigli sanitari (ai quali spetta esprimere pareri, obbligatori e facoltativi, ed anche formulare proposte, sempre per quanto riguarda gli aspetti sanitari dell'organizzazione ospedaliera), siano organi tecnici e non organi di rappresentanza settoriale di tutte le varie componenti del personale dipendente dagli enti ospedalieri; ma tale principio permane integro pur con l'allargamento, disposto dalla legge regionale, a categorie che variamente partecipano, anche se in modi accessori ed in misura circoscritta, al funzionamento dei servizi sanitari. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1973, n. 91 - Pres. Bonifacio - Rel. Volterra - Bravo (avv. Menghini) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. dello Stato Azzariti).

Matrimonio - Donazione fra coniugi - Divieto - Illegittimità costituzionale.

(Cost. art. 3; c.c. art. 781).

È costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di eguaglianza, l'art. 781 c.c. che pone il divieto della donazione fra coniugi (1).

(Omissis). — 2. - La questione è fondata.

La norma denunciata trae la sua lontana origine dalla persuasione, tramandata attraverso i secoli, che il divieto di atti di liberalità fra coniugi fosse un principio proprio dei Romani. Nel *digesto* e nel codice giustiniano esistono infatti due titoli, contenenti numerosi frammenti di giuristi e di costituzioni imperiali, i quali decidono casi di donazioni fra coniugi, tenendo conto se le donazioni sono intervenute prima, durante o dopo l'esistenza giuridica del vincolo coniugale e applicando con ampia e benigna interpretazione un'attenuazione al divieto introdotta da Settimio Severo e Caracalla che stabiliva la convalida delle donazioni effettuate al coniuge quando il donante fosse premorto al donatario in costanza di matrimonio senza aver mutato la volontà di donare.

Va rilevato che già all'epoca romana appariva dubbio il fondamento del divieto, di cui non erano chiare le origini: le insufficienti, diverse e non sempre concordanti spiegazioni che si leggono nei testi testimoniano l'imbarazzo degli stessi giuristi antichi per rispondere al problema. L'infondatezza e l'irragionevolezza di questi tentativi (timore che un coniuge possa essere spogliato dall'altro per amore; timore che le donazioni possano distogliere i genitori dall'allevamento della prole; timore che in vincolo coniugale possa essere indebolito per il fatto che il coniuge avente la possibilità non effettui donazioni all'altro; timore che la reputazione dei coniugi possa essere compromessa in

(1) L'ordinanza di rimessione 4 maggio 1971 del Tribunale di Genova è pubblicata in *Giur. cost.*, 1971, 2361.

In dottrina, sull'art. 781 cod. civ.: TORRENTE, *La donazione*, Milano, 1956, 107; BIONDI, *La donazione*, Torino, 1961, 1016 e CASULLI, *Donazione*, in *Riv. di dir.*

Per qualche perplessità suscitata dalla sentenza v. JEMOLO, in *Foro it.*, 1973, I, 2015.

quanto l'unione appaia basata su un prezzo; timore che il coniuge più abbiente possa essere impoverito a favore del coniuge meno abbiente) risultano evidenti soprattutto se siffatte giustificazioni si vogliono invocare rispetto al matrimonio moderno.

Di fronte all'ampia trattazione dell'argomento nel *corpus iuris civilis*, fonte per essi di diritto scritto e applicabile, i giuristi medioevali e quelli dei secoli successivi erano indotti a dare al divieto valore di vero e proprio dogma giuridico senza però riuscire a fornire una spiegazione plausibile della sua funzione. La credenza, la quale esercitò una decisiva influenza in talune legislazioni europee, che si trattasse di una antichissima e fondamentale norma romana, doveva modificarsi assai più tardi a seguito della scoperta e della pubblicazione nel 1823 ad opera del cardinale Angelo Mai di una raccolta frammentaria di *iura* e di *leges* (designata convenzionalmente col nome di *Fragmenta vaticana*) contenente in un passo del giurista Paolo disposizioni della *lex Cincia de donis et muneribus* del 204 a.C., la quale, prescrivendo che le donazioni in genere non potessero superare un dato ammontare, escludeva dalla limitazione determinate persone unite da vincoli di agnazione, parentela o affinità e fra queste il marito e la moglie nei loro reciproci confronti.

3. - La difesa del Bravo a sostegno della propria tesi, oltre alle disposizioni del codice civile del 1865 e di quello attuale, cita anche quelle del codice albertino e del codice estense. Ma a questo argomento di natura storica può opporsi il richiamo alle molte altre legislazioni che non hanno accolto o che addirittura hanno revocato il divieto delle donazioni fra coniugi.

In Francia, anteriormente alla rivoluzione, il divieto era dichiarato in alcune *Coutumes* con numerose e diverse deviazioni dal diritto romano ed in altre invece non accolto, creando gravissimi inconvenienti per questa disparità nelle varie regioni del Regno. Durante la rivoluzione della legge del 17 nevoso dell'anno II, con gli artt. 14 e 16 riconosceva ai coniugi il pieno diritto di farsi donazioni fra loro. Pochi anni più tardi, il *code civil* napoleonico del 1803 con l'art. 1096 abbandonava decisamente il principio attribuito ai Romani, non stabilendo alcun divieto alle donazioni fra coniugi durante il matrimonio, dichiarando che non sono revocabili per sopravvenienza di figli e attribuendo ai donanti la facoltà di revocarle, la donna senza bisogno di autorizzazione maritale o giudiziaria.

Il sistema del *code civil* francese, applicato nel 1806 al Regno d'Italia e vigente nel Ducato di Lucca sino al 1865, venne accolto nel codice del Regno delle Due Sicilie del 1819 (art. 1096) e nel codice per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla del 1820 (art. 1945). Il codice

estende del 26 aprile 1771 richiamato in vigore il 28 agosto 1814, al libro II, titolo XII, n. XVII, ripudiava il principio attribuito ai Romani, accolto invece nell'art. 1931 del successivo codice estense promulgato il 25 ottobre 1851. Il codice generale austriaco sia nel progetto del 1753, sia nella parte posta in vigore nel 1786, sia nella definitiva redazione del 7 luglio 1810 applicata nel Regno lombardo-veneto il 1° gennaio 1816, il codice prussiano del 1° agosto 1794, il codice belga del 3 settembre 1807, il codice svizzero del 10 dicembre 1907, entrato in vigore il 1° gennaio 1912, il codice civile tedesco, pubblicato il 18 agosto 1896, entrato in vigore il 1° gennaio 1900, il *código civil* messicano del 1928, entrato in vigore il 1° ottobre 1932, il *código civil* brasiliano del 1° gennaio 1916, entrato in vigore il 1° gennaio 1917, con modifiche del 15 gennaio 1919, non vietano le donazioni fra coniugi. Anche recentemente il codice civile ellenico del 1946, innovando il sistema seguito sino allora in Grecia, e il *código civil* venezuelano del 1° ottobre 1942, ammettono la liceità delle donazioni fra coniugi durante il matrimonio.

I codici del XIX secolo nei quali è comminato il divieto sono invece il codice della Repubblica e Cantone del Ticino del 16 giugno 1837 il quale all'art. 1000, vietava fra i coniugi qualunque donazione durante il matrimonio, aggiungendo che poteva aver luogo a favore dei figli, il *código civil* argentino del 1869, il *código civil* spagnolo del 1888 (art. 1334) e il codice albertino del 1837, entrato in vigore il 1° gennaio 1838, il quale, a differenza di molte altre legislazioni dei secoli XVIII e XIX, e andando anche oltre lo stesso diritto giustiniano, statuita la nullità assoluta delle donazioni fra coniugi, stabilendo all'art. 1186 che « i coniugi non potranno durante il matrimonio farsi l'uno all'altro alcuna liberalità, salvo negli atti di ultima volontà nelle forme e secondo le regole stabilite per tali atti ». Questa norma veniva riprodotta pedissequamente nel già citato art. 1931 del codice estense del 1851 e nell'art. 1054 del codice civile italiano del 1865.

4. - Più volte la dottrina italiana aveva posto in rilievo l'irrazionalità del divieto di cui al citato articolo 1054 del codice civile del 1865 e il suo contrasto con le moderne esigenze sociali ed economiche. Tale irrazionalità veniva apertamente denunciata dalla Commissione per la riforma del III libro del codice civile presieduta da Mariano d'Amelio nella sua Relazione al progetto 23 marzo 1936, la quale proponeva « l'abolizione del divieto che non è giustificato da alcuna plausibile ragione, poichè tutti quei motivi di natura morale che il diritto romano ci ha tramandati o sono da considerarsi inconsistenti o del tutto estranei all'ordinamento familiare moderno » e dopo avere aspramente criticato le argomentazioni addotte a giustificazione dell'art. 1054 del codice civile del 1865, aggiungeva: « Inoltre tal divieto è più di ogni altro soggetto a frode, poichè la coscienza pubblica reagisce contro tal rigore

ricorrendo a simulate alienazioni a titolo oneroso. Il divieto è irritante anche dal punto di vista morale poichè il codice considera lecite le donazioni fra estranei concubini, e inoltre dal punto di vista logico, poichè lascia ampia libertà di donare ai fidanzati, favorendo anzi tali donazioni ». Il progetto del 1936 proponeva pertanto all'art. 406 un testo che seguiva il principio del codice napoleonico, ammettendo la piena liceità delle donazioni fra coniugi durante il matrimonio con facoltà del donante di revocarle e stabilendo la revocabilità di diritto in caso di annullamento del matrimonio e la validità della donazione a favore del coniuge di buona fede nel caso di matrimonio putativo.

Malgrado che la Corte di cassazione, numerose Corti di appello, numerose facoltà giuridiche e numerosi giuristi, esaminando il citato progetto 23 marzo 1936, si fossero decisamente pronunziati per l'abolizione del divieto, ritenuto irrazionale, nel progetto definitivo e nel testo del codice all'articolo 781, in ossequio ad un principio che si riteneva fosse proprio dei Romani, si manteneva il divieto di qualsiasi liberalità fra coniugi, salvo quelle conformi agli usi, e si tentava di giustificarlo in base all'argomento (che generazioni di giuristi avevano da secoli criticato, dimostrandone l'infondatezza) che il trapasso dei beni da un coniuge all'altro potrebbe « turbare il regime delle loro relazioni che deve essere basato sul reciproco affetto e non su egoistici calcoli utilitari ».

5. - I precedenti storici della norma denunziata e l'esame di altre legislazioni antiche e moderne consentono di valutare positivamente l'affermazione del giudice *a quo* che il divieto assoluto delle donazioni fra coniugi rappresenta alla nostra epoca « un mero relitto storico ».

Anche contro l'art. 781 del codice del 1942 si è schierata decisamente la più autorevole dottrina, rilevando che il divieto si è perpetuato fino ai nostri giorni più per forza di tradizione che per un'intrinseca ragione di essere, e affermando che a suo favore nessuna plausibile considerazione si è invocata o si può invocare.

Se infatti non sono congruenti ed applicabili al matrimonio moderno le giustificazioni in precedenza elencate proposte dai giuristi romani per un divieto assai meno drastico di quello dell'art. 781 del codice civile, ancor meno fondata è quella psicologica addotta nei lavori preparatori del codice civile del 1942, in quanto il fondamento giuridico del matrimonio disciplinato dal codice vigente risiede in elementi del tutto diversi dal trapasso di beni da un coniuge all'altro. Nè si comprende perchè una donazione possa turbare le relazioni fra coniugi più che un qualsiasi altro rapporto patrimoniale. Non fondata è anche l'altra giustificazione, sollevata da taluni giuristi, decisamente confutata dalla ricordata Relazione 23 marzo 1936 al progetto del codice civile, che attraverso le donazioni reciproche i coniugi potrebbero ledere diritti di terzi, in quanto, per impedire il verificarsi di una siffatta ipotesi, il le-

gislatore, oltre alle norme, del resto applicabili anche alle donazioni fra coniugi, relative agli atti in frode dei terzi, avrebbe dovuto vietare ogni e qualunque negozio giuridico fra coniugi.

L'esame della recente giurisprudenza pone in luce i gravissimi inconvenienti cui dà luogo il divieto, il quale appare incompatibile con le attuali esigenze familiari e con la realtà sociale ed economica del nostro tempo, facendo fra l'altro sorgere situazioni palesemente ingiuste ed anche moralmente aberranti in contrasto con gli stessi principi cui si ispirano altre norme del vigente codice civile italiano. L'applicazione della norma denunciata porta fra l'altro necessariamente a considerare valide le donazioni fra coniugi fatte in pendenza di matrimonio putativo o di matrimonio successivamente annullato e nulle quelle fatte in pendenza di matrimonio sciolto in seguito a sentenza di divorzio anche se pronunciata da tribunali stranieri e delibata in Italia, mentre considera valide le donazioni compiute in Italia da un cittadino straniero al proprio coniuge.

6. - Evidente appare il contrasto della disposizione dell'art. 781 del codice civile con l'art. 3 della Costituzione. La norma denunciata viola infatti il principio di uguaglianza fra cittadini in quanto stabilisce che la condizione di coniugato con una data persona costituisce un elemento discriminante rispetto alla capacità del non coniugato o del coniugato con altra persona di donare e correlativamente di ricevere per donazione. La disposizione, che limita la capacità contrattuale dei cittadini coniugati nei loro reciproci confronti, riducendo la libertà della loro iniziativa economica garantita dall'art. 41 della Costituzione, non trova alcuna ragionevole giustificazione in motivi che attengano all'utilità sociale o alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana o che comunque possano identificarsi con i principi e i valori tutelati dalla Costituzione o che questa si propone di attuare.

Non solo riguardo al contenuto della norma manca pertanto ogni corrispondenza del fine legislativo con i diritti della persona tutelati dalla Costituzione e con i principi dichiarati nell'art. 3, ma non si rinviene lo scopo oggettivo del divieto nè si ravvisa quali interessi esso protegga. Anche dai lavori preparatori del codice risulta che il legislatore nel formulare l'art. 781 non è stato mosso dall'intento di disciplinare in modo disuguale situazioni che ritenesse oggettivamente disuguali e dal perseguimento ragionevole di finalità apprezzabili costituzionalmente, onde la limitazione dell'attività negoziale imposta nei loro reciproci confronti ai coniugi legittimi solo perchè hanno tale qualità giuridica è priva di ogni valida giustificazione.

Nè è fondato l'argomento addotto dalla difesa del Bravo per escludere il contrasto della norma denunciata con l'art. 3 della Costituzione in quanto il divieto di cui all'art. 781 del codice civile si applica ad en-

trambi i coniugi, ponendoli in situazioni di parità reciproca. E' chiaro, al contrario, che il divieto costituisce una palese ineguaglianza giuridica di coloro che sono uniti in matrimonio legittimo non solo rispetto alla generalità dei cittadini, riducendo, come si è detto, la loro iniziativa economica, ma anche rispetto ad altri casi di unioni e di convivenze, quali il matrimonio putativo, il matrimonio successivamente annullato, la convivenza *more uxorio* di cui all'art. 269 del codice civile, il concubinato ed altre. Ineguaglianza tanto più ingiustificata in quanto gli stessi pericoli, che si afferma di voler impedire mediante il divieto di donare imposto ai coniugi legittimi, possono incombere con assai maggiore frequenza e con conseguenze assai più gravi sulle persone che si trovano nei casi sopra menzionati e per le quali il divieto non è cominatio.

L'irragionevolezza della limitazione ex art. 781 a carico dei coniugi legittimi si appalesa evidente anche nel fatto che il divieto non si applica ai fidanzati con l'assurda conseguenza che le medesime persone possono farsi fra loro donazioni sino al momento in cui contraggono matrimonio legittimo.

Pertanto, necessariamente, a base del divieto di cui all'articolo 781 del codice civile vi è la presunzione assoluta che il matrimonio legittimo crei fra i coniugi uno stato reciproco di ineguaglianza e di inferiorità per cui l'uno possa sempre essere circuito o costretto dall'altro a spogliarsi a favore di questo dei suoi beni, presunzione questa incompatibile con il disposto dell'art. 29, capoverso, della Costituzione che ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e con la stessa concezione giuridica del matrimonio.

Tale presunzione è, del resto, contrastante con la stessa realtà giuridica in quanto la persona unita ad altra da vincolo coniugale legittimo è meno esposta a soggiacere a seduzioni e pressioni affettive da parte dell'altro coniuge dirette ad ottenere liberalità, le quali non possono in alcun modo incidere sulla condizione di coniuge legittimo, che non invece la persona non unita ad altra con siffatto vincolo, la quale più facilmente può essere indotta a cedere a ricatti affettivi e a compiere liberalità sotto la minaccia di non effettuare un matrimonio o di far cessare un'unione illegittima.

7. - Pertanto, seguendo i criteri enunciati dalla Corte, l'incostituzionalità della norma denunciata risulta non solo estrinsecamente in quanto, limitando l'attività negoziale dei coniugati legittimi, li pone, rispetto alla capacità di effettuare e di ricevere donazioni, in una condizione differenziata in confronto a quella degli altri cittadini, senza che la norma medesima risulti perseguire alcuna finalità apprezzabile, ma anche intrinsecamente in quanto il principio costituzionale di uguaglianza appare violato, mancando ogni ragionevole motivo per fare ai

cittadini coniugati con il donante un trattamento diverso da quello dei cittadini non coniugati o non coniugati con il donante, creando situazioni di svantaggio in difetto di una fondata o almeno plausibile giustificazione del precetto o desumibile da effettive esigenze oggettive.

8. - La constatazione del contrasto dell'art. 781 del codice civile con l'art. 3 della Costituzione è assorbente dell'altra questione sollevata dal giudice *a quo* dell'illegittimità costituzionale del medesimo articolo in riferimento all'art. 29, capoverso, della Costituzione ed è superfluo attardarsi ulteriormente nell'esame anche di tale questione.

9. - Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 781 del codice civile in riferimento all'art. 3 della Costituzione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1973, n. 92. - Pres. Bonifacio - Rel. Amadei - Elia (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri - (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Corte Costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Necessità di un processo di merito davanti al Giudice *da quo*.

(Cost. ort. 134; l. 11 marzo 1973, n. 87. art. 23).

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale in via incidentale sollevata da un giudice davanti al quale non sia stato sollevato un processo di merito autonomo ed indipendente dalla questione di legittimità (1).

(*Omissis*). — 1. - Con l'ordinanza di rinvio il pretore di Bari, a seguito di istanza a lui diretta nella fase di intimazione all'istante, da parte della cancelleria civile, di pagamento di pena pecuniaria conseguente a condanna per rigetto di proposta ricusazione del giudice in una causa

(1) Sulla legittimazione a promuovere il giudizio incidentale di legittimità costituzionale, oltre alla sentenza 30 giugno 1964, n. 65, richiamata dalla Corte, cfr. le sentenze 11 dicembre 1964, n. 109 e n. 112, in *Giur. cost.*, 1964, 1109 e 1143, con note di PIZZORUSSO, *Legittimazione del giudice a quo e valutazione della rilevanza*, e di GIANZI, *Giudice dell'esecuzione e proponibilità della questione di legittimità costituzionale*.

di sfratto, ha posto la questione di legittimità dell'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

2. - La questione deve essere preliminarmente esaminata sotto l'aspetto della sua proponibilità ossia sulla base dell'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni che possono legittimarne la proposizione.

3. - Condizione essenziale perchè una questione di legittimità costituzionale possa essere sollevata, è che essa lo sia nel corso di un giudizio in relazione alle limitazioni stabilite dall'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948 e ribadite dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Nella sentenza 30 giugno 1964, n. 65, questa Corte ha precisato non essere sufficiente che una domanda sia presentata, nè che con essa si chieda comunque la istituzione di un giudizio, ma occorre, quantomeno, che effettivamente ricorrano i presupposti in base ai quali un siffatto giudizio possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato con un suo proprio autonomo svolgimento, in modo da poter essere indirizzato, per suo conto, ad una propria conclusione al di fuori della questione di legittimità, il cui insorgere è soltanto eventuale.

In sostanza, il processo di merito si presenta come presupposto rispetto al processo instaurato davanti alla Corte costituzionale.

4. - Nel caso all'esame della Corte difetta, in senso assoluto, la preconstituzione di un qualsiasi giudizio; la questione che è stata sollevata si incardina unicamente in una istanza diretta al pretore al fine di sollecitarne la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, senza che dall'istanza stessa si profili la richiesta di una qualsiasi pronuncia giurisdizionale.

Infatti, come risulta in narrativa, l'interessato, dopo aver ricevuto dalla cancelleria civile della pretura l'intimazione a pagare l'importo della pena pecuniaria applicatagli dal Presidente del tribunale, si è limitato a inoltrare al pretore, con lettera raccomandata, un'istanza chiaramente delimitata nel suo contenuto; diretta, cioè, ad ottenere che fosse sollevata, dallo stesso pretore, questione di legittimità della norma in base alla quale gli era stata inflitta la pena pecuniaria.

L'istanza, pertanto, non prospetta una domanda diretta a impostare una controversia di merito, sulla quale il pretore deve decidere e nella decisione della quale si è inserita in via incidentale la questione di legittimità. Ciò è tanto vero che, nell'ordinanza che accoglie la richiesta, non vi è, e non poteva esservi, alcun riferimento all'esistenza di un autonomo giudizio; ma ci si limita a prendere atto della semplice volontà dell'istante di proporre la questione di legittimità costituzio-

nale di una disposizione di legge che aveva trovato applicazione in un altro giudizio, davanti ad un altro giudice, al quale, e a lui solo, la questione poteva essere proposta.

La questione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. — (Omissis).

CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1973, n. 93 - Pres. Bonifacio - Rel. Astuti - Marradini (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

Caccia e pesca - Riserve - Esercizio venatorio consentito solo alle persone autorizzate - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 3; r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 43).

Non è fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo comma, testo unico sulla caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, nella parte in cui dispone che l'esercizio venatorio nelle riserve è consentito solo al concessionario o a persone dallo stesso autorizzate (1).

(Omissis). — 1. - Con l'ordinanza di rimessione viene sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo comma, del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, nella parte in cui l'esercizio venatorio nelle riserve è consentito esclusivamente al concessionario ed a chi sia dal medesimo autorizzato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

2. - La questione non è fondata. La Corte ha già avuto occasione di dichiarare che l'esercizio della caccia e l'acquisto della selvaggina attraverso la caccia non rappresentano nel nostro ordinamento estrinsecazione di diritti garantiti dalla Costituzione (sent. n. 50 del 1967). La cosiddetta libertà di cacciare non è un diritto costituzionale garantito, ma una facoltà che, pur essendo esplicazione particolare del diritto di libertà individuale, è soggetta nell'ordinamento odierno ad una stretta disciplina legislativa per motivi di interesse pubblico generale, non solo sotto il profilo della pericolosità inerente all'uso delle armi, ma anche e soprattutto in ordine al fine di conservazione ed incremento della fauna selvatica, stanziale e migratoria, in rapporto al danno sociale che po-

(1) Le precedenti sentenze 24 aprile 1967, n. 50 e 9 giugno 1967, n. 71, richiamate dalla Corte sono pubblicate in *Giur. cost.*, 1967, 316 e 768.

Sulle riserve di caccia, in dottrina: CIGOLINI, *Il diritto di caccia e ALESSI, Bandite e riserve*, in *Enc. d. dir.*

trebbe derivare da un esercizio indiscriminato della caccia. Questa disciplina pubblicistica si esplica, oltre che con il regime della autorizzazione amministrativa o licenza di caccia, con un complesso di limiti e divieti legislativi, quanto ai modi di caccia, alle armi ed altri mezzi di cattura o uccisione della selvaggina, ai luoghi, al tempo e all'oggetto stesso della caccia.

3. - In questo preciso quadro legislativo trova piena giustificazione lo speciale regime vigente per le bandite, le zone di ripopolamento e cattura, e le riserve di caccia, alle quali ultime il legislatore ha riconosciuto « lo scopo di incrementare la produzione della selvaggina, anche per favorirne l'irradiamento nei terreni circostanti ed agevolare la sosta delle specie migratorie », secondo l'espressa disposizione dell'articolo 43, primo comma, del t.u. n. 1016 del 1939, modificata con l'art. 13 della legge 2 agosto 1967, n. 799. La disciplina attuata con gli artt. 56 e seguenti per le riserve pubbliche o private, chiuse o aperte, costituite di diritto o in concessione, conferma con assoluta chiarezza le finalità di pubblico interesse perseguite dal legislatore, che risultano con particolare evidenza dagli obblighi imposti ai privati concessionari di riserva dall'art. 62 e da altre disposizioni. E' pertanto pienamente giustificato il regime della concessione amministrativa, che, nella specie, non ha ad oggetto l'uso e godimento di beni demaniali, ma corrisponde alla tipica applicazione dell'istituto per l'esercizio di funzioni o servizi pubblici. Lo Stato considera compito proprio curare il ripopolamento e favorire la sosta della selvaggina, « per migliorare le condizioni atte all'incremento faunistico e per eliminare le cause che ostacolano l'incremento medesimo », e questo compito esplica, sia direttamente — secondo le competenze rispettivamente attribuite ad esso e alle Regioni —, sia mediante la concessione, temporanea e revocabile, a soggetti privati investiti di un complesso di obblighi e di diritti in rapporto alle esigenze del servizio pubblico loro affidato. E' evidente che questi soggetti sono indotti a chiedere di costituire in riserva i terreni di cui abbiano la proprietà o il possesso singolarmente o uniti in consorzi, con ciò addossandosi gli obblighi relativi all'attuazione dell'interesse pubblico, in quanto possano ottenere anche la realizzazione di un coincidente interesse proprio, quale si concreta nella facoltà esclusiva dell'esercizio venatorio — sempre nei modi e termini stabiliti dalla legge —, che l'art. 43, primo comma, riconosce al concessionario ed a chi sia dal medesimo autorizzato. Tanto i permessi di caccia quanto l'eventuale affitto delle riserve sono soggetti a rigorose forme di controllo da parte delle autorità di vigilanza, con congrue sanzioni, che giungono fino alla decadenza o revoca della concessione, quando non siano osservate le disposizioni di legge o del decreto di concessione (art. 49 del vigente testo unico).

4. - La Corte ha già avuto occasione di osservare che il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione non implica l'illegittimità costituzionale di una disciplina dell'esercizio venatorio che comprenda particolari regimi di riserva, in relazione a esigenze obiettivamente esistenti, e che preveda lo svolgimento di funzioni dirette ad assicurare la protezione della selvaggina e il rispetto delle norme relative, da parte di un soggetto considerato dal legislatore come particolarmente qualificato alla gestione della riserva stessa (sentenza n. 71 del 1967). Sotto questo profilo, appaiono pienamente giustificati tanto il diritto riconosciuto al titolare della concessione quanto il correlativo divieto ai terzi di cacciare in zone di riserva: la istituzione delle riserve è prevista dalla legge per soddisfare un fine di interessi generale, e tale fine ben può essere conseguito unendovi anche un interesse particolare del privato concessionario, come avviene per tutte le altre attività di interesse pubblico svolte a mezzo di privati imprenditori concessionari. La scelta dei mezzi più idonei per il conseguimento dei propri fini rientra nella discrezionalità politica del legislatore, rispetto alla quale non può prospettarsi un controllo di legittimità da parte di questa Corte.

5. - Deve infine rilevarsi che è del tutto inconferente il richiamo fatto dalla ordinanza di rinvio al regime civilistico dell'acquisto della proprietà degli animali selvatici per occupazione. Il divieto di caccia nelle riserve, come nelle bandite e zone di ripopolamento, non comporta alcuna violazione della « parità dei diritti dei cittadini sulle *res communes omnium* », perchè la normativa generale circa l'acquisto delle cose mobili che non sono proprietà di alcuno non attribuisce ai cittadini uno speciale diritto all'occupazione della selvaggina, costituzionalmente garantito. Anche sotto questo profilo, non si può dunque ravvisare nella condizione fatta dalla legge al concessionario di riserva una posizione di privilegio, contrastante con il principio di eguaglianza. E' appena il caso di aggiungere che anche le vecchie giustificazioni giusnaturalistiche del diritto civico di caccia, come mezzo per procacciarsi cibo e sostentamento, comprensibili per le popolazioni rurali d'altri tempi viventi in una povera economia silvo-pastorale e soggette ad abusive pretese feudali di esercizio esclusivo della caccia, non hanno ormai alcun apprezzabile valore di fronte alla odierna realtà, nella quale la caccia non è più un mezzo per soddisfare necessità alimentari, e nemmeno di regola un'attività professionale, ma un puro esercizio sportivo, mentre la progressiva rarefazione della selvaggina richiede più vigile e rigorosa disciplina per la tutela del pubblico interesse alla conservazione di quanto sopravvive della fauna locale e dell'ambiente ecologico naturale. - (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1973, n. 94 - Pres. Bonifacio - Rel. Oggioni - Rivolta (avv. Celona) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

Procedimento civile - Convalida di sfratto - Rilevanza delle eccezioni fondate su prova scritta - Illegittimità costituzionale - Esclusione.
(Cost., art. 3, 24; c.p.c. art. 665).

Non è fondata, con riferimento sia al diritto di eguaglianza che di difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 665 codice procedura civile che fa obbligo al giudice di pronunciare ordinanza di rilascio, quando l'opposizione del conduttore non sia fondata su prova scritta (1).

(Omissis). — 3. - Le questioni non sono fondate.

La dedotta disparità di trattamento, con la conseguenza di ritenere violato l'art. 3 Cost., muove dal presupposto che la tutela giurisdizionale riservata al locatore nei confronti del conduttore, sia e debba essere soltanto quella disponibile mediante l'esercizio della normale azione contrattuale.

Il presupposto non si adegua, anzitutto, al principio d'ordine generale, già riconosciuto da questa Corte, nel senso che è da considerare legittima una differenziazione con adattamento della tutela giurisdizionale, mediante la creazione di un sistema che abbia riguardo alla particolarità del rapporto da regolare ai fini della salvaguardia di interessi ritenuti razionalmente degni di protezione giuridica.

Il presupposto non si adegua, poi, all'applicazione dell'ora cennato principio, che la Corte ha già compiuto, proprio in tema di procedimento per convalida di sfratto, nel punto riguardante gli effetti della mancata comparizione dell'intimato. In rapporto a tale situazione, allora impugnata come contrastante con gli stessi artt. 3 e 24 Cost. in quanto supposta irrazionalmente derogativa dei principi del processo contumaciale, la Corte (sentenza n. 89 del 1972) ha ritenuto che le norme del procedimento ordinario non sono le sole che assicurino la tutela giurisdizionale e che, qui, trattasi « di un procedimento speciale predisposto dal legislatore per determinate finalità, fra le quali

(1) In dottrina, sul procedimento per convalida di sfratto: GARBAGNATI, *I procedimenti di ingiunzione e per convalida di sfratto*, Milano, 1949, 128 e GIUDICEANDREA, *Il procedimento per convalida di sfratto*, Torino, 1956, 45.

quella di evitare che, attraverso l'abuso del diritto di difesa, il conduttore possa protrarre, anche per lungo tempo, il godimento del bene locato ».

Tali considerazioni valgono, in via di principio, a giustificare sotto ogni aspetto il sistema di legge che, data la specialità della materia, prevede, accanto al procedimento ordinario, un procedimento che, ove ricorrano determinate condizioni, consente un assetto del rapporto, vuoi definitivo nel caso di mancata comparizione o opposizione (salvo l'opposizione successiva ai sensi dell'art. 668 c.p.c.) vuoi temporaneo, sino alla decisione del merito, secondo l'art. 667.

Non è, quindi, fondato l'assunto che, nel caso, il procedimento ordinario di cognizione, costituisca un *unicum* necessitato e inderogabile. Al contrario, dottrina e giurisprudenza riconoscono la validità della speciale procedura, inquadrandola nella categoria delle pronunce con riserva, cioè interinali, con anticipo della esecutività rispetto al giudicato: ciò, nello stesso modo col quale sono regolate situazioni affini, come l'eccezione di compensazione di un credito contestato (art. 35 cod. proc. civ.) o come la sentenza provvisoria di condanna nei giudizi cambiari (art. 65 legge n. 1669 del 1933).

4. - Parimenti non fondata è la questione basata sulla dedotta violazione del diritto alla difesa, tutelato dall'art. 24 della Costituzione.

Si assume che, restringendo alla sola prova scritta, la possibilità per l'intimato di far valere la fondatezza delle sue eccezioni, se ne comprimerebbe senza ragione il diritto ad usufruire altrimenti del mezzo ordinario della prova orale.

Ma va osservato, in via di principio, che, secondo giurisprudenza di questa Corte « il solo fatto della esclusione di un mezzo di prova, come quello della testimonianza, non costituisce di per se stesso violazione del diritto di difesa, ben potendo il legislatore in piena discrezionalità limitarne o escluderne l'ammissibilità » (sentenza n. 128 del 1972). In particolare (sentenza n. 112 del 1970 con richiamo dei precedenti) « l'esercizio del diritto di difesa deve sottostare alle delimitazioni suggerite, in relazione a singoli tipi di procedimento, dal coordinamento di norme dirette ad armonizzare reciprocamente la protezione di contrapposti diritti sostanziali ». In altre parole, occorre che tali delimitazioni trovino nel sistema una loro razionale giustificazione. Nel caso in esame, tale giustificazione è data dalle esigenze di rapidità e di immediatezza, che informano, come si è detto, lo speciale procedimento e che verrebbero altrimenti eluse, svuotando il sistema dei suoi caratteri tipologici.

D'altra parte, sono questi caratteri che, considerati nel loro insieme, escludono che la posizione dell'intimato possa considerarsi carente di tutela nel caso di mancanza di prova scritta.

Anzitutto, l'intimato rimane, comunque, sempre obbligato a fornire la prova dei presupposti della sua domanda. Inoltre, resta affidata al giudice una valutazione obiettiva di complesso sui motivi che, eventualmente, consiglino la convalida, e il concetto di « gravità » dei motivi, nella sua larga accezione, non può non comprendere anche quei motivi che attengono alla posizione dell'intimato sfrattando, prudentemente apprezzati. Aggiungasi, ad escludere vieppiù la drasticità del sistema, che, nel caso di contestazione sull'ammontare dei canoni, il successivo art. 666 c.p.c. consente al giudice di concedere un termine di dilazione per adempimento, previa verifica.

5. - Si assume ancora che la non impugnabilità dell'ordinanza di rilascio costituirebbe, sotto altro profilo, violazione del diritto di difesa.

Ma in contrario va osservato che, data la natura del provvedimento, privo, come si è spiegato, di contenuto decisorio in senso sostanziale, la tutela del conduttore è assicurata dal fatto che al provvedimento interinale fa seguito la prosecuzione in forma ordinaria del giudizio nel merito (art. 667 c.p.c.) a cognizione piena, con possibilità di svolgimento ampio e integrale di tutte le eccezioni, secondo il dedotto e il deducibile. Su questo punto, concernente il momento di passaggio al giudizio di merito, va ritenuto non esatto il rilievo contenuto nell'ordinanza del pretore di Milano secondo cui detto momento dovrebbe identificarsi all'atto della comparsa dell'intimato opponente per esercitarvi ogni mezzo di difesa. Il rilievo non tiene conto che le due fasi, regolate da diversa normativa, sono consecutive, e distinte.

6. - Infine, va ritenuta non ammissibile l'istanza avanzata in memoria illustrativa dalla difesa della parte Rivolta Giancarlo per ottenere che la Corte sollevi di ufficio questione di legittimità della norma, sotto il profilo che ne sarebbe leso il principio dell'autonomia della funzione giurisdizionale sancito dall'art. 104 Cost. in quanto la norma stessa costituirebbe un ordine impartito dal legislatore al giudice di emettere il provvedimento. Basta, infatti, appena osservare che manca, per le ragioni sopra sviluppate, ogni carattere di strumentalità della questione, in tale modo prospettata, rispetto alla decisione qui adottata. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1973, n. 95 - Pres. Bonifacio -
Rel. Capalozza - Broggi ed altri (n. c.).

**Reato - Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Ipotesi
varie - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost. art. 3; c.p. art. 164, commi secondo, quarto e quinto).

*Non sono fondate, con riferimento al principio di eguaglianza, le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 164, secondo, quarto e
quinto comma codice penale, sulla limitazione della sospensione condi-
zionale della pena nelle ipotesi varie ivi previste (1).*

(Omissis). — 3. - E' esatto quanto asserisce il pretore di Varese
(ordinanza 19 febbraio 1971) che l'art. 164, secondo comma, n. 1,
cod. pen. « non consente la concessione del beneficio della sospensione
condizionale a colui che riporti condanna, anche per contravvenzione,
già essendo stato condannato a pena detentiva per delitto »: infatti, il
correttivo dell'ultimo comma del ridetto articolo, aggiunto con la leg-
ge 24 aprile 1962, n. 191, opera esclusivamente allorché a una con-
danna a pena pecuniaria (per delitto o per contravvenzione) segua altra
condanna a pena detentiva (per delitto o per contravvenzione).

La Corte ritiene, tuttavia, che la questione non sia fondata. Si de-
ve, infatti, riconoscere che il legislatore non irrazionalmente abbia sta-
bilito che fra i presupposti della facoltà di sospendere la pena debba
esservi l'assenza di precedente condanna a pena detentiva: la gravità di
questa sanzione, invero, giustifica l'esclusione della suddetta facoltà in
base alla ragionevole considerazione che il condannato a pena deten-
tiva non sia meritevole della sospensione quando incorra in altro reato
pur punito con pena pecuniaria.

4. - Sono anche da disattendere le censure mosse dal pretore di
Como (ordinanza 24 giugno 1971), attinenti all'ultimo comma dell'arti-
colo 164 cod. pen. (aggiunto), nella parte in cui esclude la possibilità di
concedere, per la seconda volta, la sospensione condizionale della pena,
nel caso in cui anche la nuova condanna sia a pena pecuniaria.

(1) Per precedenti dichiarazioni di manifesta infondatezza di alcune
delle questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 164 cod. pen.,
v. Cass., 29 maggio 1967, Zeni, in *Cass. pen., mass. annot.*, 1968, 565 e Cass.,
4 aprile 1970, Donati, *ivi*, 1971, 610.

In dottrina: SANTORO, *Sospensione condizionale della pena e condanna
precedente*, in *Scuola positiva*, 1971, 554 e FRISOLI, *Sospensione condizio-
nale della pena*, *ivi*, 1965, 8.

Si tratta, qui pure, di una scelta del legislatore, che ha inteso, per ragioni equitative (siccome risulta dai lavori preparatori della legge 24 aprile 1962, n. 191), consentire la « trasferibilità » del beneficio dalla precedente condanna a pena di specie meno grave (multa o ammenda) alla successiva condanna a pena di specie più grave (cioè detentiva): ragioni equitative che non sussistono o non sono altrettanto valide quando anche la seconda sentenza sia a pena pecuniaria.

5. - Il tribunale di Torino (ordinanza 24 novembre 1971) ha denunziato l'art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen., nella parte in cui dispone che non può essere concessa la sospensione condizionale della pena « a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto », ravvisandovi contrasto con gli artt. 27, terzo comma, e 31, primo comma, della Costituzione.

Il contrasto non esiste.

Non è da dimenticare che la *ratio* dell'istituto della sospensione condizionale sta nella presunzione che il condannato, il quale abbia ottenuto il beneficio, si asterrà dal commettere altri reati, vale a dire nella presunzione di ravvedimento del reo.

Lo stesso art. 27, terzo comma, Cost. attribuisce alla pena una funzione rieducativa e di tale funzione la sospensione condizionale vuole essere un concreto strumento. Orbene, chi commetta un illecito penale, malgrado il beneficio, precedentemente ottenuto, della sospensione condizionale, dimostra, con ciò stesso, di non aver avvertito la funzione rieducativa della pena (sospesa).

E' chiaro, comunque, che l'argomento addotto dal tribunale di Torino può essere inteso quale invito al legislatore, non avendo rilievo sul piano del controllo di legittimità costituzionale.

Ancor meno fondato è il riferimento all'art. 31, primo comma, Cost., che tutela la famiglia (con particolare riguardo alla famiglia numerosa) senza alcun rapporto con la irrogazione (condizionata o no) e la esecuzione della pena conseguente al commesso reato: campo, quest'ultimo, che interessa l'art. 133, secondo comma, n. 4, cod. pen. e l'istituto della grazia (art. 174, primo comma, cod. pen. e art. 595 cod. proc. pen.).

6. - Il pretore di Conegliano (ordinanza 20 dicembre 1971) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto comma, c.p., nella parte in cui esclude che possa concedersi una ulteriore sospensione condizionale della pena nel caso di nuova condanna, per reato posteriormente commesso, a pena che, cumulata con quella già sospesa, non superi il limite per l'applicabilità del beneficio: e ciò in

riferimento all'art. 3 Cost., per disparità di trattamento rispetto al caso di nuova condanna per reato anteriormente commesso.

Non giova il precedente della sentenza di questa Corte n. 73 del 1971, la quale, concernendo il reato anteriormente commesso, ha inteso riparare alle conseguenze della separata trattazione dei giudizi, non riuniti per le più varie ragioni, cioè perchè il giudice non ne ha disposto la riunione o perchè non gli è pervenuta la *notitia criminis* o perchè il disporla, ritardando la pronunzia, avrebbe fatto cadere in prescrizione uno o più reati.

Allorchè si tratta, invece, di reato commesso posteriormente alla sentenza con cui l'imputato è stato già condannato con pena sospesa, opina la Corte che non irragionevolmente il legislatore abbia valutato come diversa la situazione giuridica e ad essa abbia fatto corrispondere una diversità di trattamento. Ovviamente, nell'ambito della sua discrezionalità, il legislatore può modificare questo regime giuridico: e difatti il testo delle « Modifiche al libro primo e agli artt. 576 e 577 c.p. », approvato dal Senato e ora all'esame della Camera dei Deputati (Atti, doc. n. 1614), estende il beneficio alla nuova condanna (anche per un fatto commesso dopo) « qualora la pena cumulata a quella precedentemente sospesa non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 ».

Chè se, d'altro canto, il reato sia dal giudice ritenuto unito dal vincolo della continuità con quello per il quale è stata emessa sentenza di condanna condizionalmente sospesa, il problema più non si pone, essendo l'area coperta dalla pronunzia n. 86 del 1970 di questa Corte.

7. - Infine, il tribunale di Torino (ordinanze 13 gennaio e 2 marzo 1972) ha denunciato l'art. 164, quarto comma, c.p., in relazione al secondo comma, n. 1, dello stesso articolo, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della « ingiustificata discriminazione tra coloro i quali, condannati una prima volta per contravvenzione, senza aver goduto dei benefici di legge, si trovino poi nella fortunata condizione di poter godere della sospensione condizionale della pena per un delitto posteriormente commesso e quelli che, avendone goduto per la contravvenzione, più non possono beneficiarne in ordine al primo delitto che successivamente commettono ».

Valgono le stesse considerazioni addotte per l'ordinanza del pretore di Varese (*supra* n. 3).

Del resto, il fatto che l'imputato abbia subito una prima condanna (contravvenzionale) a pena detentiva non sospesa non lo pone automaticamente in una posizione privilegiata rispetto a chi il beneficio abbia ottenuto, perchè, tenendo conto degli indici obiettivi e subiettivi dell'art. 133 c.p., il giudice può ben essere indotto a negare la sospensione anche per il secondo episodio (delittuoso) punito con pena detentiva. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1973, n. 96 - Pres. Bonifacio - Rel. Rossi - Astrup (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. dello Stato Azzariti).

Procedimento penale - Forze armate della NATO - Deroche alla giurisdizione italiana - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 25; l. 30 novembre 1955, n. 1335, art. 2).

Non è fondata, con riferimento al principio del giudice naturale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 novembre 1955, n. 1335, nella parte in cui dà esecuzione all'art. VII, par. 3, lettera c della Convenzione di Londra 19 giugno 1951, concernente lo statuto delle forze armate della NATO e le conseguenti deroghe alla giurisdizione italiana (1).

(*Omissis*). — L'art. VII della citata Convenzione, disciplinando la materia dei possibili conflitti di giurisdizione tra le autorità dello Stato di origine e quelle dello Stato di soggiorno, delimita i casi di giurisdizione esclusiva e di giurisdizione concorrente, specificando, in questa ultima ipotesi, le fattispecie rimesse alla priorità giurisdizionale dell'uno o dell'altro Stato.

Tale regolamentazione appare ispirata al principio dell'obbligatorietà e territorialità della legge penale, di cui agli artt. 3 e 6 c.p., come risulta dall'art. VII, paragrafo 3, della Convenzione, secondo il quale, in caso di concorso di giurisdizione, le autorità militari dello Stato di origine hanno priorità nell'esercizio della giurisdizione soltanto per i reati commessi dagli appartenenti alle forze armate nell'esercizio delle loro mansioni o per quelli rivolti unicamente contro i beni o le persone di detto Stato, mentre la priorità giurisdizionale spetta alle autorità dello Stato di soggiorno per qualsiasi altro reato.

Il criterio così accolto va posto in relazione alle consuetudini generali internazionali, secondo cui lo Stato di origine conserva il proprio potere giurisdizionale in ordine ai reati commessi in tempo di pace dagli appartenenti alla forza di stanza nei territori alleati; consuetudini

(1) In giurisprudenza cfr.: Cass., 21 marzo 1962, Kinard, in *Giust. pen.*, 1963, *ivi*, 80; Cass., 20 marzo 1964, Baci, in *Cass. pen.*, mass. ann., 1964, 1091 e Cass. S.U., 28 novembre 1959, Meitner, in *Temi nap.*, 1961, II, 41.

In dottrina: C.F.S., *Azione penale per reato commesso da militari della NATO*, in *Riv. pen.*, 1957, II, 140; SOPRANO, *Sullo speciale limite di giurisdizione nascente dalla esecuzione della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951 concernente lo statuto delle Forze della NATO*, *Temi nap.*, 1958, II, 42 e MAURO, *Il principio della «perpetuatio iurisdictionis» nel dir. proc. pen.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1959, 1047.

non irrilevanti per lo Stato italiano il cui ordinamento, ai sensi dell'art. 10 della Costituzione, si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.

La citata Convenzione, nel temperare tale principio con quello della territorialità, anche al fine di evitare, nei casi di concorso di giurisdizione, un doppio giudizio (citato art. VII, par. 8), è ricorsa alla regolamentazione delle priorità nell'esercizio giurisdizionale, integrata dalla facoltà di rinuncia da parte di quelle autorità cui la priorità stessa è conferita.

Pertanto detta facoltà — il cui esercizio non è obbligatorio — attribuita al Ministro di grazia e giustizia, sentito quello per gli affari esteri, appare rispettosa delle esigenze repressive proprio dello Stato di soggiorno (art. 2 legge 1335 del 1955 e d.P.R. n. 1666 del 1956). Lo spostamento di competenza che la rinuncia comporta avviene tra due organi giurisdizionali entrambi previsti a priori dai rispettivi ordinamenti e dalla impugnata legge interna che dà esecuzione alla Convenzione.

Occorre a questo punto richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza « sulla base di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi posti in gioco dal processo » (sentenza n. 139 del 1971).

Pertanto la possibilità che in virtù della norma impugnata si verifichi, per le ragioni sopra indicate, lo spostamento di competenza a favore di altro giudice, anch'esso preconstituito, non costituisce violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1973, n. 97 - Pres. Bonifacio - Rel. Gionfrida - Soc. Interauto (n. c.).

Responsabilità civile - Assicurazione obbligatoria per danni da circolazione automobilistica - Previo interpello dell'assicuratore - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 24; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22).

Non è fondata, con riferimento al diritto di difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, numero 990 sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, che obbli-

gano il danneggiato alla preventiva intimazione per risarcimento nei confronti dell'assicuratore — ove questi sia conosciuto (1).

(*Omissis*). — 1. - Stabilisce il denunciato art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che « l'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali v'è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'assicuratore o, nelle ipotesi previste dall'art. 19 (veicolo non identificato o non coperto da assicurazione), all'impresa designata a norma dell'articolo 20 od all'INA, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

La questione di legittimità costituzionale di tale norma nel suo complesso, in relazione (tra l'altro) all'art. 24, comma primo, della Costituzione, è stata già decisa da questa Corte, che — con sentenza n. 24 del 1973 — ne ha dichiarata la infondatezza: anche con riferimento all'ipotesi di ritenuta applicabilità della norma medesima (oltrechè all'« azione diretta contro l'assicuratore » di cui all'art. 18 legge cit.) all'azione risarcitoria esercitata contro il responsabile del danno ex art. 2054 c.c.

Ora, avendo, appunto, a base tale più larga interpretazione dell'art. 22, prospetta il pretore di Roma un profilo nuovo di illegittimità, che — senza reinvestire *in toto* la norma indicata — si limita a fare riferimento all'ipotesi particolare di mancata individuazione dell'istituto assicuratore. In relazione alla quale, come in narrativa detto, è avanzato il dubbio di violazione dell'art. 24 della Costituzione, per l'in-

(1) L'ordinanza di rimessione 30 novembre 1972 del Pretore di Roma è pubblicata in *Giur. cost.*, 1972, 465.

La precedente sentenza della Corte è pubblicata in questa *Rassegna*, 1973, I, 1, 486.

La decisione appare come il logico sviluppo della interpretazione data all'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel senso dell'applicazione del termine anche nel caso di azione contro il responsabile.

In giurisprudenza, per l'applicazione del principio « ad impossibilia nemo tenetur »: Pretura Napoli e Pretura Roma 31 gennaio 1972 in *Giur. it.*, 1972, I, II, 489; per la soluzione della comunicazione al fondo di garanzia per le vittime della strada in ogni caso in cui non sia stato possibile individuare l'assicuratore: Pretura Asti, 17 dicembre 1971, in *Giur. it.*, 1972, I, II, 442.

In dottrina, in senso critico a tali soluzioni: PARTESOTTI, *Azione di risarcimento del danno e onere di preventiva richiesta dell'indennità nell'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile*, in *Riv. comm.* 1972, I, 133.

superabile ostacolo che deriverebbe all'esercizio del diritto di difesa del danneggiato, dall'onere della previa comunicazione della richiesta risarcitoria ad un istituto di cui non si sia resa possibile l'individuazione.

2. - Anche posta in tali termini, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 non è fondata.

La fattispecie della mancata identificazione dell'assicuratore è, infatti, innanzi tutto, riconducibile alla previsione normativa di cui al comma primo lett. a del sopra menzionato art. 19 legge n. 990 del 1969.

Tale norma — secondo quella che la Corte ritiene esserne la retta interpretazione — nel prevedere il caso del « sinistro cagionato da veicolo non identificato », *a fortiori*, invero, ricomprende anche il caso di sinistro cagionato da veicolo identificato, di cui sia rimasto, però, sconosciuto l'istituto assicuratore.

Di talchè, anche in tale ultima ipotesi — secondo il disposto dell'art. 19 citato — risulta operante la copertura dello speciale « Fondo di garanzia per le vittime della strada » costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni. Ond'è a tale Fondo che la comunicazione di cui all'art. 22, appunto, va fatta.

3. - D'altra parte, nei casi (come quello di specie) in cui dal sinistro siano, in particolare, derivati danni per le sole cose — per i quali non giova il richiamo al menzionato comma primo dell'art. 19, atteso che il comma successivo dell'articolo stesso limita la portata dell'obbligo risarcitorio del Fondo ai soli « danni alle persone » — soccorrono altre considerazioni, egualmente idonee ad escludere la fondatezza della sollevata questione.

Costituisce, invero, generale canone di diritto (del quale è dato cogliere specifiche e particolari applicazioni, ad esempio, negli articoli 1256, 1346, 1463, c.c.) che *ad impossibilia nemo tenetur*.

Pertanto — ove, appunto, risulti, secondo i normali principi che reggono l'*onus probandi*, la materiale impossibilità di identificare l'istituto assicuratore (e non sussistano, d'altra parte, per la limitazione del danno alle sole cose, neppure i presupposti dell'obbligo risarcitorio del Fondo di garanzia) — il danneggiato, cui resta conseguenzialmente aperta la sola azione contro il responsabile del danno ex artt. 2043 e 2054, c.c., resterà esonerato da ogni preventiva comunicazione.

Di modo che non dovendo, in detta ipotesi, farsi applicazione dell'art. 22 citato, resta, evidentemente, superata la relativa questione di costituzionalità. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1973, n. 98 - Pres. Bonifacio -
Rel. Rossi - Annunziato (n.c.).

**Lavoro - Contratto di arruolamento marittimo - Prescrizione biennale -
Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost., artt. 3, 4, 35; c.c. art. 373).

Non è fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di tutela del lavoro, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 373 del Codice della navigazione, che stabilisce il termine prescrizione biennale, anziché quinquennale, per i diritti nascenti dal contratto di arruolamento (1).

(*Omissis*). — Secondo l'ordinanza del pretore di Civitavecchia l'articolo 373 del codice della navigazione contrasterebbe con il principio generale d'uguaglianza e con gli artt. 4 e 35 della Costituzione in quanto sottopone a prescrizione biennale, anziché quinquennale (art. 2948, n. 5), le indennità per la cessazione del rapporto d'arruolamento marittimo.

La questione non è fondata. Rileva giustamente il pretore che il contratto di arruolamento trova tutela nell'ordinamento italiano e che tale tutela dovrebbe essere la stessa che viene accordata agli altri rapporti di lavoro, salvo che esistano situazioni diverse tali da giustificare termini di prescrizione più brevi di quelli previsti dall'art. 2948, numero 5 c.c. Non è esatta, invece, l'ulteriore affermazione che tale differenza di situazioni manchi del tutto.

L'esigenza, di carattere pubblico e privato, che domina nella materia dei traffici marittimi — dati i caratteri e le finalità dell'impresa, con i rischi che vi sono connessi — è quella di esaurire al più presto tutti i rapporti di debito e credito, nessuno escluso. A questo fine il codice della navigazione prefigge termini di prescrizione, estinzione, decadenza assai brevi, in talune ipotesi di soli quindici giorni (art. 564). Si tratta di un sistema di norme particolari rispetto a quelle comuni

(1) Per l'affermazione degli stessi principi sulla discrezionalità del legislatore: sentenza 28 gennaio 1970, n. 10, in *Giur. cost.*, 1970, 89.

In dottrina, sul tema specifico del rapporto d'arruolamento marittimo: GUIDOTTI, *La prescrizione nei contratti di lavoro disciplinati dal codice della navigazione*, in *Dir. lav.*, 1958, 239.

che regolano le obbligazioni, ma logicamente coordinate e conformi alle leggi marittime degli altri paesi, alle convenzioni internazionali, agli usi. Il carattere di specialità di tali norme è sottolineato dal fatto che il legislatore italiano in occasione della riforma dei codici, che condusse a riunire in un solo *corpus* il codice civile e quello di commercio, riconobbe l'essenziale convenienza di mantenere la separazione e l'autonomia del codice della marina mercantile, giusta le unanimesi indicazioni della dottrina.

Per quanto riguarda in specie il contratto d'arruolamento, esistono numerose peculiarità che lo distinguono e diversificano dai rapporti ai quali è applicabile la prescrizione quinquennale dell'art. 2948, nn. 4 e 5, c.c. Basti indicarne alcune:

l'arruolamento può essere fatto per un solo viaggio, anche brevissimo, e ciò accade molto spesso, dato il vigente sistema dei turni di imbarco;

la retribuzione, anziché a giornata, settimana, quindicina, mese, come avviene per i rapporti di lavoro cui si riferisce l'art. 2948 c.c., può essere stabilita in una somma fissa per la durata del viaggio, o in forma di partecipazione al nolo e agli altri proventi del viaggio;

la prescrizione decorre non dalla fine del rapporto contrattuale e dalla correlativa cessazione d'opera da parte dell'arruolato, ma, dal ritorno di lui nel porto di arruolamento, a cura e spese dell'armatore;

gli arruolati hanno diritto ad essere mantenuti a bordo, con la paga contrattuale, anche dopo la cessazione o la risoluzione del contratto fino a che non siano interamente soddisfatti delle somme loro dovute in dipendenza del rapporto;

l'arruolamento deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima o, se all'estero, da quella consolare, ciò che facilita la prova e rende più sicura e più rapida l'azione per il conseguimento del dovuto.

Ben lungi dal costituire una violazione dell'art. 3 della Costituzione, in rapporto ai principi sanciti negli artt. 4 e 35, il più breve termine di prescrizione stabilito dall'art. 373 del codice della navigazione è razionalmente giustificato dalla diversità delle situazioni.

È appena il caso di richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'art. 35, primo comma, della Costituzione — e l'art. 4, primo comma — non vogliono determinare i modi e le forme della tutela del lavoro, ma solo enunciarne il criterio ispiratore (sentenze nn. 22 del 1967 e 7 del 1966).

Si vuole, infine, ricordare che il termine stabilito dall'art. 373, il più lungo previsto dall'intero codice della navigazione, era in origine molto più breve: portato a un anno dal r.d. 6 febbraio 1936, n. 337, fu esteso a due dal vigente codice. — (*Omissis*).

I

CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1973, n. 99 - Pres. Bonifacio -
Rel. Gionfrida - Federici (n. c.).

**Procedimento penale - Efficacia del giudicato penale - Estensione al
responsabile civile rimasto estraneo al giudizio - Illegittimità
costituzionale.**

(Cost., art. 24; c.p. art. 27).

E' costituzionalmente illegittimo, con riferimento al diritto di difesa, l'art. 27 del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o amministrativo la pronuncia del giudice penale ha autorità di cosa giudicata, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e alla responsabilità del condannato o di colui al quale sia stato concesso il perdono giudiziale, anche nei confronti del responsabile civile che sia rimasto estraneo al giudizio penale perchè non posto in condizione di parteciparvi (1).

II

CORTE COSTITUZIONALE, 18 luglio 1973, n. 152 - Pres. Bonifacio -
Rel. Gionfrida - Toma (n. c.) e INAM (avv. Sorrentino).

**Procedimento penale - Efficacia del giudicato penale - Estensione al
responsabile civile rimasto estraneo al giudizio - Illegittimità
costituzionale - Esclusione.**

(Cost., artt. 3, 24, 113; c.p.p. art. 28).

Non è fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 Codice di procedura penale nella parte in cui esclude — nel successivo giudizio civile o amministrativo — l'efficacia vincolante della sentenza istruttoria di proscioglimento (2).

(1) La sentenza 22 marzo 1971, n. 55, cui la Corte si è richiamata è pubblicata in *Giur. cost.*, 1971, 573, con nota di SATTI, *Limiti di estensione dell'art. 24 della Costituzione (a proposito della sentenza n. 55 del 1971)*.

A commento della stessa sentenza, COMOGLIO, *L'incostituzionalità dell'art. 28 c.p.p. e la decisione « overruling » della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1971, 716; PISANI, *Appunti sui rapporti tra i limiti soggettivi di efficacia della sentenza civile e garanzia del diritto di difesa*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1971, 1237.

(2) L'ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato è pubblicata in *Riv. it. proc. pen.*, 1971, 585, con nota di adesione di MARUCCI, *Assoluzione in istruttoria e necessità di una sua incidenza sui giudizi civili o ammi-*

I

(*Omissis*). — 2. - Questa Corte, con sentenza n. 55 del 1971, ha già dichiarato la illegittimità dell'art. 28 del codice di procedura penale nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei perché non posti in condizione di intervenirevi.

Nella pronuncia si è richiamato il principio, costantemente riconosciuto nella giurisprudenza della Corte, che per la esigenza di pienezza e di effettività del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione è necessario che sia assicurata la instaurazione di un contraddittorio tra le parti. E si è rilevato che il contrasto con tale principio della efficacia vincolante dell'accertamento dei fatti materiali di cui alla predetta norma dell'art. 28 nei confronti di terzi rimasti estranei al giudizio penale, per impossibilità giuridica (in quanto non legittimati) o di fatto (perché non posti in condizione di intervenirevi) di partecipare al giudizio penale, non può giustificarsi con l'invocare la esigenza di economia processuale nè quella di evitare contraddizioni meramente logiche fra giudicati diversi.

Le stesse ragioni valgono a dimostrare la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 c.p.p., nella parte denunciata.

E' vero che nel giudizio penale spettano al responsabile civile i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato (art. 123 c.p.p.), per ciò che concerne non solo l'accertamento se egli debba rispondere del danno cagionato dal reato, ma anche la responsabilità dell'imputato (cfr., per l'impugnazione, articolo 203, ultimo comma), ma la sua partecipazione al giudizio non può aversi se non a seguito di citazione ad istanza della parte civile o mediante intervento volontario dello stesso responsabile civile, il che presuppone in ogni caso che vi sia stata costituzione di parte civile (art. 112).

In difetto di tale costituzione, anche l'innovazione normativa prevista dall'art. 8 della legge 5 novembre 1969, n. 932, concernente l'avviso di procedimento, resta inoperante nei confronti del responsabile civile.

Va poi considerato, pur nell'ipotesi di costituzione di parte civile, che può verificarsi che il responsabile civile non sia stato posto in condizione di partecipare al giudizio, o per omissione dell'avviso predetto, ovvero, se chiamato dalla stessa parte civile, per nullità della citazione o della notificazione: nel qual caso, restando salvo l'esercizio

nistrativi. Sull'opportunità di attribuire efficacia preclusiva anche alle sentenze istruttorie di proscioglimento: GIONFRIDA, *L'efficacia del giudicato penale nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1957, 18.

davanti al giudice civile dell'azione di danni contro il responsabile civile (art. 111, comma terzo), questi non potrebbe, a norma dell'art. 27, porre in discussione la sussistenza del fatto, la sua illiceità, e la responsabilità del condannato, con evidente violazione del diritto di difesa.

Lo stesso è a dire per le ipotesi in cui il responsabile civile sia stato messo fuori causa a istanza del pubblico ministero o dell'imputato, a norma degli artt. 116 e seguenti, ovvero di ufficio dal giudice (art. 120).

In tutte le dette ipotesi in cui il responsabile civile non è stato in condizione di intervenire nel giudizio penale o di parteciparvi compiutamente per le cause predette, la estensione nei suoi confronti del vincolo di cui all'art. 27 c.p.p. importa violazione dell'art. 24 della Costituzione. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — 2. - La questione non è fondata.

L'ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato si fonda soprattutto sulla considerazione che anche la sentenza penale istruttoria di proscioglimento, una volta che non sia stata impugnata dagli aventi diritto, acquista il carattere della irrevocabilità e dà luogo a quella stabilità che è propria della cosa giudicata. Nè tale carattere sarebbe infirmato dalla possibilità della riapertura della istruzione ai sensi dell'art. 402 del codice di procedura penale, perchè trattasi di « un rimedio del tutto eccezionale », il quale, sotto il profilo che interessa, non differisce sostanzialmente da quello della revisione previsto nel caso di condanna dall'art. 554 n. 3 del codice di procedura penale.

Rileva poi il Consiglio di Stato che la riapertura dell'istruzione non è ammissibile qualora sia intervenuta una causa di estinzione del reato (art. 402 cit.), cosicchè, almeno in questa ipotesi (appunto ricorrente nella specie), non potendo negarsi alla sentenza istruttoria il carattere della irrevocabilità e l'efficacia di cosa giudicata, appare giustificato il dubbio di legittimità costituzionale della norma denunciata.

Tali argomentazioni sono ribadite in questa sede, dal Toma che, nella memoria difensiva, si richiama ad opinioni dottrinali sulla natura della riapertura dell'istruzione penale quale rimedio straordinario.

Ritiene questa Corte che, a prescindere dai contrasti dommatici sulla natura della riapertura della istruzione e sulla incidenza della sua ammissibilità nel problema se la sentenza istruttoria di proscioglimento possa acquistare il carattere della irrevocabilità, basti ad escludere il prospettato contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata disparità di trattamento, il rilievo che le situazioni che vengono in comparazione sono oggettivamente ben diverse, sotto il profilo dell'efficacia vincolante nel giudizio civile o amministrativo — pur nei limiti sog-

gettivi risultanti dalla sentenza di questa Corte n. 55 del 1971 — dell'accertamento dei fatti materiali compiuto dal giudice penale.

Pur tenendo conto delle garanzie assicurate alle parti private, sin dal primo atto di istruzione e nel corso di essa, dalle innovazioni legislative sulla comunicazione giudiziaria (art. 3 legge 15 dicembre 1972, n. 773, modific. dell'art. 304 del codice di procedura penale) e sul diritto dei difensori di assistere agli atti previsti nell'art. 304 bis del codice di procedura penale, quale risulta in seguito alla modificazione apportata dall'art. 1 d.l. 23 gennaio 1971, n. 2, convertito in legge 18 marzo 1971, n. 62, ed alla parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale con la sentenza di questa Corte n. 63 del 1972, l'accertamento dei fatti in sede istruttoria non può equipararsi a quello compiuto in giudizio. Differenze rilevanti esistono, fra l'altro, per quanto attiene alla escussione delle prove testimoniali e ai confronti indicati nell'art. 364 del codice di procedura penale, non solo perchè nella fase istruttoria i testimoni, di regola, non giurano (art. 357, secondo comma, del codice di procedura penale), ma anche perchè i difensori delle parti non hanno diritto di assistervi. Esclusione che questa Corte, con la citata sentenza n. 63 del 1972, ha riconosciuta costituzionalmente legittima, rilevando appunto che « si tratta di atti non definitivi, ma da rinnovare in sede dibattimentale nella pienezza del contraddittorio e con tutte le garanzie sostanziali e formali a controllo dei dati fino a quel momento acquisiti e resi noti alla difesa mediante il precedente deposito ».

In considerazione delle più elevate garanzie di approfondimento dell'accertamento dei fatti in sede di dibattimento, rispetto a quello compiuto in fase istruttoria, non appare irragionevole la diversità di trattamento giuridico che il legislatore, nello apprezzamento delle due situazioni, ha per esse dettato rispetto all'efficacia vincolante nel giudizio civile o amministrativo. Non sussiste pertanto il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

3. - Neppure sussiste violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione. Non è esatto il rilievo, contenuto nell'ordinanza di rimessione, che l'interessato prosciolto con formula piena con sentenza istruttoria, qualora sopravvenga una causa di estinzione del reato, da una parte versa nell'assoluta impossibilità di vedersi riaprire l'istruzione penale, « e dall'altra rimane completamente privo di ogni mezzo di difesa negli eventuali successivi giudizi civili o amministrativi ».

Invero, se l'imputato prosciolto non può giovare della preclusione posta dall'art. 28 del codice di procedura penale, egli conserva integro il diritto di difesa nel giudizio civile o amministrativo, potendo avvalersi dei normali poteri processuali, anche di carattere probatorio, esercitabili nei giudizi predetti, secondo il rispettivo ordinamento. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 5 luglio 1973, n. 103 - Pres. Bonifacio -
Rel. Trimarchi - Colombo ed altri (n.c.).

**Reato - Reati e pene - Ingiuria e diffamazione - Deferimento ad un giu-
ri d'onore ed exceptio veritatis - Illegittimità costituzionale -
Esclusione.**

(Cost., artt. 3, 24; c.p. art. 596, commi secondo e terzo n. 1 e 3).

Non sono fondate, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 596, commi secondo e terzo, nn. 1 e 3 c.p., nelle parti in cui ammettono il deferimento della questione ad un giuri di onore e la prova dell'exceptio veritatis (1).

(*Omissis*). — 1. - Con le ordinanze indicate in epigrafe dei pretori di Lecco e di Grottaglie, la Corte è chiamata ad esaminare le seguenti questioni di legittimità costituzionale, e precisamente ad accertare:

a) se siano in contrasto con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione, l'art. 596, comma secondo, del codice penale nella parte in cui (in caso di deferimento ad un giuri d'onore del giudizio sulla verità del fatto determinato nella cui attribuzione consiste l'offesa) « subordina l'ammissibilità della prova all'accordo tra la persona offesa e l'offensore », ed il comma terzo, n. 3, dello stesso articolo, nella parte in cui la operatività della « causa estintiva » ivi prevista è rimessa al puro arbitrio (o all'assoluta discrezionalità) della parte offesa dal reato di ingiuria o di diffamazione;

b) e se urtino contro l'art. 3 della Costituzione, il detto art. 596, comma terzo, n. 3, nonchè il n. 1 dello stesso comma, nelle parti in cui, rispettivamente, consentono che imputati di uguali reati siano sottoposti a trattamento diverso, a seconda che il querelante domandi o no che il giudizio si estenda all'accertamento della verità del fatto determinato, ovvero a seconda che ricorrano o meno le condizioni che la persona offesa sia un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisca all'esercizio delle sue funzioni.

(1) In dottrina, con qualche perplessità sulla legittimità costituzionale della « exceptio veritatis »: ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958, 46 e JANNITTI PIROMALLO, *Ingiuria e diffamazione*, Torino, 1953, 335.

Nel senso della costituzionalità: MANTOVANI, *Fatto determinato, exceptio veritatis e libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1973; MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1969, 988; GAITO, *La verità dell'addebito nei delitti contro l'onore*, Milano, 1966, 260 e MORO, *Osservazioni sulla natura giuridica della exceptio veritatis*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1954, 3.

Tali essendo le questioni sottoposte all'esame della Corte, ricorrono i presupposti perchè i due giudizi siano riuniti. E pertanto la Corte decide in tal senso.

2. - Le norme contenute nell'art. 596, commi secondo e terzo, n. 3, nelle parti indicate, non sono in contrasto con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione.

I pretori che hanno sollevato le questioni, ritengono che il diritto di difesa del cittadino (imputato dei reati di ingiuria o di diffamazione), nelle ipotesi previste nelle dette norme, sia, nell'esercizio, condizionato al « consenso » o alla « insindacabile volontà » di altro cittadino (e cioè della persona offesa). Senonchè la prospettata limitazione o compressione di codesto diritto non sussiste.

Non è, anzitutto, fondato il dubbio circa la legittimità costituzionale dell'art. 596, comma secondo, perchè la negazione in tal caso dell'*exceptio veritatis* e quindi della prova della verità del fatto determinato, è diretta conseguenza ed applicazione del principio, dell'esclusione della prova liberatoria, che è posto dal primo comma dello stesso articolo a tutela della sfera di riserbo della persona e che non è oggetto di denuncia di incostituzionalità; e perchè con il detto secondo comma dell'art. 596 non può dirsi che il legislatore abbia voluto dar vita ad una deroga a quel principio.

A quest'ultimo riguardo, va considerato che con la norma in esame è previsto il caso che la persona offesa e l'offensore deferiscano d'accordo ad un giuri d'onore « il giudizio sulla verità » del fatto determinato, e che, se tale facoltà viene esercitata, a sensi del secondo comma dell'art. 597 « la querela si considera tacitamente rinunziata o rimessa ». Il che significa che nel processo penale, iniziato e proseguito per uno dei reati previsti e puniti dagli artt. 594 e 595, qualora intervenga quell'accordo, il diritto di difesa dell'offensore in quel processo non ha modo di essere concretamente esercitato e quindi non è prospettabile una limitazione di esso.

Si deve per ciò concludere per la non fondatezza della questione sopra indicata.

Non è d'altra parte fondata, per contrasto con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione, la questione relativa all'art. 596, comma terzo, n. 3, c.p. nella parte in cui tale norma subordina il concreto esercizio del diritto di difesa dell'offensore (attraverso la prova liberatoria) alla « insindacabile volontà » o al « puro arbitrio » della parte offesa.

In effetti, prevedendo l'ipotesi che il querelante domandi formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito, ed ammettendo per tale caso la prova liberatoria, il diritto di difesa, *sub specie* di codesta prova, è considerato non in astratto ed in generale ma con riferimento alla materia dei delitti

contro l'onore e dei relativi processi, non solo non può dirsi limitato o condizionato, ma risulta ampliato nella sua pratica portata: ed invero, la prova liberatoria, che di regola è esclusa, in questa ipotesi eccezionale è ammessa.

E non rileva che l'offensore possa offrire e fornire la prova liberatoria solo nel caso che ricorra la detta richiesta da parte del querelante. Non si è in presenza di un diritto alla prova liberatoria spettante all'offensore e limitato dalla mancanza di quella richiesta, sibbene della negazione della detta prova (emergente dal primo comma non impugnato) e del concreto insorgere di quel diritto in dipendenza del comportamento (consistente nella richiesta) della persona offesa.

3. - Non è, del pari, violato il principio di uguaglianza.

Diversamente da quanto ritiene il pretore di Lecco, non lo è sotto il profilo che « imputati di uguali reati possono essere sottoposti a diverso trattamento secondo che la parte lesa faccia o meno la richiesta indicata » nell'art. 596, comma terzo, n. 3.

La differenza di disciplina sussiste, ma non dà luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento.

Considerato che sulla base del principio consacrato nel primo comma dell'art. 596 sono tutti gli imputati di uno dei reati previsti e puniti dagli artt. 594 e 595 a non essere ammessi alla prova liberatoria, e che la contraria eccezione opera solo per quelli nei cui confronti la persona offesa abbia richiesto formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o falsità del fatto ad essa attribuito, deve riconoscersi che tale eccezione è giustificata, perchè la tutela dell'onore sostanziale della persona offesa (quando si tratti di un privato cittadino e non ricorra l'ipotesi di cui al n. 2 dello stesso terzo comma dell'art. 596) costituisce in sede penale un *plus* (con il conseguente allargamento del tema processuale) su cui è ragionevole che abbia modo di incidere con le sue determinazioni proprio ed unicamente la persona offesa. Ed allora, non possono dirsi eguali le due situazioni messe a raffronto, perchè la parte offesa, in un caso, ritiene sufficiente la tutela dell'onore formale (apprestata dal primo comma dell'art. 596) e, nell'altro caso, vuole ottenere la tutela del proprio onore sostanziale; le situazioni complessivamente ed unitariamente considerate sono quindi differenti e perciò appare adeguatamente e razionalmente giustificata la denunciata differenza del trattamento giuridico dell'offensore.

E non è neppure in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'articolo 596, comma terzo, n. 1, nella parte in cui esclude la « prova liberatoria della verità del fatto determinato, nel caso in cui la parte lesa non rivesta la qualifica di pubblico ufficiale ».

E ciò perchè:

— il diritto alla prova liberatoria, come per l'ipotesi di cui al n. 3 spetta in presenza della richiesta ivi prevista, così, nel caso in esame, spetta al singolo imputato « se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni »;

— fuori di questi casi (oltre che di quello di cui al n. 2) c'è (come regola) l'esclusione della prova liberatoria;

— l'eccezione (diversamente da quanto ritiene il pretore di Grottaglie) è giustificata, perchè esistono al riguardo condizioni obiettive, le quali riflettono l'esigenza di carattere generale a che il pubblico ufficiale non si trincerì dietro lo scudo della tutela esteriore, ed invece si faccia interamente luce sull'addebito ed i cittadini possano esercitare un controllo sia pure indiretto sull'andamento della pubblica amministrazione e sul comportamento del relativo personale, e quindi condizioni obiettive che ragionevolmente consigliano la tutela più ampia dell'onore e della reputazione del pubblico ufficiale;

— e perchè, correlativamente, le situazioni, oggettivamente considerate, non sono eguali (richiedendosi l'offesa dell'onore o del decoro, o della reputazione di un privato, ovvero di un pubblico ufficiale ed in questo ultimo caso, che il fatto ad esso attribuito si riferisca all'esercizio delle sue funzioni) e giustamente meritano di essere trattate in modo non eguale.

In conclusione, le norme sull'*exceptio* non possono dirsi incostituzionali in quanto vulneranti il principio di garanzia dell'eguale dignità dei cittadini davanti alla legge: la tutela dell'onore sostanziale presenta una sua ragione di essere in quanto la si riguardi in sè o in relazione a quella di altri rilevanti interessi concorrenti, tutela quest'ultima che è attuata attraverso la garanzia del rispetto della verità. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 5 luglio 1973, n. 104 - Pres. Bonifacio - Rel. Benedetti - Ministero per l'Interno (Sost. Avv. Gen. dello Stato Savarese) c. Presidente Regione Emilia-Romagna (n.c.).

Regione - Controlli sugli Enti Locali - Materia elettorale - Spettanza del potere allo Stato.

(Cost., artt. 117, 118; l. 4 aprile 1956, n. 212).

Spetta allo Stato il potere di nominare un Commissario che, in sostituzione della Giunta municipale inadempiente, provveda a delimi-

tare e ripartire gli spazi affissionali per la propaganda elettorale, a' sensi della legge 4 aprile 1956, n. 212 (1).

(1) In generale, sul controllo sostitutivo su comuni e province: sentenza 28 novembre 1972, n. 164, in questa *Rassegna*, 1973, I, 30 con nota.

In dottrina, MIELE, *Il sistema dei controlli da parte degli organi regionali sui comuni e sulle province « de jure condendo »*, in *Nuova rass.*, 1965, 3049; GIOVENCO, *L'ordinamento comunale*, Milano, 1968, 344 e BENVENUTI, *I controlli sostitutivi nei confronti dei comuni e l'ordinamento regionale*, in *Riv. amm.*, 1956, 241.

CORTE COSTITUZIONALE, 5 luglio 1973, n. 106 - Pres. Bonifacio -
Rel. Crisafulli - Ditta Maxima (n.c.).

Procedimento civile - Prova testimoniale - Assegnazione di termine perentorio da parte del Giudice - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 24; c.p.c. art. 244, ultimo comma).

Non è fondata, con riferimento al diritto di difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, c.p.c., nella parte in cui statuisce che il giudice istruttore può assegnare alle parti un termine perentorio per formulare o integrare la prova testimoniale.

(*Omissis*). — Viene denunciato per contrasto con l'art. 24 Cost. l'ultimo comma dell'art. 244 c.p.c., che, disciplinando le modalità della prova testimoniale, stabilisce che il giudice istruttore « secondo le circostanze, può assegnare un termine perentorio alle parti per formulare o integrare » le indicazioni prescritte nei due commi precedenti: si assume che la rigida preclusione dell'attività probatoria della parte derivante dal decorso termine, non superabile neppure in caso di forza maggiore, violerebbe il diritto di difesa.

La questione non è fondata. La garanzia del diritto di difesa non può implicare che sia illegittimo imporre all'esercizio di facoltà o poteri processuali limitazioni temporali, senza le quali i processi potrebbero trascinarsi indefinitamente con grave nocumento delle esigenze di giustizia. Ed è inerente alla stessa natura dei termini perentori — qual'è il

(1) Per l'applicazione degli stessi principi in tema di diritto di difesa e di limitazioni temporali all'esercizio del diritto stesso: sent. 19 giugno 1973, n. 85 in questa *Rassegna*, 1973, I, 199.

termine di cui è questione nella presente controversia — che essi non siano prorogabili e non consentano, ove inutilmente decorsi, provvedimenti di sanatoria, proprio per motivi di certezza e di uniformità, generalmente avvertiti, la cui ragionevolezza non può essere contestata.

Più particolarmente, anzi, nel processo civile, l'immutabilità dei termini perentori, così legali come giudiziali, tende a garantire una effettiva parità dei diritti delle parti in causa, temperando l'esercizio dei rispettivi diritti di difesa (così di quella alla quale il termine viene assegnato, come dell'altra che potrebbe essere a sua volta menomata essa stessa proprio nel suo diritto di difesa da un eccessivo protrarsi della durata del processo): senza dire che quello previsto dall'ultimo comma dell'art. 244 può essere assegnato alle parti affinché provvedano a incumbenti cui avrebbero potuto provvedere già a partire dal primo atto del giudizio (citazione o comparsa di costituzione).

Nè deve dimenticarsi che i concetti di caso fortuito o di forza maggiore non sono così rigorosamente determinati da escludere l'eventualità che, dilatandosene oltre misura l'area di applicazione, specie con riferimento ai rapporti tra le parti e i loro difensori o tra questi ultimi, si pervenga, pur con le migliori intenzioni, ad inammissibili abusi. Mentre, per la diversa ipotesi di circostanze straordinarie, generali ed oggettivamente riscontrabili, che incidano sul funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi ausiliari a questi connessi — tra i quali questa Corte, con sentenza n. 191 del 1971, punto 1 della motivazione, ha ritenuto incluso quello delle notificazioni a mezzo della posta — provvedono le disposizioni del d.lgs. 9 aprile 1948, n. 437, ratificato con la legge 10 febbraio 1953, n. 73.

E' superfluo aggiungere che, come in più d'una occasione è stato affermato nella giurisprudenza della Corte, in tanto la prefissione di termini con effetto di decadenza o di preclusione è compatibile con l'art. 24 Cost., in quanto i termini stessi siano congrui e non tali da rendere eccessivamente difficile agli interessati la tutela delle proprie ragioni. E, trattandosi di termini stabiliti dal giudice, ove contrastassero con tali principi, sarebbe aperta la possibilità di reclamo al collegio a norma dell'art. 178 c.p.c. — (*Omissis*).

GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 11 giugno 1973, n. 1674 - Pres. Flore - Rel. Tamburrino - P. M. Pedace (concl. conf.) - Cantarella (avv. ti Fragola) c. Ministero della Sanità (avv. Stato Tommasicchio).

Competenza e giurisdizione - Igiene e sanità pubblica: farmacie - Deduzione dell'insussistenza di una delle condizioni richieste dalla legge per la legittimazione al potere di trasferimento - Cognizione del giudice di merito - Trasferimento della titolarità - Diritto tutelabile dinanzi all'A.G.O.

(l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 2; c.p.c. art. 41; l. 2 aprile 1968, n. 475, art. 18).

L'eccezione con la quale si deduce che sarebbe venuta meno una delle condizioni richieste dalla legge per l'esistenza del potere di trasferire la titolarità dell'esercizio della farmacia, è un'eccezione di merito con cui si prospetta un fatto impeditivo contrastante con il fatto costitutivo della domanda diretto all'applicazione dell'art. 18 della legge n. 475 del 1968, conseguentemente su di essa non possono pronunciarsi le sezioni unite della corte di cassazione in sede di regolamento preventivo di giurisdizione rientrando il relativo potere nelle attribuzioni del giudice di merito ordinario; infatti il predetto art. 18 della legge 2 aprile 1968, n. 475, riconosce al titolare od agli eredi del farmacista che si trovino nelle condizioni previste, un vero e proprio diritto soggettivo al trasferimento della titolarità dell'esercizio della farmacia, come tale azionabile dinanzi all'A.G.O. (1).

(1) Interessante, anche per le implicazioni e le strette interferenze con la questione di giurisdizione, è la soluzione data dal Supremo Collegio all'eccezione preliminare.

Discutendosi nel caso di specie sull'efficacia della decisione del Consiglio di Stato che, avendo riconosciuto al concorso farmaceutico, aveva altresì confermato la legittimità dell'assegnazione e fatto, nel contempo,

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'avv. CARLO CARBONE.

(*Omissis*). — Per l'esatta decisione sul presente ricorso e, preliminarmente, sulla eccezione di inammissibilità del medesimo, occorre stabilire con precisione i precedenti di fatto, già accenanti nella precedente narrativa, che hanno dato luogo al ricorso medesimo. La complessa vicenda ha inizio con un provvedimento del Prefetto di Napoli dell'ottobre 1958, con il quale la farmacia sita in Napoli, rione Chiaia, di cui era stato titolare il dott. Gaetano Putaturo, veniva assegnata, a seguito della morte di quest'ultimo ed a seguito dell'espletamento di apposito concorso, al dott. Mario Paparetti. Avverso questo provvedimento furono presentati dagli eredi Putaturo ricorsi al Consiglio di Stato, il quale, dopo aver concesso la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, e dopo lungo tempo, ha definitivamente pronunciato (come dimostrato dalla difesa dell'Amministrazione resistente con il deposito della relativa decisione, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. a sostegno dell'eccezione di inammissibilità del ricorso) in parte respingendo ed in parte dichiarando inammissibili i ricorsi in sede giurisdizionale, e quindi confermando il provvedimento di assegnazione al dott. Paparatti. Nelle norme del procedimento avanti il Consiglio di Stato è entrata in vigore la legge n. 475 del 1968, la quale all'art. 18 dispone che « entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di farmacia o gli eredi di titolari deceduti le

venire meno una delle condizioni di esistenza del potere di trasferimento previsto dall'art. 8 della citata legge 1968, n. 475, si poneva preliminarmente il problema della configurabilità di una cessazione della materia del contendere con conseguente improcedibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.

Dall'autonomia — rispetto al pregresso giudizio amministrativo ed agli interessi legittimi ivi fatti valere — riconosciuta alla posizione giuridica soggettiva (pieno diritto) attribuita ai titolari del potere di trasferimento, derivava la necessità di attribuire ad un giudice — quello abilitato alla cognizione del merito — l'esame della cessazione dei presupposti per l'applicabilità della citata norma.

Da ciò dipende la necessità di inquadrare l'eccezione di cui trattasi nella nozione di censura di merito, prospettante un fatto impeditivo dell'azione contrastante con il fatto costitutivo della domanda.

Sulle compatibilità fra l'art. 369 t.u. 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 10 l. 2 aprile 1968, n. 475, entrambe attributive, con diversa modalità ed estensione, del beneficio della trasferibilità, una *tantum* delle farmacie, cfr. Cass. sez. III, 1° dicembre 1972, n. 3477.

Sulla non definitività di provvedimento del medico provinciale che autorizza il trasferimento di una farmacia nell'ambito della stessa sede, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 1971, n. 689, in *Giur. it.* 1972, III, I, 187.

Circa l'efficacia della nuova legge sull'espletamento della fase procedimentale di un concorso non ancora esaurito, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 aprile 1972, n. 316, in questa *Rassegna*, 1972, I, IV, 651 (c.c.).

cui farmacie non sono state ancora conferite per concorso possono una volta tanto trasferire la titolarità dell'esercizio a condizione che l'acquirente sia un farmacista iscritto all'albo »: a seguito dell'entrata in vigore di tale norma gli eredi di Putaturo, dopo essersi invano rivolti al Prefetto, adivano al Tribunale di Napoli per il riconoscimento del loro diritto del trasferimento della farmacia. Nel corso di tale giudizio è stato presentato dagli stessi eredi Putaturo il presente regolamento preventivo di giurisdizione allo scopo di determinare la natura precisa (di diritto soggettivo o di interesse legittimo) del potere a trasferire la farmacia riconosciuta dall'art. 18 della legge n. 475 del 1968.

Ciò posto, appar chiaro come l'eccezione di inammissibilità del presente ricorso sia infondata. Invero la Amministrazione resistente fonda la sua tesi sul fatto che, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, è stato — come è premesso — riconosciuta la validità del concorso del 1958 e l'assegnazione della farmacia al Papparatti — one, secondo la resistente, sarebbe venuta meno una delle condizioni fondamentali (la inesistenza di un precedente conferimento per concorso) cui l'art. 18 della legge del 1968 subordina il potere al trasferimento della farmacia, con la conseguenza della cessazione della materia del contendere e dell'inammissibilità del ricorso. Ma in realtà l'eccezione della resistente è una eccezione paralizzatrice della domanda di merito, in quanto prospetta un fatto impeditivo (difetto delle condizioni sostanziali per l'esercizio del potere) contrastante con il fatto costitutivo della domanda (applicabilità dell'art. 18): su tale eccezione non potrà quindi che pronunciarsi il giudice del merito, il giudice cioè al quale questo Supremo Collegio, a seguito dello esame del regolamento preventivo, riconoscerà la giurisdizione a conoscere e a pronunciare sul merito della domanda.

Al riguardo ritengono queste Sezioni Unite che la giurisdizione spetti al giudice ordinario, in quanto l'art. 18 della legge n. 475 del 1968 riconosce un vero e proprio diritto soggettivo a trasferire la farmacia nel titolare o negli eredi che si trovino nelle condizioni della medesima norma prevista. La legislazione farmaceutica, anteriore alla legge del 1968, pur nel sottoporre a controllo da parte delle autorità governative (prefetto) l'esercizio ed il trapasso delle farmacie nell'interesse generale della salvaguardia della società non aveva del tutto disconosciuto o limitato il diritto di proprietà del titolare della farmacia ed anzi tale diritto aveva tutelato sia in via provvisoria sia in via definitiva con l'ammettere la possibilità diretta del trasferimento del titolare a determinate condizioni ovvero il trapasso agli eredi farmacisti: la giurisprudenza ha sempre riconosciuto che, nei suddetti limiti, sussistesse un vero e proprio diritto al trasferimento, diritto soggettivo azionabile davanti il giudice ordinario. Soltanto in mancanza di quelle condizioni e di quei limiti il trasferimento era soggetto a con-

trollo amministrativo ed avveniva con uno speciale procedimento amministrativo (concorso): di fronte a questo non poteva che esserci un interesse legittimo dei privati. Tanto più che la precedente legislazione distingueva tra titolarità del servizio farmaceutico vero e proprio, di esclusiva spettanza del farmacista da quella dell'azienda farmaceutica che poteva essere, invece, gestita dal farmacista anche in società con terzi. E sotto il vigore di quella legislazione si è svolto nel caso in esame il concorso e con l'assegnazione al Papparatti, contro i quali appunto gli eredi Putaturo, titolari esclusivamente di un interesse legittimo allora, sono insorti avanti Consiglio di Stato. La Legge del 1968, il cui carattere innovativo è già stato riconosciuto (v. Cass. n. 3772 del 1969), ha modificato quel sistema ed ha stabilito inderogabilmente che la titolarità della farmacia deve comprendere, in modo inscindibile, sia il servizio farmaceutico che la gestione della azienda, la quale deve essere riservata in via diretta e personale al solo farmacista titolare. Di qui il più completo controllo governativo sullo esercizio farmaceutico e sul trapasso del servizio farmaceutico medesimo: tale trapasso è di regola sempre soggetto all'attività e dal controllo amministrativo. Ma a siffatta nuova regolamentazione è posta una eccezione (con l'art. 18) riconoscendosi la possibilità ai farmacisti che al momento della entrata in vigore della legge del 1968 siano titolari di una farmacia o agli eredi degli stessi, quando a quell'epoca la farmacia medesima non sia stata ancora conferita con concorso, di trasferirla direttamente a un farmacista iscritto all'albo: riconoscimento, sia pure *una tantum* e limitato nel tempo, del diritto alla titolarità della farmacia ed al suo trasferimento, in chi all'epoca dell'entrata in vigore della legge del 1968 quel diritto aveva ancora immutato e non toccato da atti amministrativi sia *iure proprio* (farmacista titolare) sia *iure successionis* (eredi del titolare deceduto). Siffatto potere a trasferire in chi sia realmente titolare certamente non può che essere considerato un diritto soggettivo perfetto, scaturente direttamente dalla titolarità della farmacia ed esercitabile autonomamente, nel rispetto delle condizioni di legge, senza l'intervento dell'autorità amministrativa, a tutela di un interesse esclusivamente proprio del soggetto, a questo direttamente ed autonomamente riconosciuto dalla norma. Ed è noto che proprio nella posizione giuridica tendente all'esercizio diretto ed autonomo di un potere rispondente ad un interesse individuale riconosciuto dalla norma al singolo soggetto, esclusivamente per il raggiungimento di quell'interesse, si sostanzia il diritto soggettivo, che è la più completa e la più perfetta delle situazioni o posizioni giuridiche attive, soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Quando innanzi deve essere interpretato nel senso che la posizione soggettiva dedotta nel giudizio attuale è stata esaminata e qualificata

di diritto soggettivo, in base ad una valutazione astratta — come del resto va fatta in sede di regolamento di giurisdizione — della norma, supposti (e non affermati) per veri tutti i requisiti dei quali il diritto soggettivo sorge. L'accertamento di questi requisiti, in concreto, e prima di tutto la legittimazione della Cantarella e consorti, spettavano al giudice di merito, il quale naturalmente terrà conto della decisione del Consiglio di Stato. — (*Omissis*).

CASSAZIONE CIVILE, Sez. Un., 5 luglio 1973, n. 1895 - Pres. Rosano - Rel. Zucconi - P. M. Tavolaro (concl. conf.) - Esposito (avv. Capotorti) c. Ministero Difesa (avv. Conti).

Competenza e giurisdizione - Fatti colposi dei militari e dei dipendenti civili della Nato - Responsabilità dello Stato di soggiorno - Necessità dell'arbitrato internazionale: insussistenza.

(l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 2; Convenzione di Londra 19 giugno 1951 resa esecutiva in Italia con l. 30 novembre 1955, n. 1355, art. 8, paragrafi 5, 6, 7, 8; art. 100 e 102 c.p.c.).

Non sussiste difetto di giurisdizione in ordine all'azione promossa dal terzo danneggiato nei confronti dell'Amministrazione della difesa dello Stato italiano per conseguire il risarcimento del danno cagionato da un incidente automobilistico verificatosi con autoveicolo guidato da un militare appartenente alla Nato in servizio in Italia (1).

(*Omissis*). — Il 6 luglio 1963, a Napoli, il marinaio statunitense Ralph Edward Holdrige, appartenente alle Forze della Nato in servizio in Italia, mentre era alla guida di un autofurgone della marina militare degli Stati Uniti d'America provocò un incidente stradale, nel quale rimasero coinvolte numerose autovetture e varie persone.

(1) Arbitrato internazionale e difetto di giurisdizione: alcune perplessità sull'interpretazione dell'art. VIII paragrafi 5, 6, 7, 8, della convenzione di Londra 19 giugno 1971 (l. 30 novembre 1955 n. 1355).

Le Sezioni Unite della Cassazione civile tornano ad occuparsi di un problema di giurisdizione già sfavorevolmente deciso, confermando l'assunto precedente (cfr Cass. SS.UU., 5 febbraio 1971, n. 291 in *Foro amm.* 1971, I, 1, 206, ed in questa *Rassegna* 1971, I, pag. 41).

Sono conformi alla decisione di cui si tratta Cass. SS.UU. 5 luglio 1973 n. 1896; 5 luglio 1973, n. 1897; 5 luglio 1973, n. 1898; 5 luglio 1973, n. 1899.

Sostanzialmente, dunque, secondo la giurisprudenza italiana, la legge 30 novembre 1955, n. 1355 (ratifica della convenzione di Londra 19 giugno

Fra i danneggiati fu il signor Massimo Esposito Maria, che convenne davanti al Tribunale di Napoli il ministero della difesa dello Stato italiano, per essere da esso risarcito dei danni (da liquidarsi in corso di giudizio) secondo l'obbligo imposto allo Stato di soggiorno di una forza della Nato dalla convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con legge del 30 novembre 1955, n. 1335.

Il ministro della difesa sosteneva che la fattispecie legale dalla quale poteva derivare il proprio obbligo di risarcimento non s'era perfezionata, essendo mancato il previo accertamento in sede internazionale — da raggiungersi attraverso un accordo fra i due Stati interessati, o in mancanza attraverso l'arbitrato previsto dall'art. VIII par. 8 della convenzione — che il fatto dannoso fosse stato compiuto nell'esecuzione del servizio, accertamento peraltro precluso perchè i due Stati s'erano invece trovati d'accordo nell'escludere l'inerenza del fatto dello Holdridge al servizio della Nato: da ciò inferiva in primo luogo un'eccezione di difetto di giurisdizione per improponibilità assoluta della domanda, e in subordine un'eccezione di difetto di legittimazione passiva o di infondatezza della domanda nel merito per mancanza d'un presupposto sostanziale; da ultimo contestava sul piano probatorio che al momento dell'incidente il marinaio fosse in servizio o comunque alla guida di un autoveicolo la cui circolazione fosse stata autorizzata dall'autorità militare.

Il tribunale respinse le eccezioni del ministero e pronunciò sentenza di condanna generica, confermata poi dalla corte d'appello con sentenza in data 9 giugno 1969. Contro questa sentenza l'amministrazione della difesa ha ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, poi illustrati con una memoria. Ha resistito il signor Massimo Esposito Maria con controricorso e memoria.

1951), che attribuisce allo Stato di soggiorno la responsabilità per i danni causati a terzi dai fatti colposi commessi dai militari delle forze armate della Nato e dagli elementi civili di esse nell'esecuzione di un servizio e nel territorio del predetto Stato, deve intendersi nel senso che le domande di un soggetto di diritto interno, dirette ad ottenere il risarcimento del danno subito, non sono subordinate all'esperimento dell'arbitrato internazionale (art. 8 par. VIII della predetta convenzione).

In altri termini l'obbligazione del risarcimento a carico dello Stato di soggiorno non viene subordinata ad altro requisito sostanziale che non sia quello della dipendenza del danno da atto compiuto dagli appartenenti alla Nato nell'esecuzione del servizio e di cui il corpo debba altrimenti rispondere.

Fermo rimanendo il concetto che, sul piano processuale, le relative domande di risarcimento vanno proposte, istruite e decise secondo la legge nazionale (Stato di soggiorno), rimane, altresì, confermato che la funzione dell'arbitrato internazionale sopraindicato è circoscritta alla ri-

Fra i danneggiati fu il signor Massimo Esposito Maria, che convenne davanti al Tribunale di Napoli il ministero della difesa dello Stato italiano, per essere da esso risarcito dei danni (da liquidarsi in corso di giudizio) secondo l'obbligo imposto allo Stato di soggiorno di una forza della Nato dalla convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con legge del 30 novembre 1955, n. 1335.

Il ministro della difesa sosteneva che la fattispecie legale dalla quale poteva derivare il proprio obbligo di risarcimento non s'era perfezionata, essendo mancato il previo accertamento in sede internazionale — da raggiungersi attraverso un accordo fra i due Stati interessati, o in mancanza attraverso l'arbitrato previsto dall'art. VIII par. 8 della convenzione — che il fatto dannoso fosse stato compiuto nell'esecuzione del servizio, accertamento peraltro precluso perchè i due Stati s'erano invece trovati d'accordo nell'escludere l'inerenza del fatto dello Holdridge al servizio della Nato: da ciò inferiva in primo luogo un'eccezione di difetto di giurisdizione per improponibilità assoluta della domanda, e in subordine un'eccezione di difetto di legittimazione passiva o di infondatezza della domanda nel merito per mancanza d'un presupposto sostanziale; da ultimo contestava sul piano probatorio che al momento dell'incidente il marinaio fosse in servizio o comunque alla guida di un autoveicolo la cui circolazione fosse stata autorizzata dall'autorità militare.

Il tribunale respinse le eccezioni del ministero e pronunciò sentenza di condanna generica, confermata poi dalla corte d'appello con sentenza in data 9 giugno 1969. Contro questa sentenza l'amministrazione della difesa ha ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, poi illustrati con una memoria. Ha resistito il signor Massimo Esposito Maria con controricorso e memoria.

1951), che attribuisce allo Stato di soggiorno la responsabilità per i danni causati a terzi dai fatti colposi commessi dai militari delle forze armate della Nato e dagli elementi civili di esse nell'esecuzione di un servizio e nel territorio del predetto Stato, deve intendersi nel senso che le domande di un soggetto di diritto interno, dirette ad ottenere il risarcimento del danno subito, non sono subordinate all'esperimento dell'arbitrato internazionale (art. 8 par. VIII della predetta convenzione).

In altri termini l'obbligazione del risarcimento a carico dello Stato di soggiorno non viene subordinata ad altro requisito sostanziale che non sia quello della dipendenza del danno da atto compiuto dagli appartenenti alla Nato nell'esecuzione del servizio e di cui il corpo debba altrimenti rispondere.

Fermo rimanendo il concetto che, sul piano processuale, le relative domande di risarcimento vanno proposte, istruite e decise secondo la legge nazionale (Stato di soggiorno), rimane, altresì, confermato che la funzione dell'arbitrato internazionale sopraindicato è circoscritta alla ri-

piano sostanziale — come messo in luce dalla precedente sentenza di queste Sezioni Unite — l'obbligazione di risarcimento dello Stato di soggiorno non è subordinata ad alcun altro requisito oltre quello della dipendenza del danno da un atto compiuto nell'esecuzione del servizio o di cui il corpo debba altrimenti rispondere, e sul piano procedurale è previsto che le domande di risarcimento devono essere proposte, istruite e decise secondo le leggi dello Stato di soggiorno (par. 5, lettera a); che quest'ultimo può statuire sui danni e procedere al pagamento (lett. b); che il pagamento, spontaneo o imposto da condanna giudiziale, come anche il rigetto giudiziale della domanda di risarcimento, vincola definitivamente le Parti contraenti (lett. c); infine che i pagamenti eseguiti saranno portati dallo Stato di soggiorno a conoscenza degli Stati d'origine interessati, insieme ad un rapporto circostanziato e ad una proposta di ripartizione formulata a tenore dei commi successivi (lett. d); ed è questo il primo contatto, previsto dalla convenzione, fra gli Stati interessati a proposito delle domande di risarcimento, contatto che avviene quando il risarcimento stesso è già stato eseguito.

Tutto ciò dimostra che la tesi del ministero della difesa non solo non trova conforto, ma è contraddetta dalle norme della convenzione, la quale se avesse invece voluto considerare rilevante l'accordo degli Stati interessati secondo la costruzione proposta, non avrebbe certo mancato di regolare le procedure per la formazione e la manifestazione del comune consenso degli Stati stessi sul piano internazionale. (Al quale proposito non possono non considerarsi esatti i rilievi del resistente, secondo cui non potrebbe ammettersi, come pretende invece, l'amministrazione ricorrente, che l'accordo fra gli Stati sia raggiunto e manifestato da organi militari all'uopo non designati da norme internazionali).

Ciò posto, è pur vero che resta da risolvere il problema del coordinamento fra il par. 5 e il par. 8 dell'art. VIII, ossia dell'esatta por-

liana dinanzi ai suoi giudici (cfr. Cass. di Francia 10 maggio 1971 citata in motivazione) non affronta, poi, un problema determinante a quei fini interpretativi.

Il complesso delle norme della Convenzione di Londra comporta come principio fondamentale da esso desumibile che gli Stati di soggiorno debbono intendersi sostituiti agli Stati di origine solo se è possibile la rivalsa nei confronti dei predetti Stati di origine, ritenuti quali veri responsabili.

Se lo Stato di soggiorno è ritenuto obbligato da suoi giudici al risarcimento in tutte quell'ipotesi nelle quali non può più esercitare la rivalsa (es.: riconoscimento della mancanza del nesso fra attività di servizio e fatto dannoso), è sovvertito il sistema voluto dalla convenzione.

Ed ancora. Determinato l'ambito d'applicazione dell'arbitrato internazionale nei limiti voluti dalla Cassazione e cioè solo per dirimere le con-

Fra i danneggiati fu il signor Massimo Esposito Maria, che convenne davanti al Tribunale di Napoli il ministero della difesa dello Stato italiano, per essere da esso risarcito dei danni (da liquidarsi in corso di giudizio) secondo l'obbligo imposto allo Stato di soggiorno di una forza della Nato dalla convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con legge del 30 novembre 1955, n. 1335.

Il ministro della difesa sosteneva che la fattispecie legale dalla quale poteva derivare il proprio obbligo di risarcimento non s'era perfezionata, essendo mancato il previo accertamento in sede internazionale — da raggiungersi attraverso un accordo fra i due Stati interessati, o in mancanza attraverso l'arbitrato previsto dall'art. VIII par. 8 della convenzione — che il fatto dannoso fosse stato compiuto nell'esecuzione del servizio, accertamento peraltro precluso perchè i due Stati s'erano invece trovati d'accordo nell'escludere l'inerenza del fatto dello Holdridge al servizio della Nato: da ciò inferiva in primo luogo un'eccezione di difetto di giurisdizione per improponibilità assoluta della domanda, e in subordine un'eccezione di difetto di legittimazione passiva o di infondatezza della domanda nel merito per mancanza d'un presupposto sostanziale; da ultimo contestava sul piano probatorio che al momento dell'incidente il marinaio fosse in servizio o comunque alla guida di un autoveicolo la cui circolazione fosse stata autorizzata dall'autorità militare.

Il tribunale respinse le eccezioni del ministero e pronunciò sentenza di condanna generica, confermata poi dalla corte d'appello con sentenza in data 9 giugno 1969. Contro questa sentenza l'amministrazione della difesa ha ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, poi illustrati con una memoria. Ha resistito il signor Massimo Esposito Maria con controricorso e memoria.

1951), che attribuisce allo Stato di soggiorno la responsabilità per i danni causati a terzi dai fatti colposi commessi dai militari delle forze armate della Nato e dagli elementi civili di esse nell'esecuzione di un servizio e nel territorio del predetto Stato, deve intendersi nel senso che le domande di un soggetto di diritto interno, dirette ad ottenere il risarcimento del danno subito, non sono subordinate all'esperimento dell'arbitrato internazionale (art. 8 par. VIII della predetta convenzione).

In altri termini l'obbligazione del risarcimento a carico dello Stato di soggiorno non viene subordinata ad altro requisito sostanziale che non sia quello della dipendenza del danno da atto compiuto dagli appartenenti alla Nato nell'esecuzione del servizio e di cui il corpo debba altrimenti rispondere.

Fermo rimanendo il concetto che, sul piano processuale, le relative domande di risarcimento vanno proposte, istruite e decise secondo la legge nazionale (Stato di soggiorno), rimane, altresì, confermato che la funzione dell'arbitrato internazionale sopraindicato è circoscritta alla ri-

di diritto soggettivo, in base ad una valutazione astratta — come del resto va fatta in sede di regolamento di giurisdizione — della norma, supposti (e non affermati) per veri tutti i requisiti dei quali il diritto soggettivo sorge. L'accertamento di questi requisiti, in concreto, e prima di tutto la legittimazione della Cantarella e consorti, spettavano al giudice di merito, il quale naturalmente terrà conto della decisione del Consiglio di Stato. — (*Omissis*).

CASSAZIONE CIVILE, Sez. Un., 5 luglio 1973, n. 1895 - Pres. Rosano - Rel. Zucconi - P. M. Tavolaro (concl. conf.) - Esposito (avv. Capotorti) c. Ministero Difesa (avv. Conti).

Competenza e giurisdizione - Fatti colposi dei militari e dei dipendenti civili della Nato - Responsabilità dello Stato di soggiorno - Necessità dell'arbitrato internazionale: insussistenza.

(l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 2; Convenzione di Londra 19 giugno 1951 resa esecutiva in Italia con l. 30 novembre 1955, n. 1355, art. 8, paragrafi 5, 6, 7, 8; art. 100 e 102 c.p.c.).

Non sussiste difetto di giurisdizione in ordine all'azione promossa dal terzo danneggiato nei confronti dell'Amministrazione della difesa dello Stato italiano per conseguire il risarcimento del danno cagionato da un incidente automobilistico verificatosi con autoveicolo guidato da un militare appartenente alla Nato in servizio in Italia (1).

(*Omissis*). — Il 6 luglio 1963, a Napoli, il marinaio statunitense Ralph Edward Holdrige, appartenente alle Forze della Nato in servizio in Italia, mentre era alla guida di un autofurgone della marina militare degli Stati Uniti d'America provocò un incidente stradale, nel quale rimasero coinvolte numerose autovetture e varie persone.

(1) Arbitrato internazionale e difetto di giurisdizione: alcune perplessità sull'interpretazione dell'art. VIII paragrafi 5, 6, 7, 8, della convenzione di Londra 19 giugno 1971 (l. 30 novembre 1955 n. 1355).

Le Sezioni Unite della Cassazione civile tornano ad occuparsi di un problema di giurisdizione già sfavorevolmente deciso, confermando l'assunto precedente (cfr Cass. SS.UU., 5 febbraio 1971, n. 291 in *Foro amm.* 1971, I, 1, 206, ed in questa *Rassegna* 1971, I, pag. 41).

Sono conformi alla decisione di cui si tratta Cass. SS.UU. 5 luglio 1973 n. 1896; 5 luglio 1973, n. 1897; 5 luglio 1973, n. 1898; 5 luglio 1973, n. 1899.

Sostanzialmente, dunque, secondo la giurisprudenza italiana, la legge 30 novembre 1955, n. 1355 (ratifica della convenzione di Londra 19 giugno

tenza di condanna di un suo giudice, vincola definitivamente le parti contraenti (lett. c); 3) prevedendo rimborsi parziali degli indennizzi pagati dallo Stato di soggiorno, a carico dello Stato o degli Stati d'origine responsabili (lett. e); 4) proibendo ogni azione esecutiva contro gli appartenenti alle forze armate o ai corpi civili d'uno Stato d'origine, condannati nello Stato di soggiorno per un atto compiuto nell'esecuzione del servizio (lett. g); posto altresì che il successivo paragrafo 8 prevede che vi è contestazione sul punto dell'inerenza dell'atto illecito alla esecuzione del servizio (o sul punto se la circolazione del veicolo, dalla quale sia derivato il danno, sia stata o no autorizzata) la controversia è portata davanti a un arbitro unico, scelto dalle parti contraenti (secondo il rinvio al precedente paragrafo 2) fra i cittadini dello Stato di soggiorno che esercitano o hanno esercitato un'altra funzione giudiziaria, ovvero, in caso di mancato accordo, dal presidente dei Supplenti del Consiglio dell'Atlantico del Nord; ciò posto l'amministrazione ricorrente vuole dedurre da tali dati normativi non soltanto che al giudice dello Stato di soggiorno, davanti al quale è proposta la domanda di risarcimento, è inibito conoscere dell'inerenza dell'atto dannoso al servizio (o dell'intervenuta autorizzazione all'uso del veicolo), ma altresì, sotto il profilo del diritto sostanziale, che la fattispecie costituiva del debito di risarcimento dello Stato di soggiorno non è perfezionata se non quando l'accertamento del nesso tra l'illecito e il servizio è raggiunto nell'ordinamento internazionale, o attraverso il comune riconoscimento (che dovrebbe manifestarsi in un vero e proprio accordo) da parte degli Stati interessati, ovvero, in caso di contrasto fra loro, attraverso il giudizio di un arbitro internazionale, quale quello previsto dal citato paragrafo 8. Resta l'ipotesi in cui lo Stato di soggiorno e lo Stato di origine concordino nell'escludere che l'atto lesivo sia stato compiuto nell'esecuzione del servizio, alla quale ipotesi l'amministrazione ricorrente, coerentemen-

fatto incontrovertibile che, per identica norma di un trattato destinato ad operare nell'area della Nato, esiste dissonanza insanabile d'interpretazione nella giurisprudenza dei singoli Paesi firmatari.

Ora se non è dubitabile che, in senso formale, il difetto assoluto di giurisdizione si verifica solo quando la situazione addotta, per difetto di una norma che la tuteli, resti al di fuori del campo giuridico e non sia quindi, neppure in astratto, configurabile nè come diritto soggettivo, nè come interesse legittimo (cfr. Cass. SS.UU., 5 febbraio 1971, n. 291 già citata), sotto altro profilo, non meno rilevante, il difetto assoluto di giurisdizione rappresenta il limite di tutela che il c.d. Stato-comunità è abilitato a chiedere allo Stato-organizzazione nel suo aspetto più specificamente giurisdizionale.

Se sotto il profilo formale il citato difetto di giurisdizione come risulta dalla precedente sentenza (n. 291 del 5 febbraio 1971 già citata) sa-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo e il secondo motivo del ricorso, da esaminarsi congiuntamente, ripropongono alle Sezioni Unite (denunciando l'uno la violazione dell'art. 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all'E., e dei principi generali sui limiti della giurisdizione ordinaria nei confronti della pubblica amministrazione, in riferimento all'art. VIII, paragrafi 5, 6, 7 e 8 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1355: improponibilità assoluta della domanda, in relazione all'art. 360 n. 1 c.p.c., l'altro la violazione degli articoli 100 e 102 c.p.c. e dei principi generali in tema di legittimazione passiva *ad causam* nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. VIII, paragrafi 5, 6, 7 e 8 della Convenzione di Londra, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.) la medesima questione già risolta con la sentenza in data 5 febbraio 1971, n. 291, tornando a prospettare un'interpretazione — da quella sentenza disattesa — dell'art. VIII, paragrafi 5 e 8 della convenzione sullo statuto delle forze armate di uno Stato partecipante al Trattato del Nord Atlantico (Stato d'origine) in servizio nel territorio di altro Stato partecipante (Stato di soggiorno), che così può riassumersi:

Posto che il paragrafo 5 del citato articolo ha regolato il risarcimento dei danni causati a terzi nel territorio dello Stato di soggiorno degli atti che un appartenente alle forze armate o al personale civile di uno Stato d'origine ha compiuto « nell'esecuzione del servizio » (o dei danni per i quali la forza armata o il corpo civile siano « legalmente responsabili »): 1) addossando il debito di risarcimento allo Stato di soggiorno e damandandone la disciplina alle leggi che nello Stato medesimo regolano la responsabilità civile delle sue forze armate (lett. a); 2) disponendo che il pagamento degli indennizzi effettuato dallo Stato di soggiorno, direttamente o a seguito di una sen-

soluzione di controversie fra soggetti di diritto internazionale onde determinare se l'effetto dannoso sia in rapporto di causalità con l'esecuzione del « servizio » o con veicolo autorizzato, e ciò, solo, per la determinazione, fra gli Stati (rapporto esterno) del reciproco onere di risarcimento (lett. E, par. 5 della convenzione).

In contrario all'assunto delle Sezioni Unite può senz'altro ribadirsi la perdurante incertezza, non sufficientemente chiarita dalla pur pregevole decisione, in relazione al coordinamento tra par. 5 e par. 8 dell'art. VIII soprattutto circa il punto ove viene negata la possibilità di configurazione di un procedimento internazionale di nomina arbitrale il cui pronunciato avrebbe natura analoga a quella emessa da un arbitrato obbligatorio interno.

Contro i dubbi di costituzionalità, peraltro appena sfiorati nella sentenza e forse superabili con il disposto dell'art. 10 della Costituzione, sta il

piano sostanziale — come messo in luce dalla precedente sentenza di queste Sezioni Unite — l'obbligazione di risarcimento dello Stato di soggiorno non è subordinata ad alcun altro requisito oltre quello della dipendenza del danno da un atto compiuto nell'esecuzione del servizio o di cui il corpo debba altrimenti rispondere, e sul piano procedurale è previsto che le domande di risarcimento devono essere proposte, istruite e decise secondo le leggi dello Stato di soggiorno (par. 5, lettera a); che quest'ultimo può statuire sui danni e procedere al pagamento (lett. b); che il pagamento, spontaneo o imposto da condanna giudiziale, come anche il rigetto giudiziale della domanda di risarcimento, vincola definitivamente le Parti contraenti (lett. c); infine che i pagamenti eseguiti saranno portati dallo Stato di soggiorno a conoscenza degli Stati d'origine interessati, insieme ad un rapporto circostanziato e ad una proposta di ripartizione formulata a tenore dei commi successivi (lett. d); ed è questo il primo contatto, previsto dalla convenzione, fra gli Stati interessati a proposito delle domande di risarcimento, contatto che avviene quando il risarcimento stesso è già stato eseguito.

Tutto ciò dimostra che la tesi del ministero della difesa non solo non trova conforto, ma è contraddetta dalle norme della convenzione, la quale se avesse invece voluto considerare rilevante l'accordo degli Stati interessati secondo la costruzione proposta, non avrebbe certo mancato di regolare le procedure per la formazione e la manifestazione del comune consenso degli Stati stessi sul piano internazionale. (Al quale proposito non possono non considerarsi esatti i rilievi del resistente, secondo cui non potrebbe ammettersi, come pretende invece, l'amministrazione ricorrente, che l'accordo fra gli Stati sia raggiunto e manifestato da organi militari all'uopo non designati da norme internazionali).

Ciò posto, è pur vero che resta da risolvere il problema del coordinamento fra il par. 5 e il par. 8 dell'art. VIII, ossia dell'esatta por-

liana dinanzi ai suoi giudici (cfr. Cass. di Francia 10 maggio 1971 citata in motivazione) non affronta, poi, un problema determinante a quei fini interpretativi.

Il complesso delle norme della Convenzione di Londra comporta come principio fondamentale da esso desumibile che gli Stati di soggiorno debbono intendersi sostituiti agli Stati di origine solo se è possibile la rivalsa nei confronti dei predetti Stati di origine, ritenuti quali veri responsabili.

Se lo Stato di soggiorno è ritenuto obbligato da suoi giudici al risarcimento in tutte quell'ipotesi nelle quali non può più esercitare la rivalsa (es.: riconoscimento della mancanza del nesso fra attività di servizio e fatto dannoso), è sovvertito il sistema voluto dalla convenzione.

Ed ancora. Determinato l'ambito d'applicazione dell'arbitrato internazionale nei limiti voluti dalla Cassazione e cioè solo per dirimere le con-

te con la sua costruzione, collega l'effetto negativo di precludere il perfezionamento stesso della fattispecie debitoria. (In quest'ultima ipotesi, per l'appunto, rientrerebbe secondo la ricorrente il caso di specie, in cui l'estraneità dell'azione dannosa al servizio dapprima attestata da un ufficiale del corpo cui il veicolo investitore apparteneva, è stata riconosciuta anche dal ministero della difesa italiano, sicchè nessuna delle due Parti ha avuto ragione di promuovere il giudizio arbitrale di cui all'art. VIII, par. 8, della convenzione).

In sostanza, la qualificazione internazionale dell'attività illecita come inerente al servizio della Nato, raggiunta attraverso l'accordo fra gli Stati o l'arbitrato, sarebbe per la ricorrente presupposto sostanziale del debito di risarcimento dello Stato di soggiorno, e correlativamente la concorrente esclusione di quell'inerenza da parte degli Stati interessati basterebbe di per sè — mancando la controversia internazionale deferibile all'arbitro — ad impedire il sorgere del debito suddetto. Cosicchè il danneggiato, trattandosi di un fatto costitutivo del suo diritto, nel giudizio di risarcimento contro lo Stato di soggiorno sarebbe tenuto a provocare l'intervenuta qualificazione giuridica internazionale. E la *ratio* di un così inteso sistema normativo, la ricorrente collega all'esigenza, espressa anche nei lavori preparatori della convenzione di Londra, di impedire ai giudici nazionali quella penetrante indagine sull'organizzazione dei servizi militari della Nato, che l'accertamento del nesso fra attività dannosa e servizi stessi richiederebbe.

Tale costruzione non trova alcun fondamento nel testo della convenzione di Londra.

Questa, invero, non prevede affatto che gli Stati interessati, allorquando sia presentata una domanda di risarcimento, debbano prendere contatti fra loro per far risultare in via preliminare il loro accordo sull'inerenza o non inerenza del fatto dannoso al servizio, ovvero il dissenso che possa dar luogo al giudizio arbitrale. Al contrario, sul

rebbe stato negato dalla Cassazione pur se avesse accettato la tesi della P. A. (comprensione nelle controversie previste dal par. 8 dell'art. VIII di quelle insorte tra Stato di soggiorno e soggetto di diritto interno danneggiato) con il discutibile spostamento del concetto di « danno prodotto nell'esecuzione di un servizio » dalla categoria logica-giuridica di proponibilità dell'azione risarcitoria a quella di condizione per ottenere una pronuncia formale in merito, sotto il secondo aspetto sovraindicato (rapporto tra cittadino e Stato) riesce difficile condividere un assunto che pone comunità firmatarie di uno stesso trattato, ugualmente ratificato, e pressochè consimili, almeno quanto a tradizioni di progresso giuridico, in condizioni di netta differenziazione rispetto alla rispettiva tutela interna per fatti del medesimo genere.

Se la Corte Suprema ammette che la giurisprudenza degli altri paesi della Nato riconoscono valida l'interpretazione sostenuta dalla P. A. ita-

tata da attribuire alla previsione secondo la quale « se vi è contestazione » sul punto dell'inerenza dell'atto lesivo al servizio, l'affare è sottoposto ad un arbitro che decide sovranamente sul punto. Ma l'alternativa che si presenta all'interprete non è quella, prospettata in sostanza dalla ricorrente e però smentita dal testo normativo, di ammettere il determinante rilievo dell'accordo fra gli Stati sull'inerenza o non inerenza dell'atto illecito al servizio, oppure di rinunciare ad intendere la norma che preve l'arbitrato per il caso in cui gli Stati dissentano sul punto; l'alternativa, come chiarito dalla sentenza del 1971, è invece diversa, e sta fra il negare che l'arbitrato di cui al paragrafo 8 sia stabilito per risolvere una controversia fra Stati, oppure ammettere ch'esso sia bensì previsto per decidere una lite internazionale sul punto sopradetto, ma soltanto ai fini della ripartizione finale dell'onere del risarcimento fra gli Stati interessati, ai sensi della lettera e) del paragrafo 5, fermo restando che lo Stato d'origine non interviene in alcun modo nella fase di accertamento dell'obbligazione risarcitoria dello Stato di soggiorno.

La prima configurazione, sostenuta da una parte della dottrina, s'appoggia soprattutto al rilievo che non v'è margine per una controversia fra gli Stati, se la lettera c) del paragrafo 5 dispone che il pagamento dell'indennizzo da parte dello Stato di soggiorno « vincola definitivamente le Parti contraenti », laddove il paragrafo 8 non dice affatto che la contestazione da sottoporre all'arbitro dev'essere insorta fra gli Stati: il procedimento arbitrale avrebbe perciò natura di arbitrato obbligatorio interno (quantunque l'arbitro debba essere nominato con procedura internazionale), diretto a risolvere, in modo vincolante per il giudice nazionale, la controversia che insorga fra Stato di soggiorno e danneggiato sull'inerenza dell'attività dannosa al servizio della Nato. Trattasi però di configurazione che, benchè coerente

troversie fra soggetti di diritto internazionale, esso sarebbe confinato in un ambito meramente teorico.

In virtù delle alinee b) e c) dell'art. VIII par. 5, lo Stato di soggiorno statuisce sulle domande di risarcimento effettuando i pagamenti relativi in moneta nazionale. Detto pagamento vincola le parti contraenti (Stati) sia che intervenga a seguito di accordo, sia che consegua a decisione giurisdizionale interna.

Se il giudice nazionale può decidere totalmente la controversia fra Stato di soggiorno e privato danneggiato, non v'è più modo di applicazione dell'arbitrato internazionale che resta, per così dire, scavalcato dalla decisione vincolante.

In conclusione, dunque, le perplessità ed i dubbi suscitati dalla prima sentenza delle Sezioni Unite (cit. Cass. 5 febbraio 1971 n. 291) permangono anche con i nuovi chiarimenti.

CARLO CARBONE

con l'invocato *ratio legis* e sorretta dalla giurisprudenza di altri Paesi della Nato (v. Cass. francese 10 luglio 1971, citata dalla ricorrente ad altri fini), l'amministrazione ricorrente non prospetta, certo rendendosi conto che — a parte la difficoltà di conciliarla col divieto costituzionale dell'istituzione di giurisdizioni speciali essa condurrebbe ad affermare ciò: che potendo sorgere la contestazione solo se lo Stato convenuto eccepisce l'estraneità dell'atto illecito al servizio, e potendo esser fatta valere tale eccezione solo attraverso il ricorso all'arbitrato da parte dello Stato stesso, nel caso di mancata contestazione l'inerenza dell'illecito al servizio deve senz'altro essere ritenuta dal giudice interno il che significa che in proposito la convenzione pone una presunzione, la quale può esser vinta — ciò che nella specie non è avvenuto — solo per mezzo di una contraria decisione arbitrale, nei confronti delle spese parti, che lo Stato convenuto ha l'onere di provocare.

A favore della seconda configurazione si sono invece pronunciate con la citata sentenza queste Sezioni unite, osservando che il carattere internazionale della procedura di nomina dell'arbitro impone di definire internazionale l'arbitrato stesso, il quale dunque può solo servire a risolvere controversie fra gli Stati; identificando poi le controversie devolute al giudizio arbitrale in quelle che possono sorgere fra Stato d'origine e Stato di soggiorno relativamente al riparto finale dell'onere di risarcimento; negando infine che a tale devoluzione sia di ostacolo la norma della lettera c) del paragrafo 5, secondo cui le Parti contraenti sono vincolate dal pagamento diretto dell'indennizzo o dalla decisione del giudice interno, giacchè l'efficacia vincolante deve intendersi limitata a quanto non è riservato alla competenza dell'arbitrato, e per ciò non è vero che riconoscendo ai giudici dello Stato di soggiorno il potere di decidere su ogni parte della controversia fra lo Stato ed il terzo danneggiato, si confina l'arbitrato in limiti nei quali esso non ha più ragion d'essere.

La critica che l'amministrazione ricorrente rivolge a tale decisione, per il fatto stesso di non muovere dalla corretta e sopra chiarita impostazione del problema di coordinamento fra i testi normativi apparentemente contrastanti, ma di appoggiarsi invece ad una costruzione che le norme della convenzione non autorizzano, non offre argomenti nuovi e degni di approfondimento: cosicchè il precedente indirizzo, secondo cui il giudice italiano non incontra alcun limite nell'accertamento dell'inerenza dell'atto illecito al servizio della Nato o dell'autorizzazione alla circolazione del veicolo da cui è derivato il danno, dev'essere confermato.

Ciò comporta il rigetto sia del primo sia del secondo motivo di ricorso, che dalla mancanza di quell'accertamento in sede internazio-

nale vorrebbero rispettivamente inferiore l'improponibilità assoluta della domanda di risarcimento o, in subordine, il difetto di legittimazione passiva dello Stato italiano o l'infondatezza della domanda nel merito.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 2729 c.c. e l'omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendosi l'arbitrarietà dell'affermazione della corte di merito, secondo cui il fatto che un automezzo di un corpo militare sia condotto da un soldato in divisa appartenente al medesimo corpo, è sufficiente a far presumere che la circolazione dell'automezzo sia stata autorizzata dall'autorità militare.

Premesso che la motivazione dell'impugnata sentenza sul punto non è per nulla insufficiente estendendosi anche a confutare la prova contraria (dichiarazione dattiloscritta, attribuita ad un ufficiale della marina degli Stati Uniti) che l'amministrazione aveva preteso opporre all'esposta presunzione, si deve osservare che la critica della desunzione presuntiva è inammissibile, esaurendosi essa nel contestare che il fatto noto sia idoneo a far presumere quello ignorato, per la ragione che la guida di un veicolo militare da parte di un soldato del corpo può anche non essere autorizzata: con il che sostituisce un altro apprezzamento a quello insindacabile del giudice di merito, che valutato la gravità e precisione della presunzione secondo l'*id quod plerumque accidit*. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 5 novembre 1973, n. 2864 - Pres. Pece - Rel. Mirabelli - P. M. Tavolaro (conf.) - Prefetto di Bergamo (avv. Stato Gargiulo) c. Roccella (n.c.).

Competenza e giurisdizione - Circolazione stradale - Sanzioni non penali - Ordinanza prefettizia - Giurisdizione del giudice ordinario - Limiti.

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, artt. 4 e 5; l. 3 maggio 1967, n. 317, artt. 9 e segg.).

Al giudice ordinario non è consentito ridurre la sanzione inflitta con ordinanza prefettizia per la violazione di norme sulla circolazione stradale (1)..

(1) Cfr. Cass. Sez. Un., 24 maggio 1972 n. 1646 e Cass., Sez. Un., 16 maggio 1973 n. 1387 (entrambe citate nella sentenza, di cui si tratta) rispettivamente in questa *Rassegna*, 1972, I, 415-423 nonché *ivi*, GARGIULO, *Limiti del sindacato giudiziario sulle ordinanze-igiunzioni emesse per la tutela*

(*Omissis*). — Con ricorso al pretore di Bergamo dell'11 aprile 1969, Sergio Roccella proponeva opposizione contro l'ordinanza del Prefetto di Bergamo, emessa in data 5 marzo 1969 e notificata il 28 marzo successivo, con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di lire 20.000 quale sanzione amministrativa per violazione dell'art. 115 del t.u. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con d.p. 15 giugno 1959, n. 393.

L'adito pretore, con sentenza 27 ottobre 1969, ritenuto infondato il primo motivo dell'opposizione, con cui il Roccella aveva sostenuto l'insussistenza della violazione, ne accoglieva il secondo, con cui era stata dedotta l'eccessività della sanzione inflitta, e riduceva questa a lire 12.000.

Avverso questa sentenza il Prefetto di Bergamo ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo di annullamento. Il Roccella non si è costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo dedotto il Prefetto ricorrente denuncia la violazione degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, e degli artt. 9 e segg. della legge 3 maggio 1967, n. 317, e sostiene che al pretore non era consentito ridurre la sanzione inflitta con ordinanza prefettizia per la violazione di norme sulla circolazione stradale.

La censura è fondata.

Queste Sezioni Unite hanno già avuto, infatti, occasione di rilevare che l'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 3 marzo 1967, n. 317, concernente la cosiddetta depenalizzazione di alcune violazioni delle leggi sulla circolazione stradale e dei regolamenti locali, costituisce un atto amministrativo e che con l'opposizione, ivi introdotta, viene proposta dal privato, cui la sanzione è stata inflitta, una pretesa di accertamento della illegittimità dell'atto (Cass. 24 maggio 1972, n. 1646).

Ma le stesse Sezioni Unite hanno anche rilevato che l'indagine devoluta al pretore dalla norma citata, se concerne il controllo della sussistenza non soltanto della violazione, ma anche dei requisiti di sostanza e di forma dell'atto, non può andare al di là del sindacato su eventuali vizi dell'atto (Cass. 16 maggio 1973, n. 1387).

Al pretore non è consentito, cioè, annullare o modificare l'atto

della circolazione stradale, ed in questa *Rassegna* 1973, I, 693. V. pure per un più vasto discorso di principio, CARBONE *Procedimento amministrativo di irrogazione della pena pecuniaria e giudice competente a controllare l'entità della sanzione inflitta*, in questa *Rassegna* 1972, I, 40.

amministrativo, e quindi neppure sostituire alla sanzione irrogata con tale atto una sanzione diversa, in quanto anche in questa materia rimane operante la regola fondamentale, contenuta nell'art. 4, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, sull'abolizione del contenzioso amministrativo, che nega al giudice ordinario ogni potestà di annullamento o riforma dell'atto amministrativo.

La legge 3 maggio 1967, n. 317, non ha affatto introdotto, invero, una giurisdizione di annullamento, devolvendola al pretore, ma ha soltanto mantenuto a questo, in riferimento alla nuova categoria di atti che con la legge stessa è stata introdotta nel sistema e con particolare disciplina, il potere di controllo e di disapplicazione, proprio dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Poichè, quindi, nel caso in esame il pretore ha ritenuto di esercitare un potere di riforma, che gli era, invece, inibito, il ricorso avverso la sentenza impugnata deve essere accolto, e la sentenza stessa va cassata.

Poichè, peraltro, la sentenza viene cassata soltanto in quella parte in cui il pretore, esorbitando dai limiti della giurisdizione a lui attribuita, ha pronunciato la riforma dell'atto amministrativo, e poichè la cassazione della sentenza viene pronunciata in quanto si riconosce che nè il pretore, nè alcun altro giudice ha giurisdizione in materia, la cassazione, nei limiti sopra precisati, va pronunciata senza rinvio, a sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.

La novità delle questioni trattate appare giusto motivo di compensazione delle spese. — (*Omissis*).

GIURISPRUDENZA CIVILE (*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 aprile 1973, n. 997 - Pres. Pece - Est. Aliotta - P. M. Padace (conf.) - Ministero Pubblica Istruzione (avv. Stato Fanelli) c. Gennaro (avv. Rizzo c. Cartella).

Responsabilità civile - Responsabilità presunta prevista dall'art. 2048 per i precettori - Estensibilità agli insegnanti elementari ed alla P. A.

(Cost., art. 28, c.c., art. 2048 e d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 artt. 22 e 23).

La limitazione della responsabilità degli impiegati dello Stato nei confronti dei terzi ai soli casi di dolo e colpa grave, prevista dagli artt. 22 e 23 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, non esclude l'applicabilità all'insegnante di scuola elementare della presunzione prevista dall'art. 2048 c.c. per i danni compiuti dagli alunni e l'estensione di tale responsabilità all'Amministrazione (1).

(Omissis). — Va preliminarmente rilevato che non ha alcun fondamento l'eccezione proposta dal Ministero della Pubblica Istruzione, il quale sostiene che la presente causa esula dall'ambito della giurisdizione del giudice ordinario poiché la domanda proposta dal Gennaro implicherebbe sindacato sul potere discrezionale di organizzazione del

(1) In tema di responsabilità dei pubblici dipendenti

1. - Con la decisione in rassegna e con altra quasi coeva (13 aprile 1973, n. 1056), si consolida nella giurisprudenza del S.C. il principio dell'applicabilità anche agli insegnanti delle scuole elementari, che siano dipendenti pubblici, della norma contenuta nell'art. 2048 che pone a carico dei « precettori » una presunzione di responsabilità per i danni cagionati dal fatto illecito degli alunni durante il tempo in cui sono soggetti alla loro sorveglianza.

Nella sentenza in esame, peraltro, il S.C. è stato chiamato ad affrontare un ulteriore, delicato problema, quello del coordinamento tra la disciplina contenuta negli artt. 28 Cost., e 22 e 23 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e la normativa di diritto comune.

E l'applicabilità della normativa di diritto comune (nella specie articolo 2048) ai dipendenti pubblici viene giustificata con l'argomento che segue: « va rilevato, però, che poiché l'art. 23 del testo unico del 1957 (che

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'avv. ADRIANO ROSSI.

pubblico servizio scolastico. In proposito è, infatti, sufficiente considerare che il Gennaro basa la domanda di risarcimento dei danni per la violazione del diritto soggettivo alla integrità fisica del figlio minore su un comportamento colposo dell'insegnante Mangiagalli, riferibile in virtù del cosiddetto « rapporto organico » ad esso Ministero, consistente — detto comportamento colposo — nell'aver ommesso di esercitare l'opportuna vigilanza sulla scolaresca che si trovava nel cortile durante l'ora di ricreazione; il che non implica alcun sindacato sull'organizzazione del pubblico servizio scolastico, ma soltanto sul comportamento tenuto dalla anzidetta insegnante in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 350 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, emanato con r.d. 26 aprile 1928, n. 1297, nonchè delle norme di comune diligenza.

Pertanto è evidente che la domanda sia sotto il profilo della *causa petendi* che del *petitum* unitariamente considerata nella loro sostanza, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Ciò premesso, venendo all'esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo il ricorrente Ministero, denunciando la violazione degli artt. 2043, e 2048 c.c. 22 e 23 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., sostiene: a) che erroneamente la Cor-

limita la responsabilità dell'impiegato che nell'esercizio delle attribuzioni demandategli rechi ad altri un danno all'ipotesi che abbia agito con dolo e colpa grave) fa subito "salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti", detta riserva non avrebbe alcun significato ove non fosse intesa nel senso di far salve quelle particolari specie di responsabilità regolate negli artt. 2047 a 2054 e quindi anche quella contenuta nell'art. 2048 c.c., che, come si è già detto, è operativa anche nei confronti della pubblica Amministrazione.

2. - Tale modo di argomentare lascia seriamente perplessi.

Che l'art. 28 della costituzione abbia introdotto una disciplina *innovativa* ammettendo la responsabilità *diretta* dei dipendenti pubblici per gli atti compiuti in violazione dei diritti dei terzi, accanto a quella della P.A., è affermazione condivisa dalla assoluta maggioranza della dottrina (v. per tutti SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, Napoli 1966 p. 635 e segg. Contra tuttavia GUGLIELMI, *l'art. 28 della Costituzione e la responsabilità dello Stato e degli enti pubblici*, in questa *Rassegna*, 1949, 169 e segg.; il quale richiama il disposto degli artt. 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 sulla Corte dei conti, norme che tuttavia prevedono solo la responsabilità dei dipendenti verso l'Amministrazione) e mai smentita dalla giurisprudenza.

Ne segue che allorché, l'art. 23 del testo unico n. 3 del 1957, dopo aver stabilito che l'impiegato risponde nei confronti dei terzi solo per dolo o colpa grave, fa salve « le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti », non può fare riferimento che alla ipotesi in cui, già prima della entrata in vigore della norma costituzionale, era prevista una *diretta* responsabilità del dipendente pubblico nei confronti dei terzi e tale responsabilità — sotto il profilo *soggettivo* — era più grave di quella prevista

te di Appello ha ritenuto applicabile nella specie la presunzione di responsabilità di cui al citato art. 2048 c.c., non considerando che gli insegnanti elementari non possono essere equiparati ai precettori domestici ed ai maestri d'arte; b) che tale presunzione di responsabilità non è applicabile nei confronti della pubblica Amministrazione; c) che comunque non è applicabile nei confronti dei pubblici impiegati dello Stato, qual'era la Mangiagalli, in quanto detti pubblici impiegati, a norma dei citati artt. 22 e 23 t.u. n. 3 del 1957, sono responsabili nei confronti dei terzi soltanto per dolo o colpa grave.

Tali censure sono per altro tutte infondate.

Infatti, per quanto attiene alla censura sub a), occorre considerare che, secondo l'interpretazione letterale e logica, non vi è dubbio, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente Ministero, che rientrono nella previsione dell'art. 2048, tra gli altri soggetti ivi indicati, anche gli insegnanti delle scuole elementari (in tal senso Cass. 22 ottobre 1965, n. 386, 6 febbraio 1970, n. 263 e 3 febbraio 1972, n. 260). In proposito va, infatti, rilevato che, pur esclusa per la natura eccezionale della norma l'interpretazione analogica, e riconosciuto il carattere di tassatività dell'elencazione dei soggetti a carico dei quali si applica la presunzione di responsabilità, è per sempre ammessa l'interpretazione estensiva (in tal senso Cass. 7 ottobre 1968, n. 3933). Orbene, la parola « precettore », dal latino *praeceptor*, nel suo significato lessicale, sta ad indicare anzitutto i maestri e gli insegnanti in genere e soltanto in

dall'art. 23 testo unico n. 3 del 1957, e cioè estesa anche al caso della semplice colpa.

Tale responsabilità non può essere che quella *penale* che è certamente « più grave » sia sotto il profilo soggettivo (essendo sufficiente la semplice colpa), sia sotto il profilo oggettivo (in quanto la sanzione prevista è certamente la più afflittiva di ogni altra) e che indubbiamente già era prevista dal previgente ordinamento a carico del pubblico dipendente quando nell'esecuzione delle funzioni pubbliche avesse commesso un reato con danno ai terzi (si noti che le tre decisioni del S.C. anteriori all'entrata in vigore della Costituzione, citate da Guglielmi, op. cit., p. 173, le quali affermano la responsabilità personale del dipendente pubblico nei confronti dei terzi, sent. 27 luglio 1933, in *Giur. It.* 1932, I, 1, 1172 e sent. 10 aprile 1940, in *Foro It.* 1940, I, 601, contengono affermazioni di carattere generale senza alcun riferimento ad un'ipotesi concreta ed infatti per il caso esaminato la responsabilità viene in entrambi le decisioni esclusa, mentre la terza decisione, 12 maggio 1938, n. 1633, in *Foro It.*, 1938, I, 1362, si riferisce ad un caso in cui è evidente la responsabilità penale del chirurgo che ha dimenticato la pinza emostatica nella cavità addominale del paziente, responsabilità penale a cui a mente dell'art. 185 c.p. si ricollega la responsabilità civile dell'autore del reato anche se estinto).

La riserva contenuta nell'art. 23 non può fare, invece, riferimento alle ipotesi disciplinate dagli artt. 2048 e 2054 c.c. anche perché prima dell'entrata in vigore della norma costituzionale, di cui il citato art. 23 testo

senso particolare è usata per indicare gl'insegnanti privati, d'uso un tempo presso le famiglie signorili, per i quali era più specificamente adottata la denominazione di origine spagnola *aio* ai quali veniva affidata l'educazione ed istruzione dei minori. D'altra parte, dal punto di vista dell'interpretazione logica, è importante in proposito considerare: 1) che nell'art. 2048 c.c. i precettori sono accomunati sotto la stessa disciplina con i maestri d'arte o mestiere, per i quali il dovere di vigilanza discende appunto, come per gl'insegnanti elementari, dall'affidamento del minore per ragioni d'istruzione; 2) che l'applicabilità della presunzione di responsabilità è ancor più giustificata per gli insegnanti elementari, rispetto ai quali all'obbligo dell'insegnamento si accompagna quello d'impartire agli scolari gli opportuni principi educativi, per cui la scuola costituisce la necessaria integrazione della educazione impartita dai genitori nell'ambito familiare. Ne è requisito essenziale per l'applicazione dell'art. 2048 che l'affidamento del minore al precettore abbia carattere continuativo ed esclusivo, sussistendo la presunzione di responsabilità ogni qualvolta, come si verifica per gl'insegnanti di scuole elementari, l'affidamento del minore per ragioni di educazione o istruzione, se pur limitato ad alcune ore al giorno o alla settimana, assuma carattere continuativo e non sia quindi meramente saltuario ed occasionale.

Per quanto poi si riferisce alla censura sub b), occorre considerare che la disposizione fondamentale in materia di responsabilità extracontrattuale della pubblica Amministrazione è contenuta nell'art. 28 della Costituzione, che, con norma di carattere precettivo e di applicazione

unico n. 3/1957 costituisce l'attuazione, non era configurabile una responsabilità dell'impiegato statale — svolgesse questi attività amministrativa o attività materiale — nei confronti dei terzi per la violazione dei diritti di questi ultimi nell'adempimento dei compiti demandategli (ad es. il conducente di un autoveicolo della P.A. non rispondeva, salva l'esistenza del reato, personalmente dei danni cagionati per colpa a terzi. Di tali danni rispondeva unicamente l'Amministrazione, salva la rivalsa nei confronti del dipendente da esercitare, però, attraverso lo speciale giudizio previsto dagli artt. 52 e 53 del t.u. sulla Corte dei conti).

Si può aggiungere che se si dovesse ritenere applicabile ai pubblici dipendenti la responsabilità *diretta* nei confronti dei terzi in tutti i casi previsti dagli artt. 2047 e 2054 c.c., la disciplina contenuta negli artt. 22 e 23 t.u. del 1957 perderebbe quasi ogni significato, rientrando in tali previsioni i casi più frequenti di responsabilità.

3. - Una conferma del reale intendimento del legislatore la si ricava dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1962 n. 1833, il quale, dopo aver stabilito nel primo comma che i dipendenti dello Stato, anche se militari, addetti alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici, che nell'esercizio di tali attribuzioni cagionino danni allo stato, sono tenuti al risarcimento nel solo caso di danno arrecato per dolo o per colpa grave, aggiunge, al secondo comma, che « la limitazione di cui al comma prece-

immediata e diretta, stabilisce testualmente: « I funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato ed agli enti pubblici.

L'anzidetta disposizione postula, com'è chiaro, due distinte norme: l'una che stabilisce il principio della responsabilità in proprio delle persone che agiscono quali organi della pubblica Amministrazione; l'altra che prevede la responsabilità di detta Amministrazione per gli atti illeciti commessi dai funzionari dipendenti, responsabilità che ha natura diretta in virtù del cosiddetto « rapporto organico », che immedesima l'attività degli organi con quella, dell'ente pubblico, posto che è a mezzo dei propri organi che l'ente pubblico estrinseca la propria attività. Nell'un caso come nell'altro l'art. 28 della Costituzione opera un rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti, che disciplinano i rapporti tra privati in materia di responsabilità per fatto illecito, e che debbono quindi ritenersi applicabili anche in relazione alla responsabilità della P.A. salvo che non vi sia una disposizione contraria o sussista una ragione d'incompatibilità in relazione alla natura soggettiva dell'ente pubblico o della relativa attività. Orbene, ai fini della risoluzione della questione in esame, occorre stabilire se l'art. 2048 c.c., il quale disciplina tra l'altro la responsabilità dei precettori

dente si applica anche alla responsabilità del personale, ivi indicato, verso l'Amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato da circolazione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici ».

Risulta evidente da tale norma che mentre l'Amministrazione è tenuta a rispondere nei confronti dei terzi in ogni ipotesi di danno provocato dalla circolazione dei suoi veicoli, sia essa che i terzi (che altrimenti il dipendente sarebbe chiamato a rispondere anche per colpa non grave nel caso di azione del terzo nei suoi confronti, con la conseguenza di creare una disparità di trattamento, a seconda che il soggetto agisca o meno nei confronti del dipendente, del tutto ingiustificata e quindi incostituzionale. Contra CASSETTA, *L'illecito degli impiegati dello Stato secondo il loro nuovo statuto giuridico*, in *Riv. trim. dir. pub.*, 1956, 423 segg. spec. 436), possono agire nei confronti del dipendente solo nel caso di danni provocati da dolo o colpa grave.

Si noti che lo stesso art. 1 della legge in esame, al III comma, testualmente soggiunge « restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti ».

Sarebbe contraddittorio pensare che con quest'ultima disposizione il legislatore abbia fatto salva l'applicazione delle norme di diritto comune, tra cui è compreso l'art. 2054 c.c., norma quest'ultima la cui applicabilità i primi due commi del trascritto art. 1 hanno appena esclusa.

Il legislatore con l'espressione trascritta, identica a quella dell'art. 23 t.u. del 1957, non può, quindi, che fare riferimento alla responsabilità penale, escludendo tuttavia che la responsabilità civile, che discende dal-

per i fatti illeciti commessi dagli allievi, sia applicabile anche nei confronti della pubblica Amministrazione, pur essendo prevista una presunzione di responsabilità a carico dell'agente, atta a produrre, in virtù del rapporto organico, effetti probatori a carico della stessa pubblica Amministrazione. La soluzione del problema, in conformità dell'indirizzo seguito dalla prevalente dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze 7 ottobre 1968, n. 3933, 6 febbraio 1970, n. 263 e 3 febbraio 1972, n. 260), non può essere che affermativa, non essendovi alcuna norma di legge o ragione d'incompatibilità che osti all'applicabilità della disposizione in esame nei confronti della pubblica Amministrazione. Infatti, in base agli enunciati principi, non vi è dubbio che il precettore, che agisca quale organo della P.A., sia tenuto, in virtù del tassativo disposto del citato art. 28 della Costituzione, a rispondere in proprio, come ogni altro soggetto, del fatto illecito commesso dall'allievo; come del pari non vi può essere dubbio che in tali ipotesi la responsabilità del precettore risalga, in virtù del cosiddetto « rapporto organico », direttamente alla pubblica Amministrazione. Nè vale opporre, al fine di escludere l'applicabilità della norma, che il rapporto che s'instaura tra la pubblica Amministrazione ed il privato che usufruisce del servizio d'insegnamento pubblico non ha natura contrattuale,

l'art. 185 c.p. a carico dell'autore del reato, sussista a carico del dipendente pubblico quando non sia accertata anche la colpa *grave* o il dolo.

E che così sia è ulteriormente confermato dal rilievo che la dottrina, per giungere ad affermare la responsabilità personale dei dipendenti nelle ipotesi previste dagli artt. 2047 e 2054, ha dovuto ritenere che per tali ipotesi non sia applicabile l'art. 28 della Costituzione, trattandosi di attività materiale o tecnica, di cui la P.A. risponderebbe solo in via *indiretta* a norma dell'art. 2049 c.c. Solo per la responsabilità derivante dall'esercizio del *potere* amministrativo (esplicantesi in provvedimenti rivolti ai terzi) si ritiene applicabile la norma contenuta nell'art. 28 Cost. osservandosi che in tal caso alla responsabilità *diretta* dell'Amministrazione si aggiunge quella dei funzionari, che risponderebbero limitatamente ai casi di dolo e colpa grave (così ALESSI, *Principi di diritto amministrativo*, Milano 1966, vol. II p. 592 e segg. spec. 606 e segg. Idem, *Responsabilità civile dei funzionari e dei dipendenti pubblici*, in *Nuovissimo dig. it.*, vol. XV pag. 658 segg).

La verità è che se si ritiene, come ritiene la giurisprudenza e la maggioranza della dottrina, che la responsabilità dei dipendenti a norma dell'art. 28 Cost. sussiste in ogni caso di lesioni di diritti dei terzi, deve conseguentemente riconoscersi che in forza dell'art. 23 t.u. n. 3 del 1957 tale responsabilità può essere dichiarata solo ove si dimostri il dolo o la colpa *grave* (conf. SANDULLI, *Manuale cit.*, p. 636) anche nell'ipotesi di accertata responsabilità penale del dipendente pubblico.

4. - Altra questione è se l'art. 28 abbia innovato ai principi preesistenti anche per quanto riflette la responsabilità della P.A.

Questa tesi, sulla scorta della lettera della norma costituzionale (la quale usa l'espressione « si estende »), è stata sostenuta in dottrina, rite-

rientrando invece nell'ambito pubblicistico della prestazione di un pubblico servizio, del quale il privato utente usufruisce, secondo i casi, gratuitamente o mediante il pagamento di una determinata tassa. Infatti la natura contrattuale o meno del rapporto è indifferente ai fini dell'applicabilità dell'art. 2048 c.c., che trova il suo presupposto nel dovere di vigilanza sul minore, incombente sulle persone che sono tenute a provvedere alla sua educazione od istruzione per un obbligo nascente dalla legge o da un atto negoziale.

Il che si desume dal fatto che la disposizione in esame è concepita e si applica non soltanto nei confronti dei precettori e dei maestri d'arte e mestiere, ma anche nei confronti dei genitori e tutori, titolari di un potere-dovere di diritto familiare, nei rapporti dei quali l'obbligo di vigilanza del minore non rientra evidentemente nell'ambito di un rapporto negoziale. Nè l'applicabilità della presunzione di responsabilità nei confronti della pubblica Amministrazione trova ostacolo nel carattere discrezionale della organizzazione e funzionamento dell'attività della pubblica istruzione, che, come ogni altra attività discrezionale, trova, come si è accennato, un limite, oltre che nel precetto del *neminem laedere*, nelle norme di legge e in quelle regolamentari, con le quali ultime la pubblica Amministrazione autolimita i suoi poteri.

In fine, in quanto alla censura sub c), non sembra che le disposizioni contenute negli artt. 22 e 23 del citato t.u. 10 gennaio 1957, n. 3,

nendosi che la responsabilità della P.A. sia soltanto *indiretta*, per effetto dell'estensione ad essa della responsabilità dei propri dipendenti (così CASSETTA, *L'illecito degli enti pubblici*, Torino s.d., p. 261 segg.) e ad essa sembra aderire anche il S.C. nella decisione che si annota.

Non sembra però, che, secondo l'orientamento prevalente della dottrina (v. per tutti SANDULLI, *op. cit.* p. 628 segg.) e della giurisprudenza (vedila ampiamente citata nella Relazione dell'Avv. Gen. anni 1965-1970 p. 237 segg.) che tale interpretazione possa essere accolta.

La responsabilità della P.A. è *diretta* e ad essa si aggiunge, quando ne sussistono i presupposti, quella dei dipendenti che hanno agito per essa (v. SANDULLI, *op. cit.* 635 segg.).

Deve anche rilevarsi che secondo la giurisprudenza « la possibilità che in dipendenza di un comportamento illecito dei suoi organi, sorga responsabilità della pubblica amministrazione e non anche dei detti organi non sembra contestabile in astratto. L'art. 23 del t.u. approvato con d.p. 10 gennaio 1957, n. 3, introducendo una discriminazione nel grado delle colpe e stabilendo che l'impiegato responsabile verso i terzi danneggiati solo se abbia agito con dolo o colpa grave, non esclude infatti che, fuori di tali ipotesi, il danneggiato possa rivolgersi contro la pubblica amministrazione e, naturalmente, solo contro di essa » (così Cass. 6 maggio 1971, n. 1282, in *Giust. civ.* 1971, I, 1417 in motivazione. Per qualche cenno v. pure Corte Cost. 11 marzo 1968, n. 2, in *Foro amm.* 1968, I, 1, 109).

A. ROSSI

ostino a che la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2048 c.c. venga applicato anche nei confronti dei pubblici dipendenti impiegati. Stabilisce, infatti, l'art. 22 comma primo del t.u. che « l'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 è tenuto a risarcirlo ». Nella seconda parte di detto comma è poi stabilito che l'azione di risarcimento nei confronti dell'impiegato può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione, qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti nel nostro ordinamento, sussista anche la responsabilità dello Stato. In effetti, nell'art. 23 è precisato che è danno ingiusto agli effetti previsti dal surriportato art. 22 « quello derivante da ogni violazione del diritto del terzo che l'impiegato abbia commesso *con dolo o colpa grave* » a ciò sembrerebbe a prima vista escludere la possibilità di agire ex art. 2048 c.c., per il risarcimento del danno nei confronti dell'impiegato responsabile, e quindi dello Stato. Infatti, il disposto dell'art. 2048 c.c., prescinde dall'accertamento della sussistenza del dolo o della colpa grave, e detta una presunzione *ex lege* di responsabilità. Va rilevato, però, che poichè lo stesso art. 23 del t.u. del 1957 fa subito « salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti », detta riserva non avrebbe alcun significato ove non fosse intesa nel senso di far salve quelle particolari specie di responsabilità regolate negli artt. 2047 e 2054 c.c. e quindi anche quella contenuta nell'art. 2048 c.c., che, come si è già detto, è operativa anche nei confronti della pubblica Amministrazione. E che le menzionate speciali del codice civile siano state tenute presenti nella formulazione dei citati artt. 22 e 23 del t.u. n. 3 del 1957 e quindi ritenute applicabili anche nei confronti dei dipendenti pubblici impiegati e della pubblica Amministrazione risulta in modo chiaro dall'ultimo comma dell'art. 22, nel quale, è testualmente precisato che l'azione di rivalsa dell'Amministrazione nei confronti dell'impiegato dipendente è ammessa, limitatamente ai casi di danni arrecati per dolo o colpa grave, anche in materia d'incidenti causati dalla circolazione di veicoli o altri mezzi meccanici. Infatti, in relazione ai detti incidenti art. 2054 c.c., sancisce appunto una particolare specie di responsabilità presunta, la cui riferibilità al proprietario del veicolo prescinde dalla ricerca di un comportamento doloso o colposo dello stesso ed assume quindi carattere più grave di quella di portata generale prevista nell'art. 2043 c.c. Del pari infondato è il secondo motivo, con il quale il ricorrente Ministero, denunziando la violazione dell'art. 2048 c.c., nonchè difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamenta che la Corte di Appello: a) non abbia considerato che la responsabilità presunta a carico del precettore è basata sul presupposto della responsabilità dell'allievo, che non risulta nella specie accertata; b) abbia ommesso di

prendere in esame il comportamento della Mangiagalli in relazione alla dedotta sussistenza della prova liberatoria dalla presunzione a carico della Mangiagalli medesima. Infatti, in quanto alla censura sub a), è sufficiente considerare che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il giudice di appello ha, sia pure implicitamente, motivato circa il comportamento doloso dell'allievo Garbagni, rilevando che dalla prova testimoniale era emerso che detto alunno, dopo un alterco, aveva colpito il compagno Gennaro perchè questi aveva pronunziato parole offensive nei confronti della di lui madre.

Analogamente, in quanto alla censura sub b), la Corte di Appello, prospettandosi in via alternativa le due ipotesi della assenza oppure della presenza nel cortile della Mangiagalli al momento dell'incidente, ha esattamente ritenuto che in entrambe le ipotesi doveva escludersi che la Mangiagalli avesse fornito la anzidetta prova liberatoria in quanto, se assente, essa era per ciò solo responsabile per aver omesso di esercitare la prescritta vigilanza; se poi fosse stata presente, ben avrebbe potuto impedire il verificarsi dell'incidente, intervenendo tempestivamente, dato che « le violenze fisiche tra i due scolari » erano state « precedute da ingiurie e da un più o meno breve alterco, a dirimere il quale nel suo nascere la Mangiagalli, se vigilante, avrebbe ben potuto provvedere senza che si attuassero le violenze » che avevano determinato l'evento dannoso *de quo*.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 13 aprile 1973, n. 1056 - Pres. La-porta - Est. Caleca - P.M. Caristo (conf.) - Ministero Pubblica Istruzione (avv. Stato Gentile) c. Istituto S. Giuseppe, Orfanotrofio maschile di Palestrina (avv. Visco) nonchè Morgante (avv. Pugliatti), Daniele (avv. Napoli) e Severino (avv. Bianca).

Responsabilità civile - Direttore didattico - Non è precettore.

(r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, art. 16; c.c., artt. 2043 e 2048).

Responsabilità civile - Surroga dell'assicuratore che ha pagato l'indennizzo - Perdita da parte del danneggiato della legittimazione a chiedere nei confronti del terzo responsabile il pagamento della somma riscossa dall'assicuratore.

(c.c., artt. 1223, 1916 e 2056).

Responsabilità civile - Lesioni non mortali - Danno non patrimoniale - Spetta al solo infortunato.

(c.c., art. 2059; c.c., art. 185).

Responsabilità civile - Determinazione del danno risarcibile - Presumibile guadagno annuo - Tredicesima mensilità - Computabilità.
(c.c., art. 1223).

Il direttore didattico svolge un'attività meramente amministrativa (di organizzazione dell'attività scolastica e di controllo sull'attività degli insegnanti) quale organo interno dell'amministrazione della scuola pubblica primaria e non può, pertanto, essere considerato precettore con l'assunzione della relativa speciale responsabilità (1).

Dal momento in cui l'assicuratore, che ha pagato l'indennità al danneggiato, comunica al terzo responsabile l'avvenuto pagamento e manifesta la volontà di esercitare il diritto di surroga, il danneggiato non è più legittimato, (limitatamente alla somma per cui è stata esercitata la surroga) a pretendere dal terzo responsabile il risarcimento del danno (spettando all'assicuratore esercitare tale diritto) (2).

Solo colui che ha subito un danno da fatto costituente reato, e non i suoi congiunti, ha diritto al risarcimento del danno morale nei confronti del responsabile, salvo che il fatto-reato abbia provocato la morte dell'offeso (3).

La tredicesima mensilità costituendo un elemento destinato ad integrare la retribuzione del lavoratore, deve essere tenuta in considerazione al fine della determinazione della presumibile futura retribuzione globale dell'infortunato (4).

(Omissis). — Con il primo motivo del ricorso il Morgante denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2048, 2697 c.c., in relazione all'art. 16 del r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, e si duole che la Corte di merito abbia escluso la responsabilità del direttore didattico per non avere, erroneamente, ritenuto sussistente nello stesso la qualità di « precettore ».

Rileva, in particolare, che tale responsabilità avrebbe dovuto essere dichiarata, quanto meno, a norma dell'art. 2043 c.c., perchè il detto direttore non avrebbe comunicato ad alcuno il congedo che aveva direttamente concesso al maestro Carullo, e perchè nulla avrebbe fatto per

(1-4) L'affermazione contenuta nella prima massima costituisce una esatta puntualizzazione delle funzioni del direttore didattico, quali risultano dall'art. 16 del t.u. 5 febbraio 1928, n. 577, e dalle disposizioni contenute nel regolamento generale approvato con r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (sul punto v. DANIELE, *Ordinamento scolastico*, in *Nuovissimo dig. it.*, vol. XII, p. 70 s.). Avendo riconosciuto che il direttore didattico è un organo interno dell'amministrazione che svolge funzioni amministrative di organizzazione e controllo sull'attività scolastica svolta dal personale insegnante e non insegnante la S.C. ne ha tratto l'esatta conseguenza che allo stesso non può riconoscersi la qualità di precettore e non è, quindi, applicabile nei

assicurare la continuità dell'insegnamento e della vigilanza, non potendo, al riguardo, essere ritenute sufficienti le disposizioni, di carattere generale, impartite all'inizio dell'anno scolastico.

La doglianza è priva di fondamento dato che la sentenza impugnata, nell'interpretare le norme sull'ordinamento scolastico, ne ha esattamente desunto, ai fini dell'inquadramento o meno del « direttore didattico » nella categoria dei « precettori », ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2048 c.c., che il predetto è un organo amministrativo periferico dell'ordinamento scolastico e non fa parte del corpo insegnante.

Dal coordinato esame delle norme del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare e post-elementare (approvato con r.d. 5 febbraio 1928, n. 577) e delle norme del relativo regolamento generale (approvato con r.d. 26 aprile 1928, n. 1297) si evince, infatti, che le attribuzioni principali del direttore didattico sono quelle: di provvedere alla formazione delle classi e alla loro distribuzione dei locali scolastici; di assegnare i maestri alle varie classi, proponendo anche abbinamenti o sdoppiamenti delle stesse; di dirigere e sorvegliare l'opera dei maestri; di provvedere alla concessione dei permessi agli stessi e alla continuità dell'insegnamento nei casi di assenza del titolare di una classe; di visitare le scuole del circolo... (artt. 16 del citato t.u. e 59 del relativo regolamento). Trattasi, pertanto, di un'attività meramente amministrativa, di organizzazione oltre che di controllo su quella degli insegnanti: tale, da dovere fare considerare il direttore didattico non un precettore, bensì un organo interno dell'amministrazione della scuola pubblica primaria, il quale, nell'ambito del circolo, coadiuva l'attività svolta dal

suoi confronti la particolare normativa sulla responsabilità prevista dall'art. 2048 c.c.

La stessa S.C. ha, invece, ritenuto applicabile la disciplina contenuta nel ricordato art. 2048 c.c., agli insegnanti delle scuole elementari che siano dipendenti pubblici. V. sul punto da ultimo Cass., 3 febbraio 1972, n. 260, in *Foro it.*, 1972, I, 3522; Cass., 6 febbraio 1970, n. 263, in questa *Rassegna*, 1970, I, 230, ove ampia nota di richiami.

E' da notare che la decisione delle SS.UU. n. 260 del 1972, annotata con esatti rilievi critici da Grossi, fondando l'applicabilità dell'art. 2048 c.c. ai maestri, pubblici dipendenti, sull'obbligo di vigilanza sancito dall'art. 350 del regolamento n. 1297 del 1928, sembrerebbe estendere la responsabilità dei precettori, oltre che ai danni provocati dagli allievi minori a terzi, anche a sè stessi, salvo la prova di non aver potuto impedire il fatto.

Ora una siffatta estensione è in palese contrasto con la lettera dell'art. 2048, che è norma eccezionale, e, quindi, non applicabile analogicamente (v. Cass. 6 febbraio 1970, n. 263 cit.), che si riferisce esclusivamente alle ipotesi di danni provocati a terzi.

Relativamente ai danni che l'allievo provoca a se stesso la violazione dell'art. 350 del regolamento scolastico, può dar luogo a responsabilità

provveditore agli Studi che, infatti, sovrintende all'insegnamento elementare « personalmente e per mezzo degli ispettori scolastici e dei direttori didattici » (art. 2 d.l.C.p.S. 30 agosto 1946 n. 237).

Nè, nel caso in esame, la responsabilità poteva essere ravvisata nel fatto del non avere il direttore didattico provveduto a nominare il supplente del maestro subito dopo la concessione del congedo.

Se è vero, infatti, che ai sensi degli artt. 137 del citato t.u. e 329 del relativo regolamento, il detto funzionario, nei casi di assenza del titolare di una classe (per malattia o per congedo), deve provvedere ad assicurare, a mezzo di supplente, la continuità dell'insegnamento e della vigilanza degli alunni, tuttavia nel caso in esame a ciò fu adeguatamente provveduto. La sentenza impugnata, con esauriente motivazione, ha invero accertato, insindacabilmente, che all'inizio dell'anno scolastico il Bartolomeo Daniele, così come negli anni precedenti, aveva impartito ai maestri le opportune istruzioni per il caso di assenza di un insegnante titolare, precisamente che: gli alunni del maestro assente venissero abinati a quelli del maestro di una classe parallela o, in mancanza, di una classe immediatamente superiore o inferiore e, per l'ipotesi in cui la relativa aula non avesse capienza sufficiente per accogliere tutti gli scolari del maestro assente, la parte eccedente degli stessi venisse smistata in altre classi della stessa scuola.

Ora, l'impartire tali disposizioni in via astratta e preventiva costituisce l'esercizio di un'attività legittima in quanto consentita dall'art. 60 del menzionato regolamento generale.

a mente dell'art. 2043, solo se viene dimostrato, oltre il nesso eziologico, anche l'omissione di vigilanza da parte del precettore.

Il principio contenuto nella seconda massima costituisce ormai *ius recoeptum* nella giurisprudenza del S.C. (v. da ultimo Cass., 23 maggio 1972, n. 1595, in questa *Rassegna*, 1972, I, 412 ove ulteriori richiami).

Appare tuttavia opportuno rilevare che secondo un recente indirizzo giurisprudenziale (v. Cass., 29 ottobre 1971, n. 3076) quando il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore avvenga dopo che il danneggiato ha promosso il giudizio contro l'autore dell'illecito il giudizio, a mente dell'art. 111 c.p.c., prosegue fra le parti originarie, e l'assicuratore, che vuole esercitare la surroga, deve intervenire in tale giudizio per far valere il suo autonomo diritto (di surroga). In tal caso, in sostanza, la legittimazione processuale del danneggiato non viene meno, in forza dei principi che regolano la successione (a titolo particolare) nel giudizio.

Sul principio contenuto nella terza massima v. conf. Cass., 10 luglio 1968, n. 2412, in *Riv. giur. circ. e trasp.*, 1969, 124; Trib. Milano, 22 febbraio 1968, in *Giur. it.*, 1969, I, 2, 85, ove in nota richiami di giurisprudenza e dottrina.

L'affermazione contenuta nell'ultima massima suscita qualche perplessità. La tredicesima mensilità fa parte della retribuzione spettante al lavoratore, quando è espressamente prevista da un contratto (collettivo o

Questa norma, infatti, stabilisce che al principio ed alla fine dell'anno scolastico, nei singoli Comuni del circolo il direttore didattico riunisce gli insegnanti del luogo per trattare dei programmi e degli orari, della ripartizione delle classi e dei risultati dell'opera didattica e di « ogni altra materia di ordine didattico e disciplinare »: categoria, questa, nella quale non possono non ritenersi rientranti anche le istruzioni dirette ad assicurare, nelle scuole del circolo, la continuità dell'insegnamento e la vigilanza degli allievi.

Il che va ritenuto soprattutto in considerazione della particolare situazione nella quale, rispetto al personale disponibile, si trovava, al tempo dell'incidente, il circolo di Polistena, avendo al riguardo la sentenza impugnata pure rilevato che dai documenti prodotti in giudizio risultava provato che il suddetto circolo era costituito da 71 classi (delle quali 59 in Polistena e 12 in Melicuccio) con 71 maestri (dei quali 59 titolari e 12 con incarico provvisorio annuale), e non aveva insegnanti in soprannumero o, comunque, insegnanti a sua disposizione da utilizzare quali supplenti.

Appare pertanto evidente, come a fronte di siffatta situazione fosse, oltre che legittimo, necessario che le disposizioni per le sostituzioni in questione venissero impartite all'inizio di ogni anno scolastico: soluzione questa che, per altro, è stata ritenuta la più corretta tanto che, come la sentenza ha avuto cura di rilevare, tali disposizioni non solo furono applicate dagli stessi maestri della scuola per ben 39 giorni durante l'anno scolastico 1962-1963 (sino — cioè — al 9 maggio 1963 giorno dell'incidente), ma furono pure impartite dai direttori didattici dei circoli di Giffone, Laureana di Borrello, Cinquefrondi, Taurianova, Gioia Tauro, Varapodio e Cittanova.

Con il secondo motivo il Morgante si duole che la sentenza impugnata abbia escluso la responsabilità dell'Istituto S. Giuseppe senza prima ammettere la prova testimoniale diretta a fare accertare che esso

individuale di lavoro), ma quando tale previsione non esiste, non esiste nemmeno il diritto alla tredicesima mensilità (o gratifica natalizia) (v. sul punto Cass., 13 novembre 1970, n. 2381, in *Giust. civ.*, 1971, I, 258; Cass., 12 maggio 1966, n. 1219, in *Riv. dir. lav.*, 1967, II, 187 con nota di MOROZZO DELLA ROCCA ove richiami conformi). Pertanto se detta gratifica non può considerarsi sempre compresa nella retribuzione del prestatore di lavoro, è per lo meno dubbio che nella determinazione del danno risarcibile per lesioni personali, che produca esiti permanenti sulla capacità lavorativa, la cui valutazione è necessariamente basata su dati ed elementi soggetti a larga approssimazione (come riconosce la decisione in rassegna), debba essere sempre tenuto conto anche della tredicesima mensilità o di altre possibili gratifiche o indennità, a meno che la determinazione del danno possa essere fatta con riferimento ad una *specifica* attività lavorativa (ma ciò avverrà in casi rari), la cui disciplina preveda espressamente la corresponsione della c.d. tredicesima mensilità.

ricorrente, venuto a conoscenza dell'assenza del maestro Carullo, aveva subito avvertito la direzione del detto ente, ricevendone l'assicurazione dell'invio di un religioso.

Anche la esposta censura è infondata avendo la sentenza impugnata, con apprezzamento insindacabile in questa sede perchè sorretto da esauriente e logica motivazione, rilevato che tale prova era inammissibile non essendo il fatto con essa dedotto idoneo ad esonerare l'insegnante Morgante dalla responsabilità ex art. 2048 c.c.; che costui, infatti, anzichè attenersi alle istruzioni impartite a tutti i maestri all'inizio dell'anno scolastico, si era limitato ad affidare la vigilanza degli allievi del maestro assente al capoclasse Palamara, ed a sollecitare l'intervento dell'Istituto religioso.

Ora, con tale comportamento il predetto diede luogo, in concreto, ad una situazione di completa ed incontrollata libertà dato che gli allievi, come era facilmente prevedibile, nell'attesa dell'intervento di una persona adulta, avrebbero potuto disobbedire a chi essendo un loro compagno di classe non aveva nè la veste nè l'autorità che gli consentissero di pretendere e di ottenere la osservanza della disciplina.

All'Istituto S. Giuseppe, che all'epoca dell'incidente ospitava sia l'infortunato Battisti che il minore Palamara, non incombeva, peraltro, alcun onere di insegnamento o di vigilanza nell'attigua scuola statale. Di qui la illegittimità della richiesta di un suo intervento dato che per il detto ente l'onere di vigilanza sui minori ricoverati era limitato al tempo in cui i medesimi si trovavano all'interno dell'Orfanotrofio.

Nè può ritenersi che l'Istituto fosse venuto meno ai doveri di educazione verso il minore Palamara: nei confronti, cioè, del feritore dell'infortunato.

Se è vero, infatti, che la responsabilità del precettore per *culpa in vigilando* non esclude senz'altro quella del genitore o di colui che, come nel caso specifico, provvede all'educazione in sua vece, tuttavia la Corte di merito, con apprezzamento incensurabile, ha rilevato che lo stesso maestro Morgante aveva sempre affermato che il Palamara era un giovanetto ben educato, ed, inoltre, che il Tribunale dei minorenni nel concedere allo stesso, in sede istruttoria, il perdono giudiziale aveva ritenuto che non si dovesse applicare alcuna delle misure rieducative indicate dall'art. 25 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, modificato con la legge 25 luglio 1956, n. 888.

Pertanto, non avendo il ricorrente dimostrato la impossibilità di impedire il fatto lesivo commesso dall'allievo Palamara, rettificamente è stata ritenuta operante nei di lui confronti la responsabilità presunta di cui all'art. 2048 c.c.

Con il terzo motivo il Morgante, oltre che ribadire argomenti difensivi già svolti con i motivi dianzi esaminati, sostiene di avere sempre recisamente contestato gli addebiti mossigli e che, in ogni caso, nella

scuola vi era altro maestro di quarta elementare (certo Formica) che avrebbe potuto, in base alle menzionate disposizioni, intervenire per la vigilanza degli allievi del maestro assente, con la conseguenza che, non potendo alcuno dei due imporre all'altro la iniziativa di tale vigilanza, sarebbe spettato al direttore didattico, che conosceva tale situazione, provvedere per la supplenza.

Anche questa censura deve essere disattesa.

Con un giudizio di fatto esaurientemente motivato la Corte di appello ha, invero, rilevato che lo stesso Morgante aveva sempre ammesso e riconosciuto di avere assunto l'onere di vigilare gli alunni della quinta classe elementare del maestro Carullo assente, essendo egli titolare, nella stessa scuola, della quarta classe; che tale onere egli aveva assunto non già per personale diligenza o per eccesso di zelo, ma perchè sapeva che per lui costituiva un preciso dovere in base alle disposizioni impartite dal direttore didattico.

Non può, inoltre, avere rilevanza la circostanza che nella scuola vi fosse altro maestro titolare cui incombeva lo stesso obbligo, dato che l'unica ed esclusiva causa efficiente del sinistro è stata, in concreto, individuata, dai giudici del merito, nel fatto dell'aver il Morgante affidato la vigilanza ad uno degli allievi della classe; è stata — cioè — individuata in una causa che, inserendosi nella successione dei fatti come causa prossima, era da sola sufficiente a determinare il sinistro, relegando le eventuali altre cause al rango di cause meramente virtuali ed ipotetiche.

Con il primo motivo del suo ricorso l'Amministrazione della Pubblica Istruzione, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1916, 2056 c.c., 227, 345, 352, 359, 360 n. 3 e 5 c.p.c., lamenta che la Corte di merito abbia del tutto ignorato che nel giudizio di appello era stata esibita una lettera con la quale le « Assicurazioni Generali » avevano manifestato la volontà di esercitare il diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 c.c., fino alla concorrenza della somma di lire 375.000 versata all'infortunato Battisti per conto dell'E.N.A.O.L.I., e che, conseguentemente, essa ricorrente aveva chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, che dalla somma liquidanda venisse detratto tale importo.

La censura merita accoglimento, avendo la sentenza impugnata in realtà omissa l'esame di tale domanda, alla quale la stessa Severino aveva aderito: esame questo che si imponeva, avuto riguardo al principio secondo il quale, dal momento in cui l'assicuratore che ha pagato l'indennità al danneggiato comunica al terzo responsabile del danno l'avvenuto versamento della somma e manifesta, contestualmente, la volontà di esercitare il diritto di surrogazione, l'assicurato (nella specie la Severino nella qualità di rappresentante legale del figlio minore) non è più legittimato, limitatamente alla suddetta somma, a pretendere dal terzo

responsabile il risarcimento essendosi la relativa legittimazione trasferita, nei limiti derivanti dalla surrogazione, all'ente assicuratore (Cass., 29 maggio 1964, n. 1349).

Con il secondo motivo del ricorso l'Amministrazione deduce che i giudici di appello, nel determinare il probabile futuro guadagno medio dell'infortunato, sarebbero incorsi, in violazione degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056 c.c., 360 n. 3 e 5 c.p.c., in due vizi logici: a) il primo, relativo alla determinazione del salario annuo senza tenere conto di tutte le eventuali incidenze negative sulla costanza dell'attività lavorativa (intemperie, infortuni, disoccupazioni...); b) il secondo, relativo all'affermata corresponsione degli interessi compensativi, nonché alla mancata decurtazione del capitale di una somma corrispondente agli interessi per l'anticipato pagamento.

La prima censura, che attiene specificamente al criterio di liquidazione adottato dalla Corte, è giuridicamente infondata: il che va subito affermato anche se, come appresso sarà illustrato, per effetto dell'accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla Severino il giudice di rinvio dovrà procedere ad una nuova liquidazione.

Il metodo di capitalizzazione in uso per le rendite vitalizie è, infatti, affidato ad un mero calcolo di probabilità in ordine alla durata della vita dell'individuo ed è pertanto soggetto all'incognita della variabilità del reddito: con la conseguenza che esso consente un giudizio di semplice probabilità e non di certezza.

Peraltro, nella specie, la sentenza impugnata, dopo avere affermato che il Battisti, in avvenire avrebbe, presumibilmente, svolto l'attività di operaio specializzato e dopo avere calcolato in lire 130.000 mensili il guadagno medio del detto lavoratore (in ragione di lire 5.000 giornaliere per 26 giornate lavorative), ha posto a base della liquidazione il guadagno mensile di lire 125.000 e non quello di lire 130.000. Con tale riduzione pertanto sarebbe stato tenuto conto, implicitamente, delle eventuali incidenze negative riguardanti il reddito di lavoro.

La seconda censura è inammissibile in quanto attiene a statuizioni sugli interessi che, contenute nella sentenza di primo grado, non sono state gravate da alcun specifico motivo di appello da parte del Ministero.

Con il terzo motivo la detta parte lamenta che sia stato riconosciuto anche alla madre dell'infortunato il diritto al risarcimento del danno patrimoniale.

La censura è fondata.

Occorre premettere che la risarcibilità del danno non patrimoniale è, dall'art. 2059 c.c., limitata ai casi determinati dalla legge: tra questi è da annoverare quello previsto dall'art. 185 c.p., che, tra l'altro, stabilisce la risarcibilità dei danni non patrimoniali derivanti da reato.

Ora, per il combinato disposto degli artt. 2056 e 1223 c.c., anche tale danno deve costituire una conseguenza diretta ed immediata del

reato e, pertanto, nel caso in cui il fatto-reato determini, come nella specie, lesioni non tali, il soggetto che in effetti ha subito in modo immediato e diretto il danno, e che deve esserne quindi risarcito, è soltanto la detta parte. In siffatta ipotesi, invero, il congiunto prossimo (come il padre o la madre) risente danno morale solo in via mediata e indiretta in quanto cagionato dalla sofferenza o dalla menomazione subita dal congiunto.

Pertanto, se è fuori dubbio che il risarcimento del danno morale spetta anche ai prossimi congiunti di colui che abbia subito il fatto illecito costituente reato, tuttavia deve sempre trattarsi di danno non patrimoniale cagionato da un evento letale.

Merita, parimenti, accoglimento il quarto motivo del ricorso con il quale l'Amministrazione si duole che la Corte di appello, pur investita di specifico capo di impugnazione per quel che riguardava la quantificazione dei danni emergenti compiuta dal tribunale a favore della Severino in proprio, che li aveva liquidati il lire 129.000 (oltre alle lire 500.000 per danno non patrimoniale), abbia poi, immotivatamente, liquidato per tale voce lire 629.000 (in aggiunta a lire un milione per danno non patrimoniale).

La motivazione sul punto specifico è, invero, del tutto mancante per non avere la sentenza impugnata indicato le fonti di prova giustificanti il suddetto notevole aumento.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale la Severino sostiene che:

1) la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un errore di calcolo in quanto, nel diminuire del 35% la somma di lire 1.500.000 determinata quale presumibile futuro guadagno del Battisti, e nel moltiplicare poi il resto per il coefficiente 19.762, sarebbe pervenuta ad un totale di lire 8.469.400 in luogo di lire 10.375.050;

2) il guadagno annuo avrebbe dovuto essere determinato collocandovi anche la 13^a mensilità;

3) ingiustificatamente sarebbe stata poi effettuata la riduzione di un quinto per scarto tra attività lavorativa e vita fisica.

La seconda censura merita senz'altro accoglimento dato che non risulta che i giudici di appello, nel determinare la presumibile futura retribuzione globale mensile dell'infortunato, abbiano tenuto conto anche del rateo della 13^a mensilità, la quale infatti, avendo carattere continuativo, è da considerarsi come uno degli elementi destinati ad integrare la retribuzione vera e propria, per tutti gli effetti rispetto ai quali l'ammontare della medesima è rilevante.

L'accoglimento della detta censura assorbe l'esame delle altre due dato che il giudice di rinvio dovrà procedere ad una nuova determinazione della retribuzione globale mensile e, necessariamente, alla rinnovazione del calcolo per la liquidazione del danno.

Merita, infine, accoglimento il quinto motivo di ricorso con il quale l'Amministrazione della P.I. deduce la violazione degli artt. 91, 99, 100, 101 c.p.c., per essere stata condannata al pagamento delle spese processuali a favore dell'E.N.A.O.L.I., quando invece tra di essa ed il detto ente non era mai sussistito alcun contraddittorio, nè formale nè sostanziale.

Al riguardo è sufficiente rilevare che: l'E.N.A.O.L.I. è stato evocato in giudizio dalla sola Severino ed il tribunale ha rigettato la relativa domanda; con l'atto di appello l'Amministrazione ha impugnato soltanto le statuizioni riguardanti l'affermazione della sua responsabilità e l'esclusione di quella dell'Istituto S. Giuseppe, ed ha citato in giudizio la Severino ed il detto Istituto, limitandosi a notificare l'atto medesimo all'E.N.A.O.L.I. per « mera notizia », così come ha avuto cura di precisare nell'atto stesso di notificazione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. 1, 17 maggio 1973, n. 1416 - Pres. Giannattasio - Est. Longo - P. M. Pascalino (conf.) - Caporale (avv. Mastrantonio) c. Ministero Finanze (avv. Stato Tarin).

Procedimento civile - Prova - Documenti e dichiarazioni provenienti da parte privata - Valore probatorio.

(c.c., art. 2697 e 2729, c.p.c., art. 116).

Procedimento civile - Prova - Nozioni di comune esperienza - Utilizzazione da parte del giudice - Discrezionalità.

(c.p.c., art. 115).

Il convincimento del giudice in ordine ai fatti rilevanti della causa può anche fondarsi su un complesso di elementi indiziari e prove presuntive e può essere tratto da tutti gli elementi probatori acquisiti al processo, da qualunque parte forniti, ancorchè si tratti di dichiarazioni o documenti provenienti dalla parte interessata, non potendo il sol fatto di tale provenienza privarle a priori di valore probatorio, specie quando tali documenti concordino fra loro nel rappresentare una determinata situazione (1).

Il ricorso alle nozioni di comune esperienza costituisce l'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito e non è necessario che egli indichi specificatamente in motivazione le ragioni per le quali, nel caso concreto, esso non sia stato esercitato (2).

(1-2) La prima massima riassume le affermazioni contenute in varie decisioni (richiamate nella sentenza annotata) e costituenti principi consolidati nella giurisprudenza del s.c. in ordine all'esercizio del libero convincimento da parte del giudice in ordine alla valutazione delle prove nel giudizio, principio consacrato nell'art. 116 c.p.c. (Per una critica a tale

(*Omissis*). — Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia fondato il proprio convincimento su materiale indiziario tratto dalla relazione dell'Ufficio Tecnico Erariale e dalle informazioni della Guardia di Finanza, rispettivamente redatta e fornite fuori e prima del giudizio ed inoltre provenienti da organi dell'Amministrazione che era parte in giudizio.

Comunque, ammesso pure che siffatte relazioni ed informazioni siano equiparabili ai rapporti e verbali della polizia giudiziaria e possano bensì costituire prova quanto ai fatti che i pubblici ufficiali affermino di aver compiuti o constatati, ma solo materiale indiziario per ogni altra circostanza in esse riferite, il ricorrente denunzia un vizio logico in cui la Corte sarebbe incorsa ravvisando un nesso — che non avrebbe i requisiti di logica, necessaria consequenzialità — fra alcuni elementi indiziari (valore dell'impianto, sua capacità produttiva ed emissione di un certo numero di fatture) e l'estrazione della quantità di materiale equivalente alla pretesa risarcitoria della Amministrazione.

Si aggiunge, infine, che la condotta processuale del ricorrente sarebbe stata male interpretata dalla Corte, avendo egli svolto una tesi principale, diretta a contrastare la validità probatoria degli elementi forniti dalla controparte, ed una tesi subordinata diretta a dimostrare la diversa provenienza del materiale eccedente la quantità di cui era stata autorizzata l'estrazione.

norma, ritenuta di ispirazione dottrinale v. SATTA, *Commentario al c.p.c.*, Milano 1959, vol. I, pag. 462).

Di particolare rilievo comunque l'affermazione, anch'essa non nuova, che il giudice può trarre argomento anche dai documenti e dalle dichiarazioni provenienti da una parte per dedurne fatti ad essa favorevoli (conf. sent. 29 marzo 1956, n. 921).

Nelle decisioni n. 3528 e 3113 del 1971, citate in sentenze (e nello stesso senso v. Cass. 4 marzo 1971, n. 580 nonché 3 dicembre 1969, n. 3941) si afferma che « il principio per cui l'onere della prova incombe su chi allega i fatti posti a base della pretesa non è operante ove il giudice possa formare il proprio convincimento sulla base degli elementi probatori già acquisiti al processo ».

In tale affermazione è contenuta una improprietà. Non sembra esatto che l'applicazione del principio del libero convincimento del giudice renda « non operante » quello dell'onere della prova.

Si tratta, invero, di principi che operano su piani diversi. Il libero convincimento del giudice riguarda tutte le prove — con qualunque mezzo addotte — dalle parti mentre la regola che disciplina l'onere della prova vincola il giudice quando non possa decidere in base alle prove raccolte (v. sul punto, MICHELI, *L'onere della prova*, Padova 1966 - ristampa - p. 196 ss.).

Nello stesso senso della seconda massima v. da ultimo Cass. 3 novembre 1971 n. 3118; Cass. 29 settembre 1971, n. 2682; Cass. 12 giugno 1971, n. 1804.

Con il secondo motivo, poi, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 244 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., il ricorrente denunzia un vizio di contraddittorietà di motivazione, per avere la Corte negato ingresso, ritenendola vertente su un giudizio, alla prova testimoniale riguardante una circostanza (natura alluvionale dei terreni limitrofi all'alveo) che invece la Corte medesima aveva ritenuta pacifica motivando il rigetto dell'istanza di consulenza tecnica.

Il ricorrente censura inoltre la sentenza quanto alla negata ammissione della prova testimoniale e deduce che, nella parte in cui i relativi capitoli riflettevano, secondo la Corte, giudizi tecnici, essi erano invece diretti a provare fatti obiettivi; nella parte ritenuta inammissibile per difetto di specificità, essi enunciavano fatti sintetizzati nei loro elementi essenziali; e nella parte ritenuta irrilevante perchè concernente fatti già provati (fornitura di ghiaia da parte di terzi), avrebbero inciso sulla decisione se tenuti debitamente presenti.

Con il terzo motivo, infine, lamentando violazione dell'art. 112 in relazione all'art. 115, 2 comma ed all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente censura la sentenza per non aver tenuto conto dell'eccezione, fondata su dato di comune esperienza, relativa all'aumento di volume determinato dalla lavorazione della ghiaia, con la conseguenza che il quantitativo addebitato ad esso Caporale avrebbe dovuto essere proporzionalmente ridotto.

Le censure come innanzi svolte nei tre motivi del ricorso (che per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente) non possono trovare accoglimento.

A dimostrare l'inconsistenza della prima di esse, è sufficiente ricordare che, come osservato da una consolidata giurisprudenza di questo Supremo Collegio, il convincimento del giudice in ordine ai fatti rilevanti della causa può anche fondarsi unicamente su un complesso di elementi indiziari e prove presuntive (da ultimo, Cass. 17 giugno 1971, n. 1856) e può essere tratto da tutti gli elementi probatori acquisiti al processo, da qualunque parte forniti (Cass. 6 dicembre 1971, n. 3528; 10 novembre 1971, n. 3213; 13 dicembre 1969, n. 3941; 22 luglio 1963, n. 2015), ancorchè si tratti di dichiarazioni o documenti provenienti dalla parte interessata, non potendo il sol fatto di tale provenienza privarle *a priori* di valore probatorio, specie quando tali documenti concordino fra loro nel rappresentare una determinata situazione (Cass. 29 marzo 1956, n. 921).

Nella specie, la Corte di merito ha motivato il proprio convincimento sulla base di « precisi, inequivocabili elementi probatori » desunti congiuntamente da una duplice fonte documentale, e cioè « da una insospettabile relazione redatta dal competente Ufficio tecnico erariale » e da

un rapporto fornito dalla Guardia di Finanza. Tali elementi riguardavano, come la Corte ha precisato: la costruzione, da parte del Caporale, di un imponente impianto per la escavazione, cernita e frantumazione di ciottoli in riva al fiume Sangro; il rilevante costo (circa 45 milioni) dell'impianto stesso; la mano d'opera impiegata; i relativamente modesti quantitativi di materiale che il Caporale era stato autorizzato ad estrarre e quelli, ben più rilevanti, che egli aveva utilizzati per la propria impresa di costruzioni edili o stradali od aveva fornito a terzi, come da relative fatture.

Di contro a siffatte risultanze la Corte ha poi valutato la condotta processuale ed extraprocessuale del Caporale che, mentre in sede di accertamento non aveva affatto collaborato, anzi speculando, fra l'altro, sulla mancanza di una regolare contabilità, poi in corso di causa aveva tenuto un comportamento ambiguo: alcune volte « lasciando intuire » di voler contestare *in toto* gli accertamenti predetti ed intendendo far credere, contro ogni verosimiglianza e malgrado le fatture innanzi accennate, di aver praticamente limitato la proficua utilizzazione del costoso impianto pressochè solo al materiale estratto nel 1955; ed altre volte « accettando le risultanze predette », ma limitandosi a dedurre che la mole di lavoro accertata poteva essere giustificata dal fatto che l'impianto era stato utilizzato per altro materiale di diversa provenienza e cioè, o fornito da terzi, o proveniente da terreni limitrofi all'alveo, di proprietà del Caporale stesso od a lui locati. Ma di tali giustificazioni la Corte ha motivatamente escluso l'attendibilità, in primo luogo accertando in fatto che l'impianto non poteva essere impiegato anche per l'escavazione dei suaccennati terreni, ed in secondo luogo rilevando la genericità della documentazione (oltre che la limitatezza del periodo cui essa si riferiva) dal Caporale esibita riguardo al « materiale » asseritamente fornito da terzi (genericità sul riflesso della quale era poi motivato, con un sintetico richiamo, anche il diniego della prova orale dedotta in proposito.

Tanto premesso la Corte ha osservato doversi confermare il convincimento espresso dal Tribunale, giacchè la domanda dell'amministrazione risultava fondata su risultanze il cui valore probatorio trascendeva quello di semplici indizi e che per di più venivano confermate dall'ambiguo comportamento della controparte, diretto ad « evitare compromettenti ammissioni od altrettante compromettenti decisi dinieghi » in ordine alle situazioni obiettivamente accertate.

Da tutto ciò emerge che la Corte ha formulato il proprio convincimento valutando analiticamente e globalmente il complesso quadro probatorio offertole e traendone con un giudizio di certezza le proprie conclusioni che, sorrette da motivazione esauriente ed immune da vizi di logica o di diritto, si sottraggono alle censure del ricorrente.

A fronte della motivata valutazione delle predette risultanze, non giova al ricorrente censurare il denegato ingresso delle prove testimoniali. E ciò nè sotto il profilo dell'accertato difetto di specificità — rigorosamente necessaria, nella specie, per contrastare le dettagliate e specifiche risultanze predette — nè (per le ragioni più innanzi accennate al riguardo alla prova documentale) sotto il profilo della provenienza da terzi di parte del materiale, nè infine sotto il profilo della necessità che la prova dedotta si riferisse a fatti e non a giudizi. Dei capitoli di prova rispetto ai quali il Caporale muove invero censura sotto tale profilo, due riguardavano certo giudizi tecnici, (natura e consistenza del materiale estratto; aumento di volume conseguente alla frantumazione), mentre l'altro (« vero che la maggior parte delle attrezzature del Caporale erano costituite da mezzi mobili adibiti alla escavazione dei terreni limitrofi al fiume Sangro, di cui il Caporale era proprietario o affittuario »), ammesso che non vi si potesse ravvisare un giudizio, poteva ritenersi superato dall'accertamento di fatto in precedenza motivatamente espresso dalla Corte, che aveva escluso l'utilizzabilità dell'impianto per i terreni predetti; donde la non decisorietà di una censura attinente alla denegata prova di una pretesa utilizzazione di mezzi mobili per una imprecisata escavazione su tali terreni.

Per ragioni analoghe va disattesa la censura di un preteso vizio di contraddittorietà di motivazione, dedotto su circostanza del pari priva di decisorietà (natura alluvionale dei terreni limitrofi all'alveo).

Diversa sorte non merita, infine, l'ultima doglianza, che addebita alla Corte di aver ignorato nella sua motivazione l'eccezione, fondata su un dato di comune esperienza, dell'aumento di volume della ghiaia a seguito della lavorazione.

Della fondatezza della pretesa fatta valere contro il Caporale, documentata anche nei suoi elementi quantitativi, la sentenza, come dianzi osservato, aveva dato ampia ed esauriente motivazione. Ed è principio più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte quello per cui il giudice di merito che abbia dato idonea motivazione sugli elementi per sè sufficienti a fondare il proprio convincimento non ha necessità di soffermarsi espressamente su altri elementi dedotti dalla parte, che — come nella specie — in base alla motivazione predetta possano ritenersi implicitamente disattesi. D'altra parte, ammesso in ipotesi che si trattasse di nozione di comune esperienza, dovrebbe rilevarsi che il ricorso a siffatte nozioni attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito e non è necessario ch'egli indichi specificamente in motivazione le ragioni per le quali, nel caso concreto, esso non sia stato esercitato (Cass. 29 settembre 1971, n. 2682). — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 maggio 1973, n. 1535 - Pres. Mirabelli - Est. Mazzacane - P. M. De Marco (diff.) - Ministro Finanze (avv. Stato Galleani) c. Cassa Risparmio per le provincie siciliane (avv. Guerra ed Abbate), Soc. Trezza (avv. Sangiorgi) e Fall.to Soc. Martorana e Ruisi.

Fallimento - Decreto del giudice delegato che stabilisce il piano di riparto - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.

(r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 119 e 117).

Il provvedimento del giudice delegato al fallimento che stabilisce il piano di riparto dell'attivo (sia parziale che finale) ha natura decisoria, in quanto contiene, anche quando non v'è controversia tra i creditori concorrenti, una attribuzione di diritti.

Contro di esso è ammesso ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Cost., anche da parte di chi non abbia proposto osservazioni al progetto di ripartizione (1).

(Omissis). — 2. - Le resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 Cost. contro il decreto del giudice delegato in data 24 settembre 1969 assumendo: a) il decreto del giudice delegato di ripartizione dell'attivo è impugnabile, esclusivamente, con il reclamo al tribunale previsto dall'art. 26 l.f., e non anche con il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost. ammesso, invece, contro il provvedimento del tribunale che, pronunciando appunto in sede di reclamo, abbia risolto questioni concernenti diritti soggettivi delle parti; b) il ricorso è stato

(1) La sentenza che si annota riveste notevole importanza perchè per quanto consta è la prima volta dopo che con decisione 9 luglio 1963, n. 118 (in *Giust. Civ.*, 1963, III, 213), la Corte Costituzionale ha dichiarato la legittimità costituzionale dell'art. 26 f.l., ritenendo però che tale ultima disposizione con il brevissimo termine previsto per la proposizione del reclamo al Tribunale non sia applicabile nei confronti del decreto del giudice delegato che decide in ordine all'attribuzione di diritti, che viene dalla giurisprudenza riconosciuta la immediata ricorribilità per cassazione del provvedimento del giudice delegato che stabilisce il piano di riparto dell'attivo (sia parziale che finale). Infatti le precedenti decisioni richiamate anche in motivazione (Cass., 28 gennaio 1970, n. 175, in *Giust. Civ.*, 1970, I, 580; Cass., 26 aprile 1969, n. 1357, in *Giust. civ.* 1969, I, 1689; Cass., 15 febbraio 1969, n. 523, *ivi*, 1969, I, 583; Cass., 14 febbraio 1966, n. 453) e che ammettevano a seconda dei casi il ricorso per Cassazione e l'opposizione ordinaria riflettevano provvedimenti del giudice delegato attinenti a fasi diverse della procedura di fallimento.

Sembra il caso di sottolineare la decisione in rassegna non prende precisa posizione in ordine al problema se il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., sia l'unica via esperibile contro il provvedimento del giudice delegato (con la conseguenza che scaduto il termine di sessanta

notificato il 24 novembre 1969, oltre il termine di 60 giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento impugnato (24 settembre 1969); c) l'amministrazione Finanziaria, benchè avvisata, non ha presentato al giudice delegato, a norma dell'art. 110 l.f., le sue osservazioni sul progetto di ripartizione predisposto dal curatore, e non è quindi legittimata alla proposizione del ricorso.

Le eccezioni sono infondate.

Sub. a. - Il problema posto dalle resistenti sui rimedi esperibili contro il decreto del giudice delegato che, ai sensi dell'art. 110 l.f., stabilisce e rende esecutivo il piano di riparto è necessariamente connesso alla questione della natura giuridica del decreto medesimo. La questione è stata più volte esaminata da questa Corte che ha affermato il carattere giurisdizionale ed il contenuto decisionario del provvedimento predetto, anche nella ipotesi di riparto parziale (cfr. da ultimo, Cass., 9 giugno 1972, n. 1791, 11 dicembre 1971, n. 3600), per considerazioni che il Collegio condivide. Infatti, è vero che il provvedimento del giudice delegato che stabilisce il piano di riparto si fonda sullo stato passivo, e traduce in atto ciò che è stato disposto nella fase di cui agli artt. 93 seg. l.f. Tuttavia nell'accertamento stesso del trattamento da farsi nel riparto ai creditori concorrenti si concreta una attività giurisdizionale. Infatti nella precedente fase di verifica ogni credito, con gli eventuali privilegi, è accertato come entità a se stante; manca il giudizio di confronto e di comparazione fra crediti concorrenti, al fine di stabilire la posizione reciproca di ciascuno di essi rispetto agli altri e di equipararli o graduarli in vista del concreto soddisfacimento. Siffatto giudizio viene appunto rinviato alla successiva fase del riparto ed al decreto che lo rende esecutivo. Con esso — si tratti di riparto definitivo o parziale — il giudice delegato non esplica attività meramente ordinatoria o di esecuzione di quanto accertato in sede di formazione dello stato passivo nè esercita solo attività di controllo delle operazioni del curatore, ma statuisce su ogni questione concernente la graduazione e la reciproca collocazione dei

giorni non è più modificabile) o se sia consentito anche il reclamo ex art. 26 (e, quindi, il ricorso per cassazione ex art. 111, contro il provvedimento del Tribunale che decide sul reclamo, come continua ad affermare la stessa S.C.: v. oltre le decisioni nn. 673 e 825 del 1972, citate in motivazione, sent. 22 aprile 1972, n. 1271, e quelle identiche aventi la stessa data e portanti i nn. 1274, 1275 e 1276; sent. 11 dicembre 1971, n. 3600; in *Giust. civ.*, 1972, I, 878), ed, altresì, l'opposizione ordinaria.

Tuttavia, un'apertura nel senso di ammettere la concorrenza sia del ricorso immediato ex art. 111 Cost., contro il decreto del giudice delegato che del reclamo ex art. 26, al Tribunale può rinvenirsi nella dichiarazione che la pronuncia in esame ritiene di dover effettuare di non contrasto con la giurisprudenza che ammette il ricorso per cassazione contro la pronuncia del Tribunale a seguito di reclamo ex art. 26, e sul rilievo che « l'esclusività » del reclamo ex art. 26, riflette unicamente i provvedimenti

vari crediti, così decidendo su veri e propri diritti: di qui il carattere chiaramente giurisdizionale e decisorio della sua pronuncia. Carattere che non muta quando si tratti di ripartizione parziale, e che non può porsi in dubbio nemmeno nel caso di mancato insorgere, in concreto, di effettivi conflitti da risolvere. Infatti, per stabilire la natura di un provvedimento, occorre far riferimento al contenuto di esso, e non vi ha dubbio che quando tale contenuto consiste nell'attribuzione di diritti, ancorchè in concreto non sia sorta in ordine ad essi alcuna controversia, peraltro astrattamente ipotizzabile, deve attribuirsi carattere giurisdizionale alla decisione del giudice.

La natura giuridica, così definitiva, del provvedimento del giudice delegato di ripartizione dell'attivo consente di stabilire quali siano i rimedi esperibili contro di esso.

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 luglio 1963, n. 118, investita della questione di legittimità dell'art. 26 l.f., in relazione all'art. 24, 1° comma Cost., ha dichiarato la legittimità della norma nel presupposto che essa non si applichi ai provvedimenti di natura giurisdizionale decisoria. E questa Corte Suprema, aderendo anche all'opinione espressa dalla prevalente dottrina, ha ritenuto che il rimedio del reclamo, di cui all'art. 26 l.f. — per la brevità del termine, per la decorrenza di esso dalla data della pronuncia e non da quella della legale conoscenza del provvedimento e per il difetto del contraddittorio — non assicura fin dall'inizio, ove si controverta intorno a diritti soggettivi, tutte le garanzie processuali e, in particolare, un effettivo esercizio del diritto; che pertanto la esclusività del reclamo predetto concerne soltanto i provvedimenti del giudice delegato emessi nell'esercizio della sua funzione amministrativa ma non anche quelli che incidono su posizioni di diritto soggettivo, per i quali è invece ammissibile l'impugnazione diretta nelle forme ordinarie (cfr. Cass., 28 gennaio 1970, n. 175; e, in motivazione; 15 febbraio 1969, n. 523; 26 aprile 1969, n. 1357). Questo indirizzo giurisprudenziale deve essere condiviso, poichè il reclamo ex art. 26 l.f., nella struttura ad esso data dalla

emessi dal giudice delegato nell'esercizio della sua funzione amministrativa del processo di fallimento e non quelli che incidono su posizioni di diritto soggettivo.

In dottrina si è autorevolmente sostenuto che contro il decreto del giudice delegato che stabilisce il riparto è ammissibile per estensione o analogia l'opposizione ex art. 98 l.f. (così SATTÀ, *Decreto di riparto fallimentare, ricorso per Cassazione, giudizio di rinvio*, in *Riv. dir. comm.*, 1963, II, 339, e spec. 343-45, e *Istituzioni di diritto fallimentare*, pp. 301-302. Conf., FERRARA, *Il fallimento*, Milano 1959, p. 407; GARBAGNATI, *Fallimento ad azione dei creditori*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1960, 368; ANDRIOLI, *Fallimento* (Dir. priv.), in *Enc. dir.*, vol. XVI, p. 447.

legge, ispirata a criteri di estrema sollecitudine, è rimedio adeguato per il riesame di provvedimenti adottati dal giudice delegato nell'esercizio di attività meramente ordinatoria, ma è invece inidoneo per il controllo di provvedimenti di natura giurisdizionale decisoria. L'istituto, infatti, se considerato quale mezzo di tutela giurisdizionale di diritti soggettivi, contrasta sia con i principi che esigono la congruità dei termini di decadenza (arg. ex art. 2965 c.c.), sia con i principi che stabiliscono la decorrenza dei termini delle impugnazioni dalla conoscenza dell'atto impugnato o, quanto meno, dal fatto che la emanazione di esso sia stata portata nella sfera di conoscibilità degli interessati alla impugnativa (artt. 326, 327 cpv. c.p.c.), sia, infine, con i principi che vogliono assicurato un effettivo esercizio del diritto di difesa. In considerazione di ciò, deve concludersi che l'istituto in questione non può essere ritenuto, nel nostro ordinamento giuridico, un rimedio atto alla tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi, e che esso è pertanto inapplicabile ai provvedimenti decisori del giudice delegato in materia di diritti soggettivi, tra cui deve annoverarsi, come si è visto, il decreto del giudice delegato impugnato dall'amministrazione Finanziaria: esclusa la possibilità del reclamo deve ritenersi quindi ammissibile il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost.

La conclusione cui si è pervenuti non può dirsi in reale contrasto con le numerose decisioni (v. da ultimo, sent. n. 613/72, n. 824/72), richiamate anche dalle resistenti, con cui questa Corte ha affermato la natura decisoria del reclamo proposto contro i provvedimenti del giudice delegato, e la impugnabilità di esso con il ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. Si tratta infatti di casi in cui è stata scelta la via breve del reclamo, e la parte interessata ha poi impugnato il provvedimento collegiale con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ma nei quali non è stata prospettata, e non è stata esaminata, la diversa questione della possibilità di impugnazione diretta nelle forme ordinarie del provvedimento del giudice delegato in natura decisoria.

Sub. b. - Il ricorso è stato tempestivamente proposto. Infatti il decreto del giudice delegato è stato depositato in Cancelleria il 24 settembre 1969; ultimo giorno del termine di 60 gg., decorrente dal deposito, era festivo (23 novembre 1969) onde, per la proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 155 u.c. c.p.c.), il ricorso è stato utilmente notificato il successivo 24 novembre 1969.

Sub. c. - Non ha rilevanza il fatto che l'Amministrazione Finanziaria non abbia presentato al giudice delegato, prima del decreto di approvazione del piano di riparto, le osservazioni di cui all'art. 110 l.f. Difatti la impugnazione contro il decreto del giudice delegato non è condizionata, stante la mancanza di ogni preclusione normativa, alla preventiva presentazione delle dette osservazioni, e vi sono quindi legittimati anche i creditori che non hanno presentato osservazioni. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE - Sez. I - 28 maggio 1973, n. 1567 - Pres. Leone - Est. Spadaro - P. M. Del Grosso (conf.) Cinà (avv. Lopes) c. Opera Nazionale Invalidi di Guerra (avv. Stato Carusi).

Servitù - Titolo costitutivo - Indicazione specifica del contenuto della servitù - Necessità.

(c.c., artt. 1027 e 1058).

Il titolo costitutivo o indicativo di una servitù deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo per l'utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario, con la specificazione della estensione e delle modalità di esercizio in relazione alla ubicazione dei fondi. Sono pertanto inefficaci quelle clausole che facciano genericamente riferimento a stati di fatto preesistenti, a servitù attive e passive ecc. ossia le c.d. clausole di stile (1)

(Omissis). — Con l'unico motivo, i ricorrenti, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1371 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c., censurano la impugnata sentenza per avere escluso che nella clausola, riportata nell'atto di compravendita del 25 maggio 1951 in notaro Marsala, con la quale fu stabilito che la vendita procedeva « con tutti i diritti, azioni, ragioni, annessi e connessi, dipendenze e pertinenze, servitù attive e passive « esistenti, tutto incluso e nulla escluso », fosse contenuta la manifestazione di una concorde volontà negoziale delle parti di attribuire valore legale a tutte le servitù di fatto, già esistenti ed abusivamente esercitate dal fondo, rimasto in proprietà di essi ricorrenti, su quello venduto dagli Arcobasso all'Opera Nazionale per gli invalidi di guerra (O.N.I.G.). In particolare, sostengono che la Corte di merito, nel procedere alla interpretazione di tale clausola, si sarebbe attenuta esclusivamente al significato letterale delle espressioni in essa contenute, omettendo di ricercare ed individuare, attraverso la valutazione del comportamento delle parti, precedente e successivo alla formazione del contratto, la comune ed effettiva inten-

(1) La massima conferma un principio ormai consolidato nella giurisprudenza del S.C.: v. infatti nello stesso senso da ultimo, sent. 4 marzo 1971, n. 576, in *Giur. ag.*, 1972, 431; sent. 6 febbraio 1970, n. 262; sent. 28 ottobre 1969, n. 3459; sent. 16 ottobre 1969, n. 3365; sent. 23 aprile 1969, n. 1315; sent. 24 giugno 1968, n. 2117.

In dottrina si discute se sia necessario che dal titolo oltre l'indicazione del tipo di servitù che si intende costituire, risultino altresì disciplinate le modalità di esercizio.

Ritiene che tale pattuizione non sia indispensabile, essendo possibile ricorrere con interpretazione integrativa alle norme contenute negli articoli 1065 e segg. c.c., BRANCA, *Servitù prediali*, in *Commentario del codice*

zione delle parti stesse; e ciò in violazione delle norme dettate dall'art. 1362 c.c., per la interpretazione dei contratti. Osservano, altresì, che, in base alla dichiarazione resa dal teste Giannona, il quale ebbe ad affermare che le parti interessate, nel corso di una conversazione svoltasi alla sua presenza, avevano parlato del mantenimento di tutte le servitù esistenti e che a questa condizione i Cinà avevano subordinata la decisione di vendere il loro lotto di terreno, si sarebbe dovuta ritenere provata la comune intenzione delle stesse parti di legittimare e convalidare anche le servitù di fatto, abusivamente esercitate sul fondo, acquistato dall'O.N.I.G., sino al momento dell'acquisto stesso, e, quindi, anche le servitù di veduta e di scolo di acque piovane, oggetto della controversia, con la conseguenza che a questa intenzione delle parti si sarebbe dovuto attribuire valore prevalente, secondo i citati artt. 1362 e 1371 c.c., ai fini della interpretazione di quella clausola contrattuale.

Il motivo è infondato.

Con riferimento specifico alla indagine diretta ad accertare, attraverso la interpretazione della volontà delle parti, se in un patto negoziale siano contenuti gli elementi necessari per la identificazione degli estremi costitutivi di una servitù, questa Corte Suprema ha costantemente ribadito il principio, secondo cui una tale interpretazione si risolve in una valutazione di fatto, devoluta al potere discrezionale del giudice di merito e, come tale, insindacabile in sede di legittimità, ove sia sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logici od errori di un diritto (Cass., 16 ottobre 1969, n. 3365; 24 settembre 1971, n. 2650). Questa stessa Corte Suprema ha anche affermato che il titolo costitutivo od indicativo di una servitù deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo per la utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario, con la specificazione della estensione e delle modalità di esercizio in relazione alla ubicazione dei fondi, ed ha ribadito il principio, secondo cui sono inefficaci quelle clausole, che facciano genericamente riferimento a stati di fatti sussistenti, a servitù attive e passive... ecc., ossia le clausole cosiddette di stile (Cass., 4 marzo 1971, n. 576).

civile diretto da SCIALOJA e BRANCA, Bologna-Roma, 1967, 267, spec. 289, GROSSO e DEIANA, *Le servitù prediali*, in *Trattato di diritto civile italiano diretto da VASSALLI*, Torino, 1963, vol. I, p. 448; BURDESE, *Servitù prediali (diritto vig.)*, in *Nuovissimo dig. it.*, vol. XVII, p. 150. Sembra opportuno rilevare che ferma l'ineidoneità di una clausola c.d. di stile a costituire il titolo di una servitù, allorchè lo stato di fatto corrispondente ad una servitù (opponente) sia stato creato dal venditore proprietario dell'unico fondo poi diviso per effetto della vendita (circostanza peraltro che non ricorreva nel caso deciso dall'annotata sentenza) la servitù deve ritenersi costituita in virtù del disposto dell'art. 1062 c.c. (per destinazione del padre di famiglia), conf. BRANCA, *op. loco cit.*.

In relazione con questi principi e nell'ambito delle esposte censure, che vengono ad investire l'interpretazione che la impugnata sentenza ha dato alla clausola, contenuta nell'atto di compravendita del 25 giugno 1951 e sopra puntualizzata, proprio al fine di stabilire se in una tale clausola fosse configurabile una convalida delle servitù di fatto, abusivamente esercitate dai Cinà sul fondo venduto dagli Arcobasso all'O.N.I.G., e, quindi, un titolo idoneo alla costituzione di esse, è, pertanto, evidente che al compito di questa Corte rimane circoscritto allo esame della relativa motivazione; ed al riguardo deve subito precisarsi che la decisione sul punto in questione è sorretta da una motivazione, che si appalesa ineccepibile sul piano logico ed incontestabile sul piano giuridico.

La Corte di merito, infatti, dopo avere rilevato che le espressioni contenute nell'anzidetta clausola, riproducendo quelle tipiche di una comune prassi stilistica, conferivano alla clausola stessa il carattere di una mera clausola di stile, ha osservato che tale clausola, non contenendo l'indicazione di elementi atti ad individuare la natura, l'oggetto e la estensione delle servitù, menzionate soltanto con la semplice denominazione di « servitù attive e passive esistenti », senza neppure l'indicazione dei relativi diritti, erano da ritenersi inadeguate ad essere assunte come valido titolo della esistenza e costituzione di una qualsiasi servitù. Prescindendo da questa configurazione data alla clausola in questione, ha anche esaminato il significato attribuibile alla frase, con la quale è stato fatto riferimento « alle servitù attive e passive esistenti », ed ha rilevato che essa, attraverso la parola « esistenti », indicativa di un preciso e specifico riferimento alle servitù provenienti da un titolo legale, comportava la esclusione di un riferimento alle servitù di fatto, abusivamente esercitate, quali quelle, oggetti della controversia. Ha, infine, esaminato la dichiarazione del teste Giannone ed ha osservato che s'era vero che nel corso delle trattative, svoltosi tra un rappresentante dell'O.N.I.G. ed i Cinà, era sorta discussione in merito alle servitù da quest'ultimi esercitate sul fondo degli Arcobasso e gli stessi Cinà avevano manifestata l'intenzione di volere subordinare al mantenimento di dette servitù la vendita dell'appezzamenti di terreno di loro proprietà, era anche vero che, ciò nonostante, tale condizione non era stata espressamente considerata né nel preliminare di vendita del 10 ottobre 1959, né nell'atto definitivo di vendita del 25 giugno 1951; talchè doveva desumersi che questa condizione non era stata accettata dall'O.N.I.G. e che i Cinà, di fronte a questo rifiuto, avevano pensato di poterla fare valere, ricorrendo a quella clausola generica, che rientra in una comune prassi stilistica seguita nella stipulazione dei contratti di compravendita.

Ora, se, prescindendo dalla configurabilità della clausola in questione in una clausola di stile, la Corte di merito, sulla base delle esposte

considerazioni ed osservazioni, che attingono il loro fondamento, da una parte, nel significato delle espressioni contenute in tale clausola, e, dalla altra parte, nel descritto comportamento dell'O.N.I.G., ha ritenuto che questa clausola non esprimeva la concorde volontà negoziale delle parti di attribuire valore legale alle servitù di fatto, abusivamente esercitate sul fondo degli Arcobasso, oggetto della controversia, e semmai il solo intendimento di richiamare e convalidare le servitù già esistenti in base ad un titolo legale, ben fondatamente deve affermarsi che questa interpretazione si presenta sorretta da adeguata motivazione immune da vizi logici e conforme ai criteri giuridici fissati dai principi giurisprudenziali, sopra ricordati, talchè essa viene a sfuggire, in base a questi stessi principi giurisprudenziali, al sindacato di legittimità. — (*Omissis*).

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (*)

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 3 luglio 1973, n. 7 - Pres. Vetrano - Est. De Roberto - Mazzitelli, Padula (avv. G. Guarino, Lubrano) c. Ministero Lavori pubblici (avv. Stato Mataloni), con intervento del Presidente Regione Campania (avv. Abbamonte).

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Trasferimento di competenza alla Regione - Difetto di notifica - Improcedibilità del ricorso - Non sussiste.

Giustizia amministrativa - Intervento in giudizio - Intervento della Regione in giudizio contro provvedimento statale in materia di edilizia e urbanistica - Ammissibilità - Rinvio del processo ad istanza della autorità intervenuta per predisporre difese - Concessione del beneficio - Inammissibilità.

Edilizia - Demolizione e sospensione lavori - Sospensione - Potere del Ministro per i Lavori Pubblici ex art. 7, quarto comma, L. n. 765 del 1967 - Connessione col procedimento di annullamento della licenza edilizia - Effetti - Ammissibilità della impugnazione degli atti preliminari del procedimento di annullamento della licenza - Sussiste.

Edilizia - Licenza di costruzione - Impugnazione degli atti preliminari del procedimento di annullamento proposta nel ricorso contro il provvedimento di sospensione - Limiti.

Giustizia amministrativa - Interesse a ricorrere contro una procedura *in itinere* per il suo annullamento - Fattispecie di provvedimento di sospensione dei lavori per pendenza della procedura *in itinere* di annullamento di licenza edilizia - Interesse a ricorrere - Sussiste.

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Dotivi di ricorso avverso provvedimento *in itinere*, diverso da quello impugnato e del quale costituisce il presupposto - Inammissibilità.

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'avv. FRANCESCO MARIUZZO.

Edilizia - Licenza edilizia - Annullamento ex art. 7 L. n. 765 del 1967 - Termine di 18 mesi - Decorrenza - Accertamento della illegittimità della licenza - Comunicazione agli interessati - Esclusione - Scadenza del termine - Sussiste.

Edilizia - Termine di 18 mesi - Riapertura del termine per trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative statali - Esclusione.

Ai sensi dell'art. 1, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, deve considerarsi trasferito alle Regioni il potere di annullamento delle licenze edilizie illegittime, nonché la potestà cautelare di sospensione dei lavori di cui all'art. 27, legge (17 agosto 1942, n. 1150).

Peraltro, non va pronunciata la improcedibilità del ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento del Ministro per i Lavori pubblici anteriore alla entrata in vigore del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, che dispone la sospensione di lavori intrapresi in base ad una licenza edilizia per il cui annullamento sia in corso il relativo procedimento, per mancata notifica alla Regione interessata; ciò in quanto, essendo il processo amministrativo giudizio di impugnazione di atto, la notifica del gravame va effettuata solo nei confronti della Autorità che ha emanato il provvedimento, a nulla rilevando il successivo trasferimento ad altra Autorità delle competenze in materia (1).

(1-6) Demolizione e sospensione lavori in materia di edilizia e urbanistica.

La decisione che si annota è stata pronunciata dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato cui era stata deferita l'intera questione con ordinanza 10 marzo 1972, n. 174 della Sez. IV la quale aveva rilevato la sussistenza di un contrasto di giurisprudenza sul significato da attribuire alla espressione « accertamento delle violazioni », in base al quale è determinato il *dies a quo* del termine di 18 mesi entro il quale può essere disposto l'annullamento d'ufficio delle licenze di costruzione illegittimamente rilasciate, ai sensi dell'art. 7 terzo comma legge 6 agosto 1967, n. 765 (cfr. *Rass. Avv. Stato* 1972, I. 647).

In essa si rinviene anzitutto una puntuale applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, che ha trasferito alle Regioni a Statuto Ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di urbanistica, ed ha in particolare chiarito che dette funzioni non sono solo quelle specificamente elencate nelle lettere da a) ad n) del citato art. 1 decreto del Presidente della Repubblica n. 8, dovendosi ritenere detta elencazione di carattere meramente esemplificativo, stante la presenza di una disposizione di chiusura, quella indicata nella lettera o) che genericamente comprende « ogni altra funzione amministrativa esercitata dagli organi centrali e

Nella predetta fattispecie la Regione interessata ha veste per intervenire in giudizio e inserirsi nel giudizio medesimo nello stato e nei termini in cui esso si trova nel momento in cui l'intervento viene effettuato; non può pertanto essere concesso alla Regione il beneficio del rinvio del processo ai fini della predisposizione delle difese (2).

L'ordine di sospensione dei lavori edilizi irregolari, che il Ministro per i Lavori pubblici può emettere ai sensi dell'art. 7, quarto comma, legge 6 agosto 1967, n. 765, è strettamente connesso con il procedimento di annullamento d'ufficio della licenza di costruzione che di quella sospensione costituisce il presupposto; col ricorso avverso il provvedimento di sospensione è ammissibile pertanto anche l'impugnazione degli atti preliminari del procedimento di annullamento (3).

periferici dello Stato»: conseguentemente è da ritenersi trasferito anche il potere di annullamento di licenze edilizie nonché il potere di sospensione dei lavori intrapresi in base ad una licenza edilizia per il cui annullamento sia in corso il procedimento, sospensione prevista dal quarto comma dell'art. 27 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 nella nuova formulazione di cui all'art. 7 L. 765/1967.

Sulla costituzionalità dell'art. 7 della L. 765/1967, con riferimento allo annullamento d'ufficio della licenza edilizia con decreto del Presidente della Repubblica e in relazione particolarmente all'art. 113 della Costituzione e alle altre norme costituzionali che concernono le attribuzioni del Consiglio di Stato e degli altri organi di giustizia amministrativa, si era già pronunciata la Sez. IV con decisione 11 luglio 1972 n. 697 (*Il Consiglio di Stato* 1972, I, 1336).

Ai sensi del terzo comma di detto art. 7, il provvedimento di annullamento deve essere emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al primo comma; orbene sul significato da attribuire all'espressione « accertamento delle violazioni », in base al quale è segnato il momento da cui inizia a decorrere il termine dei diciotto mesi, il contrasto giurisprudenziale evidenziato nella ordinanza 10 marzo 1972 n. 174 della Sez. IV sopra citata è stato risolto dalla Adunanza Plenaria nel senso che detto accertamento — il quale comunque non costituisce un atto ricettizio da partecipare agli interessati — deve consistere in un atto, un documento, quale ad esempio una richiesta di parere al Consiglio dei Lavori Pubblici, che riveli, in modo evidente, che l'autorità da cui promana considera illegittima la licenza medesima.

In precedenza la IV Sezione con decisione 13 marzo 1973 n. 222 (*Il Consiglio di Stato* 1973, I, 376), nel chiarire che l'accertamento, in quanto operazione ricognitiva di una determinata situazione edilizia e ausiliaria rispetto alla adozione del provvedimento di annullamento, non può avere carattere di atto ricettizio, essendo esso attività strumentale, di natura conoscitiva e imputabile alla stessa autorità che ha competenza a disporre l'annullamento, aveva individuato nel caso esaminato la prova certa di esso in una pronuncia del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Ebbe in quell'occasione a precisare la Sezione che l'accertamento non può ritenersi concluso con la contestazione delle violazioni prevista dal

Qualora vengano impugnati gli atti preliminari del procedimento di annullamento della licenza edilizia in sede di ricorso avverso il decreto di sospensione dei lavori, sono ammissibili solo le censure che si riferiscono alla tardività del procedimento medesimo, non già quelle che si riferiscono direttamente all'annullamento della licenza e in particolare alla insussistenza di vizi della licenza stessa.

La sospensione dei lavori di costruzione di un edificio, basata su una procedura « in itinere » di annullamento della licenza edilizia è provvedimento legittimo qualora contemporaneamente alla sospensione venga adottato l'atto di contestazione delle illegittimità commesse dall'interessato e iniziata una formale procedura di annullamento della licenza al fine di evitare che la prosecuzione dei lavori, in difetto del

terzo comma dell'art. 27, legge 17 agosto 1942, n. 1150; a tale contestazione può essere riconosciuta una funzione di dimostrazione del compimento dell'accertamento soltanto in via sussidiaria, quando risulti impossibile identificare atti anteriori alla contestazione stessa, idonei ad offrire tale dimostrazione; con la conseguenza che, qualora sia possibile stabilire che l'accertamento delle illegittimità della licenza edilizia si è concluso in data anteriore rispetto a quella della contestazione della infrazione al privato interessato, il termine di diciotto mesi per l'adozione del provvedimento di annullamento della licenza decorre dalla prima data e non da quella della contestazione; pertanto sussiste illegittimità del provvedimento di annullamento della licenza edilizia adottato oltre i diciotto mesi dall'accertamento, concluso anteriormente alla data della contestazione (cfr. anche Sez. IV 21 dicembre 1971, n. 1284, *Il Consiglio di Stato* 1971, I, 2429).

Il particolare rigore in ordine alla individuazione del *dies a quo* per la decorrenza di detto termine trova ulteriore conferma nella decisione che si annota, laddove si precisa che il trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia urbanistica non vale in alcun modo a riaprire il termine medesimo.

Del resto la presenza della Regione nel giudizio è stata qualificata come un caso di intervento *ad opponendum*; la Regione è stata infatti ammessa ad intervenire nello stato in cui il giudizio si trovava, senza che sussistesse alcun onere per il ricorrente di integrare il contraddittorio con la notifica del ricorso alla Regione interessata.

A tale riguardo ricordiamo che la Sez. V con decisione 16 maggio 1972, n. 376, (*Il Consiglio di Stato* 1972, I, 994) ebbe a precisare che nel giudizio amministrativo non è configurabile l'istituto della successione nel processo previsto dal codice di procedura civile; cosicché qualora in corso di giudizio subentri all'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato altra autorità, il giudizio deve continuare nei confronti della prima senza alcun onere di integrazione del contraddittorio a carico del ricorrente.

In un passato meno recente l'Adunanza Plenaria con decisione 27 febbraio 1961, n. 7, (*Foro Amministrativo* 1961, I, 2, 548) aveva osservato che l'art. 7, regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, secondo cui il ricorso deve essere notificato alla autorità che ha emanato l'atto, prevede il caso normale e più frequente in cui l'autorità emanante abbia conservato la competenza in materia, ma non disciplina la diversa ipotesi in cui la competenza ad emanare l'atto impugnato sia stata trasferita, al momento della

provvedimento di sospensione, avesse a frustrare gli effetti connessi alla sanzione repressiva conclusiva della procedura di annullamento.

Poichè ai sensi dell'art. 27, legge 17 agosto 1942, n. 1150, il procedimento volto all'annullamento della licenza edilizia, oltre che destinato a concludersi nell'eventuale provvedimento di annullamento, costituisce altresì il presupposto della misura cautelare della sospensione dei lavori (la determinazione discrezionale di sospensione può, infatti, essere adottata solo in quanto nei riguardi della licenza di cui si sospende la efficacia risulti pendente un procedimento di annullamento), in sede di impugnativa del provvedimento di sospensione sussiste interesse nel ricorrente anche a gravarsi contro la procedura « in itinere »,

proposizione del ricorso, e per effetto di una legge sopravvenuta, ad una autorità diversa. In tale ipotesi, poichè lo scopo cui è rivolta la notificazione è quello di portare a conoscenza dell'Amministrazione le ragioni adottate dal ricorrente per invalidare l'atto impugnato, al fine di consentire all'Amministrazione stessa di difenderlo o di annullarlo d'ufficio, il ricorso deve essere notificato all'autorità che ha attualmente il potere di disporre del provvedimento impugnato, e che è la sola competente a procedere ad un eventuale annullamento d'ufficio e ad eseguire il giudicato.

Appare evidente infatti che, in tal caso, la decisione eventualmente resa nei confronti dell'organo che non ha più nessuna competenza in materia sarebbe *inutiliter* data perchè il ricorrente in caso di decisione a lui favorevole non potrebbe certo pretendere l'esecuzione del giudicato da un organo che ha perduto la competenza ad emanare gli atti amministrativi necessari a tal fine (cfr. ancre Sez. IV, 28 settembre 1967, n. 411, *Foro Amministrativo* 1967, I, 1254).

Tornando al rapporto tra la procedura di annullamento della licenza e il provvedimento di sospensione, si segnala la decisione 23 giugno 1970, n. 449, della Sez. IV (*Il Consiglio di Stato* 1970, I, 595), nella quale si chiarisce che il potere di cui al quarto comma, dell'art. 7, legge 765/1967, di sospendere i lavori di costruzione di edifici le cui licenze edilizie si ritengano non conformi alle norme urbanistiche, pur presupponendo la pendenza e quindi quantomeno l'inizio della procedura di annullamento, appare formalmente e sostanzialmente del tutto autonomo rispetto al potere di annullamento, dal quale differisce quanto a natura e presupposti; cosicchè il provvedimento cautelare può essere censurato solo per vizi suoi propri, ma non anche per vizi che inficiano la procedura di annullamento o che potrebbero inficiare l'eventuale futuro decreto di annullamento.

Il predetto potere di sospensione, infatti, richiede come presupposto solo la esistenza di una procedura di annullamento delle licenze stesse, non anche la effettiva sussistenza delle violazioni che hanno determinato la instaurazione del procedimento di annullamento.

Risulta evidente dal comma quarto, dell'art. 7, legge citata lo scopo del legislatore di affidare ad una valutazione di ampia discrezionalità la opportunità di sospendere temporaneamente l'esecuzione di opere sospette di illegittimità e per le quali può apparire possibile o addirittura probabile la futura demolizione; risulta di conseguenza legittimamente motivato un provvedimento di sospensione di un edificio in corso di costruzione allorchè

al fine di provocare con l'annullamento della procedura medesima anche l'annullamento del presupposto del provvedimento di sospensione (4).

Nell'ipotesi di provvedimento « in itinere », che costituisce il presupposto di quello impugnato e per il quale non sia ancora possibile accertare la conformità alla relativa normativa, sono inammissibili i motivi di ricorso avverso detto provvedimento « in itinere », mentre sono ammissibili le doglianze con le quali si deduce l'illegittimità degli atti della procedura posti in essere dopo la scadenza del termine previsto.

Sussiste illegittimità dell'annullamento ministeriale — (e della relativa procedura) — di una licenza edilizia quando risulti decorso un termine superiore ai diciotto mesi dall'accertamento da parte dell'Amministrazione della illegittimità della licenza stessa, anche se tale accertamento non sia stato comunicato agli interessati (5).

Il termine di diciotto mesi di cui all'art. 27, legge 1150/1942, non può ritenersi riaperto in conseguenza del trasferimento delle funzioni amministrative statali in materia di edilizia e urbanistica alle regioni (6).

esso richiami delle illegittimità di notevole portata e gravità asseritamente contenute nella relativa licenza edilizia.

Sulla ampiezza del potere conferito al Ministro dei lavori pubblici di ordinare la sospensione dei lavori e di proporre al Presidente della Repubblica l'annullamento degli atti illegittimi, potere che si estende a tutta la materia edilizia e non solo alle violazioni indicate, a semplice titolo esemplificativo, nell'art. 27, legge 17 agosto 1942, n. 1150, potere che può essere esercitato anche prima della contestazione all'interessato delle illegittimità accertate, si segnala la decisione 17 marzo 1970, n. 273, della Sez. V (*Foro Amministrativo* 1970, I, 2, 306), nella quale si rinviene altresì il principio secondo cui il provvedimento di sospensione dei lavori emanato dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 7, legge 765/1967, non è rinnovabile dopo il decorso del termine di sei mesi senza che sia stato emesso il decreto di annullamento degli atti illegittimi con i quali i lavori vennero autorizzati.

Circa il carattere discrezionale del provvedimento del Ministro dei lavori pubblici (e ora delle Regioni) in *subiecta materia* ricordiamo le seguenti decisioni: Ad. Plen. 24 novembre 1962, n. 13 (*Foro Amministrativo* 1963, I, 10); Ad. Plen. 28 luglio 1965, n. 19 (*ivi*, 1965, I, 2, 933); Sez. IV 30 dicembre 1966, n. 1094 (*ivi*, 1966, I, 2, 2036), nella quale ultima si precisa, in particolare, che i provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici ex art. 26, legge 1150/1942, in materia di repressione di abusi edilizi costituiscono espressione di un potere discrezionale in ordine alla scelta della sanzione da infliggere ed all'opportunità di sostituirsi o meno al Comune; con la conseguenza che le relative controversie rientrano senz'altro nella giurisdizione del Consiglio di Stato (cfr. al riguardo anche Cass. Sez. Un. 14 febbraio 1964, n. 340, *Foro Amministrativo* 1964, I, 1, 136).

RAFFAELE TAMIOZZO

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 5 giugno 1973, n. 632 - Pres. Meregazzi - Est. Buscema - Pistocchi ed altri (avv. Liguori) c. Prefetto di Teramo (avv. Stato Siconolfi) e Ditta Diodoro (avv. Marinucci).

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione ed occupazione - Industrializzazione del Mezzogiorno - Occupazione di urgenza - Annullamento del provvedimento di occupazione - Conseguente illegittimità derivata del provvedimento prefettizio di espropriazione per pubblica utilità - Sussiste.

Il provvedimento di occupazione immediata di un bene da espropriare per l'attuazione di iniziative di sviluppo industriale nel Mezzogiorno, adottato in forza del decreto legislativo 14 dicembre 1947, numero 1598, perchè ritenuto necessario per l'esecuzione di una delle opere considerate a carattere prioritario e indilazionabile dal legislatore, essendo determinato esclusivamente in base ad un apprezzamento di urgenza normale in relazione alle finalità di pubblico interesse da realizzare, non già in base ad una situazione di forza maggiore e assoluta urgenza, costituisce solo il tipico espediente per accelerare il conseguimento di specifiche finalità in attesa del formale provvedimento di esproprio.

Tale provvedimento di occupazione è volto a conseguire l'anticipata disponibilità del fondo e rappresenta sotto il profilo teleologico e sostanziale una fase dell'intero procedimento diretto alla acquisizione coattiva del bene; pertanto l'annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di occupazione d'urgenza implica l'illegittimità derivata del provvedimento prefettizio di espropriazione per pubblica utilità (1).

(1) Sulla illegittimità derivata del decreto di espropriazione a seguito di annullamento del provvedimento di occupazione di urgenza.

Il d.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534, ha decentrato al Prefetto e ad altri organi periferici le attribuzioni del Ministro per i Lavori Pubblici in materia di dichiarazione di pubblica utilità; conseguentemente il Consiglio di Stato ha ritenuto che sia stata decentrata al Prefetto anche la competenza a dichiarare la indifferibilità e l'urgenza delle opere da realizzarsi a cura dei Comuni, trattandosi di un atto che comporta la valutazione di situazioni obiettive di evidente carattere locale (cfr. da ultimo Sez. IV, 3 luglio 1973, n. 676, *Il Consiglio di Stato* 1973, 1, 973).

Anche il provvedimento di occupazione immediata dei beni da espropriare, adottato ex d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, rientra nella predetta categoria di provvedimenti prefettizi, in quanto presupposto necessario per l'esecuzione di una delle opere considerate a carattere prioritario e indilazionabile dal legislatore; esso peraltro è stato ritenuto, nella decisione che si annota, non già fondato su di una situazione di forza maggiore e

assoluta urgenza, ma solo su di un apprezzamento di urgenza normale, costituendo la misura cautelare della occupazione — secondo un insegnamento consolidato anche in dottrina per tutti i casi in cui sia la legge stessa a dichiarare indifferibili ed urgenti determinate opere o categorie di opere, come ad esempio quelle occorrenti per l'attuazione di iniziative industriali nelle zone di intervento della Cassa per il Mezzogiorno — solo il tipico espediente per accelerare il conseguimento di specifiche finalità, in attesa del formale provvedimento di espropriazione.

Giova a tale proposito ricordare che, ai sensi dell'art. 4, d.l. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598 « Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative menzionate nell'art. 2 (impianto stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e costruzioni annesse entro 10 anni dal 27 gennaio 1948, data di pubblicazione del relativo decreto) sono dichiarate di pubblica utilità. Per la espropriazione si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2534 ».

Il successivo d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1423 (Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) all'art. 29, primo comma, in relazione all'art. 3, primo comma, legge n. 166/1952 e all'art. 3, legge 717/1965, stabilisce che « le opere comprese nei programmi della Cassa per il Mezzogiorno approvati ai sensi del primo comma dell'art. 6, sono dichiarate di pubblica utilità con l'approvazione dei progetti esecutivi da parte del Consiglio di amministrazione, ovvero del Comitato esecutivo della Cassa per il Mezzogiorno nell'ambito delle rispettive competenze ».

Il secondo comma del citato art. 29, in relazione all'art. 4, legge 646/1950 e all'art. 3, legge 166/1952, fissa il principio che « le opere previste nei progetti, approvati ai sensi del precedente comma, sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

Nella fattispecie in esame era stato annullato con precedente decisione della stessa Sezione n. 887 del 1971, (*Il Consiglio di Stato* 1971, I, 1726) il provvedimento di occupazione temporanea d'urgenza di un terreno dei ricorrenti per accertata lacunosità e inesattezza dell'apprezzamento amministrativo circa la scelta delle aree da utilizzare per l'ampiamiento dell'opificio industriale della Ditta Diodoro controinteressata.

In sede di ricorso avverso il provvedimento di espropriazione è stata dedotta la stessa censura quale motivo di illegittimità, anche e direttamente, del provvedimento di espropriazione.

La controinteressata Ditta Diodoro si era richiamata alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 285, dell'11 ottobre 1971, (*Foro it.* 1972, I, 1327), con la quale venne confermato il principio che l'occupazione d'urgenza degli immobili nelle espropriazioni per p.u., relative a realizzazione e ampliamento di impianti industriali nell'Italia Meridionale, non va considerata presupposto dell'espropriazione, con la conseguenza che l'annullamento del provvedimento di occupazione non comporta nullità derivata anche di quello di esproprio, essendo necessaria per tale ulteriore pronuncia una apposita impugnazione *ad hoc* del provvedimento espropriativo e ciò in quanto, pur potendo l'Amministrazione disporre l'occupazione prima dell'espropriazione, non va peraltro trascurato che il potere espropriativo sorge dalla legge in vista esclusivamente della obiettiva natura dell'opera da eseguire; il decreto di occupazione attiene solo al modo di eseguire la espropriazione, non già al potere di espropriare, che è a monte di esso e che potrebbe estrinsecarsi secondo le vie normali senza che l'Amministrazione debba necessariamente disporre l'occupazione: piena autonomia per-

tanto del provvedimento di occupazione che comporta la necessità di impugnativa del successivo atto di espropriazione.

Tale insegnamento della Suprema Corte non è del resto che un corollario della natura dei due provvedimenti in discorso, i quali, pur accomunati da un comune fondamento, che risiede nella normativa di cui all'art. 834 c.c., si differenziano nettamente fra loro quanto a natura ed effetti; nè la necessaria connessione esistente fra i due provvedimenti quando la occupazione si inserisca nel procedimento di espropriazione con un rapporto di mezzo a fine, costituisca cioè l'elemento strumentale rispetto al definitivo passaggio della proprietà dell'immobile dall'espropriato all'espropriante (cfr. Cass. 28 giugno 1969, n. 2336, *Foro It.* 1969, I, 3093), può far trascurare la imprescindibile necessità di mantenere separati e autonomi i due provvedimenti nell'ambito della categoria degli atti ablativi, in particolare quanto alle vicende inerenti ai loro vizi e alla loro impugnativa in sede giurisdizionale, con la conseguenza che vanno considerate inammissibili le censure dirette contro il provvedimento di espropriazione e dedotte in sede di impugnativa del provvedimento prefettizio che autorizza la sola occupazione di urgenza (cfr. Consiglio di Stato, IV Sez. 13 giugno 1972, n. 521, *Il Consiglio di Stato* 1972, I, 914), corretta applicazione fra l'altro del consolidato principio di inammissibilità dei motivi di ricorso concernenti atto diverso da quello impugnato (cfr. ad es. Sez. IV, 21 dicembre 1971, n. 1269, *Il Consiglio di Stato* 1971, I, 2414).

Lo stesso Consiglio di Stato con evidente richiamo alla necessità predetta di mantenere l'autonomia dei due provvedimenti ha sancito l'inammissibilità del ricorso in caso di cumulativa impugnativa del decreto di espropriazione e di quello di occupazione di urgenza. A tale proposito la IV Sezione con la decisione 11 luglio 1969, n. 383, (*Il Consiglio di Stato* 1969, I, 1171 e giurisprudenza ivi richiamata) ha precisato che l'inammissibilità va pronunciata in quanto il provvedimento di occupazione d'urgenza e quello di espropriazione non possono essere ritenuti neppure interdipendenti sia perchè l'esistenza dell'uno non assume rilevanza sulla formazione dell'altro, sia perchè la produzione degli effetti propri dell'un provvedimento non è subordinata alla preventiva verifica degli effetti dell'altro.

RAFFAELE TAMIOZZO

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 3 luglio 1973, n. 670 - Pres. De Capua - Est. Paleologo - Petti (avv. Abbamonte) c. Comune di Napoli (avv. Gleijeses).

Atto amministrativo - Atto definitivo e non - Provvedimenti prefettizi in materia di sospensione lavori ex L. n. 1902 del 1952 - Non definitività.

Edilizia - Demolizione e sospensione lavori - Provvedimento prefettizio di sospensione - Subordinazione al Ministro per i Lavori Pubblici - Inconfigurabilità di silenzio-rifiuto in caso di ricorso al Ministro per l'Interno.

Atto amministrativo - Silenzio della Pubblica Amministrazione - Interpretazione del silenzio-rigetto in relazione all'art. 6 D. P. R. n. 1199 del 1971 e all'art. 20, primo comma, L. n. 1034 del 1971 - Vizi dell'atto impugnato in sede gerarchica - Rilevanza in ordine ai motivi di impugnazione nel successivo ricorso giurisdizionale.

Edilizia - Demolizione e sospensione lavori - Legittimità del provvedimento prefettizio di sospensione ex L. n. 1902 del 1952 in relazione ad un nuovo piano regolatore - Sussiste.

Edilizia - Demolizione e sospensione lavori - Provvedimento prefettizio di sospensione ex L. n. 1902 del 1952 - Mancanza di verifica della ricorrenza dei requisiti di legge per la sospensione - Illegittimità del provvedimento prefettizio di sospensione - Sussiste.

Non essendo definitivo il provvedimento di sospensione dei lavori edilizi, emanato dal prefetto ai sensi dell'articolo unico, cpv. legge 3 novembre 1952, n. 1902, è inammissibile il ricorso giurisdizionale che venga proposto direttamente contro il provvedimento di sospensione (1).

In sede di provvedimento cautelare di sospensione dei lavori di costruzione di un fabbricato in materia di pianificazione urbanistica, sussiste subordinazione del prefetto al Ministero per i Lavori Pubblici non già al Ministro per l'Interno; pertanto, ove risulti proposto reclamo gerarchico al Ministro per l'Interno, non può configurarsi alcuna ipotesi di silenzio-rigetto (2).

In forza del combinato disposto degli artt. 6, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e 20, primo comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, qualora l'autorità amministrativa sopraordinata non provveda entro un certo termine su reclamo gerarchico, detto reclamo si intende deciso sfavorevolmente al soggetto proponente; cosicchè il successivo ricorso giurisdizionale non riguarda il difetto di motivazione dell'organo sopraordinato cui sarebbe spettato decidere ma solo i vizi del provvedimento impugnato in via gerarchica (3).

Il Prefetto può emanare ai sensi dell'articolo unico cpv. L. 3 novembre 1952 n. 1902 un provvedimento di sospensione dei lavori di trasformazione di proprietà private qualora dopo il rilascio delle relative licenze edilizie venga adottato dal Consiglio Comunale un nuovo piano regolatore urbanistico la cui attuazione verrebbe compromessa

(1-5) Interpretazione della nuova disciplina legislativa sui ricorsi gerarchici: il silenzio-rigetto.

In accoglimento sostanziale della linea tracciata dalla interpretazione giurisprudenziale e soprattutto dottrina, confermata dalla nuova disciplina legislativa sui ricorsi gerarchici (cfr. art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971,

o resa più onerosa dalle opere sospese; il provvedimento di sospensione è da ritenersi legittimamente emanato quando la sua adozione sia dettata dalla circostanza che il Comune affermi di dover successivamente espropriare l'area sulla quale si trova la costruzione sospesa e risulti effettivamente indispensabile alla attuazione del piano anche il fabbricato (4).

Cade la legittimità del predetto provvedimento di sospensione ove manchi invece una rigorosa verifica della ricorrenza dei requisiti di legge, particolarmente quando si tratti di opere del tutto finite o pressochè ultimate, e non risulti possibile stabilire che cosa esattamente preveda il nuovo piano regolatore urbanistico per l'area in cui sorge il fabbricato, nè se effettivamente il Comune intenda procedere in futuro anche all'esproprio del fabbricato di cui venga ordinata la sospensione dei lavori di costruzione (5).

n. 1199 e art. 20, primo comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034), la Sez. IV con la presente decisione — in un caso in cui si era impugnato con ricorso giurisdizionale il silenzio-rigetto da parte del Ministro per i Lavori Pubblici sul reclamo gerarchico proposto dall'interessato avverso un provvedimento prefettizio di sospensione di lavori edilizi — ha ritenuto che il contegno omissivo dell'organo cui sarebbe spettato decidere sul ricorso gerarchico deve essere equiparato ad una decisione sfavorevole per il reclamante, alla quale il giudice investito del successivo ricorso giurisdizionale presta, rispetto alle censure di legittimità, la motivazione da esso ritenuta più congrua.

Ecco la ragione per cui il ricorso giurisdizionale deve investire vizi del provvedimento già impugnato in sede gerarchica, non già il difetto di procedimento e di motivazione dell'organo investito della decisione sul ricorso gerarchico.

L'oggetto del ricorso giurisdizionale consiste pertanto nel silenzio-rigetto del Ministro, che viene così ad assorbire il provvedimento prefettizio.

La nuova normativa introdotta con le citate disposizioni va interpretata nel senso che essa ha abolito i lunghi termini indicati dall'art. 5 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (testo unico della Legge comunale e provinciale), e cioè i centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso per presentare istanza acchè il ricorso venga deciso e i sessanta giorni dalla notifica della istanza per presentare ricorso giurisdizionale avverso il silenzio-rigetto, nonchè l'onere della intimazione a decidere: riduzione quindi dello *spatium deliberandi* e applicazione del principio « *dies interpellat pro homine* » in relazione alla abolizione della messa in mora, considerato che l'Amministrazione va ritenuta già messa in mora per effetto della semplice presentazione del ricorso.

L'art. 36 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, sul Consiglio di Stato fissa, come è noto, il termine di 60 giorni per ricorrere in sede giurisdizionale, termine che decorre dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, o dalla data in cui risulti che l'interessato ne ha avuta piena cognizione.

La Sezione IV nella decisione che si annota ha ritenuto che, con l'entrata in vigore della nuova disciplina, — semprechè l'art. 20 della legge

n. 1034/1971, si riferisca anche ai giudizi celebrati innanzi al Consiglio di Stato, — considerato che il silenzio-rigetto è ora immediatamente impugnabile, si sia determinata una situazione di incertezza in ordine all'efficacia del diritto intertemporale particolarmente per quanto concerne l'eventuale decorrenza automatica dei termini giudiziari nei confronti del silenzio-rigetto. Infatti, in relazione alla innovazione legislativa introdotta, sarebbe stato oltremodo utile una disciplina transitoria per i reclami pendenti, in difetto della quale, anche nel caso di specie, la Sezione ha ritenuto senz'altro ricevibile il ricorso giurisdizionale, in applicazione del principio della scusabilità dell'errore, principio del resto ammesso con una certa ampiezza secondo la nuova disciplina (cfr. al riguardo SANDULLI, *La Giustizia Amministrativa*, Jovene 1973, 172 e seg.).

Per la soluzione di tale problema, con riguardo al principio della irretrattività della legge, la dottrina (cfr. VIRGA, *I ricorsi amministrativi*, Giuffrè, 1972, 80 e seg.) ha formulato tre ipotesi:

1) pendenza del termine di novanta giorni dalla data di proposizione del ricorso al momento dell'entrata in vigore del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199: non v'è dubbio che in tal caso il silenzio-rigetto si formerà al momento in cui scadrà il predetto termine di novanta giorni dalla notifica del ricorso gerarchico;

2) messa in mora con atto notificato successivamente alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di proposizione del ricorso: in tal caso non sarà applicabile la norma sopravvenuta, essendosi in parte realizzati i presupposti di fatto che, secondo la disciplina anteriore, erano necessari e sufficienti per l'acquisto del diritto; cosicché, se il termine indicato nella messa in mora non è ancora scaduto, sarà necessario attendere la scadenza di detto termine anche se essa interviene successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina;

3) scadenza del termine di centoventi giorni senza alcuna messa in mora: in tal caso l'art. 6, d.P.R. 1199/1971, potrà trovare applicazione automatica sussistendo soltanto l'inerzia di fatto dell'autorità; dovranno pertanto ritenersi rigettati tutti i ricorsi gerarchici presentati da oltre novanta giorni e non ancora decisi.

Quanto alla natura del contegno omissivo dell'organo decidente su ricorso gerarchico è bene precisare che la normativa citata si riferisce esclusivamente ai ricorsi contro la cui decisione siano ammessi ulteriori mezzi di impugnativa (ricorso straordinario o ricorso giurisdizionale), poichè nei casi in cui detti ulteriori strumenti non siano offerti (si pensi ai ricorsi per soli motivi di merito), una volta scaduto il termine di novanta giorni, non sembra potersi considerare preclusa, in ordine ai motivi di merito non rappresentabili al di fuori del ricorso gerarchico, il potere-dovere per l'autorità adita di decidere sul ricorso. E pur non essendo preclusa al ricorrente la possibilità di adire comunque la giurisdizione amministrativa per la limitata pronuncia della illegittimità del mancato adempimento del dovere di decisione e successivamente per l'ottemperanza al dovere stesso, restano altresì salve le vie della denuncia ex art. 328 c.p. nei confronti del funzionario inadempiente, nonchè alla procura della Corte dei conti per responsabilità civile verso l'Amministrazione in ordine ad eventuali spese processuali sostenute per giudizi amministrativi (cfr. SANDULLI, *op. cit.*, 38 e seg.), tenendo comunque ben presente al riguardo la distinzione fra silenzio-rigetto e silenzio-inadempimento che esclude in quest'ultimo la presenza di un comportamento con valore legale tipico.

Osserviamo poi che l'art. 26, legge 1034/1971, ha mantenuto la stessa riserva di cui all'art. 45 del testo unico sul Consiglio di Stato, laddove ha fatto « salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa »: anche la nuova normativa dei T.A.R. non esclude la possibilità che l'Amministrazione ponga in essere un atto del medesimo contenuto di quello annullato — sia pure esente dai vizi che hanno determinato l'annullamento del primo (es. mancanza di potere o incompetenza) —, il quale sarà destinato a produrre analoghi effetti, fatta salva l'ipotesi in cui non sia possibile il ripristino della situazione di fatto compromessa dal provvedimento impugnato, per la quale comunque, ove risulti ammessa, potrà esperirsi dagli interessati l'azione di risarcimento dei danni.

Fermo quindi che la potestà di decidere il ricorso amministrativo non si estingue affatto dopo la decorrenza dei novanta giorni per la notifica al ricorrente, è da osservare peraltro che, qualora il ricorrente abbia ritualmente proposto ricorso giurisdizionale avverso l'atto impugnato senza esito in sede amministrativa, resta preclusa all'Amministrazione la possibilità di decidere il ricorso gerarchico in senso sfavorevole al ricorrente, laddove una decisione favorevole è sempre ammissibile, comportando essa l'automatica cessazione della materia del contendere; qualora, infine, la decisione sfavorevole al ricorrente sia stata pronunciata prima della proposizione del ricorso giurisdizionale ma non sia stata notificata, essa dovrà considerarsi *inutiliter data* e perciò *tamquam non esset*.

La Sez. IV con recente decisione 23 ottobre 1973, n. 852 (*La Settimana Giuridica*, 1973, I, 439) ha ritenuto che la pronuncia dell'Amministrazione su ricorso gerarchico, che sia intervenuta tardivamente e cioè dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di messa in mora, comporta revoca del tacito provvedimento di rigetto, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr. anche IV Sez. 8 novembre 1972, n. 1021, *Il Consiglio di Stato*, 1972, I, 1928).

Sulla ammissibilità di provvedimenti successivi al silenzio-rigetto si veda anche CANNADA BARTOLI, *Foro amministrativo*, 1962, I, 269; sulla natura del silenzio-rigetto di particolare interesse l'opera dello SCOCA, *Il Silenzio della Pubblica Amministrazione*, Milano Giuffrè 1971, 295, nella quale viene fra l'altro sostenuta la tesi che riporta il silenzio-rigetto alla figura propria del silenzio amministrativo, come « fatto giuridico non significativo » e cioè come semplice comportamento omissivo, non già come provvedimento presunto, tesi sostanzialmente accolta anche legislativamente nella nuova legge sui ricorsi amministrativi che ha così ripudiato la costruzione tradizionale del silenzio-rigetto come decisione tacita, con la ulteriore conseguenza che il ricorso giurisdizionale proposto dopo la scadenza dei novanta giorni di cui all'art. 6 d.P.R. 1199/1971, si intende rivolto non già contro il provvedimento decisorio tacito, sibbene contro quello originario.

Una certa iniziale difficoltà all'accoglimento legislativo della predetta tesi sembra peraltro adombrata nella diversa formulazione dell'art. 6 del decreto sui ricorsi (« il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti »), terminologia che configura la esistenza di una decisione tacita di rigetto nell'ipotesi di inerzia protratta per oltre novanta giorni, laddove il più recente art. 20 della legge sui T.A.R. contiene una formulazione ben più precisa e chiara in ordine alla qualificazione del silenzio come semplice comportamento omissivo (« il ricorso al tribunale amministrativo regionale è proponibile contro la decisione sul ricorso gerarchico ed in mancanza, contro il provvedimento impugnato, se, nel termine di novanta giorni, la

Pubblica Amministrazione non abbia comunicato e notificato la decisione all'interessato »): al riguardo si veda anche VIRGA, *op. cit.*, 45; nonché SANDULLI, *I Tribunali amministrativi regionali*, Jovene 1972, 25 e seg.

Nè sembra poter scalfire tale assunto la circostanza che il d.P.R. n. 1199/1971, pur emanato prima, sia stato pubblicato dopo e sia entrato in vigore il 2 febbraio 1972, laddove la legge sui T.A.R. è entrata in vigore il 28 dicembre 1971: la posteriorità della seconda sulla prima sembra trovare indiretta conferma anche dal fatto che in essa è introdotto il principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso amministrativo, sia pure limitatamente all'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 20 (ipotesi in cui contro lo stesso provvedimento al quale sono interessati più soggetti alcuni ricorrono in via gerarchica, altri in via giurisdizionale). Si tenga infine presente che in dottrina è stato escluso che esista antinomia fra la legge sui T.A.R. e il decreto sui ricorsi amministrativi ed è stato inoltre ritenuto che le limitazioni di cui all'art. 20 citato non possano ritenersi sussistenti se collegate, come dovrebbero essere, alla normativa di carattere generale della impugnazione giurisdizionale del silenzio-rigetto di cui all'art. 6 d.P.R. 1199/1971 (cfr. SEPE, *Le Nuove Leggi di Giustizia Amministrativa*, Milano Giuffrè, 1972, 225 e seg.).

RAFFAELE TAMIOZZO

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 3 luglio 1973, n. 671 - Pres. Meregazzi - Est. Schinaia - Soc. Impresa Cidonio (avv. Sorrentino) c. Ministero Lavori Pubblici (avv. Stato Ferri) e Soc. I.C.E.F.S. (avv. Piaggio).

Competenza e giurisdizione - Contratti della Pubblica Amministrazione - Diniego di approvazione ministeriale - Aggiudicazione ad altro soggetto collettante - Controversia - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussiste.

Giustizia amministrativa - Ricordo giurisdizionale - Ricorso al Consiglio di Stato - Notificazione a mezzo del servizio postale - Ammissibilità.

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Ricorso al Consiglio di Stato - Notificazione a società controinteressata - Notificazione a mezzo posta - Ricezione nella sede da parte di soggetto apparentemente qualificato - Ammissibilità.

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Notificazione a società in persona del legale rappresentante - Mancanza di ulteriore specificazione - Nullità del ricorso - Non sussiste.

Contratti pubblici - Costruzione di opera pubblica - Gara per appalto mediante licitazione privata - Presentazione di documenti in carta bollata insufficiente e diversa da quella prescritta - Esclusione della ditta concorrente - Legittimità dell'esclusione.

La posizione dei privati che partecipano al procedimento per la formazione di un contratto con la Pubblica Amministrazione e in particolare alla fase di scelta del privato contraente, configura la presenza di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo, stante il potere discrezionale dell'Amministrazione nella scelta medesima; sussiste, pertanto, giurisdizione del Consiglio di Stato in ordine alla controversia concernente il diniego di approvazione, da parte del competente Ministro per i Lavori Pubblici, della aggiudicazione di un appalto a seguito di licitazione privata, e la successiva aggiudicazione in favore di altro soggetto collettante, cui il ricorso venga notificato, e ciò in quanto la giurisdizione va riferita non alla posizione acquisita dal controinteressato aggiudicatario e perciò titolare di un diritto subiettivo, ma all'interesse dedotto in giudizio dal ricorrente, che mira a contestare — con la richiesta di annullamento di alcuni atti del procedimento — la circostanza della valida formazione della posizione stessa del controinteressato e della consistenza medesima del diritto soggettivo (1).

(1-3) Vizi di forma nei contratti della P.A.

Nella decisione che si annota viene sancita la legittimità dell'esclusione da una gara per appalto della costruzione di un'opera pubblica di una ditta per avere essa presentato parte della documentazione richiesta su carta da bollo da L. 400 anziché da L. 500.

In precedenti pronunce il Consiglio di Stato ha più volte affermato, anche recentemente, il principio che può essere pronunciata l'esclusione solo nei casi in cui sussista l'interesse per l'Amministrazione al rispetto di una determinata forma e comunque sempreché l'esclusione sia espressamente prevista (cfr. da ultimo, Sez. V, 27 ottobre 1972, n. 733, massimata e annotata in questa *Rassegna* 1973, I, 181).

Orbene, l'irregolarità nel bollo incide sulla regolarità del documento e pertanto, poichè nel caso di specie l'esclusione per irregolarità dei documenti era indicata esplicitamente nel bando, la pronuncia si è evidentemente uniformata al predetto orientamento.

È d'altro canto da rilevare che la controinteressata ICEFS e il Ministero dei Lavori Pubblici sostennero in giudizio la tesi che la irregolarità fiscale non rientra nella nozione di documento irregolare recepita dal bando; tuttavia, argomenta il Consiglio di Stato, attesa la particolare ampiezza della previsione di cui al bando e considerato il richiamo specifico fatto nel bando medesimo al « prescritto bollo », non può essere dubbio

E' ammissibile la notifica a mezzo del servizio postale del ricorso al Consiglio di Stato; tale forma di notifica non contrasta con la disciplina di cui al r.d. 17 agosto 1907, n. 642.

E' valido il ricorso al Consiglio di Stato notificato a mezzo posta ad una società controinteressata mediante consegna del plico nella sede della società e a mani di persone qualificate per impiegato della società stessa che in tale qualità abbia firmato l'avviso di ricevimento, dovendosi dare prevalenza alla situazione di apparenza, ciò in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 7, r.d. 21 ottobre 1923, n. 2393, e art. 174 r.d. 18 aprile 1936, n. 689, che contemplano fra l'altro anche la possibilità di effettuare detta notifica generalmente a chi è al servizio del destinatario (2).

che debba considerarsi irregolare anche il documento redatto su carta da bollo inferiore a quella prescritta dalla legge.

Nè potrebbe ipotizzarsi la possibilità per l'ufficiale che dirigeva la gara di un rinvio delle operazioni ai fini della regolarizzazione dei documenti in questione, ostandovi le norme che disciplinano la licitazione privata (combinato disposto degli artt. 89, 76 e 73 r.d. 23 maggio 1924, n. 827), essendo, in particolare, precluso al funzionario preposto alla gara pronunciare un provvedimento di rinvio della medesima in base a documenti irregolari.

Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto di poter individuare una ulteriore conferma in materia nell'art. 19 della nuova legge delegata sul bollo, approvata con d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale al primo comma recita testualmente « I funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo non possono ricevere in deposito, nè assumere a base dei loro provvedimenti atti, documenti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ».

Il particolare rigore circa l'irregolarità dei documenti è del resto ulteriormente confermato nella decisione 14 maggio 1971, n. 323, del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (*Foro amm.* 1971, I, 2, 778) che ha ritenuto la legittimità della esclusione dalla gara di licitazione privata di un concorrente che aveva prodotto uno dei documenti richiesti in copia fotostatica priva di autenticazione e aveva solo successivamente, in corso di gara, presentato un documento valido.

Analogo precedente si rinviene nella decisione 22 dicembre 1970, n. 1185, della V Sezione (*Foro amm.* 1970, I, 2, 1451), secondo cui è da ritenersi legittima l'esclusione della ditta partecipante alla licitazione privata per aver essa presentato in copia fotostatica uno dei documenti di partecipazione richiesti, a nulla valendo che alla regolarizzazione del documento si sia provveduto in un secondo tempo, allorchè il termine stabilito per la presentazione del documento medesimo, fissato al giorno precedente a quello della gara, era già scaduto.

Nel caso deciso con la decisione 1185 ora citata trattavasi di un certificato del Provveditore alle Opere Pubbliche attestante che ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, l'impresa interessata aveva presentato do-

Non sussiste nullità del ricorso per incertezza assoluta sulla identità del controinteressato qualora nella relata di notificazione il ricorso risulti indirizzato « al legale rappresentante » della società controinteressata, senza specificazione nè dell'organo nè dell'ufficio che ne abbia la rappresentanza.

E' legittima l'esclusione da una gara d'appalto a licitazione privata per la costruzione di un'opera pubblica, pronunciata nei confronti di

manda di conferma o di nuova iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori; la V Sezione precisò che se fosse stata accettata la successiva regolarizzazione, a termine scaduto, del documento del tutto sfornito di autenticità, si sarebbe alterata la *par condicio* dei concorrenti, essendo stabilito nel bando di gara che la documentazione dovesse pervenire entro il giorno precedente a quello fissato dalla gara; si trattava infatti pur sempre di un documento indispensabile per provare il possesso di un requisito essenziale per poter partecipare alla gara e quindi la sua mancata produzione era senz'altro ostativa della aggiudicazione.

Con decisione 11 gennaio 1972, n. 1 (*Il Consiglio di Stato* 1972, I, 9) sempre la V Sezione ha stabilito che legittimamente deve essere pronunciata la esclusione dalla gara di aggiudicazione di un contratto in caso di violazione delle norme dettate per il proficuo espletamento della licitazione, poste a pena di esclusione, chiarendo altresì che il giudizio dell'interprete sulla inderogabilità o meno della prescrizione può essere ammesso soltanto nei confronti delle norme dettate non a pena di esclusione (cfr. anche Sezione V, 26 maggio 1967, n. 441 e 14 maggio 1968, n. 605, *Il Consiglio di Stato* 1967, I, 910; 1968, I, 898). Pertanto, poichè a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, al fine di partecipare a gare di appalto per importo superiore a cento milioni l'iscrizione all'albo si deve provare mediante certificato da rilasciarsi dal Comitato Centrale di cui all'art. 6 di detta legge, la Sezione ha deciso che legittimamente deve essere esclusa dalla gara la ditta che non abbia prodotto tale certificato, a nulla rilevando che la sua idoneità risulti al Provveditorato alle Opere Pubbliche presso il quale si svolge la gara (cfr. anche V Sez. 22 dicembre 1970, n. 1185, *Il Consiglio di Stato*, 1970, I, 2286).

Con decisione n. 340 del 18 maggio 1972 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (*Il Consiglio di Stato*, 1972, I, 1231) è stata ribadita la inammissibilità della regolarizzazione della partecipazione di una impresa alla gara per l'aggiudicazione di un appalto, nel caso in cui tale regolarizzazione pregiudichi la *par condicio* dei concorrenti o il normale e tempestivo svolgimento delle operazioni consueti.

Nella fattispecie oggetto della presente nota non si fa questione di essenzialità del requisito mancante; nè la mera irregolarità fiscale può far cadere la funzione pur sempre certificatoria del documento prodotto; cosicchè ci sembra senz'altro più convincente l'altro argomento addotto dalla Sezione e cioè la giuridica impossibilità di sospendere la gara per permettere la regolarizzazione dei documenti medesimi.

Al riguardo la V Sez. con decisione 18 dicembre 1965, n. 1138, (*Foro amm.* 1965, I, 2, 1686) ebbe a ricordare che, ai sensi dell'art. 89 del Rego-

una ditta che aveva presentato parte della documentazione non conforme alle prescrizioni di legge e alle disposizioni contenute nella lettera di invito alla gara e allegate norme (in particolare, per essere parte di detta documentazione su carta da bollo da L. 400 anzichè da L. 500, laddove il banco comminava tale esclusione con la seguente formula: « nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare qualcuno dei documenti richiesti ») (3).

lamento di Contabilità Generale dello Stato, il Presidente della gara, nella licitazione privata, deve procedere all'aggiudicazione seduta stante, e cioè nella pubblica seduta in cui sono invitate le parti alla apertura delle buste, dopo esaurito il procedimento delle offerte, senza potersi allontanare neppure temporaneamente dall'aula.

La norma dell'art. 89 è, del resto, dettata dalla necessità di assicurare, quanto più possibile, l'indipendenza di giudizio e la autonomia di azione del Presidente della gara; considerato che trattasi di disposizione sulla forma e sulle modalità del procedimento, la sua trasgressione non può non importare comunque illegittimità dell'atto, a nulla rilevando la dimostrazione, in ipotesi, di inesistenza di pregiudizio per il pubblico interesse.

Conseguentemente, non essendo in nessun caso possibile la regolarizzazione dopo la scadenza del termine, l'esclusione dalla gara per il motivo predetto è un effetto che, pur potendo risultare senz'altro eccessivo, appare comunque del tutto inevitabile.

(2) Notificazione del ricorso giurisdizionale amministrazione.

La pronuncia della IV Sezione rispecchia sostanzialmente in tema di notificazione del ricorso giurisdizionale amministrativo la nutrita e pressochè consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Per quanto concerne la notificazione a mezzo posta, tale forma è stata riconosciuta valida con numerose decisioni, le prime delle quali risalgono al 1952 (cfr. Sez. V, 18 gennaio 1952, n. 62, *Foro amministrativo* 1952, I, 2, 95; Sez. V, 29 marzo 1952, n. 548, *Racc. Cons. Stato* 1952, 455; Sez. V, 5 luglio 1952, n. 253, *ivi* 1952, 1034; Ad. Plen. 20 febbraio 1957, n. 2, *Giustizia Civile* 1957, II, 49; Sez. V, 27 ottobre 1958, n. 819, *Il Consiglio di Stato* 1958, I, 1113 e *Foro It.* 1958, III, 241; Sez. V, 21 febbraio 1959, n. 82, *Il Consiglio di Stato* 1959, I, 210; Sez. V, 7 marzo 1959, n. 101, *ivi* 1959, I, 35; Sez. V, 27 settembre 1960, n. 660, *Mass. Amm.* 1960, II, 572; Sez. V, 29 settembre 1965, n. 980, *Il Consiglio di Stato* 1965, I, 1456; Sez. IV, 2 luglio 1969, n. 334, *ivi* 1969, I, 1138; Sez. VI, 2 luglio 1971, n. 559, *Foro amm.* 1971, I, 2, 917; Sez. V, 29 febbraio 1972, n. 115, *Il Consiglio di Stato* 1972, I, 181; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 19 settembre 1972, n. 441, *La Settimana Giuridica* 1972, I, 543 e *Foro amm.* 1972, I, 1047; Sez. V, 27 ottobre 1972, n. 724, *La Settimana Giuridica* 1972, I, 624 e *Il Consiglio di Stato* 1972, I, 1699).

Si segnala in particolare, al riguardo, la decisione 23 febbraio 1968, n. 157, della Sez. V (*Foro amm.* 1968, I, 2, 207) che dichiarò la nullità della notificazione a mezzo del servizio postale nel caso di consegna del plico effettuata dall'agente postale all'usciera addetto all'amministrazione presso la quale prestava servizio il controinteressato e ciò conformemente al

disposto di cui all'art. 107 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (che richiama la normativa degli artt. 7 del r.d. 21 ottobre 1923, n. 2393 e 174; r.d. 18 aprile 1940, n. 689), secondo cui, se la consegna del plico non avviene a mani del destinatario, può essere effettuata a persona di famiglia, o addetta alla casa o al servizio del destinatario o al portiere nel solo caso che questi sia al servizio esclusivo del predetto.

Tale decisione precisa poi che, qualora sia nulla la notifica del ricorso dell'unico controinteressato, il ricorso medesimo è travolto da inammissibilità (cfr. al riguardo anche Sez. V, 20 febbraio 1968, n. 96, *Foro amm.* 1968, I, 2, 176); essa infine fissa il principio che nel giudizio amministrativo non è ammessa, come « rimedio normale » la rinnovazione della notificazione all'unico controinteressato che risulti viziata da nullità, ma è ammissibile, nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice, la rinnovazione solo qualora ricorrano gli estremi dell'errore scusabile (cfr. Sez. V, 4 febbraio 1966, n. 180, *Foro amm.* 1966, I, 2, 221).

Un esempio di errore scusabile si rinviene nella decisione 4 dicembre 1970, n. 797, della Sez. VI (*Il Consiglio di Stato* 1970, I, 2315) che ha ritenuto tale la circostanza del non noto trasferimento di sede della ditta interessata destinataria del ricorso, essendo detta circostanza imputabile ad elemento di carattere obiettivo.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con decisione 13 febbraio 1970, n. 26 (*Foro amm.* 1970, I, 2, 254) ebbe a chiarire che ai fini della regolarità della notificazione di cui all'art. 139 c.p.c. non è indispensabile una effettiva appartenenza del soggetto nelle cui mani viene consegnata la copia, alla famiglia o alla casa del destinatario, ma è sufficiente che si presenti all'ufficiale giudiziario una situazione di apparenza in tal senso; a tale scopo non basta che la persona che riceve la copia si trovi presso la abitazione del destinatario della notifica, ma occorre anche che la predetta persona sia pur apparentemente risulti per la sua qualità di moglie, figlio minore, domestico o per la sua esplicita dichiarazione, appartenente alla famiglia o alla casa del destinatario; inoltre dalla relazione di avvenuta notificazione ex art. 139 c.p.c., redatta a cura dell'ufficiale giudiziario deve risultare non solo che la copia è stata consegnata a persona rinvenuta presso l'abitazione del destinatario, ma anche gli elementi (qualità di moglie, figlio, domestico, dichiarazione del consegnatario, etc.) che hanno indotto l'ufficiale giudiziario medesimo a ritenere di ravvisare la situazione di apparenza richiesta dalla legge in ordine alla appartenenza del soggetto che ha ricevuto la copia alla famiglia o alla casa.

In materia di notificazione del ricorso giurisdizionale amministrativo alle persone giuridiche è bene ricordare che, a differenza dell'art. 145 c.p.c., che, come è noto, consente la notificazione nella sede delle persone giuridiche mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, l'art. 13 del Regolamento di procedura avanti al Consiglio di Stato prescrive che la consegna si fa solo « ai loro rappresentanti od a chi è autorizzato a ricevere le notificazioni », con il che resta preclusa la possibilità, ammessa invece nel codice di procedura civile, della notifica del ricorso « alla persona addetta alla sede stessa ».

Nè sembra possibile sostenere che la disposizione dell'art. 7 r.d. 21 ottobre 1923, n. 2393 (il quale dispone che se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario),

formulata con evidente riferimento al codice allora vigente e riprodotta dall'art. 174 del r.d. n. 689, del 1940, debba necessariamente adattarsi alla innovazione apportata dal nuovo codice di procedura civile; infatti l'articolo 107 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari), che disciplina la notificazione a mezzo del servizio postale, all'ultimo comma così stabilisce: « La notificazione a mezzo del servizio postale è eseguita secondo le norme previste dal r.d. 21 ottobre 1923, n. 2393 e dal regolamento di esecuzione del codice postale approvato con r.d. 18 aprile 1940, n. 689 »: nell'adozione di tale forma di notifica sembra quindi necessario tener esclusivamente conto della normativa — anche successiva all'entrata in vigore del codice di procedura civile — che specificamente disciplina la forma medesima e che non consente arbitrari adattamenti.

Quanto alla irregolarità della notifica alle persone giuridiche, la giurisprudenza ammette comunque con una certa ampiezza la possibilità della sanatoria a mezzo di comparizione (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 22 aprile 1955, n. 84, *Riv. Dir. Pubblico* 1955, 89; Sez. IV, 23 maggio 1962, n. 376, *Foro amm.* 1962, I, 1030; Sez. IV, 27 febbraio 1963, n. 107, *Il Consiglio di Stato* 1963, I, 187).

Giova ricordare a tale proposito che la Sez. VI, con decisione 1° dicembre 1970, n. 788 (*Il Consiglio di Stato* 1970, I, 2310) ha precisato che la sanatoria delle irregolarità della notificazione di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 7 r.d. 17 agosto 1907, n. 642, non può trovare applicazione quando la notificazione stessa non sia stata fatta nel termine perentorio; inoltre la circostanza che la tardività della notificazione di un ricorso sia da attribuire all'ufficiale giudiziario non importa sanatoria di tale vizio in quanto gli eventuali errori dell'ufficiale giudiziario ricadono a svantaggio esclusivo della parte che chiede la notificazione.

Quanto infine alla formula generica di notificazione alla società controinteressata « in persona del suo legale rappresentante », senza ulteriori specificazioni, e in particolare senza indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne abbia la rappresentanza, sembra sufficiente menzionare la decisione della V Sezione del 10 febbraio 1962, n. 144 (*Foro It. Rep.* 1962, voce Giustizia Amministrativa n. 322), secondo la quale la omessa o inesatta indicazione dell'organo o della persona fisica che rappresenta in giudizio la persona giuridica comporta nullità della notificazione del ricorso solo qualora essa si risolva in incertezza assoluta del soggetto rappresentato: puntuale applicazione questa della giurisprudenza anche della Corte di Cassazione *in subiecata materia*; infatti, secondo la sentenza della Suprema Corte di Cassazione 18 marzo 1959, n. 810 (*Giustizia Civile* 1959, I, 1045), se l'attore ha convenuto un ente o una persona giuridica privata, la mancata o erronea indicazione dell'organo o ufficio, che ne ha la rappresentanza in giudizio, è causa di nullità soltanto quando, valutato l'atto nel suo complesso, risulta del tutto equivoca e incerta la identificazione dell'ente, laddove non sussiste nullità allorquando l'ente sia stato esattamente denominato ed individuato in modo che nessuna incertezza possa sorgere sul soggetto destinatario dell'atto.

Tale principio è stato confermato nelle decisioni della Suprema Corte 21 giugno 1965, n. 1293, (*Giust. Civ. Mass.* 1965, 668); 6 agosto 1965, n. 1884 (*ivi*, 972); 31 gennaio 1966, n. 358 (*ivi*, 1966, 192); 28 aprile 1966, n. 1075 (*ivi*, 617).

RAFFAELE TAMIOZZO

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 28 settembre 1973, n. 765 - Pres. Potenza - Est. Buscema - Inpdai (avv. Giannini) c. Ministeri Tesoro, Lavoro, Bilancio (avv. Stato Gargiulo).

Enti pubblici - Investimenti immobiliari - Piano di impiego - Fondo disponibile - Nozione - Limite.

L'attività economica amministrativa di ogni ente, e in particolare degli enti pubblici aventi natura di azienda c.d. di erogazione, non ha soluzione di continuità, sebbene la relativa gestione sia suddivisa, per ragioni di varia indole, in periodi eguali di tempo (anno finanziario) ad ognuno dei quali viene riferito un complesso di operazioni amministrative (esercizio finanziario). Di conseguenza, il concetto di fondo disponibile, sul quale, ai sensi dell'art. 55, II comma della l. 30 aprile 1969, n. 153, è possibile calcolare la percentuale (1/3) da destinare agli investimenti immobiliari, deve tener conto, nel piano (annuale) di impiego, delle attività e delle passività esistenti nell'esercizio cui si riferisce, non potendo il piano indicare le somme disponibili che eccedano la liquidità della gestione, senza tener conto dei debiti assunti e degli impegni presi (1).

(Omissis). — La controversia, quale si evince dalla motivazione degli impugnati provvedimenti ministeriali — deneganti l'approvazione dei piani di impiego dei fondi disponibili predisposti dall'Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI) rispettivamente per gli esercizi 1970 e 1971 —, nonché dall'unica censura dedotta e svolta negli atti introduttivi dei ricorsi, si incentra sull'indi-

(1) Decisione da condividersi nell'affermazione del principio, che appare di intuitiva esattezza ma in contrasto con la decisione Sez. VI, 6 aprile 1973, n. 139.

Nella sua difesa l'Amministrazione ha sostenuto che il piano d'impiego dei fondi disponibili, da presentarsi per l'approvazione, anno per anno, concerne, come lo stesso art. 65 precisa, le « somme eccedenti la normale liquidità di gestione.

In tale modo il piano concernente le somme disponibili senza pregiudicare gli impegni già presi e la puntualità dei pagamenti già assunti, deve tener conto delle passività e delle attività precedenti all'esercizio cui si riferisce: anche se compilato anno per anno, il limite temporale all'esercizio finanziario si inserisce nelle passività e nelle attività precedenti, in analogia al bilancio di esercizio che deve tener conto dei profitti e delle perdite (art. 2423 c.c.) che s'ispira al principio della verità dei bilanci, applicabile anche agli enti pubblici (Corte dei Conti, Sez. controllo Enti, 1° dicembre 1970 n. 1040).

La gestione (finanziaria) di un ente non si può frazionare nel tempo, in anno per anno; non si può frazionare in limiti temporali che vanno

viduazione dei termini di raffronto cui occorre far capo per determinare la percentuale di un terzo dei fondi disponibili che, ai sensi dell'art. 65, secondo comma, della l. 30 aprile 1969, n. 153, è possibile destinare agli investimenti immobiliari.

Peraltro, il problema del concetto di fondo disponibile, sul quale si sono ampiamente soffermate le parti in memoria e nel corso della discussione orale, pur esulando di per sé dal presente giudizio, costituisce il presupposto logico e necessario per la soluzione di quello ritualmente proposto dall'Istituto ricorrente.

È evidente, invece, che nel caso in esame non assume diretta rilevanza l'interpretazione del terzo comma del medesimo art. 65, ai sensi del quale « le percentuali (di cui al secondo comma) possono essere variate in relazione a particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Infatti quest'ultima disposizione, essendo alternativa — in presenza dei due predetti elementi condizionanti — alla regola posta dal secondo comma, presuppone già avvenuta la determinazione dei fondi disponibili.

Ciò premesso, il Collegio rileva che la linea di difesa svolta dall'Avvocatura dello Stato è orientata essenzialmente sull'accertamento dei predetti fondi, e cioè delle somme che — secondo la dizione del primo comma dell'art. 65 — eccedono la normale liquidità di gestione. Si afferma, sulla base del principio della continuità della vita finanziaria

considerati in modo autonomo e scindibile, ma va valutata nel suo complesso, nella sua continuità, che non ammette soluzioni, anche se formalmente il piano è annuale. La gestione finanziaria non ha soluzioni annuali, ma postula il collegamento dei vari esercizi, necessariamente limitati per ogni anno, in modo che un esercizio è collegato al precedente ed al successivo.

È in tale nozione di gestione, continua nella sua funzione, che va esaminata, valutata ed accertata la disponibilità delle somme per ciascun piano annuale.

Una valutazione della gestione frazionata in vari anni e considerata in modo autonomo nei singoli esercizi non avrebbe alcun senso giuridico: sarebbe in contrasto con i principi inerenti alla gestione finanziaria dell'ente; sarebbe in contrasto con la nozione di fondi disponibili eccedenti la gestione, cui l'art. 65 si riferisce.

Orbene se il piano del primo esercizio riguarda il 1970 (ogni esercizio coincide con l'anno del calendario), esso deve tener conto della situazione esistente al 31 dicembre 1969, costituita dalle riserve legali e statutarie, dai netti patrimoniali, nonché dal totale degli investimenti immobiliari con i relativi impegni di pagamento. Il piano di impiego — alla pari del bilancio — deve tener conto delle attività e delle passività esistenti nell'esercizio cui si riferisce, non potendo quel piano indicare l'importo delle

ria dell'ente, che « il piano (annuale) d'impiego — alla pari del bilancio — deve tener conto delle attività e delle passività esistenti nell'esercizio cui si riferisce, non potendo quel piano indicare l'importo delle somme disponibili che eccedano la liquidità della gestione, senza tener conto dei debiti assunti e degli impegni presi ».

« Se al contrario — prosegue, tra l'altro, l'Avvocatura — tenesse conto delle disponibilità anno per anno, in modo autonomo, senza collegamento con gli esercizi precedenti, il piano conterrebbe una disponibilità di somme solo fittizie, non reale, non rapportata alla situazione finanziaria dell'Ente: ...frustrerebbe lo scopo dell'accertamento dell'effettiva disponibilità ».

Tali osservazioni sono da condividere.

Invero l'attività economico-amministrativa dell'INPDAI, come quella di ogni ente ed in particolare modo di quelli pubblici aventi natura di azienda c.d. di erogazione, non ha soluzione di continuità, sebbene la relativa gestione sia suddivisa, per ragioni di varietà indole, in periodi uguali di tempo (anno finanziario), ad ognuno dei quali viene riferito un complesso di operazioni amministrative (esercizio finanziario). Né appare rilevante, ai fini che qui interessano, la eventuale circostanza che il documento contabile, che pone in evidenza i probabili risultati di ogni ciclo di operazioni, abbia i caratteri del bilancio di competenza ovvero di cassa: il differente criterio di impostazione ha prevalentemente riguardo al momento giuridico in cui la previsione considera l'entrata e la spesa e, conseguentemente, la qualificazione formale, l'imputazione ed il modo di contabilizzazione del risultato attivo e passivo degli esercizi precedenti.

somme disponibili che eccedono la liquidità della gestione, senza tener conto dei debiti assunti, degli impegni presi: esso si inserisce in tal modo nella vita finanziaria dell'ente, e ne è parte.

Se al contrario tenesse conto delle disponibilità esistenti anno per anno, in modo autonomo, senza collegamento con gli esercizi precedenti, il piano conterrebbe una disponibilità di somme solo fittizia, non reale, non rapportata alla situazione finanziaria effettiva dell'ente: sarebbe in contrasto con la nozione di esercizio finanziario; violerebbe la *ratio* dell'art. 65; frustrerebbe lo scopo dell'accertamento della effettiva disponibilità.

È da aggiungere che l'attento esercizio del potere di controllo dei Ministeri nel senso sopra indicato si rende necessario dalla nuova disciplina indicata nel citato art. 65, che esonera gli enti dall'autorizzazione prevista dall'art. 17 cod. civ.

È da segnalare infine che la questione che forma oggetto della presente decisione già è stata esaminata dal Consiglio di Stato in sede consultiva (sez. II, 26 gennaio 1971 n. 1129), il quale ha espresso nel senso sopra esposto il proprio parere riportato nella rivista « Il Consiglio di Stato », 1971, pag. 2597.

U. GARGIULO

Infatti è indubbio che, in ogni caso, non possono considerarsi come fondi disponibili (nel senso inteso dall'art. 65) le somme che, sebbene eccedano la normale liquidità richiesta nel singolo anno per soddisfare le finalità istituzionali dell'Ente, siano necessarie per far fronte ai debiti ed agli impegni finanziari pregressi e futuri; scadenti per intero o pro quota nell'esercizio considerato, di qualsiasi natura ed a qualunque titolo assunti o comunque facenti carico all'ente medesimo, ivi compresi eventuali obblighi di ammortamento e di accantonamento, nonché l'obbligo di reintegrare, occorrendo, la riserva legale.

Sui fondi annualmente disponibili, determinati mediante i criteri di massima suaccennati, va calcolata la quota da destinare agli investimenti immobiliari, nella percentuale che, ai sensi del secondo comma dell'art. 65, non può superare, nel programma predisposto dall'ente, un terzo di tali somme, salvo le eccezioni (estraneae — come già detto — al caso di specie) previste dal successivo terzo comma.

I Dicasteri vigilanti ben possono controllare contabilmente, in sede di approvazione dei piani d'impiego, il modo in cui l'ente ha determinato il fondo disponibile eccedente la normale liquidità di gestione; e possono altresì variare, ricorrendo le circostanze indicate dalla legge, la quota di un terzo stabilita come regola dal secondo comma. Senonchè con gli impugnati provvedimenti, erroneamente interpretando la suindicata norma, hanno rifiutato l'approvazione dei piani d'impiego per gli anni 1970 e 1971, sull'assunto (risultante in modo più esplicito dal provvedimento del 2 luglio 1971) che il calcolo della predetta percentuale dovesse essere annualmente operato tra l'ammontare complessivo delle riserve ed il totale degli investimenti in atto al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per quanto concerne, poi, la preoccupazione manifestata nella nota del Ministero del tesoro del 15 luglio 1970 n. 146114, potrebbe osservarsi che la possibilità dell'ente di adempiere ai propri fini istituzionali (e cioè, in sostanza, la tutela degli interessi degli assistiti), oltre ad essere garantita da un idoneo accertamento dei fondi effettivamente disponibili, e quindi dalla verifica dei criteri per la loro determinazione, è rafforzata dalle riserve legali che sono formate (ed eventualmente reintegrate) a tale scopo, nonché dai due terzi dei fondi stessi, eventualmente impiegabili in investimenti di più facile liquidabilità, nei modi e nei limiti in cui sono previsti dalle norme particolari che riguardano l'Istituto, oltre che dagli investimenti immobiliari annualmente autorizzati (la cui concreta consistenza ovviamente dipende dal fatto che il capitale sia attestato a livelli monetari adeguati).

Dalle considerazioni svolte, deriva che i provvedimenti impugnati, essendo illegittimi, devono essere annullati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. — (Omissis).

I

CONSIGLIO DI STATO, Sez. I, 19 dicembre 1969, n. 2506 - Presidenza Consiglio dei Ministri (parere).

Impiego pubblico - Orario di lavoro - Personale ausiliario degli uffici della Capitale - Riduzione del normale orario a sette ore quando l'orario degli impiegati è ridotto a sei.

Il normale orario di servizio di otto ore, stabilito per il personale ausiliario degli uffici statali della capitale, deve considerarsi ridotto a sette nei casi in cui, con l'adozione dell'orario unico, l'orario di lavoro degli altri impiegati sia ridotto a sei ore in applicazione del decreto del Capo del Governo 17 settembre 1939 (1).

II

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 23 ottobre 1973, n. 407 - Pres. Daniele - Est. Varino - Prospero (avv. Cavaliere) c. Ministero lavoro (avv. Stato Giorgio Azzariti).

Impiego pubblico - Orario di lavoro - Personale ausiliario degli uffici della Capitale - Normale orario di sei ore per tutti gli impiegati.

Il normale orario di servizio, ridotto negli uffici statali della Capitale a sei ore in applicazione del decreto del Capo del Governo 17 settembre 1939, deve essere osservato anche dal personale ausiliario, con la conseguenza che agli stessi deve essere riconosciuto, per un'altra ora quotidiana di lavoro, il compenso per lavoro straordinario (2).

(1-2) Il contrasto tra il parere e la decisione è evidente.

Prima di assumere un determinato orientamento, la p.a. aveva sollecitato sulla questione dell'orario di lavoro del personale ausiliario (se di sette o di sei ore) il parere del Consiglio di Stato (pubblicato in *Consiglio di Stato*, 1971, I, 651), al quale si era uniformata.

Successivamente, in sede contenziosa, su ricorso di un gruppo di dipendenti, il Consiglio di Stato ha mutato atteggiamento, decidendo la stessa questione in modo diverso, a favore dei ricorrenti e contro la p.a. che dichiarava così soccombente, senza peraltro esaminare le argomentazioni espresse nel parere, neppure citato nella decisione.

I

(*Omissis*). — Diritto. - La referente Presidenza del Consiglio dei ministri fa presente che in relazione alla decisione della Sez. IV di questo Cons. Stato n. 676 del 30 ottobre 1968, alcuni Dicasteri hanno prospettato la questione dell'orario giornaliero di servizio dei dipendenti statali, con particolare riguardo alla durata dell'orario del personale ausiliario.

In attesa di una revisione legislativa della materia secondo i criteri indicati nell'art. 28 della L. 18 marzo 1968, n. 249, la referente Presidenza ha ritenuto opportuno sottoporre la delicata questione all'esame del Consiglio di Stato per averne il parere.

Considerato:

L'art. 385 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, sullo stato degli impiegati civili dello Stato dispone: « Sono abrogati il r.d. 11 novembre 1923, n. 2395, e successive integrazioni e modificazioni, il r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive integrazioni e modificazioni, salvo il disposto dell'art. 106, primo comma... ».

A sua volta il primo comma del suddetto art. 106 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960, stabilisce:

« L'impiegato deve osservare l'orario di ufficio la cui durata normale giornaliera è di 7 ore e deve essere divisa in due periodi, salvo i casi di servizio speciale per i quali con disposizione del Ministro sia diversamente stabilito ».

Orbene la portata dell'art. 385 su ricordato — come si desume e dalla sua formulazione e dalla sua collocazione — concerne esclusivamente l'individuazione della normativa disciplinante la durata normale dell'orario di lavoro. Resta invece fuori dell'ambito di efficacia della norma suddetta — alla quale deve ritenersi estranea ogni intenzione di abrogare completamente la disciplina preesistente comunque concernente la materia *de qua* — la normativa disciplinante ipotesi particolari di orario di lavoro. Ciò perchè l'articolo 14 dello stesso t.u. disponendo che l'orario giornaliero di servizio « rimane regolato dalle norme in vigore », ha inteso fare salve — come mostra la latitudine dell'espressione adoperata dal legislatore — le disposizioni regolatrici di speciali orari di lavoro, ed in particolare il decreto del Capo del Governo 17 settembre 1939, secondo il quale l'orario degli uffici statali e degli enti pubblici della capitale rimaneva fissato in sei ore giornaliere senza alcuna interruzione, norma questa di cui anche di recente (Sez. IV, 30 ottobre 1968, n. 676) questo Consiglio ha riconosciuto la perdurante operatività.

La validità dell'interpretazione sovraesposta — che discende dalla sistematica coordinazione del disposto delle norme applicabili in *subiecta materia* e che si riannoda alla differenziazione concettuale esi-

stente tra durata normale dell'orario di lavoro ed ipotesi particolari di orario di lavoro — è corroborata dalla considerazione che, diversamente opinando, si verrebbe a creare un'antinomia insuperabile tra le due disposizioni surricordate del t.u. n. 3 del 1957, antinomia che avviene solo apparente nell'interpretazione che si è qui data delle norme in questione.

Precisata in tal modo quella che è la durata — normale o particolare — dell'orario di lavoro per gli impiegati dell'Amministrazione diretta dello Stato in genere, occorre ora esaminare il problema relativo all'orario di lavoro del personale della carriera ausiliaria.

Ritiene il Collegio di poter condividere le conclusioni cui al riguardo perviene la referente Presidenza del Consiglio dei ministri.

Invero la fissazione in otto ore dell'orario normale lavorativo giornaliero del personale subalterno — che trovava previsione normativa nel r.d. 1° agosto 1913, n. 1543 — si ricava indirettamente dalla vigente disciplina dei compensi per lavoro straordinario, in quanto l'articolo 10, secondo comma, d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 767, fissa in un ottavo dello stipendio iniziale lordo mensile, ragguagliato a giornata, il coefficiente da adottarsi per il calcolo dei compensi per lavoro straordinario per il personale subalterno (ora ausiliario), mentre il primo comma dello stesso articolo stabilisce in un settimo il coefficiente da prendersi a base per il calcolo degli stessi compensi nei riguardi degli altri impiegati.

È evidente quindi come l'azione dei due diversi coefficienti sia fondata sul presupposto di un diverso obbligo del normale orario di servizio, vale a dire di sette ore per gli impiegati propriamente detti e di otto ore per gli appartenenti alla carriera ausiliaria. Tale diversità dell'orario di lavoro trova, dall'altro canto, conferma nelle particolari mansioni demandate dall'art. 189 del t.u. n. 3 del 1957 al personale ausiliario il quale « provvede a mantenere l'ordine e la pulizia degli uffici cui è adetto ».

Non può infatti contestarsi che l'anzidetta disposizione implicitamente stabilisca che il personale ausiliario debba entrare prima ed uscire dopo del restante personale per poter assicurare il tempestivo riassetto degli uffici, esigenza questa che evidentemente non potrebbe essere soddisfatta se le anzidette mansioni fossero espletate contemporaneamente alla presenza degli impiegati negli uffici.

Deve quindi ritenersi, alla luce della normativa sopraricordata e delle esigenze logiche che giustificano un obbligo di servizio per il personale ausiliario di durata superiore a quella degli altri impiegati, che l'anzidetta differenza di un'ora abbia necessariamente a riprodursi nei casi in cui l'orario di servizio degli altri impiegati sia, con l'adozione dell'orario unico, ridotto a sei ore.

II

(*Omissis*). — Il Sig. Armando Prosperi ed altri settantatre impiegati della carriera ausiliaria del Ministero del lavoro e della previdenza sociale hanno chiesto all'Amministrazione che venisse applicato nei loro riguardi il decreto del Capo del Governo in data 17 settembre 1939, n. 235, che limita a sei ore giornaliera l'orario degli uffici statali e degli enti pubblici della Capitale.

In particolare, i ricorrenti chiedevano il riconoscimento dell'ora quotidiana di lavoro straordinario effettuata oltre l'orario normale di sei ore, dalla data della loro assunzione in servizio.

Di fronte all'atteggiamento negativo dell'Amministrazione anche successivamente alla notifica di formale diffida, i predetti ricorrono in questa sede, deducendo, col primo e col secondo motivo, la violazione del citato decreto del Capo del Governo e, rispettivamente, dell'art. 14 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, che approva lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Entrambi i rilievi appaiono fondati, alla stregua delle precedenti pronunzie della Sezione Quarta (30 ottobre 1968, n. 676; 27 febbraio 1973, n. 137) dalle quali il collegio ritiene di non doversi discostare.

La giurisprudenza ha infatti rigettato le varie obiezioni secondo cui il provvedimento citato non sarebbe più da considerare in vigore.

Anzitutto, per quanto riguarda la pretesa abrogazione, è da rilevare come i successivi decreti del Capo del Governo, 22 ottobre 1941, relativi al periodo 5 novembre 1941-31 marzo 1942, e 18 marzo 1942, valevole dal 1° aprile al 31 ottobre 1942, si siano inseriti nel sistema di norme per la disciplina della materia dell'orario di servizio degli impiegati statali introdotto dal primo decreto del 17 settembre 1939, senza farlo venir meno, ma solo introducendo di volta in volta, diverse modalità di applicazione.

In tal modo, il provvedimento è sopravvissuto al limite temporaneo di efficacia apposto all'ultimo decreto, riacquistando da allora la sua originaria fisionomia e funzione.

La sua stessa natura eccezionale, per la previsione di eventi straordinari e contingenti, che hanno determinato il provvedimento, non ne ha causato la caducazione al cessare degli eventi stessi, poichè sarebbe stata, a tal fine, necessaria una norma abrogativa, che non risulta intervenuta.

Parimenti, l'entrata in vigore del disposto della Costituzione relativo all'obbligo del riposo festivo, ha portato alla abolizione di diritto della parte relativa al servizio in giorno di domenica, lasciando integra la restante parte, che non ha subito successive modifiche.

Poichè è anche irrilevante che la norma sia stata emanata da un organo non più previsto dall'ordinamento costituzionale, il d.c.g.

17 settembre 1939 relativo all'orario degli uffici pubblici della Capitale è da considerare tuttora in vigore.

Alla luce di tale constatazione, acquista valore il richiamo del ricorrente all'art. 14 del t.u. n. 3 del 1957, il quale dispone che l'orario giornaliero di servizio « rimane regolato dalle norme in vigore ».

È infatti da ritenere che, con la sua espressione estremamente comprensiva, l'articolo abbia inteso richiamare le norme di ogni grado e cioè, oltre alle leggi propriamente dette, i provvedimenti normativi di diversa natura, quali il decreto del Capo del Governo di cui è questione.

Secondo tale interpretazione dev'essere inteso anche l'art. 385 dello stesso t.u. n. 3 del 1957.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, e va dichiarato il diritto dei ricorrenti alla retribuzione come lavoro straordinario della settima ora di servizio giornaliero richiesto dall'Amministrazione, effettivamente prestato ed eccedente quello già compensato al medesimo titolo.

In vista della eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero resistente, il credito dei ricorrenti sarà soddisfatto, previ i necessari accertamenti e conguagli, solo a partire dal biennio antecedente alla data in cui i singoli interessati hanno proposto la relativa richiesta o posto in essere altre idonei atti interruttivi.

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 marzo 1973, n. 741 - Pres. Saya - Est. Boselli - P. M. Secco (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Salto) c. Coop. Santa Maria.

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Ingiunzione - Opposizione - Posizione processuale delle parti - Deduzione di un diverso titolo della tassazione - Azione riconvenzionale della Finanza - Non è necessaria.

Poichè l'opposizione all'ingiunzione fiscale introduce sempre un giudizio di cognizione piena di accertamento (positivo o negativo), l'Amministrazione convenuta può dedurre a fondamento della sua pretesa un titolo diverso da quello indicato nell'ingiunzione, senza bisogno di proporre azione riconvenzionale, nei limiti in cui è consentita in via generale la modificazione della causa petendi (1).

(Omissis). — Con l'unico motivo del ricorso, l'Amministrazione finanziaria denuncia denegata giurisdizione (artt. 36 e 38 c.p.c.); violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 112, 163, 167 e 277 c.p.c.; dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., nonchè difetto, contraddittorietà ed ultroneità di motivazione, in relazione all'art. 360, n. 5 stesso cod.; e censura la Corte del merito per non avere considerato che, domandando — in sede di opposizione — che la tassazione dell'atto a tariffa normale fosse limitata all'area eccedente quella coperta dalla costruzione e il doppio di quella coperta, essa ricorrente non aveva — a ben guardare — chiesto altro se non la applicazione specifica e puntuale proprio di quel beneficio fiscale che era stato invocato dalla Cooperativa, limitandosi ad inserire nella stessa *causa petendi* della domanda attrice e nello stesso « titolo » da questa dedotto, una mera eccezione illustrativa che a torto il giudice del merito

(1) Molto esatta questa pronuncia che contribuisce a metter chiarezza su una questione nella quale spesso le affermazioni giurisprudenziali sono state confuse. V. in proposito Cass., 6 ottobre 1972, n. 2863, con nota di C. BAFILE, contenente richiami a numerosi precedenti (*retro*, I, 910).

aveva ommesso di prendere in esame nell'erroneo supposto che, a tal fine, occorresse la proposizione di una vera e propria domanda riconvenzionale.

Il motivo è fondato.

La Corte d'appello — come già in precedenza il Tribunale — si è infatti attenuta a quell'orientamento di giurisprudenza secondo cui l'opposizione alla ingiunzione fiscale instaura un giudizio volto allo accertamento della legittimità od illegittimità della ingiunzione: giudizio destinato — in quanto tale — a chiudersi con una sentenza di accoglimento o di rigetto; e — coerentemente con tale premessa, ha ritenuto che non poteva il giudizio in corso concludersi — così come pretendeva l'Amministrazione finanziaria — con una sentenza di condanna, dal momento che, non essendovi già una domanda dell'opponente di accertamento negativo della pretesa tributaria, sarebbe occorsa — a questo fine — almeno una domanda riconvenzionale della Amministrazione finanziaria: domanda riconvenzionale che non risultava essere stata proposta o, quanto meno, non risultava essere stata proposta in termini.

Così giudicando la Corte d'appello ha però ignorato il più recente indirizzo della giurisprudenza di questa Corte Suprema, a mente del quale il giudizio instaurato con l'opposizione alle ingiunzioni fiscali non è limitato alla pronuncia sulla illegittimità formale o sostanziale della ingiunzione ma è diretto all'accertamento (positivo o negativo) della pretesa tributaria: pertanto l'Amministrazione, in sede di opposizione, può dedurre a fondamento della sua pretesa un titolo diverso da quello indicato nella ingiunzione, anche senza una specifica domanda riconvenzionale, purchè nei limiti di una legittima modificazione della *causa petendi* (Cass., Sez. Un., 6 marzo 1972, n. 1374; Id., 30 marzo 1968, n. 975; Id., 9 giugno 1969, n. 2019).

Se si fosse attenuta a quest'ultima e certamente più corretta impostazione, la Corte d'appello avrebbe certamente riconosciuto la necessità — al fine di decidere — di stabilire se la deduzione del diverso motivo prospettato dalla Finanza a fondamento della sua pretesa si conteneva o meno nei limiti del mutamento consentito della *causa petendi*.

Orbene, come è dato rilevare dalla stessa sentenza impugnata — un tale quesito era bensì stato proposto al giudice d'appello ma questi ne aveva ritenuta superflua e comunque non influente la soluzione, ritenendosi pago del fatto — già accertato dal Tribunale — che nella specie non era stata proposta (o meglio, non era stata proposta in termini) alcuna domanda riconvenzionale da parte dell'Amministrazione finanziaria. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 marzo 1973, n. 833 - Pres. Giannatasio - Est. Valore - P.M. Pascalino (conf.) - Soc. p. az. Nebiolo (avv. Bachi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

Imposta di registro - Società - Aumento di capitale con utilizzo di riserve costituite da sovrapprezzi già tassati - Tassabilità.
(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 1 e 4 nonchè 81 ed 85 della tariffa all. A).

È soggetto all'imposta di cui all'art. 81 della tariffa all. A alla legge di registro del 1923 il passaggio di riserve a capitale, anche se tali riserve derivino da sovrapprezzi azionari conferiti in società in sede di altro aumento di capitale ed abbiano scontato l'imposta proporzionale (1).

(Omissis). — Col ricorso principale, la soc. Nebiolo — deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 85 della Tariffa all. A della legge di registro e degli artt. 4 e 8 della legge stessa, nonchè il vizio logico e la violazione del principio di divieto della duplicazione dei tributi, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., in relazione all'art. 2430 c.c. — ripropone la doglianza già prospettata in sede di appello e disattesa dalla

(1) Note minime sulla tassazione degli aumenti del capitale sociale nella nuova legge di registro (d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 634).

1. — L'affermazione contenuta nella decisione che si annota costituisce una ulteriore ed esatta applicazione dei principi ormai consolidati nella giurisprudenza del S.C. (ma su cui la maggioranza della dottrina mantiene un atteggiamento critico) in materia di tassazione degli aumenti di capitale di società.

Ritenuto, infatti, che i conferimenti a titolo di sovrapprezzo effettuato dai soci che hanno sottoscritto l'aumento di capitale deliberato da una società, non scontano l'imposta proporzionale perchè detto sovrapprezzo è destinato all'incremento del patrimonio e non del capitale sociale (così da ultimo Cass., 17 aprile 1968, n. 1141, in *Riv. leg. fisc.*, 1968, 1605; Cass., 7 ottobre 1967, n. 2291, ibidem, 1968, 217 e per ulteriori richiami, anche dottrinali, v. Rossi A. *Cenni sulla tassazione dello scioglimento delle riserve disponibili a favore dei soci*, in questa *Rassegna*, 1970, I, 108) e ritenuto altresì che la delibera di aumento del capitale con utilizzo delle riserve (anche quelle costituite con il sovrapprezzo) anche se non opera aumento di patrimonio sociale, è ugualmente soggetta a tassazione proporzionale perchè « importa l'assoggettamento del cespite alle limitazioni ed ai vincoli propri del capitale sociale » (così da ultimo Cass., 13 luglio 1972, n. 2358) è del tutto conseguente affermare che la delibera di aumento di capitale con utilizzo delle riserve è soggetta ad imposizione proporzionale a norma dell'art. 81 della Tariffa all. A L.O.R., anche se dette riserve trasferite a capitale sono costituite dal sovrapprezzo versato dai soci in sede di sottoscrizione di *altra e diversa* delibera di aumento di capitale (a pagamento) e tale sovrapprezzo ha scontato (erroneamente) l'imposta proporzionale. Osserva esattamente la decisione in rassegna che

Corte del merito. La ricorrente, cioè, non contesta che l'imposta proporzionale di registro di cui ai citati artt. 81 e 85 debba applicarsi all'atto del passaggio dei sovrapprezzi dal patrimonio al capitale sociale, ma, ponendo in rilievo, che, come è pacifico, all'atto delle operazioni di emissione di azioni nel 1944 e 1946, venne corrisposta altra imposta proporzionale di registro, sostiene che, per effetto di tale precedente assoggettamento, i detti sovrapprezzi non potessero più assoggettarsi all'imposta di registro in occasione dello loro destinazione a capitale (e ciò per il fatto di essere stati già tributariamente colpiti) senza violare il principio del divieto di duplicazione.

La censura non è fondata.

Questa Suprema Corte ha già ripetutamente affermato (cfr. sent. nn. 42 del 1971, 789 del 1966, 488 e 85 del 1965, 90 del 1962, 3411 del

i due aumenti di capitali costituiscono due distinti atti e sono pertanto soggetti a distinte tassazioni, con la conseguenza che l'erronea tassazione di un atto (l'imposta proporzionale sull'aumento di capitale a pagamento era stata percetta nel caso di specie anche sul sovrapprezzo posto a carico dei sottoscrittori (sovrapprezzo, che, non costituendo secondo la S.C. incremento del capitale, ma del solo patrimonio, non avrebbe dovuto essere tassato) mentre può dare luogo a rettifica nei termini di prescrizione (ciò che non è avvenuto nel caso sottoposto all'esame del S.C.), non può incidere in alcun modo sulla tassazione, che deve essere del tutto distinta, dal diverso atto costituito dalla deliberazione di aumento di capitale con utilizzo delle riserve (c.d. aumento gratuito), che, pertanto, deve essere assoggettato all'imposta proporzionale.

Poichè, dunque, la decisione giunge ad una affermazione — che seppure sotto un profilo di malintesa equità può sembrare ingiusta — perfettamente corrispondente alla disciplina vigente secondo l'interpretazione giurisprudenziale, essa non giustificherebbe una particolare segnalazione se non offrisse, proprio per la singolare fattispecie presa in esame, l'occasione per una, sia pur superficiale, disamina della nuova disciplina in materia di tassazione delle delibere di aumento di capitale introdotta dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

2. — L'art. 47 della nuova legge dispone testualmente: « per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, comprese le cooperative, la base imponibile è costituita dal valore nominale delle azioni o delle quote sociali sottoscritte e dall'eventuale sovrapprezzo, dedotte le spese e gli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfettariamente nella misura dell'uno per cento. Se sono conferiti immobili, diritti reali immobiliari o aziende, la base imponibile per la parte relativa a tali conferimenti, è costituita dal valore venale dei beni, diritti o aziende conferite. Sono considerate aziende anche i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa gestiti distintamente e con contabilità separata ».

A tutta prima la lettera della norma or ora trascritta potrebbe indurre a ritenere che la nuova disciplina abbia accolto la tesi sostenuta

1959) che la delibera di aumento di capitale mediante l'utilizzazione delle riserve facoltative è assoggettabile all'imposta proporzionale di cui al richiamato art. 85, perchè tale atto, se non dà luogo ad un apporto di denaro dai soci alla società, sottopone a specifici vincoli la quota imputata a capitale, realizzando così un mutamento nell'uso e nel godimento del bene che, per tale fatto, è assoggettabile ad imposta proporzionale ai sensi dell'art. 4, comma 3°, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269.

La Suprema Corte, con alcune delle citate decisioni e con altre pronunce (nn. 1141 del 1968, 1822 del 1966, 2291 del 1967) ha ribadito il principio (già formulato con la sentenza n. 3411 del 1959) dell'inapplicabilità dell'imposta di registro, prevista per gli aumenti di capitale, al sovrapprezzo azionario che, pur incrementando il patrimonio della società, non si traduce in aumento del capitale sociale. Peraltro il sovrapprezzo viene colpito, a seconda dei casi, con la imposta di quietanza

dalla maggioranza della dottrina (per richiami v. il nostro scritto, *Trattamento tributario del sovrapprezzo azionario*, in questa *Rassegna*, 1963, 53 nonché le integrazioni nell'altro nostro studio già ricordato).

L'aver previsto che la tassazione della delibera di aumento di capitale — si prescinde qui dall'esaminare se, come tuttavia parrebbe, non avendo la nuova disciplina integralmente sostituito la precedente, nel caso che l'aumento non sia sottoscritto in tutto o in parte, sia ancora applicabile il disposto dell'art. 7 della legge 15 febbraio 1949, n. 33 — avvenga sulla base del valore nominale delle azioni (o quote) compreso in esso il sovrapprezzo e che, in caso di conferimento in natura, la base imponibile sia costituita dal valore venale, potrebbe far pensare che si sia voluto rendere tassabile qualsiasi delibera che importi un aumento di patrimonio sociale (anche se non si operi aumento di capitale in senso tecnico) tenendo per di più conto del suo effettivo incremento (tanto da prevedere espressamente l'accertamento del valore venale dei conferimenti in natura).

Naturale conseguenza di questa tesi sarebbe che ove l'aumento di capitale non determini un incremento del patrimonio sociale la tassazione non dovrebbe avvenire. Invece il terzo comma del citato art. 47 espressamente dispone « se l'aumento avviene mediante il passaggio di riserve a capitale, l'ammontare delle riserve già assoggettate all'imposta non concorre a formare la base imponibile » (sicchè nel caso preso in esame dall'annotata decisione l'imposta per il passaggio della riserva costituita con il sovrapprezzo già tassato in sede di aumento di capitale non sarebbe nuovamente tassabile).

Come appare evidente, con l'introduzione espressa del principio della tassazione del passaggio delle riserve a capitale, la tesi accolta dalla maggioranza della dottrina vigente l'art. 81 della tariffa all. A alla legge del 1923 non può ritenersi seguita dalla nuova legge.

E poichè non solo l'incremento del patrimonio derivante dal versamento del sovrapprezzo, ma anche il passaggio di riserve a capitale (salva la detrazione delle riserve per le quali l'imposta sia stata già scontata è soggetto a tassazione) non sembra dubbio che lo scopo della nuova normativa sia quello di ampliare la sfera degli atti tassabili ricomprendendo

ovvero con quella d'obbligo, previste rispettivamente dagli artt. 60 e 28 della Tariffa.

Alla luce di codesta giurisprudenza, pertanto, i sovrapprezzi sulle azioni percepiti dalla società Nebiolo in occasione degli aumenti di capitale deliberati nelle assemblee del 2 giugno 1944 e 12 dicembre 1945 non avrebbero dovuto essere tassati con l'imposta di conferimento di cui al citato art. 81, ma il fatto che detta imposta sia stata pagata per errore o per acquiescenza alla decisione della Commissione provinciale (che aveva dichiarato la legittimità dell'imposizione), non ulteriormente impugnata, non può esimere la società dall'obbligo di corrispondere l'imposta proporzionale per il passaggio dei sovrapprezzi dalla riserva al capitale. Trattasi, invero, di due tassazioni che colpiscono trasferimenti di ricchezza del tutto indipendenti l'uno dall'altro e, comunque, la prima tassazione concerne un rapporto di imposta divenuto definitivo ed esaurito, talchè la regolarità o meno di essa non può avere alcuna influenza sulla tassazione di cui si discute, nè, come esattamente pone in rilievo la sentenza impugnata, è giuridicamente concepibile che il primo pagamento eventualmente fatto per errore quando l'obbligazione tributaria non era ancora sorta (ciò si verificò solo al momento del passaggio dei

oltre tutti gli incrementi del capitale in senso tecnico, anche gli incrementi di patrimonio.

3. — Il primo comma della norma in esame pone tuttavia un delicato problema interpretativo.

Avendo lo stesso fatto riferimento esclusivamente alla tassazione del sovrapprezzo, sembra legittima la domanda se è possibile estendere la tassazione a qualsiasi altro incremento del patrimonio sociale che sia collegato all'aumento di capitale, o, al contrario se deve seguirsi una interpretazione strettamente letterale, escludendosi la tassazione di ogni altro incremento patrimoniale (ad es. il c.d. conguaglio dividendo, cioè quell'apporto che la società può chiedere ai nuovi soci quando l'aumento di capitale avviene nel corso dell'esercizio sociale per ammetterli a partecipare alla distribuzione dell'utile dell'esercizio in parità con gli altri soci v. BOSELLO, *Aspetti fiscali dell'emissione di azioni con sovrapprezzo e conguaglio dividendo*, in *Riv. dir. fin.*, 1965, I, 82 segg.).

Sembra a chi scrive che la risposta al quesito possa essere rinvenuta nel 2° comma della disposizione in esame.

Con detta norma si è stabilito che in caso di conferimento in natura, costituito da diritti immobiliari o da aziende, la base imponibile è costituita dal valore *venale* dei beni o diritti conferiti.

Da ciò sembra possibile arguire, come si è già rilevato, che si è inteso tassare l'incremento *effettivo del patrimonio che la società riceve* per effetto della delibera di aumento di capitale.

Se ne può allora dedurre che ogni incremento del patrimonio sociale, che in tale sede si verifica, sia tassabile.

In particolare, per quanto riflette poi il c.d. conguaglio dividendo, non potrebbe escludersi la tassazione osservando che esso non è conferimento

sovrapprezzi al capitale) possa essere considerato quale pagamento anticipato da potere essere opposto al fine di estinguere un debito sorto in tempo successivo.

Il ricorso della società, va quindi respinto, con la conseguenziale pronuncia in ordine alla perdita del deposito. — (*Omissis*).

perchè, pur importando un incremento patrimoniale, è destinato ad essere restituito ai soci in sede di distribuzione del dividendo (così Bosello, *op. loco cit.*).

Sembra possibile replicare che, poichè ai fini dell'imposta di registro la risoluzione di un trasferimento anche se espressamente prevista, non dà diritto alla restituzione dell'imposta, ma, eventualmente esenta dal pagamento dell'imposta sulla retrocessione (v. art. 27), non sembra possibile negare l'assoggettabilità a tassazione della sottoscrizione del c.d. conguaglio dividendo costituendo esso pur sempre un incremento del patrimonio della società (anche se destinato ad essere restituito).

A. ROSSI

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 16 maggio 1973, n. 1386 - Pres. Flore - Est. Mirabelli - P.M. Trotta (conf.) - Morini (avv. Pizzino) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Competenza delle Commissioni - Commissione di valutazione - Questioni sulla nullità dell'accertamento - Non è competente.

(d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 29 e 30).

Le questioni sulla nullità dell'accertamento di maggiore valore non attengono al procedimento in sede di valutazione, ma riguardano l'atto sostanziale con il quale si esercita la pretesa alla maggiore imposta; dette questioni sono quindi di competenza della sezione speciale della Commissione provinciale e non della Commissione distrettuale di valutazione (1).

(1) La decisione è da ritenere esatta. La questione sulla nullità dell'accertamento ha per oggetto la contestazione del potere della Finanza sulla imposizione; essa riguarda quindi l'imponibilità e non la valutazione (il se, non il *quantum* dell'imposta complementare). La nullità dell'accertamento non è nemmeno una questione processuale attinente al processo di valutazione, ma una questione sostanziale concernente un atto cronologicamente anteriore e sostanzialmente estraneo al processo di valutazione. Non si contesta, infatti, che le assai complesse questioni sulla nullità dell'accertamento siano deducibili innanzi all'A.G.O., in quanto concernenti l'applicazione della legge non meramente processuale. In tal

(*Omissis*). — Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dall'Amministrazione controricorrente, che si palesa, però, del tutto infondata.

L'Amministrazione pone a fondamento dell'eccezione la tesi che, essendo ogni giudice competente a conoscere delle questioni processuali inerenti al procedimento che pende dinanzi a lui, la Commissione Distrettuale alla quale era stata proposta opposizione all'accertamento di maggior valore sarebbe stata competente a decidere anche la questione di nullità dell'avviso di accertamento, che invece è stata sollevata con separato ricorso alla Commissione provinciale, Sezione di diritto, sul quale poi si è pronunciata, in secondo grado, la Commissione Centrale con la decisione ora impugnata: sostiene, quindi, che sia la Commissione provinciale sia la Commissione Centrale sarebbero state prive di competenza decisoria, in quanto tale competenza sarebbe stata unicamente della Commissione distrettuale in primo grado e della Commissione provinciale, Sezione di valutazione, in secondo grado.

L'eccezione poggia su un presupposto palesemente erroneo.

Il vizio fatto valere con il ricorso alla Commissione Provinciale attiene non ad un atto del procedimento di opposizione in sede di valutazione, ma all'atto di accertamento, ossia all'atto sostanziale con il quale è stata esercitata la pretesa di maggiore imposizione.

La questione sollevata con tale ricorso non concerne, dunque, nè il procedimento dinanzi la Commissione distrettuale nè una contestazione

senso è orientata gran parte della giurisprudenza della S.C. (7 settembre 1970, n. 1237, in questa *Rassegna*, 1970, I, 855; 22 settembre 1969, n. 3120, *ivi*, 1969, I, 1132; 21 maggio 1969, n. 1770, *ivi*, 745). Non sono mancate tuttavia altre pronunce anche recenti che hanno ricompreso le questioni sulla nullità dell'accertamento fra le questioni processuali sulle quali è competente a decidere l'organo che ha la competenza per il merito, e quindi hanno affermato la competenza della Commissione di valutazione (Cass. 12 maggio 1973, n. 1312, *ivi*, 1973, I, 747). Questa affermazione da luogo, oltre tutto, a gravi complicazioni. Dopo che la commissione distrettuale avrà deciso la questione sulla nullità dell'accertamento, sarà possibile proporre ricorso in appello alla Commissione provinciale di valutazione che emetterà una decisione definitiva soggetta solo a ricorso per Cassazione o all'impugnazione innanzi al tribunale ex art. 29, terzo comma del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, che può avere per oggetto solo il difetto di calcolo e l'errore di apprezzamento e in nessun caso questioni di applicazione della legge (Cass. 5 luglio 1971, n. 2829, e 20 luglio 1971, n. 2364, *ivi*, 1971, I, 1216 e 1439); di conseguenza resterebbe preclusa la azione innanzi all'A.G.O. su una questione che, come si è visto, è invece di sua competenza; vedi anche Cass. 28 maggio 1973, n. 1570, *retro*, 933.

Per una completa disamina della problematica sulla competenza delle Commissioni cfr. la nota di U. GARGIULO, *Le questioni pregiudiziali alla valutazione nelle imposte indirette: procedimento e decisione*, in questa *Rassegna*, 1971, I, 1129.

concernente l'estimazione ed esula, quindi, del tutto dalla sfera di competenza decisoria della Commissione distrettuale.

Esattamente, pertanto, il ricorso con cui è stata eccepita la nullità dell'accertamento è stato diretto alla Commissione provinciale, Sezione di diritto, nella cui specifica competenza rientrava la cognizione della questione, ed esattamente la Commissione centrale non ha neppure posto in dubbio la propria competenza a decidere sull'impugnazione proposta avverso la decisione della Commissione provinciale. (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 maggio 1973, n. 1394 - *Pres. Icardi - Est. Falletti - P.M. Raja (diff.) - Regione Valle d'Aosta (avv. Palmas) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Tomasicchio)*.

Imposta di registro - Atti soggetti ad approvazione ed omologazione - Regione della Valle d'Aosta - Visto di esecutorietà del presidente della Giunta regionale - Legge 6 dicembre 1971, n. 1065 - Natura - Decorrenza del termine per la registrazione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 81; r.d. 3 marzo 1934, n. 383, art. 296; d.l. 7 settembre 1945, n. 545, art. 4 e 20; l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4, articoli 45 e 46; l. 6 dicembre 1971, n. 1065, art. 16).

L'art. 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 (a termini del quale i contratti dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e degli enti pubblici territoriali locali, quando eccedono determinati limiti di importo, debbono essere presentati per la registrazione entro venti giorni dalla data in cui l'Ufficiale rogante ha avuto notizia dell'apposizione sul contratto del prescritto visto di esecutorietà da parte del presidente della Giunta regionale) non è nè interpretativa nè innovativa, ma semplicemente dichiarativa, nel senso che richiama le norme vigenti (in particolare gli artt. 80 e 81 della legge di registro) senza integrarle o interpretarle; di conseguenza la disposizione dell'art. 16 riferisce alla situazione specifica dei contratti della Regione della Valle d'Aosta la norma generale precisando che il termine per la registrazione decorre dalla data della comunicazione della apposizione del visto di esecutorietà relativamente ai contratti per i quali secondo le norme vigenti il visto sia prescritto. I contratti della Regione della Valle d'Aosta non sono soggetti al visto di esecutorietà del presidente della Giunta, sì che per essi il termine per la registrazione decorre dalla data della stipulazione (1).

(1) Decisione di molto interesse. Molte controversie erano sorte sul termine per la registrazione dei contratti della Regione della Valle di Aosta, negandosi da parte dell'Amministrazione che fosse per essi richiesto il visto di esecutorietà di cui all'art. 296 del t.u. della legge com. e

(*Omissis*). — Con il primo motivo del ricorso la Regione della Valle d'Aosta sostiene che, sia per principio generale, sia per disposizione specifica degli artt. 4 e 20 del d.l.l. 7 settembre 1945, n. 545, in rapporto all'art. 296 della legge comunale e provinciale (t.u. 3 marzo 1934, n. 383), il contratto « de quo » doveva ritenersi soggetto al visto di esecutorietà da parte del presidente della giunta; che secondo tali norme il presidente approva i contratti della Regione in veste di organo statale delegato anzichè quale organo della Regione; che erronea è quindi la pronuncia impugnata, la quale, ritenendo abrogate le norme stesse per effetto della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale per la Valle d'Aosta), ha così violato, oltre alle disposizioni citate, anche gli artt. 80 e 81 del r.d. 23 dicembre 1923, n. 3269 e gli artt. 12 e 15 delle preleggi.

Successivamente alla proposizione del ricorso nuove circostanze, legislative e giurisprudenziali, hanno ampliato sotto ulteriori aspetti i termini delle questioni come sopra formulate e di esse si avvale la ricorrente, nella propria memoria, per desumere argomenti testuali e risolutivi a favore della sua tesi: è sopravvenuta la legge statale 6 dicembre 1971, n. 1065, e sulla sua base, in fattispecie identiche alla presente, tre sentenze conformi sono state pronunciate da questa Suprema Corte (Cass., Sez. I, 22 giugno 1972, nn. 2034, 2035, 2036).

La legge, che riguarda la « revisione dell'ordinamento finanziario

prov., e sostendosi ex adverso che l'atto di approvazione, in ogni caso necessario, fosse costituito dal visto di esecutorietà del presidente della Giunta regionale secondo la previsione dell'art. 20 del d.l.l. 7 settembre 1945, n. 545, da considerare sempre in vigore sebbene nulla disponesse al riguardo lo Statuto regionale approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4. Mentre ferveva il dibattito è sopravvenuta la legge 6 dicembre 1971, n. 1065, che all'art. 16, con espresso riferimento alle controversie già pendenti, dichiara operante per i contratti della Regione il meccanismo dell'art. 81 della legge di registro (di cui vengono riportate le testuali parole) con riferimento al visto di esecutorietà del Presidente della Giunta regionale.

La Corte Suprema, con le sent. 22 giugno 1972, n. 2034, 2035 e 2036 (*Riv. leg. fisc.*, 1973, 734), pur riconoscendo che, prima dell'intervento della legge del 1971, era ragionevole ritenere che non fosse più richiesto il visto di esecutorietà dopo la soppressione dell'Ufficio prefettizio, aveva tuttavia affermato che, in virtù dello *ius superveniens*, ogni questione doveva ritenersi superata, nel senso che per i contratti che eccedono i limiti di valore entro i quali è consentita la licitazione privata è richiesto il visto di esecutorietà del Presidente della Giunta, con le conseguenze che ne derivano ai fini della decorrenza del termine per la registrazione, anche se ciò dà luogo alla incongruenza che lo stesso soggetto si trovi ad essere controllore e controllato.

Più penetrante esame ha svolto la sentenza ora intervenuta che ha dovuto affrontare la questione se la norma dell'art. 16 della legge del

della Regione Valle d'Aosta », trova inserite tra le sue norme, nell'art. 16 e sotto la rubrica « registrazione fiscale dei contratti dell'amministrazione regionale e degli enti locali », le seguenti disposizioni: « Ai fini fiscali e amministrativi i contratti dell'amministrazione regionale e degli enti pubblici territoriali locali che eccedano i limiti di importo entro i quali è consentito, ai sensi di legge, procedere a licitazione privata senza preventiva autorizzazione prefettizia, debbono essere presentati per la registrazione fiscale entro venti giorni dalla data in cui l'ufficiale rogante ha avuto notizia dell'apposizione sul contratto del prescritto visto di esecutorietà da parte del presidente della giunta regionale; i verbali e gli atti di aggiudicazione preparatori per i suddetti contratti non sono soggetti a registrazione fiscale.

Le norme del precedente comma si applicano anche per la definizione delle pratiche di registrazione dei contratti per le quali siano in corso opposizioni o ricorsi in sede amministrativa o in sede giudiziaria ».

Le sentenze citate, recependo come innovative e decisive queste disposizioni, hanno accolto il ricorso della Regione, ritenendo che della tesi contraria, sostenuta dall'Amministrazione delle Finanze ed accolta dalla corte di merito, questa aveva dato « ampia ed esauriente motivazione »; che però la nuova legge aveva diversamente sancito con una esplicita norma la necessità del controllo, da attuarsi mediante il visto del presidente; che in tal modo, poichè lo statuto regionale non conteneva alcuna disposizione al riguardo, lo stesso legislatore aveva dimo-

1971 potesse essere interpretativa o innovativa. Si è dovuta così escludere la portata innovativa della norma (legge ordinaria) che modificherebbe, e non solo ai fini fiscali, lo Statuto regionale (norma costituzionale) introducendo dei controlli che lo Statuto non prevede; ma si è dovuta escludere anche la natura interpretativa del menzionato art. 16, che nessuna relazione ha con una norma da interpretare, anche perchè egualmente, la legge costituzionale non può essere interpretata autenticamente dalla legge ordinaria.

Scartate queste due ipotesi, la norma del 1971 è stata definita una norma dichiarativa che si limita cioè a richiamare, con riferimento alla situazione specifica, norme più generali (nel caso si richiama con riferimento agli atti della Regione, l'art. 81 della legge di registro); senza dare alcun apporto nuovo all'ordinamento giuridico preesistente, la norma conferma che l'art. 81 della legge di registro va applicato alla Regione tal quale, sì che il termine per la registrazione decorrerà dalla comunicazione dell'apposizione del visto se ed in quanto già prescritto nell'ordinamento costituito, indipendentemente cioè dall'effetto (innovativo o interpretativo vincolante) dello stesso art. 16 della legge del 1971.

Ciò chiarito, facilmente si è giunti all'affermazione che nessun controllo è prescritto per i contratti della Regione, non essendo più in vigore il d.l.l. 7 settembre 1945, n. 545, sostituito dallo Statuto speciale della Regione, che chiaramente esclude la necessità del visto di esecutorietà sui contratti.

strato di ritenere fondati i dubbi espressi da coloro i quali ritenevano non più applicabile quel particolare controllo ai contratti della Regione, dubbi assistiti da una valida ragion d'essere e dotati di un'innegabile rilevanza giuridica (come, ad esempio, la considerazione circa la necessità, unanimamente ammessa in dottrina e in giurisprudenza, che l'organo controllato sia diverso da quello controllante, essendo inconcepibile un atto autonomo e separato di approvazione rispetto ad una convenzione posta in essere dal medesimo organo cui compete per legge la potestà di approvarla); che dunque « alla stregua della nuova norma di legge la pronuncia impugnata non poteva esser tenuta ferma »; che peraltro « l'accoglimento del ricorso in virtù di *jus superveniens* giustificava la compensazione delle spese ».

La ricorrente chiede ora che, confermando nel merito le proprie argomentazioni, la Corte dichiari anche la natura interpretativa, non innovativa, della norma sopravvenuta.

La natura innovativa, benchè questa sia la tesi adottata nelle precedenti sentenze (come risulta dalle proposizioni sopra citate e riassunte), non potrebbe tuttavia essere affermata se non denunciando prima e superando una questione di legittimità costituzionale. E già questa preliminare avvertenza induce la Corte a recedere dal suo precedente giudizio. Se infatti l'art. 16 cit. fosse innovativo (e considerata la generale ampiezza, non meramente fiscale, ma anche amministrativa, dei suoi fini), esso verrebbe ad introdurre una norma non contenuta nello statuto speciale della Valle d'Aosta, aggiungendo nel sistema dei controlli sugli atti amministrativi della Regione (artt. 45 e 46 stat.) il requisito di un adempimento formale come quello consistente nel visto di esecutorietà. Ma una modificazione dello statuto, attesa la natura « particolare » e costituzionale del medesimo, non potrebbe essere disposta mediante una legge ordinaria (artt. 116 cost., 50 stat.); nè appunto, supposto il carattere innovativo dell'art. 16, questo potrebbe parificarsi ad una norma di attuazione, non costretta entro i limiti del *secundum statutum* ma anche estendibile *praeter statutum*; ne sarebbe esclusa comunque la possibilità di creare limiti nuovi all'esercizio delle potestà regionali, non previsti dallo statuto (cfr. Corte Cost. 1956, nn. 20 e 22; 1957, n. 15).

In realtà neppure letteralmente, secondo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole (art. 12 preleggi), il testo dell'art. 16 può interpretarsi come se prescrivesse « ex novo » il requisito del visto. Esso dichiara che il termine per la registrazione del contratto decorre dal giorno in cui l'ufficiale rogante ha avuto notizia dell'apposizione del « prescritto » visto di esecutorietà, e sembra evidente da questa formula (un participio passato in funzione pienamente attributiva) che

il visto è inteso come una prescrizione già presupposta, rinvenibile nell'ordinamento vigente o da desumersi a stregua del medesimo.

Ma neppure questi rilievi esegetici ammettono una considerazione del problema alternativamente impostato secondo la tesi della natura interpretativa attribuibile alla norma in esame. Anche in tal caso, poichè la prerogativa costituzionale delle disposizioni statutarie cui dovrebbe applicarsi l'effetto vincolante dell'interpretazione autentica esige che questa provenga da una legge parimenti dotata di vigore costituzionale, dovrebbe previamente obiettarsi una questione di legittimità costituzionale, non diversa da quella sopra ipotizzata nei riguardi della legge ritenuta innovativa.

Senonchè manca il presupposto intrinseco perchè possa ravvisarsi nella specie la presenza logica e precettiva di un'interpretazione autentica da parte del legislatore: manca cioè qualsiasi riferimento alla norma interpretata, con la quale, risolvendo il problema di un significato incerto, l'ulteriore disposizione faccia corpo, quale dichiarazione complementare ad essa rianmodata nella formula e nella « ratio juris ». Poichè il carattere dell'operazione interpretativa consiste nella sua « riflessa consapevolezza » (come si esprime un'autorevole voce dottrinale), con riguardo appunto ad un precetto giuridico determinato e con l'intento di riconoscerne il vero contenuto; e poichè viceversa l'art. 16 della legge 1065/1971 prescinde affatto da codesto criterio complessivo e sistematico, la sua norma non può essere intesa neppure come interpretativa (e sarebbe altrimenti, sotto aspetto elusivo, il mezzo illegittimo di un apprezzamento innovante o un'arbitraria ingerenza nella decisione di controversie pendenti).

Scartate dunque tanto l'ipotesi della norma innovativa quanto l'ipotesi della norma interpretativa, l'art. 16 resta tuttavia suscettibile di una lettura costituzionalmente non illegittima, e come tale perciò può e deve essere applicato (Corte Cost. 1957, n. 24). La soluzione (già prima accennata) è quella del carattere meramente dichiarativo, sia pure marginale e poco rilevante, riconoscibile, con estrinseca ed assoluta immediatezza, ad un testo che soltanto richiami, anche per la loro possibile applicazione, ai giudizi in corso, le disposizioni degli artt. 80 e 81 della legge di registro, senza aggiungere nè interpretare i precetti che relativamente ad esse risultino adottabili, secondo l'ordinamento vigente, nei confronti dell'amministrazione regionale e nei confronti degli enti locali. L'art. 16, in tal modo puntualizzato, si limita così a confermare che i contratti della Regione e degli enti locali devono essere registrati entro i termini all'uopo previsti, mentre invece dichiara che non sono soggetti a registrazione i relativi verbali e gli atti preparatori. Esso quindi significa che *i contratti devono essere presentati al registro entro venti giorni dalla*

data in cui l'ufficiale rogante abbia avuto notizia dell'apposizione del visto di esecutorietà, in quanto e nei casi in cui tale adempimento sia « prescritto ». Nè invero, secondo il tenore stesso della norma, codesta prescrizione potrebbe radicarsi « ex novo » o per vincolante apprezzamento interpretativo sul medesimo art. 16, ma va pregiudizialmente ricercata nell'ambito autonomo dell'ordinamento costituito.

Questa ricerca nella specie, rispetto alla questione se un contratto stipulato dal presidente della Giunta regionale in rappresentanza organica della Regione sia soggetto al visto di esecutorietà da parte del presidente stesso, dà luogo ad una risposta negativa. Nulla dispone al riguardo lo statuto regionale, come sopra s'è detto e come già prima avevano rilevato le richiamate sentenze di questa Corte. Lo statuto, anzi, prevedendo che il controllo sugli atti amministrativi della Regione è esercitato da una speciale commissione di coordinamento (artt. 45 e 46 citt.), esclude decisamente che altri controlli siano imponibili o che altri atti vi siano soggetti, non potendosi porre limiti all'attività della pubblica amministrazione oltre quelli espressamente e tassativamente stabiliti dalla legge.

Neppure è invocabile l'ordinamento amministrativo della « Valle d'Aosta », anteriormente istituito col d.l.l. 7 settembre 1945, n. 545, se mai da questo si potessero ricavare argomenti a favore della tesi controversa. Quell'ordinamento, sostituito « in toto » dallo statuto speciale per la Regione della Valle d'Aosta (legge cost. n. 4/1948), è ormai caduto per abrogazione implicita (art. 15 preleggi). Una nuova persona giuridica, la Valle d'Aosta costituita in Regione autonoma, è sorta in luogo della precedente e ormai soppressa « circoscrizione »; una nuova disciplina è parimenti sopravvenuta a definire in modo sistematico e completo l'intera materia, le funzioni, gli organi, i rapporti istituzionali del nuovo ente.

In ulteriore subordine, finalmente, neppure il d.l.l. n. 545/1945, recava norme che dimostrassero la persistenza, nell'ordinamento amministrativo della « Valle d'Aosta », di un controllo corrispondente al visto prefettizio di legittimità. Non vale in proposito il richiamo agli artt. 4 e 20, nè vale il richiamo correlativo all'art. 296 della legge comunale e provinciale. Secondo l'art. 4 il presidente del consiglio della Valle cumulava in sé le attribuzioni che le leggi vigenti conferivano al prefetto e al presidente della deputazione provinciale; ma appunto perchè si trattava di definire le attribuzioni spettanti al presidente della Valle come tale, entro l'ambito autonomo del nuovo ente, la legge non poteva considerare le attribuzioni che invece spettavano al prefetto come organo posto fuori e al di sopra dell'antica provincia. Quel cumulo di attribuzioni, invero, veniva ad eliminare qualsiasi rapporto prima intercorrente fra organi distinti, il prefetto da una parte, la deputazione pro-

vinciale e il suo presidente dall'altra; ed era eliminata così la possibilità concettuale di un controllo esercitabile « infra se », da parte di un organo verso se stesso, come controllante e come controllato: una funzione svuotata così di contenuto e priva di ragione (cfr. Cass., S.U. 1966, n. 207; id. 1967, n. 2037). Inoltre, poichè gli artt. 7 e 10 del d.l. n. 545/1945, regolavano l'intera materia dei controlli sugli atti della circoscrizione e sugli atti dei comuni in essa compresi, non residuava altro spazio normativo da integrare, per la materia stessa, mediante recezione dell'art. 296 cit.: tanto più che, mentre l'art. 296 comporta anche un controllo di merito (« per gravi motivi... il prefetto può sempre negare l'esecutività dei contratti quantunque riconosciuti regolari »), l'art. 10 escludeva, viceversa, qualsiasi controllo di merito da parte dell'autorità governativa sugli atti e negozi della « Valle d'Aosta »; mentre infine, relativamente alle amministrazioni comunali, l'art. 7 ne demandava la vigilanza al presidente del consiglio e la tutela alla giunta regionale, sostituendo così anche rispetto ad esse il controllo del prefetto.

Il primo motivo del ricorso non può pertanto essere accolto.

Infondato è anche il secondo motivo, con cui la ricorrente sostiene che l'Amministrazione finanziaria, prima di applicare l'imposta, avrebbe dovuto impugnare il visto apposto sul contratto ed ottenerne l'annullamento. Invero, non essendo il visto un requisito « ex lege », ed essendo quindi la sua apposizione un atto superfluo ed inutile, non idoneo ad impedire o a prorogare il decorso del termine per la registrazione, la scadenza del termine normale e la decadenza quindi delle agevolazioni fiscali rendevano senz'altro agibile la pretesa dell'Ufficio. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 maggio 1973, n. 1410 - Pres. Icardi - Est. Carnevale - P. M. Chirò (diff.) - Soc. FMI (avv. Napolitani) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Alibrandi).

Imposta di registro - Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno - Primo trasferimento di terreni e fabbricati necessari per l'impianto di stabilimenti industriali - Trasferimento di edificio industriale inattivo da trasformare - Si estende.

(d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, artt. 2 e 5).

L'agevolazione dell'art. 5 del d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, si applica al trasferimento di immobili destinati non soltanto al primo impianto nel Mezzogiorno di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati anche di immobili destinati all'ampliamento, alla trasformazione alla ricostruzione e alla riattivazione di stabilimenti. Conseguentemente

L'agevolazione deve essere riconosciuta al trasferimento di un immobile che, se pure abbia avuto una destinazione industriale, non costituisca uno stabilimento industriale attualmente funzionante (1).

(1) La pronuncia, che ha un precedente nella sent. 8 luglio 1971, numero 2144, in questa *Rassegna*, 1971, I, 1232, risolve una questione assai discussa innanzi ai giudici di merito, interpretando la norma di agevolazione con la massima latitudine. Il beneficio viene riconosciuto così per il trasferimento di immobili, che possono anche aver fruito o una o più volte della stessa agevolazione, che costituiscono veri e propri stabilimenti industriali momentaneamente inattivi sui quali si intendono eseguire anche semplici trasformazioni e riattivazioni (l'entità delle quali potrebbe anche essere modesta); unico limite all'estensione della agevolazione è costituito dalla attualità del funzionamento dello stabilimento trasferito (ma anche in questo caso, forse, potrebbe rientrarsi nel beneficio se sullo stabilimento, pur attivo, si vogliono eseguirsi trasformazioni o ammodernamenti, secondo quanto ora dispone l'art. 109 del D.P. 30 giugno 1967, n. 1523). La pronuncia non convince, (v. nota alla sent. citata) ma di essa deve ormai prendersi atto.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 maggio 1973, n. 1415 - Pres. Icardi - Est. Falletti - P. M. Mililotti (diff.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Azzariti) c. Comitato Fiera di Gonzaga (avv. Gianolio e Fornario).

Imposte e tasse in genere - Diritti erariali sugli spettacoli - Addizionale dell'art. 7 della legge 18 febbraio 1963, n. 67 - Arrotondamento - Va eseguito sull'importo complessivo di ogni spettacolo.

(l. 18 febbraio 1963, n. 67, art. 7).

L'addizionale istituita con l'art. 7 della legge 18 febbraio 1963, n. 67, va liquidata con arrotondamento alla cifra superiore di dieci lire in dieci lire con riferimento all'importo complessivo di ogni spettacolo e non all'importo di ciascun biglietto (1).

(*Omissis*). — La ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 7, 2° comma, della legge 18 febbraio 1963, n. 67, lamenta che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che l'arrotondamento di dieci in dieci

(1) La pronuncia si pone in netto contrasto con la recente sentenza 19 maggio 1972, n. 1525 (in questa *Rassegna*, 1972, I, 713). E' auspicabile che quanto prima tale contrasto sia risolto dalle Sezioni Unite.

lire disposto dalla citata norma debba calcolarsi sull'importo complessivo dell'addizionale dovuta per ogni spettacolo anziché sull'addizionale dovuta per ogni singolo biglietto.

Questa Corte, sia pure in contrasto con una sua recente pronuncia su analoga questione (cfr. Cass., 19 maggio 1972, n. 1525), non ritiene che il motivo meriti accoglimento.

Nella varia casistica delle fattispecie impositive a cui si applicano « l'addizionale » ed il « diritto addizionale » introdotti dalla legge 67/1963 la fattispecie in esame, compresa tra quelle disciplinate dall'art. 7 citato, corrisponde all'ipotesi specificamente elencata nel n. 3 della tabella A annessa alla legge 26 novembre 1955, n. 1109 (mostre e ferie campionarie, esposizioni ed altre manifestazioni similari). L'art. 7 dispone che « sui diritti erariali dovuti, a norma delle vigenti disposizioni, per gli spettacoli, le manifestazioni, i trattenimenti indicati dai nn. 3 e 5 della tabella A annessa alla legge 26 novembre 1955, n. 1109 e per i biglietti d'ingresso nelle sale da giuoco indicati nel n. 7 della citata tabella è istituita, a favore dello stato, l'addizionale del 6%. Detta addizionale deve, in ogni caso, essere arrotondata alla cifra superiore di dieci in dieci lire ». La norma, come si vede, distingue due categorie di fattispecie: da un lato « gli spettacoli, le manifestazioni, i trattenimenti » di cui ai nn. 3 e 5 della tabella A: dall'altro « i biglietti di ingresso nelle sale da giuoco » di cui al n. 7 della medesima tabella. Le due categorie, che letteralmente riproducono le voci della tabella per ciascuna richiamate*, sono diversamente qualificate anche nel criterio descrittivo del proprio oggetto: da un lato la circostanza causale dell'imposta, cioè, gli spettacoli, le manifestazioni, i trattenimenti; dall'altro l'indice immediato della sua qualificazione, cioè i biglietti.

Essenziale evidenza, nell'intrinseca consequenzialità dell'addizionale rispetto ai diritti erariali, assume, quindi, la dizione legislativa che definisce l'addizionale come percentualmente istituita « sui diritti erariali dovuti a norma delle vigenti disposizioni » (a differenza dei « diritti addizionali » stabiliti invece con criterio indipendente ed in misura fissa). L'addizionale è pertanto un tributo aggiuntivo che, sia per la ricognizione della propria natura meramente accessoria e derivata (in senso giuridico ed in senso contabile), sia per la ragione del calcolo, trova il suo presupposto nel titolo e nel « quantum » dei diritti anteriormente percetti, secondo una dimensione parimenti giuridica e contabile già costituita e predeterminata.

Occorre dunque rifarsi alle disposizioni istitutive dei diritti erariali e desumere da queste la nozione oggettiva e l'importo stesso della nuova base imponibile, per svilupparne con derivazione soltanto matematica e percentuale il risultato ulteriore dell'addizionale (nella specie il 6% sull'importo « ex ante » dei diritti erariali).

Orbene, l'art. 1 della legge 1109/1955, alla quale è allegata la tabella A, dispone che i diritti erariali ivi fissati nei nn. da 1 a 7 sono dovuti « sull'introito lordo totale degli spettacoli, giuoco e trattenimenti ». Ed autentica è pure l'interpretazione che deve darsi a questo concetto dell'introito lordo totale (già per sè chiaro ed esplicito), se mai la soluzione del problema nel senso del riferimento imponibile all'incasso complessivo di ogni spettacolo anzichè al prezzo di ogni biglietto, anticipata ormai ed esaurita nel rapporto meramente contabile tra addizionale e diritti erariali, voglia inoltre giovare dell'argomento retrospettivo che porta a verificare anche per i diritti erariali la legittimità originaria e preminente del medesimo criterio. Sono le norme della legge fondamentale in materia (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3276) che univocamente definiscono, con sistematica premessa e coerente applicazione, il significato oggettivo e soggettivo di introito lordo totale, su cui è dovuto il diritto erariale. Dichiarò l'art. 11 che « l'introito lordo totale per gli spettacoli e trattenimenti... è costituito dall'importo dei biglietti d'ingresso e dei posti... venduti per lo spettacolo o trattenimento, nonchè dal ricavo degli addobbi e dei cuscinaggi e da qualsiasi privilegio, prelevazione o sovrapprezzo, ove ne esistano ». E l'art. 12 continua spiegando che « l'introito lordo totale è pure costituito dall'ammontare degli abbonamenti e delle dotazioni, sussidi e contributi corrisposti da privati oblatori, amministrazioni civiche o altri enti. Il relativo diritto erariale potrà essere corrisposto in una sola volta all'inizio di ogni stagione. Ove, invece, il pagamento del diritto erariale non venga effettuato in una sola volta, l'ammontare degli abbonamenti, dotazioni, sussidi o contributi verrà suddiviso per il numero degli spettacoli per i quali gli abbonamenti furono fatti o le dotazioni, i sussidi o i contributi furono largiti e la quota risultante concorrerà a costituire l'introito lordo imponibile ». Secondo gli artt. 4 e 5 il diritto *deve essere pagato dall'impresario* prima della fine di ogni spettacolo o trattenimento; quando l'accertamento dell'introito lordo non sia possibile o sia troppo difficoltoso il diritto erariale può essere corrisposto in somma fissa corrispondente all'incirca alla percentuale tariffaria « del presumibile introito lordo ». E la citata tabella A, proprio nel n. 3 di cui trattasi, avverte che « sono soggetti all'imposta anche i proventi derivanti ai comitati organizzatori dalle marche e bollini sui biglietti ferroviari a riduzione ».

Debitore d'imposta verso lo Stato, sia del diritto erariale sia dell'addizionale è quindi l'impresario, che deve corrisponderla sul proprio *introito* (o *ricavo*, o *provento*, o importo dei biglietti e posti venduti); l'introito medesimo lordo e totale, comprende tutte e complessivamente le percezioni ottenute o presumibilmente ottenibili dall'impresario per ogni spettacolo o trattenimento (anche quella cumulativamente ricevuta per gli spettacoli, da suddividersi appunto per il numero degli spettacoli stessi).

Più addentro non occorre procedersi invero, poichè la questione riguarda soltanto il versamento dell'imposta e si riduce anzi al modo del suo arrotondamento, nessuna influenza oltre l'immediatezza del rapporto che lega l'impresario allo Stato ed oltre al parametro quantitativo dell'introito da esso realizzato per ogni spettacolo, possono spiegare la natura dell'imposta e l'esito effettivo o istituzionale, della sua incidenza: come il pagamento è dovuto dall'impresario, così nel medesimo importo da esso dovuto, va anche applicata la correzione contabile dell'arrotondamento.

Il criterio del riferimento « a ciascun biglietto d'ingresso » è invece specificamente adottato dalla legge 67/1963 per l'applicazione del « diritto addizionale », stabilito in misura fissa sugli ingressi alle case da giuoco ed alle corse dei cavalli (artt. 6 e 8; oltre, all'ipotesi già notata, dell'addizionale dovuta per i biglietti d'ingresso nelle sale da giuoco, indicati nel n. 7 della tabella A). Data quindi l'unicità della fonte normativa, la differenza viceversa, solo terminologica ma anche sostanziale, del prelievo tributario e l'antagonismo espresso delle sue prescritte modalità escludono, per manifesta intenzione del legislatore, che il medesimo criterio possa valere anche per le separate ipotesi a cui si applica « l'addizionale » (salvo il caso in cui l'addizionale stessa è chiaramente istituita « per i biglietti d'ingresso »).

Così la tesi sostenuta dalla ricorrente, più che le gravi conseguenze di un'ingiusta ed esorbitante amplificazione dell'addizionale (fino a superare, con abnormi sproporzioni, sotto la forma elusiva di un semplice arrotondamento, non soltanto la propria quota percentuale, ma finanche la misura stessa della sua base imponibile), produrrebbe un'alterazione tale del congegno tecnico e giuridico dell'istituto da renderlo radicalmente illegittimo.

Nè risolutivi ed anzi equivoci sono i rilievi critici con cui la stessa ricorrente tenta di sostenere sul piano letterale e sul piano logico la propria interpretazione.

a) Che l'addizionale debba essere arrotondata « in ogni caso » e « di dieci in dieci lire » non significa senz'altro un arrotondamento reiterato per ogni singolo biglietto anzichè per l'introito di ogni spettacolo.

b) « In ogni caso » è un'espressione complessiva, da cui può soltanto dedursi la volontà del legislatore di sottoporre all'arrotondamento di dieci in dieci lire tutte le ipotesi precedentemente indicate.

c) Anche per la tassa di lotteria e per la relativa addizionale l'art. 5 della medesima legge prescrive un uguale arrotondamento « di dieci in dieci lire », da imputarsi « in ogni caso » all'addizionale. E poichè, in questa ipotesi, data la natura stessa dell'operazione, il tributo è unitariamente applicato sul monte premi di ciascun concorso: ciò che dimostra l'insufficienza dell'argomento relativo alla presunta inutilità o stra-

nezza di una disposizione che fosse ridotta entro i limiti anacronistici di un minimo, quasi irrisorio arrotondamento.

L'arrotondamento, viceversa, è proprio per sua natura e definizione un semplice correttivo contabile; e, quindi, riguardando il modo del pagamento, non il suo titolo obbligatorio nè il suo soggetto, esso non potrebbe sconfinare a tal punto da snaturarne la ragione e l'entità. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 maggio 1973, n. 1533 - Pres. Giannattasio - Est. Elia - P. M. Gentile (conf.) - Soc. Lido Ostia Silo (avv. Andrioli) c. Ministero Finanze (avv. Stato Arnone).

Imposta di registro - Locazione - Legge 29 dicembre 1962, n. 1744 - Registrazione di denuncia verbale relativa a contratto con decorrenza da momento successivo - Applicazione della norma vigente al momento della registrazione.

(l. 29 dicembre 1962, n. 1744, artt. 2, 3, 6 e 7; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 1, 82, 105, 150; d.l. 15 novembre 1937, n. 1924, art. 2).

Poichè la denuncia del contratto verbale di locazione assume la qualità di atto, si che la presentazione della denuncia equivale a registrazione del contratto scritto e dà luogo al pagamento della relativa imposta, in base al principio generale fissato nell'art. 150 della legge di registro, deve applicarsi la tariffa vigente al momento della presentazione della denuncia, anche se il contratto ha decorrenza da una data successiva rispetto alla quale è operante una aliquota più gravosa (ipotesi specifica della legge 29 dicembre 1962, n. 1744) (1).

(1) La decisione desta qualche perplessità. Se è vero che la denuncia assume la qualità di atto nel senso che sostituisce l'atto scritto normalmente assunto come presupposto essenziale dell'obbligazione tributaria, è anche vero che per i contratti per i quali l'obbligo del pagamento dell'imposta è stabilito indipendentemente dalla presentazione dell'atto scritto, è l'esecuzione del contratto, che fa presumere il negozio giuridico (art. 18 legge registro e 6 d.l. 19 novembre 1937, n. 1924 all. B), che costituisce il presupposto dell'obbligazione tributaria; se è prescritto un obbligo di denuncia ciò tuttavia non esclude che l'Ufficio abbia il potere di sottoporre a registrazione il negozio anche in mancanza di denuncia. La denuncia non crea quindi il presupposto dell'imposizione, ma lo rivela soltanto. Se dunque la denuncia è solo il mezzo per dare una conoscibilità

(*Omissis*). — Con l'unico motivo del ricorso la società ricorrente denuncia violazione degli artt. 2, 3, 6 e 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, nonchè degli artt. 1, 3, 82 e 150 della legge di Registro 30 dicembre 1923, n. 3269 degli artt. 10 e 11 delle disposizioni preliminari al c.c., sull'applicazione della legge in generale e dell'art. 25 in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., deducendo che erroneamente la Corte di appello ritenne applicabile la sopraggiunta legge 29 dicembre 1962, n. 1744 e la maggiore aliquota di imposta in essa contenuta, alla registrazione avvenuta il 29 dicembre 1962, delle due denunce di contratti di locazione. Deduce la ricorrente che al momento della data di registrazione delle denunce predette, e cioè al 29 dicembre 1962 non era applicabile la legge n. 1744 del 1962 citata in quanto per l'art. 6 della medesima legge i primi cinque articoli potevano entrare in vigore solo dal 1° gennaio 1963.

La censura è fondata.

L'art. 1 della legge di Registro 30 dicembre 1923, n. 3269, stabilisce che gli atti fatti nel territorio dello Stato sono soggetti a registrazione ed al pagamento della relativa tassa, a norma della legge medesima. Sono pure soggetti a registrazione ed a tassa, in base a denuncia, le locazioni di immobili. In tal caso la denuncia assume qualità di atto.

Per l'art. 2 del d.l. 15 novembre 1937, n. 1924, la denuncia che assume qualità di atto, deve indicare le parti, la prestazione, la durata del contratto, il corrispettivo della prestazione e la firma del dichiarante. Per i contratti verbali di locazione di immobili sono, alla stregua di tale art. 2, previsti moduli a stampa, per la redazione della denuncia.

all'esterno del fatto (esecuzione del contratto) anche altrimenti presumibile, essa deve essere aderente al fatto, altrimenti non è determinante per l'obbligazione tributaria; ed è per questo che gli artt. 18 e 82 stabiliscono che la denuncia deve essere presentata entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto ha avuto « principio di esecuzione ». In tal caso la denuncia rivela un negozio in essere che, pur mancando l'atto scritto, realizza il presupposto dell'imposizione; la denuncia della mera stipulazione di un contratto verbale non seguita da esecuzione sarebbe invece improduttiva di effetti e non deve nemmeno ritenersi obbligatoria. Si dovrebbe quindi ritenere che con la denuncia di contratto verbale di locazione non si possa anticipare il momento di riferimento della aliquota applicabile ad una data anteriore al « principio di esecuzione ». Non sembra invece esatto, e non lo si ricava dall'art. 105 della legge di registro, che per i contratti verbali si reputa che essi siano stati stipulati al momento della registrazione; la stipulazione è irrilevante e la data di essa non deve essere denunciata, mentre è fondamentale l'esecuzione di cui deve per l'appunto essere denunciata la data iniziale.

Si dovrebbe concludere, pertanto, che ai fini della identificazione della aliquota vigente non è rilevante la denuncia ma l'esecuzione e ciò sia nel caso di denuncia anticipata sia nel caso di denuncia ritardata.

Per l'art. 44 della tariffa allegato A (Parte I) alla legge di Registro 30 dicembre 1923, n. 3269, i contratti di locazione di immobili, comunque conclusi, sono assoggettati alla imposta di registro.

L'art. 2 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1657, equipara, quanto al sistema di registrazione formale, i contratti scritti di locazione e le denunce di contratti verbali di locazione.

Per l'art. 91 della citata legge di Registro 3269 del 1923, per gli atti tra vivi, il pagamento della tassa deve essere contemporaneo alla registrazione. Per l'art. 105 della stessa legge coloro che nella stipulazione di un atto o nella denuncia di un contratto verbale occultino parte del valore, soggiacciono a particolari sanzioni.

Per l'art. 150 della stessa legge di Registro si applica la nuova tariffa, ivi prevista, solo agli atti che saranno presentati alla registrazione dopo l'entrata in vigore di essa. Conferma l'art. 151 della medesima legge che gli atti già registrati non possono mai essere assoggettati alla nuova tariffa.

L'art. 77 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, riafferma il principio di cui al citato art. 150 della legge di Registro, n. 3269 del 1923.

Dal complesso di tali disposizioni è dato di stabilire che la denuncia di contratto verbale ha, agli effetti fiscali, valore di stipulazione del contratto (105 della l.r. 3269 del 1923). La tassa deve essere pagata al momento della registrazione (art. 91), secondo la tariffa in vigore al momento della registrazione (artt. 150, 151 l.r. del 1923 e art. 77 d.P.R., n. 634 del 1972).

Risulta dall'art. 44 della tariffa allegato A, alla legge di Registro del 1923 che dal momento della stipulazione del contratto, esso può essere registrato, con tassa corrispondente alla tariffa vigente al momento della registrazione. Per i contratti verbali si reputa che essi siano stati stipulati al momento della registrazione (art. 105 della legge di Registro del 1923) e, se questa non vi sia stata, si presume che siano stati conclusi al momento dell'inizio della esecuzione. Infatti l'art. 82 della l.r. del 1923 impone che la denuncia dei contratti verbali debba avvenire, al più tardi, entro i venti giorni decorrenti dall'inizio della loro esecuzione, così come l'art. 80 richiede, per i contratti conclusi per iscritto, che la registrazione avvenga *entro* venti giorni dalla data dell'atto e per quelli autenticati, dalla data dell'autenticazione. Comunque, poichè, la denuncia di contratto verbale, a termini dell'art. 1 della citata l.r. del 1923, assume « qualità di atto », è evidente che dal momento della presentazione (esplicitazione) della denuncia di un contratto verbale per la registrazione il contratto deve intendersi stipulato ed è dunque possibile registrarlo.

Se così non fosse l'ufficio del Registro non potrebbe registrare, come è avvenuto, le denunce relative a contratti verbali di locazione

che non abbiano ancora avuto inizio, mentre è pacifico che può registrare i contratti conclusi per iscritto, anche se non abbiano avuto principio di esecuzione e mentre la denuncia di contratto verbale dal momento della presentazione per la registrazione è del tutto equiparabile ad atto scritto, perchè assume qualità di atto (art. 1 e art. 105 della l.r. n. 3269 del 1923).

Inoltre, se la denuncia di contratto verbale non potesse essere registrata prima dell'inizio dell'esecuzione, dovendosi come sostanzialmente ha ritenuto la Corte, ritenere inesistente (per l'art. 82 l.r. del 1923) prima di tale data, l'Ufficio non avrebbe potuto, nella specie, riscuotere l'imposta.

Deve, dunque, ritenersi che, agli affetti fiscali il contratto di locazione conclusa verbalmente deve ritenersi esistente, se l'esecuzione sia iniziata, oppure, anche se non abbia avuto inizio, dal momento in cui la denuncia del contratto verbale sia stata presentata all'Ufficio per la registrazione. Da tale momento si può, dunque, registrare il contratto verbale mediante denuncia.

Una volta stabilito che le denunce verbali potevano essere registrate, come lo furono, prima dell'inizio della esecuzione e poichè è certo che, quando furono registrate, cioè il 29 dicembre 1962, non era entrata in vigore la nuova tariffa recata dalla legge n. 1744 del 1962, che era applicabile solo dal 1° gennaio 1963, consegue, con riferimento ai citati artt. 150 e 151 l.r. del 1923 e all'art. 77 d.P.R. n. 634 del 1972, che conferma ulteriormente il principio già da essi fissato, che la tariffa applicabile era quella vigente al momento della registrazione e che la nuova tariffa, entrata in vigore dopo la registrazione, cioè il 1° gennaio 1963, non poteva essere applicata alle registrazioni già effettuate anteriormente.

Alla registrazione si applica il regime tributario vigente al momento della presentazione dell'atto (Cass. Sez. Unite 24 aprile 1970, n. 1173). Poichè la denuncia ha valore di atto e rende, ai fini fiscali, perfetto e cioè, registrabile, il contratto verbale, è al momento della denuncia, cioè della registrazione, che dovrà aversi riguardo per stabilire la tariffa da applicare: essa sarà quella vigente a questo momento. Anche in relazione all'art. 62 della l.r. del 1923, la tassabilità delle convenzioni verbali prescinde dall'inizio della loro esecuzione ed ha riguardo unicamente alla sussistenza degli elementi essenziali della convenzione verbale (Cass., 24 maggio 1968, n. 1589).

Pertanto, rettamente, l'ufficio registrò, anche prima dell'inizio della esecuzione, le denunce di contratto verbale di locazione. La regolarità dell'avvenuta registrazione, esclude che possa applicarsi alla registrazione stessa una tariffa diversa da quella vigente al momento in cui l'atto (denuncia di contratto verbale) venne registrato. — (*Omissis*).

e di corrispondere attraverso l'incentivazione della costruzione di case di abitazione a carattere economico-popolare, alla richiesta di abitazione dei ceti meno abbienti.

• • In armonia con tale *ratio legis*, gli elementi da prendere in considerazione, ai fini dell'applicabilità o meno delle agevolazioni tributarie in questione, sono soltanto quelli delle caratteristiche dell'edificio costruito o ricostruito e del tempo occorso per ultimarlo, di guisa che l'agevolazione tributaria della registrazione a tassa fissa, prevista dall'art. 14 della legge n. 408 del 1949, è da ritenersi applicabile a tutti i contratti di appalto che, isolatamente o nel loro complesso, abbiano per oggetto la costruzione di un edificio avente carattere non di lusso ed in cui il rapporto tra i locali destinati ad uffici e negozi e quelli destinati ad abitazione non ecceda il limite di un quarto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, interpretato autenticamente dall'articolo unico della legge 2 dicembre 1967, n. 1272.

Dovendo, perciò, aversi riguardo, al fine di stabilire se un contratto di appalto possa fruire del beneficio fiscale in questione, alle caratteristiche dell'intero edificio che lo stesso contratto ha per oggetto di realizzare anche in parte, non può ritenersi decisiva, per escludere l'applicabilità del beneficio medesimo, la circostanza che il singolo contratto considerato abbia per oggetto esclusivamente la costruzione di locali destinati ad uffici e negozi, dovendo ritenersi che il beneficio sia spettante quando il detto contratto si inserisca, come uno degli elementi essenziali, in un più ampio programma costruttivo avente di mira la realizzazione di un edificio unitario in cui siano presenti tutte le caratteristiche previste dalla norma di agevolazione.

zione negativa data dalla Suprema Corte a tale quesito avrebbe dovuto essere tenuta ferma anche nel caso ora esaminato in cui l'appalto aveva per oggetto la costruzione di soli uffici e non poteva essere influenzato dalla diversa attività di costruzione eseguita da terzi sulla stessa area.

Tuttociò, difatti, è pienamente conforme alla logica generale delle cose ed a quella particolare della legge n. 408 del 1949. Questa, dopo aver stabilito agevolazioni per gli acquisti di aree e per gli appalti relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso, anche se comprendenti uffici e negozi, concede altre agevolazioni (art. 17) per la vendita di tali case. E siccome è normale che tale vendita si realizzi attraverso molteplici atti relativi a ciascuno dei singoli appartamenti, opportunamente è precisato che la vendita isolata di negozi non è meritevole dell'agevolazione. Tale norma costituisce diretta applicazione del principio generale per cui le agevolazioni in parola riguardano le case di abitazione non di lusso e non già gli uffici e negozi, i quali, nella economia dei singoli atti agevolati, devono sempre costituire un accessorio di quelle. E in base a tale stesso principio appare perfettamente conseguente che anche l'appalto, se relativo alla costruzione di soli uffici o negozi, non possa essere agevolato.

G. ANGELINI ROTA

Conseguentemente, avendo la Corte del merito accertato, con apprezzamento di fatto non censurato dall'Amministrazione ricorrente, che nell'edificio, avente carattere non di lusso, la cui costruzione formò oggetto dei due contratti di appalto di cui alla scrittura registrata il 1° dicembre 1959, il rapporto fra locali destinati a negozi e uffici e locali destinati ad abitazione era contenuto entro il limite fissato dalla legge, l'agevolazione della registrazione a tassa fissa spettava, come ha esattamente ritenuto la sentenza impugnata, anche al contratto concluso dalla resistente, ancorchè questo avesse per oggetto soltanto la costruzione della parte dell'edificio destinata ad uffici e negozi. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 13 ottobre 1973, n. 2579 - Pres. Flore - Est. Palazzolo - P. M. Pedace (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Corsini) c. Cappelli.

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Ingiunzione - Nullità per incompetenza dell'organo emittente - È censurabile innanzi all'A.G.O. - Azione riconvenzionale della Finanza - Difetto di preventivo valido accertamento - Inammissibilità

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Ingiunzione - Ingiunzione sottoscritta dal cassiere e controfirmata dal dirigente - Nullità - Esclusione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 144; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 92; t.u. 14 aprile 1910, n. 639, art. 2; l. 15 maggio 1954, n. 270, artt. 2 e 3).

Il giudice ordinario avanti al quale sia proposta opposizione alla ingiunzione fiscale può e deve accertare incidentalmente la legittimità dell'atto di ingiunzione sotto il duplice profilo di atto esecutivo e di atto di accertamento. Sotto il primo profilo, perchè in mancanza di un atto con cui sia stato legittimamente esercitato il potere di compressione del diritto del privato non è possibile la riscossione coattiva del credito di imposta; sotto il secondo profilo perchè ove non esista un atto (accertamento) che verifichi la sussistenza del fatto costitutivo della obbligazione tributaria, non è possibile l'accertamento giudiziale positivo del credito di imposta domandato in via riconvenzionale dall'Amministrazione (1).

(1-2) La prima massima risolve con breve disamina due grossi problemi. Se è vero che l'obbligazione tributaria, pur trovando la sua fonte nella legge, diventa operante solo col compimento di un'attività amministrativa (accertamento) che deve rispondere al principio di legalità e

L'organo competente ad emettere l'ingiunzione fiscale è l'Ufficio del Registro (Ufficio-organo) e non personalmente il dirigente (funzionario-organo); conseguentemente è legittima l'ingiunzione intimata e sottoscritta dal cassiere e controfirmata dal dirigente (2).

(*Omissis*). — Con i primi due motivi che presentano profili diversi di una identica questione, l'amministrazione ricorrente denuncia: a) il difetto di giurisdizione nella opposizione alla ingiunzione fiscale per ragioni attinenti alla illegittimità per incompetenza dell'organo emittente in quanto le norme sulla organizzazione degli uffici, sul procedimento di emanazione e sulla forma degli atti amministrativi hanno natura di norme di azione; b) l'inammissibilità, nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, che ha per oggetto l'accertamento negativo della pretesa tributaria, di una tutela del diritto dedotta attraverso la mera verifica della validità dell'atto di ingiunzione; c) la piena ammissibilità della domanda riconvenzionale di accertamento positivo del debito di imposta, che scaturisce dalla situazione di fatto prevista dalla legge e non presuppone, necessariamente, neppure come atto di accertamento, la validità della ingiunzione.

legittimità, che spetta all'A.G.O. di verificare, è anche vero che sono posti dei limiti alla giurisdizione ordinaria sul sindacato degli *interna corporis* dell'Amministrazione. La S.C. ha in proposito già affermato che il giudice ordinario può conoscere, in via di disapplicazione, le imperfezioni formali dell'atto amministrativo inerente al procedimento tributario, solo quando comportino inesistenza del potere o inesistenza dell'atto per difetto di presupposti legislativamente descritti ed indicati (sent. 18 settembre 1970, n. 1573, in questa *Rassegna*, 1970, I, 906) e più specificamente che per la sottoscrizione degli atti di competenza di un ufficio, non possono essere sindacate le norme interne di organizzazione che stabiliscono la ripartizione delle attribuzioni e le competenze dei funzionari (Sez. un., 14 dicembre 1970, n. 2658, *ivi*, 1971, I, 172). In tal senso si pone una questione di giurisdizione.

L'altro importante problema è quello della necessità di un valido atto di accertamento come necessario presupposto dell'azione di accertamento positivo del credito di imposta avanzato in via riconvenzionale dall'Amministrazione. Tale affermazione è esatta in termini generali (vedi C. BAFILE, *Azione riconvenzionale della finanza e azione di accertamento positivo*, *ivi*, 1973, I, 910), ma non sembra da condividere l'applicazione fattane. Certo è che questa pronuncia è in netto contrasto con numerosissime altre che hanno ritenuto ammissibile l'azione riconvenzionale della finanza, quando l'ingiunzione richiede la necessità di una integrazione ed anche quando essa è ritenuta nulla (v., fra le tante, 20 settembre 1971, n. 2623, *ivi*, 1971, I, 1473). Una volta posta, esattamente, la distinzione tra l'atto esecutivo e l'atto di accertamento, ambedue contenuti nell'ingiunzione, bisognava considerare che ben diversi sono i requisiti richiesti per l'uno e l'altro altro. L'ingiunzione che non sia idonea a costituire il titolo esecutivo (ad esempio perchè priva di visto del Pretore) è però

Per tali ragioni l'amministrazione ricorrente sostiene che la Corte del merito non avrebbe potuto pronunciare la illegittimità della ingiunzione ed avrebbe dovuto pronunciare sulla fondatezza della obbligazione tributaria.

Entrambe le doglianze sono infondate.

È noto che la giurisdizione si determina in relazione all'oggetto della controversia, cioè in base al *petitum* sostanziale caratterizzato dall'interesse fatto valere in giudizio. Or non vi è dubbio che l'ingiunzione fiscale incide sul patrimonio del contribuente il quale, allorchè si oppone (utilizzando, del resto, uno strumento espressamente previsto dalla legge) deduce una situazione di diritto soggettivo proprio per il motivo sul quale si fonda l'opposto convincimento dell'amministrazione ricorrente, cioè per il fatto che l'atto d'ingiunzione non è costitutivo, non comporta alcun affievolimento di situazioni soggettive, ma si risolve in un mezzo di riscossione autoritativo per il quale la pubblica amministrazione può pronunciare, senza ausilio dell'autorità giudiziaria (salvo il visto d'esecutorietà pretorile che comporta un controllo meramente esteriore e formale) il decreto d'ingiunzione — espressione di un procedimento monitorio *sui generis* — nel quale è contestualmente accertato e comunicato al contribuente l'ammontare dell'imposta (condizione questa, di efficacia dell'obbligazione *ex lege*).

Deriva da ciò che se, da un canto è vero che l'opposizione dell'intimato non si risolve in una mera impugnazione dell'ingiunzione ma dà

sicuramente valida come atto di accertamento. In sostanza quella necessaria attività amministrativa diretta a dichiarare i presupposti della obbligazione che deve precedere l'azione ordinaria, si esprime con un semplice atto amministrativo i cui requisiti formali sono elementari, specie se si considera che l'atto di accertamento è quello esistente negli atti dell'Ufficio rispetto al quale la comunicazione che si dà al contribuente (avviso di accertamento) è un estratto. Pertanto si deve escludere che l'ingiunzione eventualmente nulla in quanto tale, impedisca la proposizione dell'azione di accertamento positivo; per giungere a questa conclusione bisogna affermare l'inesistenza o la nullità dell'accertamento, in sede amministrativa, per il che si richiedono, sia per l'atto sia per la sua notifica, requisiti diversi.

La seconda massima risolve una questione che ha dato luogo a molte controversie e che è stata segnalata nella nuova rubrica di questa *Rassegna* (1973, II, 36). Dopo che con la già citata sentenza 14 dicembre 1970, n. 2658 e con le successive 29 maggio 1971, n. 1613, *ivi*, 1971, I, 1114 e 23 giugno 1972, n. 2029, *ivi*, 1972, I, 828 era stata affermata la validità sia dell'atto di accertamento, sia del ricorso giurisdizionale alle Commissioni sottoscritti dal funzionario preposto al reparto diverso dal Capo

luogo ad un procedimento di cognizione per l'accertamento giudiziale della pretesa tributaria, d'altro canto è pur vero che per paralizzare la pretesa esecutiva l'intimato può denunciare *in limine* i vizi di legittimità dell'ingiunzione.

Se, infatti, l'obbligazione tributaria deriva dalla legge, se l'autorità amministrativa può rendere efficace tale obbligazione attraverso l'atto dichiarativo che, appunto, si denomina di accertamento e può esercitare direttamente il suo credito, cioè riscuoterlo, con un procedimento autoritativo, l'obbligo di legalità dell'azione amministrativa è *in re ipsa* (anche senza ricorso all'art. 23 Co.) ed il difetto di legittimità dell'atto espoliativo, impedisce quella aggressione del diritto del privato, quel soddisfacimento autoritativo del credito al quale era ordinato. Non ha pertanto alcun rilievo il richiamo alle diverse cause di illegittimità dell'atto d'ingiunzione per stabilire se esista oppur non un diritto soggettivo del contribuente: l'esistenza di tal diritto è un presupposto inerente alla stessa natura della pretesa tributaria e lo strumento con il quale il credito si soddisfa non può conseguire il suo effetto se è (ed è dichiarato) illegittimo.

ufficio, precisandosi, come si è visto, che sono incensurabili le disposizioni interne di organizzazione degli uffici, era una necessità affermare che l'attribuzione conferita al cassiere non da direttive interne ma da norme di legge (l. 15 maggio 1954, n. 270; d.p. 14 ottobre 1958, n. 1054) non solo consente ma impone che l'ingiunzione sia sottoscritta dal cassiere e controfirmata dal Capo ufficio (a tale pronuncia si è poi uniformata la stessa Cassazione, Sez. I, con la sentenza 22 novembre 1973, n. 3155).

Da queste norme si trae anche una conferma di quanto sopra detto. Dispongono infatti gli artt. 13, 15 e 16 del d.p. n. 1054 che le somme da riscuotere che siano « legalmente accertate e liquidate » sono prenotate negli appositi registri partitari e campioni certi che vengono poi presi in carico dal cassiere, il quale procederà alla riscossione di ciascuna somma « che sia divenuta certa, liquida e esigibile ». Ciò significa che l'accertamento del credito di imposta non è eseguito dal cassiere, ma è stato precedentemente eseguito nel competente reparto dell'Ufficio e iscritto nel campione a cura del capo ufficio. Di questo accertamento, che deve sempre precedere la presa in carico del cassiere, con l'ingiunzione si dà soltanto *comunicazione* al contribuente, col riassunto, o anche col semplice rinvio all'articolo del campione. Non può quindi seriamente contestarsi che il cassiere, la firma del quale è sempre avvalorata da quella del Capo ufficio, possa oltre che procedere alla riscossione coattiva (per il che è esclusivamente competente) dare anche con l'ingiunzione la comunicazione del già eseguito accertamento del credito di imposta. E da ciò consegue che, ai fini della proponibilità di una domanda riconvenzionale eventualmente necessaria, deve ritenersi sempre esistente l'accertamento del credito di imposta ed occorre solo verificare se di esso sia data idonea comunicazione al contribuente.

Il giudice ordinario, avanti al quale sia proposta opposizione alla ingiunzione fiscale può e deve accertare incidentalmente la legittimità dell'atto di ingiunzione sotto il duplice profilo di atto esecutivo e di atto di accertamento. Sotto il primo profilo perchè esso non contiene una volontà della pubblica amministrazione che può aver efficacia indipendentemente dalla legittimità obiettiva dell'atto quando difetta il potere di compressione del diritto privato; sotto il secondo profilo perchè, nel merito, se è vero che l'obbligazione tributaria scaturisce dalla legge è anche vero che il fatto costitutivo dell'obbligazione tributaria non acquista operatività se il creditore *ex lege* non compie un'attività determinata, che è, appunto, quella dell'accertamento e della comunicazione di esso al debitore: la carenza di questa condizione paralizza l'esercizio del credito e impedisce l'accertamento giudiziale positivo della pretesa tributaria. Per quest'ultimo caso è, perciò, infondata la doglianza dell'amministrazione ricorrente in ordine al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale.

La Corte bolognese, nel supposto che l'ingiunzione fosse illegittima ha, correttamente, escluso la possibilità di una pronuncia di condanna al pagamento del tributo.

Con il terzo motivo l'amministrazione ricorrente denunciando la violazione degli artt. 92 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270; 44 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; 2 e 3 legge 15 maggio 1954, n. 270, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, sostiene che la competenza ad emettere l'ingiunzione è dalla legge attribuita all'ufficio del Registro non alla persona del suo titolare e che nella nozione di ufficio devono intendersi compresi tutti i funzionari che abbiano la capacità di manifestare validamente nei confronti dei terzi la volontà dell'Amministrazione in relazione ai vari rami del servizio. D'altra parte, osserva ancora la ricorrente, l'ingiunzione è un atto esecutivo, rientrando come tale nei compiti del cassiere e sotto il profilo dell'accertamento la controfirma del direttore costituisce esplicazione di quella « cura » dell'atto che l'articolo 4 r.d. 18 novembre 1923 demanda ai capi degli uffici che hanno gestione d'entrate.

Questa censura appare fondata.

Effettivamente l'organo competente ad emettere l'ingiunzione è l'ufficio del Registro che appunto è, un ufficio-organo. Naturalmente questo organo esprime la sua volontà attraverso la persona del dirigente che, come è cennato nel ricorso, cura sotto la sua responsabilità l'accertamento, la riscossione ed il versamento dell'entrate. Deriva da ciò che l'atto compiuto dal direttore dell'ufficio nella sua qualità o dall'ufficio in persona del suo direttore è pur sempre un atto dell'ufficio-organo competente. Se, dunque in persona dell'ufficio o nella qualità di rappre-

sentante di esso ha agito il cassiere capo, anche a prescindere dal fatto che il ramo a costui demandato come agente contabile è proprio quello delle riscossioni nell'ambito del quale può ritenersi rientrare l'ingiunzione fiscale, ciò in tanto potrebbe avere rilievo in quanto l'attività del detto cassiere non sarebbe riferibile all'ufficio-organo competente. Ma se, come risulta dalla sentenza impugnata, l'ingiunzione di che trattasi era controfirmata dal dirigente, la riferibilità dell'atto all'ufficio non può esser posta in dubbio. Le ragioni che hanno indotto la Corte del merito a ritenere irrilevante tale controfirma, infatti, traggono origine dalla premessa erronea che l'atto d'ingiunzione rientri nella competenza personale del direttore dell'ufficio del registro mentre, sia dal testo dell'art. 92 r.d. n. 3270 del 1923, dell'art. 144 r.d. n. 3269 del 1923, dell'art. 2 del t.u. n. 639 del 1910 nonchè dell'organizzazione amministrativa nella quale si inserisce l'ufficio del Registro, si trae che competente alla ingiunzione è questo ufficio con la conseguenza che la riferibilità dell'atto all'ufficio ne legittima l'emanazione, mentre nell'ipotesi opposta di atto riservato alla persona del dirigente, l'attribuzione di tale atto all'ufficio, attraverso chiunque dell'ufficio avesse sia pure limitatamente ad un determinato ramo, la rappresentanza, non potrebbe eliminare il vizio di provenienza dell'atto che risulterebbe compiuto dall'ufficio e non dal funzionario-organo al quale sarebbe esclusivamente riservato. — (*Omissis*).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 ottobre 1973, n. 2707 - Pres. Icardi - Est. Giuliano - P. M. Caristo (diff.). - Soc. Coop. Edil. Pacinotti (avv. Magrone) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

Imposta di registro - Concessione reciproca *ad aedificandum* fra comproprietari dell'area - Natura divisionale - Tassazione graduale.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 8 e tariffa A, art. 89).

La convenzione con cui i comproprietari di un suolo convengono di costruirvi un edificio condominiale, in cui ciascuno di essi sarà proprietario esclusivo di porzioni in corrispondenza alla quota di proprietà del terreno che gli spetta e sarà comproprietario pro indiviso, nella stessa misura, delle parti dell'edificio che saranno comuni, non determina al-

cuna alienazione. Tale convenzione, che non è espressamente prevista dalla tariffa allegata alla legge di registro, deve essere tassata, per analogia, come divisione (1).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 ottobre 1973, n. 2767 - Pres. Caporaso - Est. Mazzacane - P. M. Del Grosso (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Del Greco) c. Favori Luciano ed altri (avv. Devoto).

Imposta di registro - Concessione reciproca *ad aedificandum* fra comproprietari dell'area - Natura divisionale - Esclusione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 8 e tariffa A, art. 1).

Imposta di registro - Concessione reciproca *ad aedificandum* fra comproprietari dell'area - Agevolazioni fiscali per la costruzione di case di abitazione non di lusso - Inapplicabilità.

(l. 2 luglio 1949, n. 408, artt. 13 e 14).

Allorchè i partecipanti alla comproprietà del suolo deliberano di costruire su questo un edificio in condominio, a ciascuno attribuendo il diritto e, correlativamente, l'obbligo di provvedere a costruire, a proprie spese e per proprio conto, la parte predeterminata dell'edificio di sua spettanza, pongono in essere una concessione ad aedificandum a favore di ciascuno di loro, con gli effetti di cui all'art. 952 c.c. e non la preventiva divisione materiale di una cosa (l'immobile da costruire) che ancora non esiste (2).

La concessione reciproca ad aedificandum fatta a favore di ognuno dei comproprietari pro indiviso dell'area edificabile non può usufruire delle agevolazioni fiscali di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408 (3).

(1-3) Con tali due sentenze, depositate a pochissimi giorni di distanza, la Corte di Cassazione ha deciso, in senso difforme, la già nota questione relativa alla natura delle c.d. concessioni reciproche *ad aedificandum*. Mentre la seconda sentenza si pone nel solco della giurisprudenza ormai consolidata (cfr. Cass., 5 giugno 1971, n. 1674, in questa *Rassegna*, 1971, I, 1127 e precedenti ivi richiamati) secondo cui le dette concessioni hanno la natura propria delle costituzioni del diritto di superficie, ma non possono godere delle agevolazioni fiscali di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, per la mancanza dei relativi requisiti, la prima sentenza, invece, afferma la natura semplicemente divisionale delle convenzioni in parola.

A tale scopo si è ritenuto di poter trarre utili indicazioni dalla pre-

I

(*Omissis*). — I due mezzi del ricorso debbono essere esaminati congiuntamente, per un'organica trattazione del quesito sul regime fiscale della convenzione surricordata.

La società ricorrente, col primo mezzo, denunciando violazione degli artt. 952 e 1102 c.c. e 89 e 90 della tariffa allegato A del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, contesta che « un accordo per procedere divisamente all'edificazione di un nuovo fabbricato sia delineabile siccome una somma di reciproche costituzioni di diritti di superficie o di concessioni *ad aedificandum* » e sostiene trattarsi di un atto di natura sostanzialmente divisoria; col secondo mezzo, denunciando violazione dell'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, assume che, in ipotesi, anche la contestata costituzione di diritti di superficie potrebbe godere dell'agevolazione concessa da quella norma.

Il ricorso è, nei limiti che saranno ora precisati, fondato.

Devesi anzitutto premettere che la convenzione in esame è distinta da quelle con cui la società Impresa Costruzioni Antonietti e Biffi vendette alla società Pacinotti e ad altre due persone singole quote di comproprietà del terreno edificatorio di cui era unica proprietaria. Alle compravendite delle quote di comproprietà del terreno, stipulate allo scopo di costruirvi una casa di abitazione di tipo economico popolare, era applicabile, e fu, in concreto, applicato l'art. 14 della legge Tupini. La contestuale convenzione tra i comproprietari del terreno ebbe lo scopo di far sì che la costruenda casa fosse oggetto di un condominio, secondo gli artt. 1117 e seguenti del codice civile.

La Corte del merito osservò esattamente, che effetto di siffatta convenzione, era una deroga convenzionale al principio dell'accessione sancito dall'art. 934 c.c. Essa pose in rilievo una peculiarità degli edifici in condominio, cioè l'insistenza su singole parti del suolo, comune *pro indiviso*, di porzioni di edificio appartenenti esclusivamente a singoli condomini. Un'autorevole dottrina trae da questa peculiarità la conclu-

cedente sentenza 6 luglio 1968, n. 2297 (in questa *Rassegna*, 1968, I, 788) della quale si è espressamente riportato un brano della motivazione; ma tale richiamo non può ritenersi convincente perchè quella motivazione prosegue affermando che « questa trasformazione del diritto *non si concreta*, come si è premesso, *in una divisione*, e cioè nell'attribuzione di una quota materiale, bensì nella sostituzione alla quota ideale di un'altra porzione di diritto anche essa indubbiamente ideale, ancorchè delimitata da precisi riferimenti quantitativi e spaziali ».

In altre parole, se la divisione dichiarativa consiste nella quantificazione dello stesso diritto già posseduto per quota ideale, essa non può riscontrarsi nel caso in cui i diversi comproprietari *pro indiviso* dell'area, anzichè assegnarsi in proprietà esclusiva singoli lotti dell'area stessa, conservano la comproprietà dell'area e si attribuiscono reciprocamente il

sione che il condominio degli edifici comporta necessariamente la sussistenza di diritti di superficie, spettanti ai singoli condomini, per i rispettivi appartamenti, sul suolo comune. Ma aggiunge trattarsi di diritti di superficie con caratteristiche speciali, poichè per essi, in caso di perimento della costruzione, non vale il terzo comma dell'art. 954 c.c., ma si applicano le disposizioni dell'art. 1128 dello stesso codice. Un'altra parte della dottrina, fondandosi su tale osservazione e sui principi generali della comunione, vede nella peculiarità dianzi indicata una semplice manifestazione del diritto di comproprietà del suolo, argomentando che il proprietario di un appartamento mantenendolo sul suolo comune fa di tal modo un uso che, ancorchè permanente, non impedisce un analogo uso da parte degli altri condomini (art. 1102 c.c.). Questa Corte Suprema ha più volte sancito che la convenzione ora in esame comporta concessioni reciproche di diritti *ad aedificandum*. Ma tale affermazione è stata fatta al solo scopo di porre in evidenza la distinzione tra la convenzione medesima e l'atto, che, contenuto nello stesso documento, la precede, con cui sono stipulate compravendite di quote di comproprietà del suolo su cui sorgerà l'edificio. La distinzione non è, in questo caso, controversa. Ma viene in questione la natura, costitutiva o meramente attributiva, della convenzione, per dedurne a quale tipo d'imposta di registro, proporzionale, graduale, o fissa, essa debba sottostare. Utili indicazioni al riguardo si possono trarre dalla motivazione della sentenza n. 2297 del 1968 di questo Supremo Collegio. Vi si legge, infatti, che « nel caso di concessione reciproca di diritti *ad aedificandum* in seno a un gruppo di condomini ognuno dei condomini non si vede trasferire un diritto che prima non avesse, ma vede trasformato in un determinato e quantificato diritto di superficie il suo diritto precedentemente estendentesi in maniera potenziale su tutta la cosa indivisa ».

La stessa sentenza ha osservato che lo scopo al quale tende la con-

diritto di costruire su di essa i singoli appartamenti acquistandone la proprietà esclusiva.

Si tratta, in tale caso, di vere e proprie concessioni *ad aedificandum* effettuate dai diversi comproprietari dell'area, le quali non realizzano affatto la divisione fra di essi dell'area stessa, ma la vincolano alla costruzione ed al mantenimento su di essa dei singoli appartamenti di proprietà esclusiva dei costruttori.

Il tutto secondo lo schema tipico dell'art. 952 cod. civ. cui corrisponde, dal punto di vista fiscale, l'ampia indicazione di cui all'art. 4, comma 3, della legge di registro del 1923 ed all'art. 1 della relativa tariffa all. A.

Per quanto riguarda poi le ragioni per cui le concessioni reciproche *ad aedificandum* non possono godere dei benefici fiscali di cui all'art. 14 della legge n. 408 del 1949, esse sono state da tempo individuate dalla Suprema Corte con la giurisprudenza richiamata nella seconda delle annodate sentenze e per cui cfr. anche Cass., 10 marzo 1971, n. 688, in questa *Rassegna*, 1971, I, 662 con nota.

cessione reciproca di diritti *ad aedificandum* potrebbe esser raggiunto, dopo la costruzione dell'edificio, con una divisione del medesimo, la quale desse origine, per la permanenza di parti comuni, a un condominio. Più recentemente, la sentenza n. 3643 del 1971 ha chiarito come la concessione reciproca di diritti di superficie da parte dei comproprietari di un suolo non sia rivolta a rendere possibile l'esercizio dello *jus aedificandi*, il quale nel regime di comproprietà può essere sempre esercitato con il consenso di tutti i condomini, ma tenda soltanto, a modificare il regime giuridico della futura costruzione, sostituendo al diritto di comproprietà sull'intero edificio tanti diritti di proprietà esclusiva su singole parti di esso quante sono le quote di comproprietà del suolo, mentre permane la comproprietà indivisa del medesimo (vedasi anche conforme, la sentenza n. 844 del 1972).

Da queste sentenze si ricava, pertanto, che le cosiddette concessioni reciproche *ad aedificandum* non operano alcun trasferimento di diritti.

In verità allorchè come, nella specie, ha accertato, in fatto, la Corte del merito, i comproprietari di un suolo convengono di costruirvi un edificio condominiale, in cui ciascuno di essi sarà proprietario esclusivo di porzioni in corrispondenza alla quota di comproprietà del terreno che gli spetta e sarà comproprietario, *pro indiviso*, nella stessa misura, delle parti dell'edificio che saranno comuni, e ciascuno di essi si addossa le spese necessarie per la costruzione dell'edificio nella misura che corrisponde alla sua quota di comproprietà del suolo, non vi è alienazione alcuna; vi è soltanto una ripartizione degli oneri attinenti alla costruzione dell'edificio e, correlativamente, di quelle porzioni del futuro edificio che non rimarranno indivise.

Questo rilievo è sufficiente per la decisione: non è necessario stabilire se nel condominio degli edifici ogni condomino tenga il proprio appartamento sul suolo comune come titolare di un diritto di superficie *sui generis* o semplicemente perchè comproprietario del suolo. La convenzione ora in esame, che ben può esser denominata patto *de ineudo condominio*, non può essere assimilata all'atto con cui il proprietario di un suolo costituisce a favore di chi intenda, senza esserne in alcuna misura comproprietario, costruirvi una casa d'abitazione un diritto di superficie, atto che, nei congrui casi, potrebbe beneficiare dell'agevolazione disposta dall'art. 14 della legge Tupini (è quindi infondata la tesi avanzata dalla ricorrente col secondo mezzo). La convenzione non è prevista espressamente dalla tariffa; per la sua tassazione si deve quindi ricorrere all'analogia, avuto riguardo alla sua natura e ai suoi effetti, secondo l'art. 8 della legge di registro. L'atto a cui più la convenzione *de ineudo condominio* si avvicina è la divisione tra comproprietari di beni immobili che non comporti alienazioni tra i dividendi. Le si deve quindi applicare l'imposta graduale, prevista dall'art. 89, della

Tariffa all. A. Non è applicabile l'art. 90, poichè esso contempla la divisione tra titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione.

All'applicazione analogica dell'art. 89 suddetto non osta la circostanza che la comunione del costruendo edificio è impedita proprio dal patto sulla costituzione del condominio. Occorre, invero, per l'art. 8 suindicato, considerare la natura e gli effetti dell'atto. Una comunione dell'edificio non si avvera, ma perchè così convengono i comproprietari del suolo, che resta comune; con la loro convenzione essi disciplinano gli effetti di un'attività, la costruzione, che intraprendono, congiuntamente, in virtù della comunione del suolo; e la disciplina di cui è elemento essenziale la ripartizione dell'edificio, è stabilita con perfetta aderenza alla misura delle singole quote della comunione medesima. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti perchè proposti contro la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

È preliminare l'esame del ricorso incidentale, poichè questo investe la qualificazione giuridica attribuita dalla Corte di merito all'atto del 23 dicembre 1959.

I ricorrenti incidentali denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 952 c.c. in relazione all'art. 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408, la violazione degli artt. 1100, 1127 ss. c.c., nonchè contraddittorietà e insufficienza della motivazione (art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.). Sostengono che la Corte del merito ha erroneamente ritenuto che essi, con l'atto del 23 dicembre 1959, diedero vita alla costituzione di reciproci diritti di superficie, laddove intesero soltanto costruire un edificio in condominio predeterminando fin dall'origine i diritti e gli obblighi spettanti o facenti carico a ciascuno dei condomini.

La censura è infondata.

Occorre premettere che la Corte del merito ha anzitutto accertato, con motivazione succinta ma sufficiente al fine, il contenuto del contratto del 23 dicembre 1959 e la volontà delle parti precisando che con l'atto predetto gli attuali ricorrenti acquistarono da un terzo, *pro indiviso*, un terreno edificabile, e con lo stesso atto attribuirono reciprocamente a ciascuno di loro il diritto di eseguire la costruzione, a proprie spese e per proprio conto, della parte predeterminata dell'edificio di sua spettanza.

Ciò posto, deve ricordarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, allorchè i partecipanti della comunione di proprietà del suolo deliberano di costruire su questo un edificio in condominio, a ciascuno attribuendo il diritto e, correlativamente, l'ob-

bligio di provvedere a costruire, a proprie spese e per proprio conto, la parte predeterminata dell'edificio di sua spettanza, pongono in essere una concessione *ad aedificandum* a favore di ciascuno di loro, con gli effetti di cui all'art. 952 c.c. quanto all'acquisto della proprietà; attribuiscono, cioè, a ciascun partecipante un diritto reale attuale sul suolo comune (cfr., da ultimo, sent. n. 2503/71 e n. 2297/68).

I ricorrenti incidentali obiettano che non è possibile raffigurare nell'accordo *de quo* la reciproca costituzione di diritti di superficie poiché con essi sono stati regolati « interessi fusi ed univocamente intesi (e per nulla contrapposti) al comune obiettivo di utilizzare edificatoriamente il suolo compravenduto, per la costruzione di un edificio suddiviso per piani orizzontali ».

L'obiezione non ha fondamento.

Infatti anche nell'interno di un rapporto di comproprietà può crearsi una contrapposizione di interessi e di diritti tra uno dei condomini da una parte e tutti gli altri dall'altra; e, quindi, si possono attribuire al singolo condomino diritti reali sulla cosa in comproprietà nei confronti degli altri titolari del dominio. Il fatto che tale diritto reale del singolo condomino non afferisca alla quota ideale di sua spettanza non impedisce che su tutte le altre quote ideali in complesso considerate il diritto stesso possa concepirsi ed esercitarsi, così realizzandosi, nella ipotesi della superficie, quella contrapposizione tra proprietario e superficiario che è connaturale ad ogni ipotesi di diritto reale su cosa altrui.

La possibilità, poi, di divisione di un immobile per piani orizzontali è certamente ipotizzabile; ma la sopra citata giurisprudenza di questa Corte Suprema si sostanzia proprio nella affermazione che i negozi del tipo di quello di cui si discute non contengono la preventiva divisione materiale di una cosa (l'immobile da costruire) che ancora non esiste, bensì la reciproca attribuzione di concessioni *ad aedificandum* perfettamente concepibili, invece, anche rispetto ad una costruzione *in fieri*.

Il ricorso incidentale deve essere pertanto rigettato.

Con l'unico mezzo del ricorso principale l'Amministrazione delle Finanze denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 della Legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive proroghe e modifiche, in relazione all'art. 952 c.c. e all'art. 360, n. 3 c.p.c. Sostiene: nel caso, che la Corte del merito ha pur riconosciuto ricorrere nella specie, di acquisto di area edificabile da parte di più persone *pro indiviso* e di convenzione fra i comunisti intesa a far sì che ciascuno costruisca a proprie spese la parte predeterminata dell'edificio di sua spettanza, solo l'atto di acquisto — e non anche la convenzione aggiunta — può godere dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 14 della Legge 2 luglio 1949, n. 408.

Il motivo è fondato alla stregua della consolidata giurisprudenza in materia di questa Corte Suprema (cfr., da ultimo, sent. n. 2664/72; n. 844/72; 1315/71).

Invero l'acquisto di un diritto di superficie per edificare rientra concettualmente tra gli acquisti di aree fabbricabili aventi per oggetto la costruzione di case che, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 408, fruiscono delle agevolazioni tributarie. Pertanto non si può negare che chi acquista dal proprietario di una area o di un edificio il diritto di superficie o di sopra elevazione e direttamente edifica su tale area o su tale edificio abbia il diritto alle agevolazioni stesse.

Ma la situazione cambia quando il diritto di superficie sia reciprocamente concesso tra i condomini che, con lo stesso o con separato atto, abbiano acquistato, in comune, l'area da un terzo mediante un trasferimento di proprietà che già *fruisce* della agevolazione fiscale. In questo caso, mancano entrambi i requisiti richiesti dall'art. 14 della Legge n. 408: l'acquisto dell'area, e l'oggetto (immediato) della costruzione della casa.

Infatti, la costituzione del diritto di superficie realizza un trasferimento di diritti, e cioè un « acquisto » solo quando tale diritto sorge su cosa completamente altrui, dalla quale viene distaccata una componente del diritto di proprietà per essere attribuita ad altri. Ma questo non avviene nel caso di concessione reciproca di diritti *ad aedificandum* in seno ad un gruppo di condomini, perchè in tale ipotesi ognuno dei condomini non si vede trasferire un diritto che prima non avesse, ma vede trasformare in un determinato e quantificato diritto di superficie il suo diritto precedentemente estendentesi in maniera potenziale su tutta la cosa indivisa e limitata solo dal concorso delle quote ideali altrui. Questa trasformazione del diritto non si concreta, come già si è detto, in una divisione, e cioè nella attribuzione di una quota materiale, bensì nella sostituzione alla quota ideale di un'altra porzione di diritto anche essa indubbiamente ideale, ancorchè delimitata da precisi riferimenti quantitativi e spaziali: ma è ugualmente cosa ben distinta dal trasferimento del diritto da un soggetto ad un altro che concreta l'acquisto di area fabbricabile di cui parla la norma di legge.

Per le stesse considerazioni deve escludersi che la reciproca concessione *ad aedificandum* sia un atto che abbia per oggetto immediato la costruzione dell'edificio. Tale scopo, già esauritosi con l'acquisto dell'area in comune dal terzo, è solo una finalità generica e mediata della costituzione del diritto di superficie, che invece è destinata a stabilire, preventivamente ed *ante litteram*, per evitare la necessità di una successiva divisione, la precisa estensione dei reciproci diritti e dei reciproci doveri. E la esigenza che l'*oggetto* della costruzione della casa debba consistere nello scopo diretto ed immediato, e non in una gene-

rica finalità dell'atto, deriva, anche, dalla impossibilità di interpretazione analogica della norma che concede agevolazioni tributarie.

Concludendo, e con riferimento all'atto della cui tassazione si discute, deve affermarsi che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte del merito, l'agevolazione prevista dall'art. 14 della Legge 2 luglio 1949, n. 408 è applicabile al negozio di acquisto *pro indiviso* dell'area, ma non anche al contemporaneo negozio di acquisto di diritti superficiali individuali. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. 1, 14 novembre 1973, n. 3029 - Pres. Caporaso - Est. Elia - P. M. Caccioppoli (diff.) - Mazzanti (avv. Belli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Baccari).

Imposta di registro - Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Rivendita della costruzione non ultimata - Decadenza dalla agevolazione dell'acquisto dell'area - Ultimazione della costruzione nei termini - Ininfluenza.

(l. 2 luglio 1949, n. 408, artt. 13, 14 e 20).

Imposta di registro - Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Vendita di area - Decadenza dell'agevolazione - Responsabilità dell'alienante dell'area.

(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 20; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 93).

La decadenza dall'agevolazione fiscale di cui all'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408 per avvenuta rivendita dell'area prima che la costruzione sia stata ultimata, si verifica anche nel caso in cui successivamente tale ultimazione sia effettuata, nel termine di legge, dallo stesso venditore per conto di terzi (1).

In materia di decadenza dalle agevolazioni fiscali di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408 non esiste deroga legislativa al principio fondamentale di cui all'art. 93 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 relativo alla solidarietà fra le parti contraenti; pertanto sia l'acquirente che il venditore dell'area sono solidalmente tenuti al pagamento delle normali imposte liquidate per effetto di detta decadenza (2).

(1) Giurisprudenza ormai consolidata. Le sentenze 5 dicembre 1972 n. 3505 e 13 gennaio 1972 n. 102, sono pubblicate in questa *Rassegna* 1973, I, 242 e 1972, I, 282.

(2) Si segnala l'importanza della massima con la quale la Corte di Cassazione, conformemente ai criteri altre volte affermati in materia (sen-

(*Omissis*). — Col primo mezzo il ricorrente Mazzanti denuncia violazione degli artt. 20, 13, e 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, nonchè omessa motivazione, in relazione all'articolo 360, numeri 3 e 5 c.p.c., deducendo che la costruzione era stata ultimata dalla società Tiberio, entro il termine di legge, e che, comunque, non poteva verificarsi decadenza dai benefici fiscali, proprio perchè l'ultimazione della costruzione nel termine, ancorchè eseguita da terzi, realizzava lo scopo dell'agevolazione tributaria, consistente nell'incremento edilizio.

La censura è infondata. La Corte di merito, con congrua e corretta motivazione, ha accertato in punto di fatto che quando la società V. Tiberio rivendette alla società Silla il suolo già venduto dal ricorrente, sul suolo medesimo erano costruiti degli appartamenti, alcuni dei quali non erano ancora ultimati. Detti appartamenti, non ancora ultimati al momento della rivendita, furono poi ultimati dalla stessa società V. Tiberio, ma per conto della società Silla, entro il termine previsto dalla legge n. 408 del 1949, termine che non era, infatti, decorso, al momento della rivendita e della successiva ultimazione delle case.

Alla stregua di tali apprezzamenti di fatto incensurabili in sede di legittimità, rettamente la Corte di merito ritenne che la società V. Tiberio fosse decaduta dai benefici tributari previsti dalla legge predetta, in quanto aveva rivenduto il suolo prima di ultimare tutti gli appartamenti su esso esistenti all'atto della rivendita, mentre era irrilevante, ai fini della decadenza, che i detti appartamenti fossero poi stati ultimati, nel termine previsto dalla legge citata, dalla stessa società V. Tiberio, per conto della società Silla.

Infatti, come più volte questa Corte Suprema ha avuto modo di chiarire, il beneficio fiscale di cui all'art. 14 della citata legge n. 408 del 1949 è subordinato all'obbligo che l'acquirente provveda entro il termine previsto dalla legge medesima ad ultimare la costruzione di un edificio ad uso di abitazione non di lusso. Poichè il contratto è considerato ai fini tributari in relazione al suolo, inteso nella sua totalità, la decadenza dell'agevolazione fiscale è totale, e deve indivisibilmente verificarsi per tutto l'edificio, senza possibilità di frazionamento fra la

tenza 16 ottobre 1966 n. 2538, in questa *Rassegna* 1966, I, 1335; sent. 30 maggio 1969 n. 1917, in *Riv. Leg. Fisc.* 1969, 1942), ha risolto in senso favorevole all'Amministrazione il contrasto verificatosi nella giurisprudenza di merito (cfr. *Relaz. Avv. Gen. Stato* 1966-70, II, p. 761) in ordine alla responsabilità dell'alienante per il pagamento delle imposte ordinarie nel caso di decadenza dalle agevolazioni per gli acquisti di aree edificabili di cui alla legge n. 408 del 1949 e successive modificazioni.

parte ultimata e quella in corso di ultimazione. Poichè la registrazione inerisce all'atto di acquisto, la condizione dell'ultimazione delle case di abitazione riguarda le parti interessate al contratto di acquisto del suolo, per il quale è chiesto e viene concesso il beneficio. Pertanto, se la parte acquirente proceda a rivendita del suolo senza avere prima ultimati gli appartamenti diventa inadempiente all'obbligo di legge, e tale inadempienza produce « ipso jure » la decadenza dell'agevolazione tributaria della registrazione a tassa fissa, in danno del rivenditore. Ed è, pertanto, del tutto irrilevante, ai fini della decadenza, già verificatasi al momento della rivendita, che successivamente ad essa, e sia pure nel termine di legge, ma dopo la rivendita, le case siano ultimate da terzi, o anche dallo stesso rivenditore, per conto di terzi. (Cass. 5 dicembre 1972, n. 3505; Cass. 13 gennaio 1972, n. 102, nonché Cassazione, sentenze n. 1914 del 1969 e n. 2316 del 1970).

Il primo motivo del ricorso non può dunque essere accolto.

Col secondo mezzo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 20 Legge 2 luglio 1949, n. 408, 16 d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito in Legge 7 febbraio 1968, n. 26 e successive modifiche nonché dell'art. 93 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 e dei principi di diritto sulla responsabilità del venditore in ipotesi di decadenza da agevolazioni fiscali di registro relativamente a case di abitazione non di lusso, ed infine omessa motivazione in rapporto ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.

Deduce il ricorrente col secondo mezzo che il d.l. n. 1150 del 1967 analogamente alla legge 6 agosto 1954, n. 604 deroga al principio della solidarietà fiscale e indica l'acquirente quale unico obbligato all'imposta per effetto di revoca dei benefici fiscali.

La censura è infondata. Come è noto, è principio fondamentale in materia di imposta di registro quello della solidarietà fra le parti contraenti stabilito dall'art. 93 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269. Tale principio può essere derogato dal legislatore, che può con norma eccezionale, di stretta interpretazione, porre, invece, a carico di uno solo dei contraenti l'imposta. Ma il principio della solidarietà non ha carattere sanzionatorio e dunque prescinde da ogni indagine sulla imputabilità del fatto che determini la perdita di un beneficio fiscale (Cass. 20 gennaio 1969, n. 138). La formulazione generica dell'art. 20 della citata legge n. 408 del 1949 (« si » decade) non consente di affermare che vi sia stata una deroga alla solidarietà per l'ipotesi di decadenza ivi prevista, nè è dato riscontrare tale deroga nelle leggi di proroga delle agevolazioni fiscali previste dalla medesima legge n. 408 e tanto meno nel decreto legislativo n. 1150 del 1967, che, anzi, in base alla regola ermeneutica dello « ubi voluit dixit », esclude l'estensione della deroga alla materia di decadenza stabilita dal citato art. 20 della legge del 1949. — (Omissis).

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE

CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 12 ottobre 1973, n. 2571 - Pres. Caporaso - Est. Zucconi Galli Fonseca - P. M. Pedace (conf.) - Salvatore (avv. Passanisi) c. Provincia di Ragusa (avv. Agnello) e Assessorato agricoltura e foreste della Regione siciliana (avv. Stato Carusi).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Appalti stipulati da enti diversi dallo Stato - Richiamo al capitolato generale di appalto per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici - Portata ed effetti.

Competenza e giurisdizione - Arbitrato - Compromesso - Competenza derogabile - Eccezione - Termine.

(c.p.c., art. 38, terzo comma; d.m. 28 maggio 1895, art. 42).

Le disposizioni del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici hanno efficacia normativa solo nei rapporti fra i privati e lo Stato ed hanno invece natura contrattuale quando sono richiamate in convenzioni stipulate da enti pubblici diversi dallo Stato (1).

La competenza arbitrale prevista dall'art. 42 del capitolato generale d'appalto del 1895 è derogabile nei casi in cui la norma ha rile-

(1) Conf.: Cass., 9 giugno 1972, n. 1813, *Foro it.*, 1973, I, 137; 20 marzo 1972, n. 850, *Rass. Avv. Stato*, 1972, I, 723; 29 ottobre 1971, n. 3035, *Mass. Cass. civ.*, 1971, IV, 2568; 22 giugno 1971, n. 1963, *Giur. it.*, 1972, I, 1, 339; 11 novembre 1970, n. 2349, *Giust. civ.*, 1971, I, 42; v. pure Cass., 7 settembre 1970, n. 1343, *Rass. Avv. Stato*, 1970, I, 974; 7 settembre 1970, n. 1274, *ibidem*, 959; 27 marzo 1970, n. 836, *Giur. it.*, 1970, I, 1, 1406; 2 dicembre 1969, n. 3850, *Rass. Avv. Stato*, 1970, I, 140; Coll. arb. 21 maggio 1969, n. 21, *ibidem*, 483 e richiami nelle rispettive note di commento. Sulla differenza portata dalle norme del capitolato generale di appalto, nelle due ipotesi, cfr. *Rel. Avv. Stato*, 1966-1970, III, 69 ss. e 87 ss. In particolare, nel senso che le norme hanno natura regolamentare negli appalti stipulati da enti pubblici che siano tenuti per legge ad adottare il capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, cfr. Cass., 9 giugno 1972, n. 1813, *citata*, e 18 settembre 1970, n. 1559, *Giust.*

vanza contrattuale, e l'eccezione di compromesso deve pertanto essere proposta nel termine di cui all'art. 38, terzo comma, prima parte, del codice di procedura civile (2).

(Omissis). — Il ricorrente, oltre a contestare che la clausola compromissoria sia stata validamente approvata ai sensi dell'art. 1341 c.c., e sia applicabile al rapporto dedotto in giudizio, adduce che in ogni modo la competenza arbitrale prevista dal capitolato generale d'appalto del 1895 fu stabilita contrattualmente mediante rinvio relettivo, eppertanto, essendo derogabile, avrebbe dovuto formare oggetto di tempestiva eccezione, secondo il disposto del terzo comma dell'art. 38 c.p.c. L'incompetenza del giudice ordinario non fu invece eccepita in *limine litis* dalla convenuta, ma soltanto dall'assessorato regionale, chiamato successivamente in causa.

L'assunto è fondato e assorbe le altre ragioni su cui il ricorso si basa.

Sono da ribadire e applicare i principi seguenti, già costantemente affermati da questa Corte suprema: anzitutto, il principio secondo cui le disposizioni del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici hanno efficacia normativa solo nei rapporti fra i privati e lo Stato, ed hanno invece natura contrattuale quando sono richiamate in convenzioni stipulate da enti pubblici diversi dallo Stato: cosicché, in questo secondo caso, la competenza arbitrale di cui all'art. 42 dell'abrogato capitolato generale d'appalto del 1895 è derogabile (da ultimo, Cass. 20 marzo 1972, n. 850); in secondo luogo, il principio secondo cui la eccezione di compromesso, appunto per il carattere derogabile della competenza arbitrale, deve essere proposta secondo la norma del terzo comma, primo inciso, dell'art. 38 c.p.c. (Cass. 9 dicembre 1971, numero 3561). — (Omissis).

civ., 1971, I, 125, a proposito degli appalti stipulati dalla Cassa per il Mezzogiorno.

(2) Conf.: Cass., 23 febbraio 1973, n. 544; 15 gennaio 1973, n. 138; 26 ottobre 1972, n. 3276; 9 dicembre 1971, n. 3561; 4 marzo 1971, n. 569; 13 ottobre 1970, n. 1975; 30 gennaio 1968, n. 299; 18 aprile 1966, n. 969. Per il diverso criterio applicabile, invece, quando la competenza arbitrale è stabilita con norme imperative, e non è quindi derogabile, cfr.: Cass., 24 maggio 1968, n. 1588; 18 febbraio 1963, n. 365, *Giust. civ.*, 1963, I, 1066. Nel senso che la sentenza che abbia pronunciato sull'eccezione di incompetenza per essere la controversia devoluta agli arbitri va impugnata con ricorso per regolamento di competenza, cfr., da ultimo, Cass. 4 dicembre 1972, n. 3499. Sui limiti della competenza arbitrale, cfr. MARZANO, *Limiti alla competenza arbitrale su questioni inerenti ad opere pubbliche extracontrattuali*, *Rass. Avv. Stato*, 1965, I, 401.

CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 29 ottobre 1973, n. 2809 - Pres. Malfitano - Est. Zucconi Galli Fonseca - P. M. Trotta (diff.) - Consorzio di bonifica del Sannio Alifano (avv. Compagno) c. Fallimento Aldo Marone (avv. de Blasi) e Cassa per il Mezzogiorno (avv. Stato Siconolfi).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Riserve dell'appaltatore - Tardività - Decadenza - Rinuncia - Validità - Estremi - Comportamento del collaudatore - Insufficienza.

(c.c., art. 2968; r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 16, 54, 89 e 107).

È valida la rinuncia dell'Amministrazione appaltante a valersi della decadenza nella quale sia incorso l'appaltatore per la tardività delle riserve, trattandosi di decadenza stabilita in materia patrimoniale non sottratta alla disponibilità delle parti; difetta tuttavia di motivazione la sentenza del giudice di appello con la quale tale rinuncia sia desunta dal comportamento del collaudatore, di per sé non necessariamente concludente e proprio, oltretutto, di soggetto diverso dal titolare del rapporto e investito di un incarico di controllo tecnico dal quale normalmente esula il potere di rappresentare il committente, specialmente in relazione a questioni non tecniche (1).

(1) Sulla rinuncia a valersi della decadenza in tema di pubblici appalti.

E' la terza volta in oltre venti anni, per quanto consta, che la Corte di cassazione afferma la possibilità, per la pubblica amministrazione, di rinunciare a valersi della decadenza in cui sia incorso l'appaltatore per tardività delle riserve. Anche in questa occasione peraltro, così come nelle precedenti (12 marzo 1973, n. 677, *Rass. Avv. Stato*, 1973, I, 458; 28 ottobre 1965, n. 2290, *Foro it.*, 1966, I, 666), tale possibilità risulta affermata quasi come implicita premessa fuori discussione, senza considerazione delle possibili questioni in argomento rilevanti, e in ragione della sola disponibilità dei diritti in contestazione; e se una mancata approfondita disamina può forse spiegarsi con riguardo alle concrete fattispecie decise (per il fatto, cioè, che la rinuncia alla decadenza è stata poi in effetti esclusa), è tuttavia auspicabile che la Corte di cassazione abbia presto occasione di esaminare la questione *ex professo*, per una verifica, quantomeno, del principio affermato, anche sotto gli ulteriori possibili profili.

Senza voler qui approfondire la questione, di cui è peraltro agevole avvertire la rilevanza, può essere invero brevemente osservato che ad una differente soluzione potrebbe pervenirsi considerandosi la disponibilità non solo con riguardo al contenuto dei diritti patrimoniali in discussione, ma anche in relazione alla natura giuridica dell'amministrazione committente, alle condizionanti forme prescritte per le sue manifestazioni di volontà (tali da far escludere *a priori* quella rinuncia tacita che già è stata ammessa in materia di decadenza), alle norme sulla contabilità dello Stato (in particolare alle procedure stabilite per le spese pubbliche), ed alla natura di atto amministrativo del provvedimento sulle riserve (il

(*Omissis*). — Con il secondo mezzo del ricorso principale si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2969 c.c., 53, 54, 88, 89, 64, 60, 16 r.d., 25 maggio 1895, n. 350, 343, legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, in relazione agli articoli 345, 115, 360 n. 3 e 5 c.p.c., nonchè insufficienza di motivazione, addebitandosi alla sentenza impugnata di avere erroneamente escluso la decadenza dell'appaltatore dai diritti fatti valere con le riserve, che erano state tardivamente formulate.

La censura è fondata. Di contro all'eccezione secondo cui le riserve erano state formulate oltre i termini di decadenza stabiliti negli articoli 16, 54 e 89 del r.d. n. 350 del 1895, la corte di merito ha affermato che la decadenza era stata impedita ai sensi dell'art. 2966 cod. civ.: a) dal comportamento del committente, avendo il consorzio accettato di discutere il merito delle riserve in occasione delle operazioni di controllo del collaudatore, il quale, in adempimento del mandato conferitogli, aveva anche constatato la legittimità delle riserve stesse nella sua relazione; b) dal comportamento della Cassa per il Mezzogiorno, che non aveva mai sollevato alcuna eccezione circa la tardività delle riserve.

Premesso che nessun rilievo poteva essere attribuito al comportamento della Cassa per il Mezzogiorno, estromessa dal giudizio perchè dichiarata estranea al rapporto controverso, e che erroneo è il richiamo dell'art. 2966 cod. civ., che prevede il riconoscimento del diritto come causa impeditiva della decadenza cui il diritto stesso è

cui possibile annullamento, anche perchè viziato da errore, appare inconciliabile con la irreversibilità della rinuncia alla decadenza); e andrebbero inoltre considerati, ai fini in esame, i peculiari effetti della decadenza in questione, il cui verificarsi attiene all'aspetto *publicistico* del rapporto contrattuale e *consegue* ad una consolidata ed irreversibile situazione di fatto in cui la mancata tempestiva formulazione o rinnovazione della riserva, prima ancora di dar luogo alla decadenza dell'appaltatore, fa sì che « *si avranno come accertati i fatti registrati* » e « *come non avvenute* » le riserve e le domande (artt. 54 e 89 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350).

Deve comunque escludersi *a priori*, ed anche a prescindere da quanto osservato nella decisione in rassegna, la possibilità di desumere una *rinuncia* alla decadenza dalle valutazioni del collaudatore, che oltretutto non sono vincolanti e impegnative per l'amministrazione e formano oggetto di una relazione *riservata e segreta* di cui l'appaltatore, come è noto, non può prendere visione; e i limiti della sentenza in esame, e l'erronea prospettiva da cui appare viziata, si evidenziano proprio nel rilevare che anche una *espressa* rinuncia del collaudatore alla decadenza dell'appaltatore non impedirebbe certo all'Amministrazione di farla invece valere.

In definitiva, l'ammissibilità stessa di una rinuncia dell'Amministrazione alla decadenza, da escludere in sede di procedimento amministrativo della riserva, sembra doversi limitare alla sola ipotesi di definizione transattiva della vertenza con l'appaltatore, solo con le forme della tran-

soggetto, laddove il Consorzio aveva sempre contestato il credito fatto valere dall'appaltatore, il punto da accertare — secondo l'impostazione adottata dalla corte d'appello — era se il committente avesse rinunciato a valersi della decadenza causata dalla tardività delle riserve: rinuncia in astratto valida, a norma dell'art. 2968 cod.civ., trattandosi di decadenza stabilita in materia patrimoniale non sottratta alla disponibilità delle parti. Orbene, la corte d'appello è incorsa nel denunciato vizio di motivazione, quando ha affermato, senza dar conto delle fonti del proprio convincimento, che il collaudatore aveva ricevuto il mandato di esprimere la volontà del Consorzio in relazione alle riserve e in occasione delle operazioni di controllo aveva tacitamente rinunciato alla decadenza discutendo le riserve nel merito, « dando poi atto della loro legittimità nella sua relazione ». Quest'ultima notazione non è invero coerente col risultato trattone, poichè la « constatazione della legittimità » delle riserve poteva significare che il collaudatore le giudicasse tempestivamente proposte, non invece che egli riferisse di aver manifestato alla controparte, in adempimento del mandato ricevuto, la volontà di rinunciare alla decadenza dipendente dalla loro intempestività. Ma quel che più conta è che, trattandosi di desumere con sicurezza da dati univoci la tacita manifestazione della volontà del Consorzio di non valersi della decadenza, la sentenza impugnata l'ha ravvisata: a) in un comportamento (discussione delle riserve in sede di collaudo tecnico) di per sé non necessariamente concludente nel senso ricercato, e quindi richiedente una qualche motivazione intorno alla possibilità di considerarlo come espressione della volontà di rinuncia; b) per di più, nel comporta-

zione (ed in coerenza con la funzione di tale negozio) potendo l'Amministrazione validamente disporre dei propri diritti. La stessa Corte di cassazione ha del resto avuto occasione di precisare che ai fini in esame occorre accertare « l'effettiva volontà della p.a. di rinunciare a far valere la decadenza » (sent. 12 marzo 1973, n. 677); e non si comprende come una tale « effettiva volontà » possa essere affermata se non nel ricorso delle condizionanti forme richieste per le manifestazioni di volontà della pubblica amministrazione, e come possa quindi essere *desunta* solo da un comportamento, già di per sé irrilevante, o da un esame della riserva nel merito, ovviamente non preclusivo; così come è evidente che anche un eventuale esplicito, ma erroneo riconoscimento, in sede amministrativa, della tempestività delle riserve non impedirebbe all'Amministrazione, in una successiva fase giudiziale della controversia, di eccepire la decadenza prima non rilevata.

Per quanto concerne l'ultima parte della massima, il contrasto dell'affermazione con quella contenuta nella sentenza 19 novembre 1973, n. 3089, commentata in questo stesso fascicolo, può giustificarsi, ma solo in parte, considerandosi che nella specie decisa l'ente appaltante non era un'amministrazione dello Stato.

A. M.

mento di un soggetto diverso (collaudatore) dal titolare del rapporto, soggetto investito di un incarico di controllo tecnico dal quale esula normalmente il potere di rappresentare il committente, tanto più in relazione a questioni non tecniche, cosicché, ancora una volta, occorreva indicare i motivi dell'affermazione — invece del tutto immotivata — secondo cui al collaudatore era stato conferito, dai competenti organi del Consorzio, un mandato con rappresentanza, comprensivo del potere di rinunciare alle verificatesi scadenze.

Di qui la fondatezza del mezzo in esame in relazione alla censura di mancanza di motivazione sul punto decisivo, che comporta la cassazione della sentenza con rinvio ad altro giudice per nuovo esame del punto controverso. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 19 novembre 1973, n. 3089 - Pres. Caporaso - Est. Falcone - P. M. Silocchi (conf.) - Gervasio Rancilio (avv. Nicolò) c. Ferrovie dello Stato (avv. Stato Barsi).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Redazione dello stato finale dei lavori - Ritardo dovuto alla situazione post-bellica - Imputabilità - Esclusione.

(d.m. 28 maggio 1895, art. 40).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Attività del collaudatore - Imputabilità all'Amministrazione appaltante.

(r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 122; l. 20 marzo 1965, n. 2248, all. F, art. 362; d.l. 6 marzo 1948, n. 341; r.d. 25 marzo 1895, n. 350, art. 92; reg. gestione lavori FF.SS. 26 e 27 luglio 1906, art. 45)

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Collaudo - Ritardo - Imputabilità a titolo di dolo o colpa grave.

(d.m. 28 maggio 1895, art. 40).

Non è censurabile la decisione con la quale sia stata esclusa la imputabilità del ritardo nella redazione dello stato finale dei lavori in ragione delle obbiettive e notorie circostanze nelle quali versò l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato durante e dopo le operazioni belliche. Il richiamo alla guerra combattuta sul suolo nazionale ed alla situazione di completa disorganizzazione in cui versò alla fine della guerra l'amministrazione dello Stato, ed in particolare l'Azienda delle Ferrovie dello Stato, di cui sia gli impianti fissi che il materiale mobile avevano subito, come obiettivi militari, distruzioni e danni imponenti, rappresenta infatti una adeguata e logica premessa della conclusione circa l'impossibilità, in cui l'azienda delle ferrovie si era venuta a tro-

vare, di dar corso, nei tempi ordinariamente richiesti dal suo operare, a quegli adempimenti cui era tenuta nei confronti di appaltatori per lavori da essi eseguiti (1).

Nell'appalto di opere pubbliche, il collaudatore è organo dell'amministrazione ed il suo comportamento di fronte all'appaltatore è imputabile all'amministrazione in nome e per conto della quale egli agisce, tanto nell'eseguire gli accertamenti tecnici, contabili ed amministrativi, quanto nell'esprimere il proprio giudizio sulla collaudabilità dell'opera, ed il suo parere sulle riserve iscritte dall'appaltatore nel registro di contabilità (2).

La limitazione di responsabilità prevista nell'art. 40 del capitolato generale di appalto approvato con d.m. 28 maggio 1895 non può spiegare efficacia in ogni ipotesi di inadempimento della pubblica amministrazione, e quindi anche nel caso di inattività volontaria o gravemente colposa dei suoi organi. L'art. 40, primo comma, del capitolato generale del 1895, costituendo deroga alla disciplina generale dello inadempimento, è una norma di stretta interpretazione, sicchè esso preclude soltanto quella responsabilità dell'ente pubblico che possa ricollegarsi strettamente alla sua ratio immediata, consistente nella necessità di tener salva l'amministrazione pubblica da pretese risarcitorie derivanti da ritardi dovuti alle caratteristiche proprie dell'organizzazione e del modo di funzionamento dell'apparato statale ed alla complessità dei procedimenti attraverso i quali si realizza la sua attività giuridica; in ogni altra situazione in cui si dimostri che si è fuori da questa esigenza, ed in particolare che il ritardo dipenda esclusivamente da un comportamento ascrivibile a dolo o grave colpa dell'amministrazione, è giustificata l'applicazione della colpa contrattuale comune, ovviamente con l'esclusione della presunzione di responsabilità ex art. 1218 cod.civ. (3).

(1-3) Il ritardo dei pagamenti nell'appalto d'opera pubblica.

Il ritardo nella compilazione del conto finale dei lavori non è, come è noto, di autonoma rilevanza al fine di rendere l'amministrazione appaltante obbligata alla corresponsione di interessi, in quanto la inosservanza del termine al riguardo stabilito dal capitolato speciale di appalto assume rilievo solo se e quando pregiudichi la possibilità del tempestivo inizio delle operazioni di collaudo e, di conseguenza, del tempestivo pagamento della rata di saldo. Il principio affermato dalla Corte di cassazione va segnalato, quindi, per quanto agevolmente se ne desume in ordine alla necessità di accertare la imputabilità all'Amministrazione del ritardo nel pagamento della rata di saldo, attraverso indagine volta a stabilire, in concreto e con riferimento alle singole fasi del rapporto successive alla ultimazione dei lavori, se debba l'Amministrazione rispondere del ritardo nel pagamento della rata di saldo, anche per quanto concerne (come risulta dalla premessa in fatto della decisione) lo stesso obbligo di corrispondere gli interessi; e tale criterio, anche se affermato con riferimento all'art. 40

(*Omissis*). — Con il primo motivo, il ricorrente si duole che sia stata affermata la non colpevolezza del ritardo dell'amministrazione nel provvedere al conto finale dei lavori appaltati e sia stata quindi esclusa la responsabilità della stessa per danni, denunciando: la violazione degli artt. 1218 e segg. cod. civ.; l'omessa indagine su punto decisivo, con conseguente insufficiente e contraddittoria motivazione; la violazione dell'art. 384 c.p.c. e degli artt. 62 e 63 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, e successive modifiche, nonchè dell'art. 34 del d.m. 28 maggio 1895 e successive modifiche (in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.).

Sostiene che l'impugnata sentenza, con motivazione apodittica e con petizione di principio, ha dato per pacifico, in difetto di ogni acquisizione probatoria ed anzi contro i dati della comune esperienza, che la ricostruzione della rete ferroviaria dopo la guerra fosse stata di per sè impeditiva della redazione della situazione finale; « si è inventato » il momento dal quale il ritardo cominciava a divenire colposo (momento successivo all'avvenuta ricostruzione della rete ferroviaria nazionale), dando per pacifico un fatto (prima fase della ricostruzione) che era di per sè opinabile nella sua sussistenza obiettiva e nella sua dimensione temporale.

Aggiunge che, al di là del suesposto ordine di rilievi, di per sè decisivi, la sentenza denunciata appare fondata su un duplice, erroneo convincimento: che non esista alcun obbligo giuridico a carico del committente in ordine al momento in cui deve essere redatta la situazione finale e che, comunque, tale operazione comporta un lavoro complesso e molteplice.

Il motivo non è fondato.

del capitolato generale di appalto del 1895, appare rilevante anche nell'ambito della disciplina stabilita con gli artt. 35 e 36 del vigente capitolato generale di appalto, specialmente quando si consideri che mentre il ritardo rilevante ai fini della corresponsione degli interessi era contemplato senza particolari precisazioni nell'art. 40 del d.m. 28 maggio 1895 (ed è stato tuttavia ritenuto utile ai fini in esame solo se *imputabile* all'Amministrazione), la vigente normativa specifica espressamente che gli interessi spettano all'appaltatore solo quando il ritardo nei pagamenti sia dovuto a « *motivi attribuibili all'Amministrazione* »: riferibilità che va quindi intesa in termini di *imputabilità*.

Nell'economia della decisione il principio affermato nella prima massima risulta peraltro collegato, ma sotto certo profilo contraddetto dal criterio enunciato nella terza massima, che appare invece suscettibile di critica, per il contrasto in cui si pone con l'autonomia, la specialità e la completezza della disciplina stabilita con l'art. 40 del capitolato generale del 1895 e con la espressa esclusione, stabilita con il primo comma della norma, di « *indennità di qualsiasi specie* »; e la censurabilità del criterio, ispirato ad esigenze equitative comprensibili, ma prive di rilevanza giuridica nella materia, è confermata dalla più specifica formulazione dell'art. 35 del vigente capitolato generale (di portata sostanzialmente inter-

E' agevole rilevare, anzitutto, che l'addebito di avere esaminato il problema del ritardo nella compilazione della situazione finale dei lavori appaltati in una falsa prospettiva, determinata da un sottinteso, erroneo convincimento sulla particolare complessità di tale operazione e sulla mancanza di ogni termine per il suo compimento, non trova nella decisione impugnata alcuna affermazione da cui possa apparire giustificato, al di fuori dell'attributo « complessa » riferito alla situazione finale.

Ma tale qualificazione non costituisce la premessa per alcuna deduzione e deve pertanto — appropriata o meno che sia, in astratto, a quella operazione — considerarsi estranea alla *ratio decidendi*, la quale risulta esplicitamente e motivatamente fondata non già su asserite difficoltà che sarebbero state incontrate nella redazione della situazione stessa, a causa del « complicato lavoro e del vasto spiegamento di forze » da essa richiesta (come, secondo l'assunto del ricorrente, avrebbe affermato la sentenza impugnata), ma, invece, sulle circostanze obiettive nelle quali versò l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato durante e dopo le operazioni belliche, circostanze che le impedirono di procedere tempestivamente al compimento degli atti da essa dovuti in relazione ad obblighi assunti.

A questo riguardo, nemmeno trova riscontro nella lettera o nei presupposti logico-giuridici della motivazione, l'ulteriore addebito di

pretativa), secondo cui « tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma, del codice civile ».

Non sembra esattamente individuata, del resto, la stessa *ratio* della disposizione, che appare non tanto ispirata alla « necessità di tenere salva l'amministrazione pubblica da pretese risarcitorie », quanto piuttosto rivolta a derogare, in favore dell'appaltatore, al principio che per le obbligazioni della pubblica amministrazione esclude la ravvisabilità di una mora, e quindi la decorrenza degli interessi, fino alla emissione del mandato di pagamento (Cass., 3 febbraio 1965, n. 172, *Rass. Adv. Stato*, 1965, I, 137), e al tempo stesso a limitare tale deroga al periodo successivo a quello presumibilmente occorrente, secondo i normali tempi tecnici, al compimento delle operazioni necessarie. Nell'ambito di tale prospettiva, quindi, una indagine sulla *congruità* del tempo impiegato per il pagamento o sulla ricorrenza di una condotta dolosa o gravemente colposa dell'Amministrazione, oltre ad essere incompatibile con la normativa predeterminazione del tempo presumibilmente occorrente, viene a risultare del tutto superflua ed irrilevante, proprio per essere già *prestabilite* dalla norma le conseguenze, e tutte le conseguenze, dell'eventuale maggior ritardo (l'obbligo, cioè, di corrispondere gli interessi). Il ritardo dovuto « alle caratteristiche proprie dell'organizzazione e del modo di funzionamento dell'apparato statale ed alle complessità dei procedimenti attraverso cui si realizza la sua attività giuridica » è perciò già *a priori* considerato dalla norma, e corrisponde al periodo di tempo per il quale è esclusa la decorrenza stessa di

avere considerato inesistente ogni obbligo giuridico a carico del committente in ordine al momento in cui deve essere redatta la situazione finale in relazione al compimento dell'opera da parte dell'appaltatore; che anzi, l'indagine sulla sussistenza o meno di colpa nella condotta dell'amministrazione, sottintende la qualificazione del comportamento cui non veniva dato corso — sia pure per motivi ritenuti giustificativi ed esimenti da responsabilità — come contrattualmente dovuto senza ritardo.

Quanto poi alla motivazione, secondo la quale ogni colpa è stata esclusa facendo richiamo alla guerra, al periodo postbellico ed alla connessa situazione nella quale si era trovata ad operare la pubblica amministrazione, come a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, le quali possono essere poste a fondamento della decisione senza bisogno di prova (art. 115 c.p.c.), deve rilevarsi come, se pure è stato osservato che l'utilizzazione del notorio in materia giudiziaria difficilmente si sottrae a sospetto, in quanto risulta sacrificato il controllo delle fonti e del modo di acquisizione del materiale di fatto introdotto nel processo per essere utilizzato dal giudice nella formazione del suo convincimento, bisogna, tuttavia, riconoscere che certi fatti, comunemente noti ed indiscussi, risultano tali che, esigere per essi l'esperimento delle prove, non aumenterebbe minimamente il grado di convinzione che il giudice e le parti devono avere, ed hanno della loro verità.

interessi; ed è evidente che la stessa *ratio* non può essere allora riferita (al fine di assumere che oltre agli interessi competerebbe anche il risarcimento del danno quando il ritardo non dipenda da esigenze amministrative o contabili) anche al periodo di tempo relativamente al quale è stabilito l'obbligo di corrispondere gli interessi (*successivo* a quello preventivato come necessario per i normali adempimenti amministrativi); così come è evidente, del resto, che una indagine quale quella ipotizzata nella decisione in rassegna (quella cioè sulla congruità del tempo impiegato), oltre ad essere inconciliabile con i principi della discrezionalità amministrativa, si risolverebbe in effetti in un apprezzamento variabile e contingente, con il quale le responsabilità dell'Amministrazione, considerata anche la difficoltà stessa della prova al riguardo richiesta, verrebbe in definitiva ad essere (contro le premesse) solo presupposta, o quanto meno desunta dal solo maggior tempo trascorso.

Ogni questione al riguardo deve comunque ritenersi superata con la più precisa disciplina introdotta con il capitolato generale di appalto approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (cfr., del resto, la stessa Cass., 13 maggio 1971, n. 1384, *Rass. Avv. Stato*, 1971, I, 698, in motivazione); ed è proprio la portata sostanzialmente interpretativa di tale nuova normativa che avrebbe dovuto condurre, come si è accennato, a soluzione diversa da quella accolta nella decisione in rassegna.

Nel senso della decisione in rassegna, cfr. Cass., 27 agosto 1966, n. 2285, *Rass. Avv. Stato*, 1967, I, 688, con nota di critica; nel senso opposto, ed in particolare per l'autonomia e la completezza della disciplina dell'analoga

Costituiscono, d'altra parte, principi numerose volte affermati e della cui esattezza non sembra lecito dubitare, quello che la valutazione compiuta dal giudice del merito circa la sussistenza o meno di fatti rientranti nella comune esperienza e circa l'opportunità di fare ad essi ricorso è incensurabile in cassazione se proceda da una esatta nozione giuridica del fatto notorio, inteso come fatto che l'uomo di media cultura conosce in un dato tempo ed in un dato luogo, anche se riferentesi ad un determinato settore della attività umana (Cass. 11 luglio 1969, n. 2545; 17 ottobre 1968, n. 3346), e l'altro che, attenendo il ricorso al notorio all'esercizio del potere discrezionale di detto giudice, non è necessario che la motivazione indichi le ragioni per cui il potere stesso è stato (o non è stato) esercitato, mentre è evidente che la mancanza di prova, essendo la condizione espressamente richiesta dalla legge, non può essere considerata un ostacolo all'applicazione dell'art. 115, 2° comma, c.p.c. (Cass. 25 settembre 1971, n. 2689).

Orbene, se non può essere contestato, ed in realtà non lo contesta nemmeno lo stesso ricorrente, che le circostanze di fatto utilizzate dal giudice d'appello costituivano fatti notori, secondo la nozione prevalentemente accolta di essi innanzi ricordata, e non esigevano perciò il soccorso di alcuna prova per essere fatti valere nel processo, non può nemmeno sostenersi che le deduzioni trattene, in ordine al problema oggetto dell'indagine, siano altrimenti censurabili attraverso un sindacato sull'adeguatezza e la logicità della motivazione adottata.

Il richiamo alla guerra combattuta sul suolo nazionale, che determinò la separazione delle regioni del nord d'Italia (l'appalto fu

disposizione prevista all'art. 40 del Capitolato generale amministrativo delle Ferrovie dello Stato, cfr. Cass., 29 ottobre 1963, n. 2897, *ivi*, 1964, I, 192, con nota di adesione e richiamo dei precedenti.

Quanto alla seconda massima, l'affermazione di principio non può peraltro essere intesa nel senso che l'attività del collaudatore, in quanto svolta « *in nome e per conto* » dell'Amministrazione, sia per questa vincolante, e ciò sia per quanto concerne il collaudo delle opere (il cui certificato può non venire approvato), sia in merito al parere sulle riserve dell'appaltatore (dal quale il provvedimento amministrativo può naturalmente dissentire); così come è evidente che di una eventuale condotta dolosa, colposa o negligente il collaudatore è comunque obbligato a rispondere nei confronti dell'Amministrazione. La massima può quindi essere condivisa non tanto in quel che afferma quanto piuttosto in quel che esclude, ed in particolare nella premessa secondo cui il collaudatore non può essere considerato come organo del tutto estraneo all'Amministrazione, che agisca come arbitro *super partes* nell'esercizio di proprie attribuzioni pubblicistiche. Concetto sostanzialmente diverso da quello enunciato nella massima viene del resto affermato nella sentenza 29 ottobre 1973, n. 2809, sopra commentata.

A. M.

eseguito in Piemonte) dal territorio sottoposto al potere del governo legittimo fino al maggio del 1945, nonchè alla situazione di completa disorganizzazione in cui versò alla fine della guerra l'amministrazione dello Stato, ed in particolare l'Azienda delle Ferrovie dello Stato, di cui sia gl'impianti fissi che il materiale mobile avevano subito — come obiettivi militari — distruzioni e danni imponenti, rappresenta una adeguata e logica premessa della conclusione circa l'impossibilità in cui l'azienda delle ferrovie si era venuta a trovare, di dare corso, nei tempi ordinariamente richiesti dal suo operare, a quegli adempimenti cui era tenuta nei confronti di appaltatori per lavori da essi eseguiti. Nè può essere censurato, in questa sede, il convincimento espresso dai giudici di appello circa la durata in concreto di tale situazione, come giustificativa del ritardo nell'adempimento di cui si discute, avuto riguardo anche all'esatto rilievo della preminente finalità di interesse pubblico di ripristinare nel più breve tempo e con la maggiore ampiezza possibile il servizio ferroviario, che polarizzava tutti gli sforzi dell'apparato tecnico-amministrativo dell'azienda. Il motivo di ricorso, per tutte le considerazioni esposte, deve essere respinto.

Il secondo motivo del ricorso principale ed i due motivi del ricorso incidentale sono rivolti a censurare, in base ad opposti assunti, la statuizione con la quale la sentenza impugnata ha riconosciuto, nel ritardo con cui era avvenuto il collaudo (il 20 settembre 1952, invece che entro il 1° gennaio 1949, come sarebbe stato ben possibile, posto che la situazione finale era stata comunicata il 22 marzo 1948), la colpa dell'amministrazione e l'ha condannata al pagamento degli interessi legali sulla somma dovuta all'appaltatore, e possono, pertanto, essere esaminati congiuntamente.

Il ricorrente, con il secondo motivo, sostiene che la sentenza impugnata, affermando che le conseguenze del ritardo nelle operazioni di collaudo è parificato dall'art. 12 del Capitolato per l'esecuzione di lavori e forniture per conto delle Ferrovie dello Stato (approvato dal Consiglio di Amministrazione il 3 maggio e il 14 luglio 1922 e successive modificazioni) al ritardo nei pagamenti, con l'unica conseguenza dell'obbligo di corrispondere gli interessi legali quando detto ritardo ecceda le necessità dell'Amministrazione, è incorsa in violazione e falsa applicazione della norma anzidetta, in quanto essa si riferisce a qualunque forma di ritardo dipendente dall'esaurimento delle pratiche amministrative, ma non già ad un ritardo imputabile a titolo di colpa e attribuibile ad un preciso comportamento antigiuridico.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, da parte sua, sostiene, con il ricorso incidentale, che erroneamente sono stati riconosciuti gli interessi legali a favore del Rancilio sulle somme a lui ancora dovute deducendo che il collaudatore, negli appalti pubblici, sebbene nominato dall'amministrazione committente, agisce, nello svolgimento

delle operazioni a lui devolute, quale organo ad essa estraneo, sovrapponendosi alle parti in contraddittorio, come risulta dall'art. 362 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e dagli artt. 44-61 del Regolamento per l'aggiudicazione e le gestioni delle opere che si eseguono dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (approvato il 27 e 28 luglio 1906); che la previsione del pagamento degli interessi contenuta nell'art. 12 innanzi citato, « è diretto a regolare situazioni nelle quali il ritardo sia appunto riferibile all'azienda e nel contempo ad escludere tale riferibilità in via generale » (1° motivo); che l'art. 38 del Capitolato generale amministrativo di appalto delle opere che si eseguono dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato approvato il 9 aprile 1909 fissa per il collaudo il termine dilatorio di un anno, sicché non poteva parlarsi di ritardo nell'adempimento configurabile come causa di danno finché non fosse stata chiesta ed ottenuta dal giudice la fissazione del termine per l'adempimento a norma dell'art. 1183 cod. civ.; che, erroneamente era stato riconosciuto come atto di costituzione di mora la riserva formulata dal Rancilio in sede di sottoscrizione della situazione finale perchè, anche ammesso che l'intento del Rancilio fosse stato diretto alla costituzione in mora dell'azienda ferroviaria e che sia consentita una costituzione in mora *ante tempus*, era stato violato il principio secondo cui la natura e la funzione della riserva ne delimitano necessariamente la portata giuridica nel rigoroso ambito della situazione in cui viene formulata (2° motivo).

Mentre il secondo motivo del ricorso principale è fondato, il ricorso incidentale deve essere respinto.

Non può essere, anzitutto, condivisa la tesi più ampia sostenuta dall'amministrazione ferroviaria, secondo la quale, in qualsivoglia ipotesi di ritardo nell'effettuazione del collaudo, nessun interesse e nessuna indennità di qualsiasi specie potrebbe essere pretesa dall'appaltatore, per l'evidente debolezza delle argomentazioni cui si affida.

Che il collaudatore agisca come organo estraneo all'amministrazione sovrapponendosi alle parti con attribuzioni squisitamente pubblicistiche, quasi come un arbitro, costituisce una premessa apodittica e indimostrata, non idonea come tale a sorreggere l'affermazione che l'amministrazione non risponde per l'operato, anche gravemente negligente, del collaudatore.

Trattasi di tesi alla quale non si può consentire, perchè il collaudatore è un funzionario di ruolo, nominato dall'amministrazione committente, e precisamente dal Direttore generale delle Ferrovie per le opere che, come nella specie, sono eseguite dall'amministrazione ferroviaria (secondo il disposto dell'art. 45 del regolamento sull'aggiudicazione e gestione dei lavori delle FF.SS. approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 26 e 27 luglio 1906, modificato con d.m. 28 luglio 1948, n. 605, e d.m. 27 luglio 1950, n. 559, in rela-

zione all'art. 122 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità di Stato, essendo inapplicabile l'art. 362 della legge sui lavori pubblici — 30 marzo 1865, n. 2248, all. F — invocata dall'amministrazione, per l'espresso disposto dell'art. 31 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie e non concesse ad imprese private), della quale costituisce un organo, ed il cui comportamento di fronte all'appaltatore è imputabile all'amministrazione in nome e per conto della quale egli agisce, tanto nell'eseguire gli accertamenti tecnici, contabili ed amministrativi quanto nell'esprimere il proprio giudizio sulla collaudabilità dell'opera, ed il suo parere sulle riserve iscritte dall'appaltatore nel registro di contabilità (v. art. 50, Regolamento sull'aggiudicazione e gestione dei lavori delle Ferrovie dello Stato).

Posto che il ritardo nella collaudazione dell'opera appaltata è imputabile all'amministrazione ed è fonte per essa di responsabilità quando — come più ampiamente si dirà — supera il tempo richiesto dall'ordinato e diligente svolgimento delle operazioni tecnico-amministrative necessarie, risultano erronei sia l'asserzione dell'amministrazione ferroviaria, la quale sostiene che nessun effetto conseguirebbe a detto ritardo; sia la decisione adottata dai giudici di appello, i quali hanno sostenuto che all'ipotesi in discussione, equiparabile a quella di ritardo nei pagamenti prevista nel capoverso del citato art. 12, possa essere collegata unicamente la conseguenza espressamente prevista per questo caso, consistente nel pagamento dei soli interessi legali.

Precisato che la pretesa fatta valere dal ricorrente è rimasta definitivamente fissata, nel corso del giudizio, nella domanda di risarcimento dei maggiori danni (oltre gli interessi legali) derivanti dalla svalutazione monetaria da lui subita a causa del ritardo colpevole dell'amministrazione nel provvedere al collaudo ed al conseguente pagamento del saldo, è sufficiente ricordare che, sul problema in esame, questa Suprema Corte si è pronunciata di recente; e, nel rifarsi ad un suo precedente orientamento, ha affermato che la limitazione di responsabilità prevista nell'art. 40 del Capitolato generale approvato con il d.m. 28 maggio 1895 non può spiegare efficacia in ogni ipotesi di inadempimento della pubblica amministrazione, e quindi anche nel caso di inattività volontaria o gravemente colposa dei suoi organi, perchè la deroga in ogni e qualsiasi caso alla disciplina ordinaria della responsabilità contrattuale sarebbe in contrasto ingiustificato con il principio generale che, in uno Stato di diritto, l'ente pubblico, al pari di ogni altra persona giuridica, non può esimersi dal rispondere dei danni che, sul piano contrattuale, l'inadempimento volontario o gravemente colposo di una sua obbligazione determini ai privati (Cass. 13 maggio 1971, n. 1384; 27 agosto 1966, n. 2285). Ha

precisato, inoltre, nella sua più recente pronuncia, che l'art. 40, primo comma, costituendo deroga alla disciplina generale dell'inadempimento, è una norma di stretta interpretazione, sicchè esso esclude soltanto quella responsabilità dell'ente pubblico che possa ricollegarsi strettamente alla sua *ratio* immediata, consistente nella necessità di tener salva l'amministrazione pubblica da pretese risarcitorie derivanti da ritardi dovuti alle caratteristiche proprie dell'organizzazione e del modo di funzionamento dell'apparato statale ed alla complessità dei procedimenti attraverso i quali si realizza la sua attività giuridica; e che, in ogni altra situazione in cui si dimostri che si è fuori da questa esigenza, ed in particolare che il ritardo dipenda esclusivamente da un comportamento ascrivibile a dolo o grave colpa dell'amministrazione, è giustificata l'applicazione della disciplina contrattuale comune, ovviamente con l'esclusione della presunzione di responsabilità *ex art. 1218 cod. civ.*

Da questo orientamento non vi è ragione di discostarsi, nella decisione della presente causa, ma va, anzi, sottolineato, che l'argomentazione con la quale viene suffragata la tesi accolta, con riguardo al suindicato capitolato generale, trova un più preciso riscontro nel già citato art. 12 del capitolato per l'esecuzione dei lavori per conto dell'amministrazione ferroviaria, il quale, nell'escludere il diritto dell'appaltatore di pretendere interessi od indennità di qualsiasi specie per ritardo nel collaudo, nella liquidazione e nei pagamenti, fa riferimento al ritardo dipendente dall'esaurimento delle relative pratiche amministrative, cioè a qualunque forma di ritardo ascrivibile al normale modo di operare della pubblica amministrazione e non anche a quello riferibile ad un preciso comportamento antigiuridico ed imputabile a titolo di dolo o colpa grave. — (*Omissis*).

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 19 luglio 1973, n. 23 - Pres. Stella Richter - Est. Quaranta - Peddis (avv. D'Audino) c. Assessorato ai lavori pubblici della Regione sarda (avv. Stato Fiumara).

Atto amministrativo - Atti regionali - Definitivi o non definitivi - Criterio di discriminazione - Atti dell'assessore della Regione sarda - Non definitività - Ricorso giurisdizionale - Inammissibilità.

(Statuto speciale per la Sardegna, art. 41; legge reg. sarda 24 febbraio 1956, n. 38).

Gli atti regionali sono definitivi o non definitivi non a seconda della qualificazione propria dei corrispondenti atti statali, ma in connessione con la natura dell'organo regionale dal quale sono posti in

essere, per cui è irrilevante, ai fini della definitività o no dell'atto, che il provvedimento sia adottato nell'esercizio di funzioni prima attribuite al Ministro dei lavori pubblici; è quindi inammissibile il ricorso giurisdizionale avverso provvedimenti dell'assessore ai lavori pubblici della Regione sarda, trattandosi di provvedimenti suscettibili, a norma dell'art. 41 dello Statuto speciale per la Sardegna, di ricorso alla Giunta, e quindi di atti non definitivi (1).

(Omissis). — L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso, sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato, è fondata.

Il provvedimento impugnato, infatti, non ha il carattere della definitività e non è, quindi, suscettibile di impugnativa diretta dinanzi a questo Tribunale superiore adito in sede di legittimità.

Ed invero, a norma dell'art. 41 dello Statuto speciale per la Regione sarda, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, contro i provvedimenti dei componenti della Giunta regionale preposti ai singoli rami dell'Amministrazione è concesso ricorso gerarchico improprio alla Giunta medesima, la quale decide con decreto del suo Presidente. Ed è il predetto decreto che costituisce provvedimento impugnabile in questa sede.

La richiamata disposizione dello Statuto speciale non appare derogata dall'articolo unico della legge regionale sarda 24 febbraio 1956, n. 38, invocata dal ricorrente. Detta legge dispone soltanto che le funzioni amministrative in materia di acque pubbliche e di produzione dell'energia elettrica, spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, sono esercitate:

a) dal Presidente della Giunta nei casi in cui le leggi dello Stato prevedono la competenza del Capo dello Stato;

(1) Cfr., Cons. Stato, IV Sez., 14 luglio 1970, n. 535, *Rass. Avv. Stato*, 1970, I, 829; 12 ottobre 1967, n. 473, *Cons. Stato*, 1967, I, 1749; per analoghe fattispecie, cfr. Cons. Stato, IV Sez., 1° febbraio 1967, n. 9, *Cons. Stato*, 1967, I, 121; 23 novembre 1966, n. 832, *ivi*, 1966, I, 2045, in tema di atti del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano. In particolare, nel senso che la definitività di un atto amministrativo dipende esclusivamente dalla natura dei rimedi esperibili in sede di impugnativa, cfr. Cons. Stato, ad. gen., 22 ottobre 1970, n. 184, *Cons. Stato*, 1973, I, 520. Secondo lo stesso criterio, e rilevandosi anche, tra l'altro, la mancanza di norme analoghe a quella contemplata nell'art. 41 dello Statuto speciale per la Sardegna, sono stati ritenuti invece definitivi gli atti emanati dalle Regioni in materia di antichità e belle arti (Cons. Stato, V Sez., 17 aprile 1973, n. 409, *Cons. Stato*, 1973, I, 593). In dottrina, sulla definitività dell'atto amministrativo cfr. da ultimo CARNEVALE, *La definitività del provvedimento amministrativo*, *Nuova Rass.*, 1971, 1677, con commento di RODELLA.

b) dall'Assessore ai lavori pubblici nei casi in cui le leggi dello Stato prevedono la competenza del Ministro dei lavori pubblici;

c) dall'Assessore alle finanze nei casi in cui le leggi dello Stato prevedono la competenza del Ministro delle finanze.

Ciò, peraltro, non comporta che le competenze come sopra distribuite passino agli organi regionali con le medesime caratteristiche degli atti adottati in sede statale, nel senso che gli atti emessi dagli organi regionali siano definitivi o non definitivi a seconda che tali siano quelli emessi dagli organi statali. Siffatta conseguenza esula dalla portata della legge regionale di cui sopra, la quale ha inteso solo individuare in sede regionale gli organi che sono competenti a provvedere in luogo di quelli statali; ma i relativi atti ricevono la qualificazione in termini di definitività o non definitività in connessione con la natura dell'organo regionale dal quale sono posti in essere.

Da ciò consegue che l'impugnato provvedimento assessoriale, in quanto atto non definitivo, andava gravato con il ricorso previsto dall'art. 41 dello Statuto dinnanzi alla Giunta regionale. — (*Omissis*).

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. V, 23 gennaio 1973 n. 3219 - Pres. De Rosa - Rel. Sorge - P. M. conf. - Ric. Addari.

Procedimento penale - Impugnazione - Dichiarazione di ricorso - Motivi relativi a capo di sentenza non impugnato - Inammissibilità.
(art. 201 c.p.p.).

I motivi d'impugnazione costituiscono parte essenziale, integrante ed inscindibile della dichiarazione di impugnazione onde, quando manchi la correlazione fra la dichiarazione d'impugnazione ed i motivi addotti, per essere questi riferiti ad un capo autonomo di decisione non impugnato, l'impugnazione è inammissibile (1).

(Omissis). — Nel procedimento penale contro Addari Vito ed altre tredici persone, imputate di più reati di falso, truffa, corruzione, interesse privato in atti di ufficio (reati elencati per l'Addari, solo o in correità con altri, in 36 distinte imputazioni) con sentenza 24 dicembre 1970 il Giudice istruttore presso il Tribunale di Bologna dichiarò non doversi procedere contro l'Addari relativamente ai reati di cui ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 perchè il fatto non sussiste

(1) La sentenza citata nella motivazione aveva esattamente affermato che dichiarazione d'impugnazione e presentazione dei motivi costituiscono un unico negozio giuridico processuale, con la conseguenza che questo non poteva ritenersi perfezionato quando fra i due atti non v'è corrispondenza. Nello stesso senso, v.: Cass. 25 ottobre 1968 in *Cass. Pen. Mass. Annotato*, 1969, p. 1595, n. 2456; 19 aprile 1968, *ivi*, 1969, p. 542, n. 810. Sulla genericità dei motivi, v. Cass. 31 gennaio 1969 in *Cass. Pen. Mass. Annotato*, 1970, p. 142, n. 137, 5 maggio 1969, *ivi*, p. 1240, n. 1813; 8 novembre 1968, *ivi*, p. 287, n. 357, tutte basate sul criterio funzionale della necessità di porre il giudice superiore in grado di individuare e di controllare nei suoi precisi termini la critica che viene rivolta al precedente giudizio e quindi di esercitare con riferimento alle argomentazioni dell'impugnante il proprio sindacato.

e relativamente al reato di cui al capo 14 (falsità ideologica commessa dal p.u. in certificati) perchè estinto in effetto di amnistia.

Inoltre, dichiarò la propria incompetenza per territorio relativamente alle imputazioni di cui ai capi 7, 11, 18, 20, 21, 22, 27 (7, 11, 22 e 27 interesse privato in atti di ufficio, 18 correatà in truffa aggravata ai danni dello Stato, 20 corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio; 21 falsità ideologica) e dispose la trasmissione degli atti al P.M. di Roma, luogo in cui fu consumato il reato più grave (capo 18).

Con atto ricevuto il 25 febbraio 1971 dal Cancelliere dell'Ufficio d'istruzione di Bologna l'Addari dichiarò di « ricorrere in cassazione della sentenza proferita dal Giudice istruttore di Bologna in data 24 dicembre 1970 notificata il 22 febbraio 1971 con la quale veniva dichiarato non doversi procedere per amnistia per il capo 14 della imputazione » per i motivi che sarebbero stati prodotti dall'avv. Franco Mariani.

Detto difensore, a sostegno della proposta impugnazione, ha dedotto un unico motivo e cioè: « Violazione dell'art. 524 n. 1 e 3 c.p.p. in relazione all'art. 387 c.p.p. » specificando che « il ricorso si riferisce esclusivamente al capo riguardante la declarativa di incompetenza territoriale » e sostenuto:

a) che l'imputazione di cui al capo 18 riguarda un fatto analogo a quello di cui al capo 2 e che, pertanto, il Giudice istruttore avrebbe dovuto prosciogliere l'imputato anche dal reato di cui al capo 18;

b) che il Giudice istruttore avrebbe violato l'art. 378 c.p.p. per non avere prosciolto l'imputato anche dagli altri reati per i quali ha dichiarato la propria incompetenza.

L'Avvocatura Generale dello Stato, che rappresenta e difende le parti civili Ministero delle finanze e Ministero del tesoro, con una memoria depositata in cancelleria resiste al ricorso osservando che lo stesso è inammissibile e, subordinatamente, infondato.

Anche il difensore del ricorrente ha depositato una memoria nella quale sostiene: a) l'ammissibilità del ricorso; b) l'applicabilità dell'art. 152 in ordine alle imputazioni oggetto della declaratoria di incompetenza.

Ciò premesso, la Corte osserva che, in conformità della richiesta del P.M., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Dalla chiara, inequivocabile formulazione della dichiarazione di impugnazione risulta che con il ricorso del quale si tratta l'Addarino Vito ha inteso impugnare, ed ha impugnato, non l'intero dispositivo della sopra menzionata sentenza istruttoria ma soltanto quel capo che riguarda la declaratoria di non doversi procedere per amnistia in ordine al reato di cui al n. 14 della imputazione (art. 480 c.p.: falsità ideologica commessa dal p.u. in certificati). La dichiarazione di im-

pugnazione sopra trascritta non può essere interpretata diversamente perchè quando, come nella specie, il dispositivo della sentenza si divide in più capi nettamente distinti, è sempre possibile una impugnazione parziale: il che comporta acquiescenza rispetto ai capi non specificamente impugnati.

E', pertanto, priva di consistenza l'affermazione fatta all'inizio dell'esposizione dell'unico motivo di ricorso, che cioè l'impugnazione si riferisce esclusivamente al capo riguardante la declaratoria di incompetenza territoriale.

E' da aggiungere che, poiché i motivi sono un necessario complemento, una parte essenziale, integrante ed inscindibile della dichiarazione d'impugnazione, che rappresenta l'elemento volitivo, ossia la espressione della volontà d'impugnare, mentre i motivi sono l'elemento logico giuridico, cioè l'enunciazione delle specifiche ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene censurata la pronuncia che s'impugna (v. Cass. Sez. III 8 maggio 1969 ric. Valle ed altri, in Mass. dec. pen. 1969, n. 112.108), difetta, nella specie, ogni correlazione tra la dichiarazione d'impugnazione ed i motivi addotti, con la conseguenza che la dichiarazione d'impugnazione non è stata accompagnata né seguita dalla enunciazione dei motivi; e ciò in contrasto con quanto dispone l'art. 201 primo comma c.p.c.

Nè è possibile, nei motivi addotti, ravvisare una implicita e valida dichiarazione di volere impugnare anche il capo della sentenza riguardante la declaratoria d'incompetenza, perchè i motivi stessi risultano spediti il 15 e pervenuti in cancelleria il 17 marzo 1971, cioè oltre il termine stabilito dalla legge per l'impugnazione. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. V, 7 maggio 1973, n. 234 - Pres. Spadaccini - Rel. Palmieri - P.M. Sisti (conf.) Ric. Molfa.

Parte civile - In genere - Omessa inserzione nel verbale delle conclusioni orali - Mera irregolarità - Omissione delle conclusioni orali - Nullità relativa.

(c.p.p. artt. 492, 493).

L'omessa inserzione nel verbale di dibattimento delle conclusioni orali del difensore di parte civile, sempre che si attesti nel verbale l'intervento nel dibattimento del difensore stesso, non è causa di nullità, ma semplice irregolarità improduttiva di effetti giuridici.

Nell'ipotesi, invece, in cui le conclusioni orali vengano omesse, ciò integra una nullità relativa, che è sanata se non è fatta valere immediatamente con dichiarazione inserita a verbale (1).

(1) L'ipotesi esaminata e decisa dalla Corte di Cassazione in questa sentenza non è ovviamente quella della mancata presentazione della conclusioni scritte, ma quella, ben diversa, di omessa lettura delle conclusioni: la violazione della norma prevista dall'art. 468 c.p., che impone la lettura delle conclusioni comporta, ha statuito la Suprema Corte, una nullità relativa. Resta quindi pacifico che la mancata presentazione delle conclusioni comporta invece revoca tacita della costituzione di parte civile, così come dispone l'art. 102 c.p. (v. per la costante affermazione che la revoca tacita opera solo nel giudizio di primo grado, Cass. 5 febbraio 1968 in *Cass. Pen. Mass. Annotato*, 1969, p. 555, n. 830; 31 marzo 1970, *ivi* 1971, p. 878, n. 1238).

Per quanto concerne la prima parte della massima, essa è coerente all'indirizzo giurisprudenziale, che ha più volte affermato che l'omessa recezione delle conclusioni dal difensore o dal P.M. nel verbale costituisca mera irregolarità (v. giurisprudenza citata in calce all'art. 492 c.p.p. in *I codici penali annotati* a cura di G. LATTANZI, 1970).

In dottrina v. sulla natura e fondamento dell'azione civile nel processo penale, GUALTIERI, *La parte civile nel processo penale*, 1968; RICCIO, *La volontà delle parti nel processo penale*, 1969, p. 232.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI, 9 maggio 1973, n. 394 - Pres. Leone A. - Rel. Scordamaglia - P. M. conf. Ric. Molgora.


Procedimento penale - Contestazione dell'accusa in materia penale - Oggetto - Circostanze aggravanti - Pena detentiva aggiunta all'ammenda nei casi di maggiore gravità del fatto - Costituisce circostanza aggravante - Obbligo di contestazione - Mezzo di impugnazione.

(c.p.p. artt. 90, 409, 443, 524).

Nelle contravvenzioni per le quali sia prevista la pena detentiva, in aggiunta a quella dell'ammenda, solo per i casi più gravi, tale maggiore gravità del fatto costituisce una vera e propria circostanza aggravante, che non può essere considerata, nè ai fini della determinazione della pena, nè ai fini dell'individuazione del mezzo del gravame, quando non abbia fatto oggetto di rituale contestazione.

Di conseguenza, allorchè sia stata contestata e ritenuta la figura semplice del reato, la sentenza può essere impugnata solo mediante ricorso per cassazione, trattandosi di infrazione punibile con la sola ammenda, e, quindi, suscettibile di oblazione (1).

(1) Giurisprudenza costante; v. nello stesso senso, Cass. 26 gennaio 1967, n. 1838, in *Massimario penale* 1967, p. 70, n. 103274.



PARTE SECONDA

ndi-
di

cor-
stro
ella
reto

ndi-
ione

orri-
arte
lore
1936,

ndi-
o di

orri-
e di
lizia
egge
tem-

e di
nero
con
ante,

Imposte di regiritto - Società - Trasformazioni - Agevolazioni ex-legge n. 170 del 1965 - Se la dichiarazione prevista dall'art. 3 sia richiesta anche nel caso di trasformazione senza modifica di capitale.

Se la dichiarazione prevista dall'art. 3, terzo comma, legge 18 marzo 1965, n. 170, sia richiesta anche nel caso di trasformazione senza modifica del capitale (artt. 1 e 3 legge 18 marzo 1965, n. 170).

(Cont. 238/73, Grignolio c. Finanze, Avv. Stato Pavone).

Imposte dirette - Ritenuta d'acconto - Se la ritenuta debba essere operata anche sulle somme corrisposte all'avvocato distrattario.

Se la ritenuta di acconto di cui all'art. 3, legge 28 ottobre 1970, n. 801, debba essere operata anche sulle somme corrisposte per prestazioni professionali liquidate a favore di avvocato distrattario, anzichè della parte (art. 3, legge 28 ottobre 1970, n. 801).

(Cont. 158/73, Postogna c. Finanze, Avv. Stato Scotti).

Imposte ipotecarie - Verifica dello stato passivo - Alienazione del bene soggetto a privilegio - Ammissione in via chirografaria se sia legittimità

Se sia legittima l'esclusione del privilegio in sede di verifica dello stato passivo, per il motivo che il bene su cui grava il privilegio è stato alienato dal fallito prima della dichiarazione di fallimento (artt. 95 e 111, n. 2, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; art. 2772 c.c.).

(Cont. 229/73, Conservatoria Registri Immobiliari di Catania c. Fallimento Lanzerotti, Avv. Stato Vacirca).

PARTE SECONDA



QUESTIONI (*)

Imposta di registro - Agente di Commercio - Atto di nomina senza indicazione di corrispettivo - Se possa essere sottoposto all'imposta di registro sui corrispettivi accertati.

Se l'atto di nomina di agente di commercio, senza indicazione di corrispettivo, possa essere assoggettato ad imposta proporzionale di registro sui corrispettivi accertati dalla Polizia tributaria (art. 92 lett. « B » della tariffa alleg. « A » al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; art. 1, decreto legge 26 settembre 1935, n. 1749, all. « A »).

(Cont. 38/73, Barilla c. Finanze, Avv. Stato Porqueddu).

Imposta di registro - Agente di Commercio - Atto di nomina senza indicazione di corrispettivo - Se possa essere integrato da dichiarazione estimativa.

Se l'atto di nomina di agente di commercio, che non indichi corrispettivi possa essere integrato con dichiarazioni estimativa della parte sollecitata dall'Ufficio, o, in caso di rifiuto, con determinazione del valore effettuata d'ufficio (art. 17, n. 2 del regio decreto legge 7 agosto 1936, n. 1639).

(Cont. 38/73, Barilla c. Finanze, Avv. Stato Porqueddu).

Imposta di registro - Agente di Commercio - Atto di nomina senza indicazione di corrispettivo - Se rappresenti un caso di occultamento di valore.

Se un atto di nomina di agente di commercio, che non preveda corrispettivi, rappresenti un caso di « occultamento di valore » suscettibile di essere provato attraverso le risultanze degli accertamenti dalla Polizia tributaria ai fini di altre imposte (bollo ed i.g.e.) (art. 1, decreto legge 26 settembre 1935, n. 1749, alleg. « A »; art. 105 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269).

(Cont. 38/73, Barilla c. Finanze, Avv. Stato Porqueddu).

(*) Vengono qui pubblicate le questioni di particolare interesse e di attualità che si agitano in sede contenziosa, con l'indicazione del numero del contenzioso e del collega incaricato per favorire il collegamento con altri colleghi che trattano le stesse questioni e per aprire, possibilmente, sulle stesse un dibattito.

Imposte di regiritto - Società - Trasformazioni - Agevolazioni ex-legge n. 170 del 1965 - Se la dichiarazione prevista dall'art. 3 sia richiesta anche nel caso di trasformazione senza modifica di capitale.

Se la dichiarazione prevista dall'art. 3, terzo comma, legge 18 marzo 1965, n. 170, sia richiesta anche nel caso di trasformazione senza modifica del capitale (artt. 1 e 3 legge 18 marzo 1965, n. 170).

(Cont. 238/73, Grignolio c. Finanze, Adv. Stato Pavone).

Imposte dirette - Ritenuta d'acconto - Se la ritenuta debba essere operata anche sulle somme corrisposte all'avvocato distrattario.

Se la ritenuta di acconto di cui all'art. 3, legge 28 ottobre 1970, n. 801, debba essere operata anche sulle somme corrisposte per prestazioni professionali liquidate a favore di avvocato distrattario, anzichè della parte (art. 3, legge 28 ottobre 1970, n. 801).

(Cont. 158/73, Postogna c. Finanze, Adv. Stato Scotti).

Imposte ipotecarie - Verifica dello stato passivo - Alienazione del bene soggetto a privilegio - Ammissione in via chirografaria se sia legittimità

Se sia legittima l'esclusione del privilegio in sede di verifica dello stato passivo, per il motivo che il bene su cui grava il privilegio è stato alienato dal fallito prima della dichiarazione di fallimento (artt. 95 e 111, n. 2, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; art. 2772 c.c.).

(Cont. 229/73, Conservatoria Registri Immobiliari di Catania c. Fallimento Lanzerotti, Adv. Stato Vacirca).

LEGISLAZIONE

QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE

I - NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

R.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 46, ultimo comma, nella parte in cui esclude in ogni caso dal diritto all'«indennizzo» in esso previsto l'agente sospeso in via preventiva e successivamente assolto in sede di procedimento penale per insufficienza di prove.

Sentenza 28 novembre 1973, n. 168, G. U. 5 dicembre 1973, n. 314.

d.l. 4 aprile 1947, n. 207, art. 9, quarto comma, sul «Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello Stato» nelle parti in cui dispone che non sia dovuta indennità di anzianità nei casi di licenziamento in seguito a condanna penale o a provvedimento disciplinare ed in seguito a dimissioni volontarie.

Sentenza 21 novembre 1973, n. 156, G. U. 28 novembre 1973, n. 307.

legge reg. sic. 27 novembre 1961, n. 22, art. unico, nella parte in cui, prorogandosi il termine contenuto nell'art. 1, primo comma, della legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37, si dispone l'applicazione dell'art. 6, primo comma, della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11, alle costruzioni iniziate e condotte a termine nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1965.

Sentenza 21 novembre 1973, n. 158, G. U. 28 novembre 1973, n. 307.

legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 10, nella parte in cui esclude gli apprendisti dall'applicabilità nei loro confronti della medesima legge, nel corso del rapporto di apprendistato.

Sentenza 28 novembre 1973, n. 169, G. U. 5 dicembre 1973, n. 314.

II - QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE

Codice civile, art. 2960, secondo comma, (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 21 novembre 1973, n. 162, G. U. 28 novembre 1973, n. 307.

codice penale, art. 160 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 21 novembre 1973, n. 155, G. U. 28 novembre 1973, n. 307.

codice penale, artt. 188, primo comma, e 189, primo comma, n. 3 (artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 36, primo comma e 53, primo comma della Costituzione).

Sentenza 28 novembre 1973, n. 167, *G. U.* 5 dicembre 1973, n. 314.

codice penale, artt. 589 e 42 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 28 novembre 1973, n. 166, *G. U.* 5 dicembre 1973, n. 314.

codice di procedura penale, artt. 274 e 612, terzo comma (artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 36, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 28 novembre 1973, n. 167, *G. U.* 5 dicembre 1973, n. 314.

codice di procedura penale, artt. 304-bis, 392, 348, ultimo comma, 462, n. 3, 463, primo comma, e 465, secondo comma (art. 24 della Costituzione).

Sentenza 21 novembre 1973, n. 154, *G. U.* 28 novembre 1973, n. 307.

codice di procedura penale, art. 466 (artt. 2, 3, 24 e 27 della Costituzione).

Sentenza 21 novembre 1973, n. 159, *G. U.* 28 novembre 1973, n. 307.

codice di procedura penale, art. 479, terzo comma (artt. 2, 3, 4, 25, 35 e 41 della Costituzione).

Sentenza 28 novembre 1973, n. 171, *G. U.* 5 dicembre 1973, n. 314.

legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 16 (artt. 3 e 4, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 21 novembre 1973, n. 157, *G. U.* 23 novembre 1973, n. 307.

r.d. 5 febbraio 1891, n. 99, art. 81 (artt. 117, 118 e 130 della Costituzione).

Sentenza 28 novembre 1973, n. 170, *G. U.* 5 dicembre 1973, n. 314.

r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, art. 132 (artt. 117, 118 e 130 della Costituzione).

Sentenza 28 novembre 1973, n. 170, *G. U.* 5 dicembre 1973, n. 314.

legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 1, nella parte in cui dà esecuzione ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede (artt. 1, secondo comma, 3, primo comma, 11, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 101, primo comma, 102, primo e secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 11 dicembre 1973, n. 175, *G. U.* 19 dicembre 1973, n. 326.

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 62, primo, terzo e quarto comma (art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 21 novembre 1973, n. 161, *G. U.* 21 novembre 1973, n. 307.

r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, artt. 26, 27 e 33 (artt. 3 e 4, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 21 novembre 1973, n. 157, *G. U.* 23 novembre 1973, n. 307.

r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116 (art. 76 della Costituzione).

Sentenza 28 novembre 1973, n. 164, *G. U.* 5 dicembre 1973, n. 314.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (art. 76 della Costituzione).

Sentenza 28 novembre 1973, n. 164, *G. U.* 5 dicembre 1973, n. 314.

legge 13 novembre 1960, n. 1407, art. 8, primo, secondo e terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 21 novembre 1973, n. 160, *G. U.* 28 novembre 1973, n. 307.

legge 14 luglio 1965, n. 963, art. 24 (art. 14, lettera l, dello statuto della Regione siciliana).

Sentenza 28 novembre 1973, n. 165, *G. U.* 5 dicembre 1973, n. 314.

legge 12 febbraio 1968, n. 132, artt. 55 e 56 (artt. 117, 118 e 130 della Costituzione).

Sentenza 28 novembre 1973, n. 170, *G. U.* 5 dicembre 1973, n. 314.

d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, art. 111 (art. 14, lettera l, dello statuto della Regione siciliana).

Sentenza 28 novembre 1973, n. 165, *G. U.* 5 dicembre 1973, n. 314.

legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 2 (artt. 7 e 138 della Costituzione).

Sentenza 11 dicembre 1973, n. 176, *G. U.* 19 dicembre 1973, n. 326.

III - QUESTIONI PROPOSTE

Codice civile, art. 1901 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 5 marzo 1973, *G. U.* 5 dicembre 1973, n. 314.

codice civile, art. 2120, terzo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Tribunale di Lecce, ordinanza 2 maggio 1972, *G. U.* 14 novembre 1973, n. 294.

codice civile, art. 2237, secondo e terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Corte d'appello di Roma, ordinanza 20 novembre 1972, *G. U.* 14 novembre 1973, n. 294.

codice di procedura civile, art. 140 (artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Lugo, ordinanza 11 agosto 1973, *G. U.* 14 novembre 1973, n. 294.

codice di procedura civile, art. 521 (artt. 2, 3 e 29 della Costituzione).

Pretore di Asti, ordinanza 8 agosto 1973, *G. U.* 5 dicembre 1973, n. 314.

codice penale, art. 175 (artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione).

Pretore di Poggibonsi, ordinanza 25 giugno 1973, *G. U.* 14 novembre 1973, n. 294.

codice penale, artt. 204 e 222 (artt. 3 e 32 della Costituzione).

Giudice istruttore del Tribunale di Brescia, ordinanza 11 settembre 1973, n. 326, *G. U.* 19 dicembre 1973, n. 326.

codice penale, art. 313 (artt. 1, 3, 102, 104, 111, 112, e 113 della Costituzione).

Corte di assise di Siracusa, ordinanze 21 maggio 1973 (due), *G. U.* 19 dicembre 1973, n. 326.

Corte di assise di Venezia, ordinanza 25 maggio 1973, *G. U.* 5 dicembre 1973, n. 314.

Corte di assisi di Forlì, ordinanza 8 giugno 1973, *G. U.* 14 novembre 1973, n. 294.

Corte di assise di Palermo, ordinanze 26 e 30 giugno 1973, *G. U.* 5 dicembre 1973, n. 314.

codice penale, art. 334, primo comma (artt. 2, 3 e 29 della Costituzione).

Pretore di Asti, ordinamento 8 agosto 1973, *G. U.* 5 dicembre 1973, n. 314.

codice penale, art. 509 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Carini, ordinanza 6 luglio 1973, *G. U.* 14 novembre 1973, n. 294.

codice di procedura penale, art. 25 (art. 24 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Lecce, ordinanza 10 novembre 1972, *G. U.* 14 novembre 1973, n. 294.

codice di procedura penale, artt. 123 e 304 (artt. 3, 24 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 13 aprile 1973, *G. U.* 5 dicembre 1973, n. 314.

codice di procedura penale, artt. 190, 99 e 100 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 15 maggio 1973, *G. U.* 14 novembre 1973, n. 294).

codice di procedura penale, artt. 348, terzo comma, e 465 cpv. (artt. 3, 24 e 27 della Costituzione).

Tribunale di Trento, ordinanza 1° giugno 1973, *G. U.* 19 dicembre 1973, n. 326.

codice di procedura penale, art. 408 (art. 24, primo e secondo comma della Costituzione).

Pretore di Avigliano, ordinanza 24 luglio 1973, *G. U.* 14 novembre 1973, n. 294.

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 156, secondo comma (artt. 3, secondo comma, 39, 40 e 49 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 17 gennaio 1973, *G. U.* 14 novembre 1973, n. 294.

r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, art. 8, penultimo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Piombino, ordinanza 27 agosto 1973, *G. U.* 14 novembre 1973, n. 294.

r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 70 (artt. 101, secondo comma e 107, terzo e quarto comma della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 10 luglio 1973, *G. U.* 14 novembre 1973, n. 294.

legge 9 dicembre 1941, n. 1383, art. 3 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Varese, ordinanza 4 giugno 1973, *G. U.* 14 novembre 1973, n. 294.

r.d. 6 febbraio 1942, n. 50, art. 8 (art. 3 della Costituzione).

Corte dei conti, quarta sezione, pensioni militari, ordinanza 15 gennaio 1973, *G. U.* 14 novembre 1973, n. 294.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 98 e 99 (artt. 101, 102, 108, 3 e 24, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Potenza, ordinanza 3 luglio 1970, *G. U.* 19 dicembre 1973, n. 326.

legge 13 giugno 1952, n. 690, art. 18 (artt. 24, primo comma, 36, 38 e 3 della Costituzione).

Corte dei conti, terza sezione pensioni civili, ordinanza 5 aprile 1973, *G. U.* 5 dicembre 1973, n. 314.

legge 4 agosto 1955, n. 692, artt. 2 e 4 (artt. 3, 23, 41 e 53 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 19 luglio 1973, *G. U.* 28 novembre 1973, n. 307.

legge reg. Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7, art. 34, secondo comma (art. 108, primo comma, della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 10 aprile 1973, *G. U.* 14 novembre 1973, n. 294.

legge reg. Trentino-Alto Adige 8 agosto 1959, n. 10 (art. 5, n. 3, Statuto speciale per la Regione del Trentino-Alto Adige).

Tribunale di Rovereto, ordinanza 24 settembre 1973, *G. U.* 5 dicembre 1973, n. 314.

d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1271 (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Tribunale di Lecce, ordinanza 2 maggio 1972, *G. U.* 14 novembre 1973, n. 294.

legge 25 novembre 1962, n. 1684, art. 29 (art. 24 della Costituzione).

Pretore di Rossano, ordinanza 14 maggio 1973, *G. U.* 14 novembre 1973, n. 294.

legge 23 aprile 1965, n. 458 (artt. 2 e 18 della Costituzione).

Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 28 novembre 1972, *G. U.* 14 novembre 1973, n. 294.

d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, art. 2, secondo comma (artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione).

Corte dei conti, terza sezione pensioni civili, ordinanza 10 gennaio 1973, *G. U.* 5 dicembre 1973, n. 314.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 11, primo comma (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Udine, ordinanza 14 giugno 1973, *G. U.* 5 dicembre 1973, n. 314.

legge 14 maggio 1969, n. 252, artt. 11, secondo comma e 19 (artt. 3, 29, primo comma, 31, primo comma e 38 della Costituzione).

Corte dei conti, quarta sezione pensioni militari, ordinanza 13 ottobre 1972, *G. U.* 19 dicembre 1973, n. 326.

legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 19 giugno 1973, *G. U.* 14 novembre 1973, n. 294.

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19 (artt. 3 e 39 della Costituzione).

Consiglio di Stato, quinta sezione, ordinanza 17 aprile 1973, *G. U.* 19 dicembre 1973, n. 326.

d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 32 (artt. 3, 23, 41 e 53 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 19 luglio 1973, *G. U.* 28 novembre 1973, n. 307.

legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 2 (art. 7 della Costituzione).

Corte d'appello di Trieste, ordinanza 30 marzo 1973, *G. U.* 14 novembre 1973, n. 294.

Tribunale di Lecce, ordinanza 30 maggio 1973, *G. U.* 5 dicembre 1973, n. 314.

legge 18 dicembre 1970, n. 1138, artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 (articoli 3 e 42, terzo comma, della Costituzione).

Tribunale di Marsala, ordinanza 11 dicembre 1972, *G. U.* 14 novembre 1973, n. 294.

legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 32 (artt. 41, 42 e 44 della Costituzione).

Corte d'appello di Lecce, ordinanza 11 giugno 1973, *G. U.* 19 dicembre 1973, n. 326.

legge 28 luglio 1971, n. 585, art. 20 (art. 3 della Costituzione).

Corte dei conti, quarta sezione pensioni militari, ordinanza 12 febbraio 1973, *G. U.* 14 novembre 1973, n. 294.

legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 13 (artt. 3, 23, 41, 42, 76, 77 e 116 della Costituzione; artt. 14, lett. d e 21 dello statuto speciale per la Sicilia; artt. 4, 47 e 51 dello statuto speciale per la Sardegna; artt. 1, 5 e 34 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Regione Trentino-Alto Adige, ricorso depositato il 22 novembre 1973, *G. U.* 19 dicembre 1973, n. 326.

Regione sarda, ricorso depositato il 22 novembre 1973, *G. U.* 19 dicembre 1973, n. 326.

Regione siciliana, ricorso depositato il 26 novembre 1973, *G. U.* 19 dicembre 1973, n. 326.

Provincia di Trento, ricorso depositato il 22 novembre 1973, *G. U.* 19 dicembre 1973, n. 326.

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 22 novembre 1973, *G. U.* 19 dicembre 1973, n. 326.

legge 15 dicembre 1972, n. 773, art. 3 (art. 24 cpv. della Costituzione).

Pretore di Tione, ordinanza 4 aprile 1973, *G. U.* 14 novembre 1973, n. 294.

legge reg. Emilia-Romagna appr. 12 luglio 1973 e riappr. 7 novembre 1973.

Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 28 novembre 1973, *G. U.* 19 dicembre 1973, n. 326.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 650, art. 74 (artt. 3, 23, 41, 42, 76, 77 e 116 della Costituzione; artt. 14, lett. d e 21 dello statuto speciale per la Sicilia; artt. 4, 47 e 51 dello statuto speciale per la Sardegna; artt. 1, 5 e 34 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Regione Trentino-Alto Adige, ricorso depositato il 22 novembre 1973, *G. U.* 19 dicembre 1973, n. 326.

Regione sarda, ricorso depositato il 22 novembre 1973, *G. U.* 19 dicembre 1973, n. 326.

Regione siciliana, ricorso depositato il 26 novembre 1973, *G. U.* 19 dicembre 1973, n. 326.

Provincia di Trento, ricorso depositato il 22 novembre 1973, *G. U.* 19 dicembre 1973, n. 326.

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 22 novembre 1973, *G. U.* 19 dicembre 1973, n. 326.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 3 e 5 (artt. 36, 37 e 43 dello statuto speciale per la Sicilia).

Regione siciliana, ricorso depositato il 26 novembre 1973, *G. U.* 19 dicembre 1973, n. 326.

legge prov. Trento riapprov. 12 ottobre 1973.

Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 13 novembre 1973, *G. U.* 28 novembre 1973, n. 307.

CONSULTAZIONI

ACQUE PUBBLICHE

Espropriazione od occupazione di immobili - Acque sotterranee - Indennità - Determinazione (l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 43).

Se, qualora si debba procedere ad occupazione o espropriazione di terreni in cui esistono pozzi che dovranno essere distrutti, nella determinazione dell'indennità da corrispondere ai proprietari si debba tener conto del valore dato dall'uso dell'acqua e di quello degli impianti anche nel caso in cui l'uso avvenga al di fuori di concessioni (n. 108).

AERONAUTICA ED AEROMOBILI

Aeroporti militari - Concessioni sfalcio d'erba e pascolo - Divieto di subconcessione - Penale (c.c. art. 1382).

Se nelle concessioni di sfalcio d'erba e pascolo su aeroporti militari sia legittima l'inserzione di una clausola penale nel caso di violazione del divieto di subconcessioni e se, in base a tale clausola, l'Amministrazione concedente possa incamerare la cauzione senza dimostrare la esistenza e l'ammontare del danno subito a seguito della violazione medesima (n. 28).

AGRICOLTURA

Agricoltura - Operai agricoli - Diritto sindacale di riunione (l. 12 aprile 1962, n. 205; l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 20; l. 28 ottobre 1970, n. 775, art. 20).

Se agli operai agricoli temporaneamente assunti dal Ministero Agricoltura e Foreste in base alla legge 12 aprile 1962, n. 205 spetti il diritto sindacale di riunione nelle ore di lavoro previsto dall'art. 20 legge 20 maggio 1970, n. 300 ovvero dall'art. 20 legge 28 ottobre 1970, n. 775 (n. 72).

ALBERGHI.

Imposte dirette sul reddito - Esenzione - Zone depresse del centro nord - Alberghi (l. 29 luglio 1957, n. 635, art. 8).

Se le agevolazioni fiscali stabilite dalla legge 29 luglio 1957, n. 635, in materia di imposte dirette sul reddito, per le imprese artigiane e piccole industrie di nuova costituzione nelle zone depresse del centro nord, siano applicabili anche alle imprese alberghiere (n. 21).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Amministrazione pubblica - Azienda di Stato per i servizi telefonici - Infortunio del personale - Assenza dal servizio - Stipendi e competenze - Pagamento - Responsabilità del terzo - Rivalsa (r.d. 16 giugno 1938, n. 1274, art. 1; l. 21 dicembre 1955, n. 1350, art. 10; c.c. artt. 1916 e 2043).

Se l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e, in generale, le Amministrazioni dello Stato, che abbiano corrisposto stipendi e competenze al personale infortunato nel periodo di assenza dal servizio, possano rivalersi per quanto pagato sul terzo responsabile dell'infortunio (n. 368).

Amministrazione pubblica - Ente pubblico - Lavoratrici madri - Assenza dal lavoro - Sostituzione (l. 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276).

Se le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici in genere possano assumere personale dipendente con contratto a tempo determinato in sostituzione delle lavoratrici madri che si assentano dal lavoro (n. 369).

Censimento - Rilevatori nominati dai Sindaci - Assistenza e previdenza - Obbligo - Spettanza (d.P.R. 23 ottobre 1971, n. 895, art. 21).

Se, per i rilevatori di censimento nominati dai Sindaci, all'assolvimento degli obblighi assistenziali e previdenziali sia tenuto l'Istituto Centrale di Statistica ovvero il Comune (n. 373).

Corsi d'acqua negli abitati - Fogne e canali - Tutela e vigilanza - Attribuzioni - Spettanza (t.u. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 227; l. 13 marzo 1958, n. 296, art. 6; l. 10 maggio 1970, n. 201, art. 17 lett. b; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 13).

Se i poteri attribuiti al Prefetto dall'art. 227, 2° e 3° c., t.u. 27 luglio 1934, n. 1265 in materia di distanze d'immissione di fogne o canali luridi nei corsi d'acqua attraversanti gli abitati siano stati devoluti al Medico provinciale e se le relative funzioni spettino ora alle Regioni (n. 370).

Dipendente statale - Decesso - Rateo di stipendio insoluto - Attribuzione - Disciplina - Dipendente ente pubblico - Norma regolamentare di rinvio - Applicabilità (d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, art. 14; d.P.R. 30 giugno 1972, n. 423, art. 4).

Se la norma per la quale, in caso di decesso del dipendente statale, il rateo di stipendio lasciato insoluto spetta al coniuge superstite non separato per sua colpa o, in mancanza, ai figli ai quali (coniuge o figli) viene anzi attribuita l'intera mensilità del trattamento economico spettante alla data della morte, sia applicabile anche ai dipendenti di quegli enti pubblici ai quali, per il regolamento del personale, si applicano sussidiariamente ed in materia di stato giuridico le disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato (n. 371).

Ente Pubblico - Opera Nazionale Invalidi di Guerra - Impiegato avventizio - Collocazione in ruolo - Servizio pre-ruolo - Valutazione (art. 26, l. 28 ottobre 1970, n. 757; d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079).

Se, disposto dal Consiglio di Amministrazione di un Ente Pubblico (Opera Nazionale Invalidi di Guerra) l'adeguamento del trattamento economico del proprio personale a quello introdotto per gli impiegati civili

dello Stato con d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 e l'applicazione dell'articolo 26 legge 28 ottobre 1970, n. 775, in materia di valutazione del servizio pre-ruolo, possa riconoscersi agli impiegati avventizi in servizio alla data di entrata in vigore del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 e successivamente collocato nei ruoli, la valutazione del servizio non di ruolo ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio nella qualifica conseguita (n. 374).

Enti autonomi lirici - Controlli sostitutivi - Commissario straordinario governativo - Nomina - Condizioni - Potere - Vicecommissario (l. 14 agosto 1967, n. 800, artt. 11 e 13).

Se, nella ipotesi in cui gli organi ordinari di un Ente autonomo lirico soggetto a vigilanza dello Stato esercitino le loro funzioni in regime di « prorogatio » — essendo per essi scaduto il termine quadriennale della carica — e gli Enti ed organizzazioni cui compete per legge (artt. 11 e 13 legge 14 agosto 1967, n. 800) il potere di designare i nuovi componenti dell'organo ordinario non provvedano a tali designazioni, possa l'Autorità di vigilanza (Ministero del Turismo e dello Spettacolo), invocando una ragione di carattere obbiettivo, ossia la impossibilità di procedere alla sostituzione dei componenti dell'organo ordinario, mancando le designazioni da parte degli Enti ed organizzazioni che a ciò debbono provvedere, procedere alla nomina di un Commissario straordinario per la gestione dell'Ente lirico (n. 375).

Se il Commissario straordinario governativo, nominato per la gestione di un Ente lirico ai sensi dell'art. 13 legge 14 agosto 1967, n. 800, in caso di impossibilità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, svolga anche le funzioni di Presidente dell'Ente (n. 375).

Se, nel caso di nomina di un Commissario straordinario governativo ai sensi dell'art. 13 legge 14 agosto 1967, n. 800, per la gestione di un Ente lirico, vengano meno anche le funzioni proprie del Sovrintendente (n. 375).

Se, nella ipotesi in cui il Sovrintendente di un Ente lirico eserciti le sue funzioni in regime di *prorogatio*, per intervenuta scadenza del termine quadriennale della carica, e il Consiglio comunale interessato non provveda a fare la necessaria proposta di nomina del nuovo Sovrintendente ai sensi dell'art. 11, 3° comma, legge 14 agosto 1967, n. 800, possa l'Autorità di vigilanza (Ministero del Turismo e dello Spettacolo) procedere alla nomina di un Commissario straordinario in sostituzione e con le specifiche funzioni proprie del Sovrintendente (n. 375).

Se, in caso di nomina di un Commissario straordinario di un Ente lirico ai sensi dell'art. 13 legge 14 agosto 1967, n. 800, possa essere nominato dall'Autorità di vigilanza (Ministero del Turismo e dello Spettacolo) anche un vice commissario straordinario che sostituisca il Commissario in caso di assenza o di impedimento (n. 375).

Ministero del Tesoro - Attività di amministrazione degli Istituti di Previdenza - Foro dello Stato (d.l. 1 settembre 1947, n. 883; c.p.c. art. 25; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. 6 segg.).

Se le norme sul foro dello Stato si applichino anche qualora il Ministero del Tesoro sia in giudizio per la tutela di situazioni sostanziali facenti capo agli Istituti di Previdenza amministrati da detto Ministero (numero 372).

ANTICHITA' E BELLE ARTI

Cosa sacra - Destinazione al culto - Cessazione - Usucapione (c.c. art. 831, 2° comma, 1161).

Se le cose sacre destinate al culto siano usucapibili qualora, per circostanze di fatto, la destinazione sia venuta a cessare (n. 69).

Scavi clandestini - Danni o perdite di cose di interesse storico o archeologico - Sanzione pecuniaria (l. 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 18 e 59; c.p. art. 635).

Se sia applicabile la disposizione di cui al 2° comma e segg. dell'art. 59 della legge n. 1089, del 1 giugno 1939, che prevede la irrogazione di una sanzione pecuniaria commisurata al valore o alla diminuzione di valore della cosa perduta o danneggiata, a soggetti già riconosciuti colpevoli del reato di cui al combinato disposto degli artt. 18 e 59 della stessa legge con sentenza passata in giudicato (n. 70).

Se si possa includere nell'ammontare del danno o meglio della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 59 della legge n. 1089 del 1 giugno 1939, oltre al valore materiale della cosa danneggiata anche il costo, per lo stato, della cosa danneggiata (n. 70).

APPALTO

Appalto di opere militari - Rifiuto dell'appaltatore di stipulare, dopo l'aggiudicazione, il contratto - Scioglimento del contratto con incameramento della cauzione - Ammissibilità (Capitolato Oneri Genio Militare appr. con r.d. 17 marzo 1932, n. 366, art. 7).

Se l'Amministrazione possa sciogliere il contratto incamerando la cauzione nel caso in cui l'aggiudicatario della gara di appalto per l'esecuzione di opere militari si rifiuti di procedere alla stipulazione del contratto (n. 367).

Edilizia economica e popolare - Appalto INCIS per conto Gescal - Revisione prezzi - Decisione - Competenza (l. 28 febbraio 1949, n. 43; d.l. 6 dicembre 1947, n. 1501, art. 4).

Se, nel caso di lavori dati in appalto dall'INCIS per conto della Gescal, la decisione sulla domanda di revisione dei prezzi avanzata dall'appaltatore compete alla stessa Amministrazione committente (n. 368).

Edilizia economica e popolare - Appalto INCIS per conto Gescal - Revisione prezzi - Ricorso giurisdizionale legittimazione passiva (d.l. 6 dicembre 1947, n. 1501).

Se, nel caso di lavori dati in appalto dall'INCIS per conto della Gescal, quest'ultima sia contraddittore necessario nel giudizio amministrativo d'impugnazione del provvedimento ministeriale che decide, in via di ricorso gerarchico improprio, sulla domanda di revisione prezzi (n. 368).

Revisione dei prezzi-disciplina applicabile agli appalti dell'Amm.ne postale (d. lgt. C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 150, convertito con legge 9 maggio 1950, n. 329, art. 6; l. 23 ottobre 1963, n. 1481 art. 3; l. 21 giugno 1964, n. 463; l. 17 febbraio 1968, n. 93; l. 19 febbraio 1970, n. 76, art. 3; l. 22 febbraio 1973, n. 37, art. 2; l. 10 agosto 1964, n. 664, art. 1; l. 16 dicembre 1964, n. 1890; l. 26 giugno 1965, n. 724; l. 23 dicembre 1965, n. 1415; l. 9 marzo 1967, n. 120; l. 17 febbraio 1968, n. 93, art. 2).

Quale sia la disciplina applicabile alla revisione di prezzi per gli appalti dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni.

In particolare:

Se ai fini della revisione dei prezzi negli appalti dell'Amm.ne PP.TT., possa la percentuale di alea prefissata dall'Amm.ne nei capitolati speciali d'appalto rimanere insensibile ad eventuali successive modificazioni legislative (n. 369).

Se ai fini della revisione dei prezzi negli appalti dell'Amm.ne PP.TT., nella determinazione delle quote percentuali degli elementi di costo possa prevedersi una fascia non revisionabile (n. 369).

Se ai fini del computo revisionale dei prezzi negli appalti dell'Amm.ne PP.TT. possa attribuirsi rilevanza alla data di stipula del contratto (e non alla data dell'offerta) nelle ipotesi di licitazione privata di appalto-concorso.

Revisione prezzi - Lavori eccedenti il sesto quinto d'obbligo - Atto aggiuntivo - Data di riferimento ai fini del computo revisionale - Revisione prezzi - Lavori eccedenti il sesto quinto d'obbligo - Atto aggiuntivo - Unitarietà dei lavori - Data di riferimento ai fini del computo revisionale - Revisione prezzi - Lavori eccedenti il sesto quinto d'obbligo - Atto di sottomissione - Precisazione della data di riferimento ai fini del computo revisionale.

Se, nella ipotesi di atto aggiuntivo successivo al contratto principale d'appalto e concernente lavori eccedenti il sesto quinto d'obbligo, la revisione dei prezzi debba operarsi con riferimento alla data in cui il suddetto atto aggiuntivo è stato stipulato ovvero con riferimento alla data di stipulazione del contratto originario (n. 370).

Se, nella ipotesi di atto aggiuntivo successivo al contratto principale d'appalto e concernente lavori eccedenti il sesto quinto d'obbligo, qualora risulti in fatto la unitarietà a fini giuridici ed economici di tutti i lavori previsti nei due atti (originario e aggiuntivo), la revisione dei prezzi debba operarsi con riferimento alla data in cui il suddetto atto aggiuntivo è stato stipulato ovvero con riferimento alla data di stipulazione del contratto originario (n. 370).

Se, nella ipotesi in cui l'Amministrazione appaltante affidi al medesimo aggiudicatario originario, mediante semplice atto di sottomissione, lavori di lotti successivi di una stessa opera pubblica eccedenti il sesto quinto d'obbligo, facendo semplicemente richiamo agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'originario contratto d'appalto, sia opportuno precisare nell'atto di sottomissione la data di riferimento da prendersi in considerazione ai fini del computo revisionale e se, inoltre, sia opportuno che tale data sia fatta coincidere con quella stessa di stipulazione dell'atto di sottomissione (n. 370).

BANCHE

Scuole tecniche industriali - Banca - Servizio di cassa e tesoreria - Azione di responsabilità o di conto - Giurisdizione - (l. 15 giugno 1931, n. 663; R.D. 12 luglio 1924, n. 1814, art. 44).

Se le azioni di responsabilità e di conto nei confronti di una banca che esercita il servizio di cassa e tesoreria per una scuola tecnica commerciale di stato appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario ovvero a quella della Corte dei conti (n. 18).

CAMBI E VALUTE

Rendiconto semestrale delle valute incassate da compagnia di navigazione - Obbligo dell'Ufficio Italiano Cambi al rilascio di copia - Ammissibilità - (Circolare Ministero Commercio Estero - Direzione Generale Valute 17 settembre 1963, n. V/501941/107-4).

Se l'Ufficio Italiano Cambi sia tenuto a rilasciare, a favore delle stesse compagnie interessate o di terzi, copia dei rendiconti semestrali delle valute incassate e della loro destinazione presentati dalle compagnie di navigazione (nella specie la richiesta di copia proveniva dagli eredi di un socio della compagnia di navigazione costituita in società in nome collettivo, ai fini del giudizio di liquidazione della quota) (n. 24).

CIRCOLAZIONE STRADALE

Autostrade in concessione - Tutela della proprietà - Norme di polizia demaniale - Applicabilità - Limiti (R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 20).

Se per la tutela della proprietà delle autostrade costruite e gestite in regime di concessione ed in relazione a violazioni di disposizioni normative da parte di privati si possa provvedere a norma dell'art. 20 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 concernente il regime di tutela e di polizia demaniale e se siano ammissibili, pertanto, il procedimento di ordinanza prefettizia, la diffida e l'esecuzione di ufficio (n. 40).

Circolazione stradale - Infrazioni - Autoveicolo - Venditore - Mancata trascrizione al P.R.A. - Responsabilità per la sanzione - Esclusione.

Se possa ritenersi responsabile civilmente dell'infrazione alle norme sulla circolazione stradale in qualità di proprietario dall'autoveicolo colui il quale risulti ancora iscritto nel P.R.A. ma dimostri in modo idoneo (mediante atto notarile e registrato) di aver già venduto il veicolo all'epoca in cui l'infrazione si è verificata (n. 41).

Depenalizzazione - Difformità tra contestazione e accertamento penale - Ingiunzione prefettizia - Ammissibilità - Termine d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 141, l. 3 maggio 1967, n. 317.

Se, nel caso di difformità tra la violazione al codice stradale contestata dagli organi di polizia e quella accertata in sede giudiziaria penale, e di conseguente trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria penale alla Prefettura, sia ammissibile la emanazione da parte del Prefetto della in-

giunzione di pagamento di pena pecuniaria ai sensi della legge 3 maggio 1967, n. 317, ancorchè il trasgressore non sia stato posto in grado, entro il termine di cui all'art. 138 c.s., di esercitare il diritto di oblazione (n. 42).

Se, nel caso di difformità tra la violazione al codice stradale contestata dagli organi di polizia e quella accertata in sede giudiziaria penale, e di conseguente trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria penale alla Prefettura, il termine di 30 giorni per la contestazione del fatto mediante notifica al trasgressore, debba intendersi decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza penale (n. 42).

COMMERCIO

Negozi - Determinazione orario apertura e chiusura - Delega alla Regione - Mancato esercizio della delega - Conseguenze - Provvedimenti prefettizi antecedenti - Vigenza - Violazioni - Conseguenze - (l. 28 luglio 1971, n. 558, artt. 1 e 10; l. 30 giugno 1932, n. 973, art. 3).

Se, qualora la Regione a statuto ordinario non abbia adottato alcun provvedimento in esercizio della delega contenuta nella l. 28 luglio 1971, n. 558 sulla determinazione dell'orario di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, rimangano in vigore i provvedimenti adottati dal Prefetto prima dell'entrata in vigore della legge suddetta (n. 29).

Se, qualora si ritenga che rimangano in vigore i provvedimenti adottati dal Prefetto prima dell'entrata in vigore della l. 28 luglio 1971, n. 558, con la quale è stato delegato alle Regioni a statuto ordinario il potere di determinare l'orario di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, stante la mancanza di provvedimenti adottati in materia dalla Regione, le violazioni dei provvedimenti prefettizi siano da assoggettare alla sanzione penale prevista dalla l. 30 giugno 1932, n. 973 ovvero alle sanzioni amministrative previste dalla citata l. 28 luglio 1971, n. 558 (n. 29).

COMPETENZA

Ministero del Tesoro - Attività di amministrazione degli Istituti di Previdenza - Foro dello Stato - (D.L. 1 settembre 1947, n. 883; c.p.c. art. 25; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. 6 segg.).

Se le norme sul foro dello Stato si applichino anche qualora il Ministero del Tesoro sia in giudizio per la tutela di situazioni sostanziali facenti capo agli Istituti di Previdenza amministrati da detto Ministero (n. 28).

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Scuole tecniche industriali - Banca - Servizio di cassa e tesoreria - Azione di responsabilità o di conto - Giurisdizione - (l. 15 giugno 1931, n. 883; R.D. 12 luglio 1924, n. 1214, art. 44).

Se le azioni di responsabilità e di conto nei confronti di una banca che esercita il servizio di cassa e tesoreria per una scuola tecnica commerciale di stato appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario ovvero a quella della Corte dei conti (n. 29).

COMUNI E PROVINCE

Avvocatura dello Stato - Sindaco nella qualità di ufficiale dello stato civile - Rappresentanza e difesa (t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44).

Se l'Avvocatura dello Stato possa assumere la rappresentanza e difesa in giudizio del Sindaco qualora questo risulti convenuto nella qualità di ufficiale dello stato civile (n. 142).

Cassa pensioni dipendenti Enti locali - Regime tributario - (l. 11 aprile 1955, n. 379, art. 1; l. 25 luglio 1941, n. 934, art. 1, 4° c.; r.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 1, 3° c.).

Se alla Cassa pensioni per i dipendenti di enti locali, che ha unificato la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali e la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, si applichino i benefici tributari, e cioè l'equiparazione ai fini fiscali alle Amministrazioni dello Stato, già spettanti alle suddette due Casse (fattispecie in tema di tassa di concessione governativa) (n. 149).

Consorzi di Comuni - Pagamento stipendio all'unico segretario comunale - Versamenti dei Comuni - IGE - Assoggettabilità.

Se siano soggette ad IGE le somme versate dei Comuni consorziati al Comune capo consorzio di segreteria a titolo di concorso nel pagamento dello stipendio spettante all'unico segretario comunale (n. 150).

Opere pubbliche statali - Provincia di Latina - Campo sportivo - Appartenenza - (r.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1921, art. 1; r.D.L. 8 giugno 1936, n. 1203, art. 6; r.D.L. 26 settembre 1935, n. 2004, art. 2).

Se fra le opere stradali, edilizie o di altra natura inerenti alla costruzione di città e borgate della Provincia di Latina, determinate da esigenze di carattere statale e non riguardanti la competenza di altri Enti, opere che ai sensi dell'art. 1 r.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1921, restano di proprietà dello Stato ed a totale suo carico, possa ricomprendersi anche un campo sportivo costruito a spese dello Stato in una città della detta provincia (n. 151).

Sanitario condotto - Sanzioni disciplinari di particolare gravità - Commissione speciale di disciplina - Composizione - (R.D. 27 luglio 1934, n. 1263, art. 74; l. 13 marzo 1958, n. 296, art. 2; D.P.Reg.Sic. 29 ottobre 1955, n. 6).

Se l'art. 74 del t.u. delle leggi sanitarie, nella parte in cui prevede la partecipazione del Vice-prefetto, in qualità di presidente, alla Commissione di disciplina chiamata a rendere parere obbligatorio al Comune (o al Consorzio di Comuni) nelle ipotesi di applicazione a carico di sanitari condotti di sanzioni disciplinari di particolare gravità, possa ritenersi tuttora operante pur dopo l'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 296, che ha devoluto, tra l'altro, al Ministero della Sanità le attribuzioni del Ministero dell'Interno nei riguardi del personale sanitario e gli esercenti professioni e arti sanitarie (art. 2, n. 3); nonchè dopo l'entrata in vigore del D.P.Reg.Sic. 19 ottobre 1955, n. 6, relativo al nuovo ordinamento degli Enti locali e dei controlli sui medesimi da parte della Regione Sicilia (n. 152).

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

Importazioni da Paesi CEE - Diritto per servizi amministrativi - Indebito - Restituzione somme - Domanda giudiziale - Mancata richiesta amministrativa - Ammissibilità (l. 24 giugno 1971, n. 447).

Se siano ammissibili le domande giudiziali avanzate dagli importatori, senza previa richiesta in via amministrativa, per ottenere la restituzione di somme corrisposte per diritti per i servizi amministrativi su merci importate da Paesi della Comunità Economica Europea dopo il 1 luglio 1968 (n. 9).

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

Aeroporti militari - Concessioni sfalcio d'erba e pascolo - Divieto di subconcessione - Penale - (c.c. art. 1382).

Se nelle concessioni di sfalcio d'erba e pascolo su aeroporti militari sia legittima l'inserzione di una clausola penale nel caso di violazione del divieto di subconcessioni e se, in base a tale clausola, l'Amministrazione concedente possa incamerare la cauzione senza dimostrare la esistenza e l'ammontare del danno subito a seguito della violazione medesima (n. 123).

Concessionari autoservizi - Obbligo accettazioni - Consegna e trasporto effetti postali - Distanza della fermata dall'ufficio postale - Valutazione - Criteri - (l. 8 gennaio 1952, n. 53, art. 2; l. 21 giugno 1964, n. 559, art. 2).

Se, al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo che impone ai concessionari di autoservizi di procedere all'accettazione, alla consegna ed al trasporto degli effetti postali, nella valutazione della distanza tra luogo di fermata ed ufficio postale debbasi calcolare anche la distanza inversa, eventualmente nella diversa misura imposta dalle norme della circolazione stradale (n. 121).

Impianti distribuzione carburanti - Concessione - Licenza di accesso alla strada statale - Mancato pagamento del canone - Revoca della concessione - Riscossione coattiva del canone - R.D. 2 novembre 1933, n. 1741, art. 17 lett. b) - R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 8 - D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 145 - t.u. 14 aprile 1910, n. 639.

Se possa essere disposta, ai sensi dell'art. 17 lett. b) del R.D. 2 novembre 1933, n. 1741, la decadenza dalla concessione prefettizia per l'impianto di distribuzione di carburanti nell'ipotesi in cui il concessionario non abbia corrisposto il canone da lui dovuto all'ANAS per la licenza di accesso dalla strada pubblica ai distributori di carburante giusta l'obbligo di cui all'art. 8 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (tuttora vigente ai sensi dell'art. 145 del t.u. 15 giugno 1959, n. 393) (n. 124).

Se l'ANAS possa procedere ai sensi del t.u. 14 aprile 1910, n. 639, relativo alla riscossione delle entrate patrimoniali, nei confronti dei concessionari di impianti di distribuzione di carburanti nonchè titolari di licenze di accesso sulle strade statali, qualora i predetti risultino morosi nel pagamento del canone previsto dall'art. 8 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (tuttora vigente ai sensi dell'art. 145 del t.u. 15 giugno 1959, n. 393) (n. 124).

Piani di ricostruzione - Concessioni d'opera - Espropriazione per pubblica utilità - Spese - Contabilizzazione - (l. 24 agosto 1929, n. 1137).

Se nelle concessioni d'opera per l'attuazione dei piani di ricostruzione l'Amministrazione sia tenuta a rimborsare al concessionario, comprendendole nella contabilizzazione della spesa e con le previste maggiorazioni: la maggiore indennità di espropriazione stabilita giudizialmente; gli interessi legali su tale indennità stabiliti a titolo di indennità di occupazione; gli interessi legali sulla somma determinata a titolo di indennità di espropriazione, fino al deposito di tale somma presso la Cassa Depositi e Prestiti; le spese legali dovute all'espropriato a seguito del giudizio di opposizione alla stima; le spese legali sostenute dal concessionario in detto giudizio di opposizione alla stima (n. 122).

CONTABILITA' DELLO STATO

Ente privato - Legale rappresentante - Illecita distrazione somme - Responsabilità contabile - Giudizio innanzi alla Corte dei conti - R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 44.

Se possa promuoversi nei confronti del legale rappresentante di un ente privato (nella specie: Opera Assistenza Lavoratrici) condannato per peculato, un giudizio di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei conti per il danaro sottratto allo Stato (nella specie: dal Fondo addestramento professionale per lavoratori) (n. 282).

Piani di ricostruzione - Concessioni d'opera - Espropriazione per pubblica utilità - Spesa - Contabilizzazione - (l. 24 agosto 1929, n. 1137).

Se nelle concessioni d'opera per l'attuazione dei piani di ricostruzione l'Amministrazione sia tenuta a rimborsare al concessionario, comprendendole nella contabilizzazione della spesa e con le previste maggiorazioni: la maggiore indennità di espropriazione stabilita giudizialmente; gli interessi legali su tale indennità stabiliti a titolo di indennità di occupazione; gli interessi legali sulla somma determinata a titolo di indennità di espropriazione, fino al deposito di tale somma presso la Cassa Depositi e Prestiti; le spese legali dovute all'espropriato a seguito del giudizio di opposizione alla stima; le spese legali sostenute dal concessionario in detto giudizio di opposizione alla stima (n. 280).

Pubblica Amministrazione - Pagamento ad incapace con obbligo di reimpiego - Mancato reimpiego - Responsabilità della P.A. - (R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 297, 3° c.) - Pubblica Amministrazione - Pagamento ad incapace straniero - Obbligo di reimpiego - (R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 297, 3° c.; disp. prel. cod. civ. art. 21).

Se la pubblica amministrazione possa ritenersi responsabile per il mancato reimpiego di somme pagate al legale rappresentante del minore (n. 281).

Se la norma dell'art. 297, 3° c., R.D. 23 maggio 1924, n. 827, secondo la quale nel provvedimento che autorizza la riscossione di somme dovute da pubbliche amministrazioni a persone incapaci con l'obbligo di reimpiego, il giudice deve stabilire le modalità del reimpiego medesimo, sia applicabile ove la persona incapace sia cittadino straniero (n. 281).

Sequestro penale - Autorizzazione alla vendita in via amministrativa - Modo di vendita - Specificazione - Incanto deserto - Vendita a licitazione o a trattativa privata - Richiesta di nuova autorizzazione - l. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 140 - l. 17 luglio 1942, n. 907, art. 109.

Se, per la vendita in via amministrativa di beni sottoposti a sequestro penale a seguito di denuncia per contrabbando di tabacchi esteri, sia applicabile l'art. 109 della legge n. 907/42 sui monopoli, che prevede l'autorizzazione da parte della Procura della Repubblica alla vendita in via amministrativa « per incanto » ovvero l'art. 140 della legge doganale n. 1424/40 che, pur prevedendo l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria penale, non contiene la limitazione relativa al modo di vendita « per incanto » (n. 283).

Se, in caso di vendita in via amministrativa di beni sottoposti a sequestro penale a seguito di denuncia per contrabbando di tabacchi esteri, qualora vada deserto l'incanto, debbasi nuovamente richiedere all'Autorità giudiziaria penale l'autorizzazione alla vendita a licitazione privata o a trattativa privata (n. 283).

Università degli Studi - Donazioni - Forma pubblica amministrativa - R.D. 6 aprile 1924, n. 674, art. 129.

Se le Amministrazioni universitarie possano avvalersi della forma pubblica-amministrativa per stipulare donazioni (n. 284).

CONTRABBANDO

Sequestro penale - Autorizzazione alla vendita in via amministrativa - Modo di vendita - Specificazione - Incanto deserto - Vendita a licitazione o a trattativa privata - Richiesta di nuova autorizzazione - l. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 140 - l. 17 luglio 1942, n. 907, art. 109.

Se, per la vendita in via amministrativa di beni sottoposti a sequestro penale a seguito di denuncia per contrabbando di tabacchi esteri, sia applicabile l'art. 109 della legge n. 907/42 sui monopoli, che prevede l'autorizzazione da parte della Procura della Repubblica alla vendita in via amministrativa « per incanto » ovvero l'art. 140 della legge doganale n. 1424/40 che, pur prevedendo l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria penale, non contiene la limitazione relativa al modo di vendita « per incanto » (n. 53).

Se, in caso di vendita in via amministrativa di beni sottoposti a sequestro penale a seguito di denuncia per contrabbando di tabacchi esteri, qualora vada deserto l'incanto, debbasi nuovamente richiedere all'Autorità giudiziaria penale l'autorizzazione alla vendita a licitazione privata o a trattativa privata (n. 53).

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Edilizia scolastica - Acquisto dell'area - Spesa - Contributo dello Stato - Estensione. (l. 28 luglio 1967, n. 641, art. 13, 2° c.).

Se nell'anticipo da parte dello Stato della spesa di acquisto dell'area occorrente per la costruzione di edificio scolastico, salvo rimborso della stessa da parte del Comune in 25 annualità senza interessi, come previsto dall'art. 13, 2° comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641, possono essere ricomprese anche le somme che il Comune debba ai proprietari espropriati a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima ultrabiennale (n. 113).

Enti locali - Opera pubblica - Esecuzione - Demolizione successiva - Contributi statali - Recupero - Revoca (l. 3 agosto 1949, n. 589, art. 7).

Se sia legittimo procedere al recupero di contributi già erogati dallo Stato ovvero disporre la revoca di quelli concessi per l'esecuzione di opera pubblica di interesse locale (nella specie: ospedale) qualora l'opera medesima, regolarmente eseguita, venga successivamente demolita data l'inutilità ed antieconomicità di lavori di risanamento (n. 114).

COOPERATIVE

Società cooperative - Liquidazione coatta amministrativa - Commissari liquidatori - Natura - (R.D. 16 marzo 1942, n. 257, artt. 198 segg.; R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1554; cod. civ. art. 2540).

Società cooperative - Liquidazione coatta amministrativa - Autorità di vigilanza - Responsabilità - (R.D. 16 marzo 1942, n. 257, artt. 198 segg.; R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1554; cod. civ. art. 2043).

Società cooperative - Liquidazione coatta amministrativa - Commissari liquidatori - Revoca - Forma - (R.D. 16 marzo 1942, n. 257, artt. 198 segg.; R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1554; cod. civ. art. 2540).

Se i Commissari liquidatori di società cooperative soggette alla vigilanza dello Stato siano organi dell'Amministrazione che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa (n. 10).

Se l'Amministrazione che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa possa incorrere in responsabilità nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti per la vigilanza ed il controllo sulle operazioni di liquidazione (n. 10).

Se la revoca di commissari liquidatori di società cooperative soggette alla vigilanza dello Stato debba essere disposta con atto motivato (n. 10).

CORTE DEI CONTI

Corte dei conti - Azione di responsabilità - Avvocatura Stato - Parere - Ammissibilità - (r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 13; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 13).

Se l'Avvocatura dello Stato possa esprimere pareri in merito alla fondatezza dei rilievi mossi a pubblici dipendenti da parte del Procuratore Generale della Corte dei conti e che possano preludere ad azione di responsabilità (n. 10).

Scuole tecniche industriali - Banca - Servizio di cassa e tesoreria - Azione di responsabilità o di conto - Giurisdizione - (l. 15 giugno 1931, n. 889; r.d. 12 luglio 1924, n. 1214, art. 44).

Se le azioni di responsabilità o di conto nei confronti di una banca che esercita il servizio di cassa e tesoreria per una scuola tecnica commerciale di stato appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario ovvero a quella della Corte dei Conti (n. 11).

COSTITUZIONE

Collocamento dei lavoratori - Intervento dello Stato - (d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 - Questione di legittimità costituzionale - Cost., artt. 2, 3, 4 e 16 - d.l. 3 febbraio 1970, n. 7).

Se il d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, nella parte in cui prevede l'intervento dei pubblici poteri in materia di collocamento dei lavoratori, sia in contrasto con gli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione con riguardo ai principi della libertà e parità di lavoro e della libertà di circolazione e soggiorno (n. 56).

DANNI DI GUERRA

Cittadinanza italiana - Mancanza al momento della liquidazione definitiva del danno - Successivo riacquisto - Effetti - (l. 27 dicembre 1953, n. 968, artt. 1 e 35).

Se sia legittima l'erogazione dell'indennizzo per danni di guerra a soggetto che, cittadino italiano al momento del danno e della denuncia, non sia più in possesso della cittadinanza italiana all'atto della liquidazione definitiva, pur avendola successivamente riacquistata (n. 147).

Imposta di successione - Danni di guerra - Indennizzi e contributi - Esenzione - Successione anteriore alla l. 955/67 - Applicabilità - (l. 29 settembre 1967, n. 955, art. 25).

Se l'esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale disposta dall'art. 25 l. 29 settembre 1967, n. 955, per gli indennizzi e contributi di importo inferiore a tre milioni liquidati a titolo di danni di guerra sia applicabile qualora, pur essendo la liquidazione intervenuta dopo l'entrata in vigore della suddetta legge, la successione si sia invece aperta prima (n. 146).

DAZI DOGANALI

Importazioni da Paesi CEE - Diritto per servizi amministrativi - Indebito - Restituzione somme - Domanda giudiziale - Mancata richiesta amministrativa - Ammissibilità - (l. 24 giugno 1971, n. 447).

Se siano ammissibili le domande giudiziali avanzate dagli importatori, senza previa richiesta in via amministrativa, per ottenere la restituzione di somme corrisposte per diritti per i servizi amministrativi su merci importate da Paesi della Comunità Economica Europea dopo il 1° luglio 1968 (n. 72).

Imposta di consumo - Importazione di prodotti contenenti cacao - Riscossione - Aliquote - Cioccolato - (d.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1229, sez. IV punto D; l. 1 ottobre 1969, n. 684, art. 1).

Se nelle importazioni di prodotti contenenti cacao, il punto D della nota alla sez. IV della tariffa doganale appr. con d.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1229, secondo il quale si riscuote, oltre il dazio, anche la imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato etc., vada inteso come riferito alla sola lett. c) dell'art. 1 l. 1 ottobre 1969, n. 684, che stabilisce l'aliquota

dell'imposta di consumo per il cacao torrefatto, infranto, in pasta o in polvere, ovvero anche alle lettere d) ed e) che stabiliscono aliquote per il burro di cacao e per la polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore all'1% (n. 73).

Se, nell'importazione di cioccolato contenente cacao sgrassato con assenza di burro di cacao l'imposta di consumo sul cacao vada riscossa con l'aliquota relativa al cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta o in polvere (art. 1, lett. c), l. 1 ottobre 1969, n. 684) ovvero con quella relativa alla polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore all'1% (art. 1, lett. e), l. 1 ottobre 1969, n. 684) (n. 73).

Merce in magazzino doganale - sottrazione ad opera di ignoti - Esonero dall'imposta - (d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, art. 1).

Se possa considerarsi perduta o distrutta, ai fini dell'esonero dalle imposte doganali, la merce sottratta da magazzino doganale ad opera di ignoti (n. 74).

DEMANIO

Aeroporti militari - Concessioni sfalcio d'erba e pascolo - Divieto di subconcessione - Penale (cod. civ. art. 1332).

Se nelle concessioni di sfalcio d'erba e pascolo su aeroporti militari sia legittima l'inserzione di una clausola penale nel caso di violazione del divieto di subconcessioni e se, in base a tale clausola, l'Amministrazione concedente possa incamerare la cauzione senza dimostrare l'esistenza e l'ammontare del danno subito a seguito della violazione medesima (n. 265).

Patrimonio dello Stato - Università - Concessione in uso - Finalità sportive - (t.u. 31 marzo 1933, n. 1592, art. 46).

Se lo Stato possa concedere in uso gratuito e perpetuo propri immobili alle Università che intendano destinarli a finalità sportive e di ricreazione (n. 263).

Regione Sarda - Trasferimento di parte di immobile adibito nella residua parte ad uffici statali - Ammissibilità - (Statuto Regione Sarda, art. 14, 1° e 2° co.; d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, art. 39, 2° co.).

Se il trasferimento alla Regione Sarda di beni dello Stato non più connessi a servizi di competenza statale, disposto dall'art. 14, 1° e 2° comma, dello Statuto speciale della Regione Sarda, operi anche rispetto ad una sola porzione di edificio, l'altra porzione essendo adibita ad uffici statali (n. 264).

DIFESA DELLO STATO

Avvocatura dello Stato - Sindaco nella qualità di ufficiale dello stato civile - Rappresentanza e difesa - (t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44).

Se l'Avvocatura dello Stato possa assumere la rappresentanza e difesa in giudizio del Sindaco qualora questo risulti convenuto nella qualità di ufficiale dello stato civile (n. 28).

Controversia civile - Atti del Medico Provinciale - Anteriori al trasferimento delle funzioni alla Regione - Legittimazione Amministrazione Statale - Sussistenza - (d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4).

Se vi sia la legittimazione passiva dell'Amministrazione statale — e quindi il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato — nel giudizio promosso dinanzi alla A.G.O. nei confronti del Medico Provinciale per atti di questo Ufficio anteriori al trasferimento delle corrispondenti funzioni alla Regione in virtù del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 (n. 31).

Corte dei conti - Azioni di responsabilità - Avvocatura Stato - Parere - Ammissibilità - (r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 43; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 13).

Se l'Avvocatura dello Stato possa esprimere pareri in merito alla fondatezza dei rilievi mossi a pubblici dipendenti da parte del Procuratore Generale della Corte dei conti e che possono preludere ad azione di responsabilità (n. 29).

Ministero del Tesoro - Attività di amministrazione degli Istituti di Previdenza - Foro dello Stato - (d.l. 1° settembre 1947, n. 883; c.p.c. art. 35; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. 6 segg.).

Se le norme sul Foro dello Stato si applichino anche qualora il Ministero del Tesoro sia in giudizio per la tutela di situazioni sostanziali facenti capo agli Istituti di Previdenza amministrati da detto Ministero (n. 30).

DONAZIONE

Università degli Studi - Donazioni - Forma pubblica amministrativa - (r.d. 6 aprile 1924, n. 674, art. 129).

Se le Amministrazioni universitarie possano avvalersi della forma pubblica-amministrativa per stipulare donazioni (n. 42).

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Assegnatario moroso nel pagamento di sei mensilità - Diritto di riscatto - Decadenza - Locazione - Decadenza - (D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, artt. 9, 3° e 4° c., 11 e 12; art. 1453 c.c.; l. 27 aprile 1962, n. 231, art. 7).

Se la decadenza dal diritto di riscatto in cui incorra il locatario assegnatario di alloggio economico e popolare moroso nel pagamento di sei mensilità consecutive del canone operi automaticamente o solo per effetto di dichiarazione di risoluzione del contratto da parte dell'Ente proprietario (n. 255).

Se la decadenza dal diritto di riscatto in cui incorra il locatario assegnatario di alloggio economico e popolare moroso nel pagamento di sei mensilità consecutive del canone comporti anche la decadenza del rapporto di locazione (n. 255).

Azienda di Stato Servizi Telefonici - Alloggi economici - Spese di riscaldamento - Rimborso - Trattenuta - (t.u. 28 aprile 1938 n. 1165, art. 337; t.u. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 60).

Se spetti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici il potere di recuperare le spese di riscaldamento erogate in favore di utenti di alloggi economici di proprietà dell'azienda, mediante trattenute sugli stipendi o sulle pensioni dei dipendenti concessionari (n. 256).

Edilizia scolastica - Acquisto dell'area - Spesa - Contributo dello Stato - Estensione - (l. 28 luglio 1967, n. 641, art. 13, 2° c.).

Se nell'anticipo da parte dello Stato della spesa di acquisto dell'area occorrente per la costruzione di edificio scolastico, salvo rimborso della stessa da parte del Comune in 25 annualità senza interessi, come previsto dallo art. 13, 2° comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641, possono essere ricomprese anche le somme che il Comune debba ai proprietari espropriati a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima ultrabiennale (n. 257).

ENTI E BENI ECCLESIASTICI

Cosa sacra - Destinazione al culto - Cessazione - Usucapione - (c.c. art. 831, 2° c., 1161).

Se le cose sacre destinate al culto siano usucapibili qualora, per circostanze di fatto, la destinazione sia venuta a cessare (n. 49).

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ'

Espropriazione od occupazione di immobili - Acque sotterranee - Indennità - Determinazione - (l. 25 giugno 1865 n. 2359, art. 43).

Se, qualora si debba procedere ad occupazione o espropriazione di terreni in cui esistono pozzi che dovranno essere distrutti, nella determinazione dell'indennità da corrispondere ai proprietari si debba tener conto del valore dato dall'uso dell'acqua e di quello degli impianti anche nel caso in cui l'uso avvenga al di fuori di concessioni (n. 336).

Espropriazione pubblica utilità - Costruzione edifici postali - Legge 21 ottobre 1971 n. 865 - Applicabilità - Procedimento.

Se la nuova disciplina espropriativa dettata dagli artt. 9 e seg. legge 21 ottobre 1971, n. 865, sia applicabile alle espropriazioni per la costruzione e l'ampliamento di edifici postali (n. 339).

Se per le espropriazioni dirette all'esecuzione o all'ampliamento di edifici postali secondo la procedura di cui alla legge 21 ottobre 1971, n. 865, debba adempersi da parte dell'Amministrazione P.T. al deposito prescritto dall'art. 10 della legge suddetta (n. 339).

Espropriazione per pubblica utilità - Costruzione di edifici postali - Procedura in base a l. 21 ottobre 1971 n. 865 - Dichiarazione di pubblica utilità - Atti successivi - Competenza - d.l. 8 febbraio 1923, n. 422.

Se per le espropriazioni dirette alla costruzione o all'ampliamento di edifici postali, promosse secondo la legge 21 ottobre 1971, n. 865, la competenza ad emettere gli atti successivi alla dichiarazione di pubblica utilità sia regolata, dopo la cessazione della delega al Presidente della Giunta Regionale conferita dall'art. 20 legge 21 ottobre 1971, n. 865, dalle norme speciali vigenti in materia ed in particolare dal d.l. 8 febbraio 1923, n. 422 (n. 339).

Espropriazione per p.u. - Mezzogiorno - Stabilimenti industriali - Attribuzioni dello Stato e delle Regioni - (t.u. 30 giugno 1967 n. 1523, art. 83; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 3).

Se, dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni già degli organi statali in materia di espropriazione per pubblica utilità, relativamente alle opere di competenza delle Regioni stesse, appartenga alla competenza statale o a quella regionale la materia delle espropriazioni prevista dal t.u. 30 giugno 1967, n. 1523 (art. 83), per l'impianto e l'ampliamento di stabilimenti industriali nel Mezzogiorno (n. 337).

Espropriazione per pubblica utilità - Svincolo della indennità depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti - Decreto del Tribunale - Vizi - Opponibilità alla Cassa DD.PP. - (l. 3 aprile 1926 n. 686 art. 1; l. 25 giugno 1865 n. 2359 art. 55; art. 742 c.p.c.).

Se ed entro quali limiti siano opponibili alla Cassa Depositi e Prestiti, depositaria di indennità di espropriazione, i vizi del decreto di svincolo emesso dal Tribunale in sede di volontaria giurisdizione, ed in particolare se costituiscano vizi opponibili la parzialità dello svincolo (in quanto concernente non l'intera indennità ma solo la parte di essa spettante ad un solo interessato) e la mancata audizione di tutti gli interessati (n. 338).

Legge sulla casa - Trasferimento delle funzioni alle Regioni - Permanenza della competenza statale - Condizioni - Opere statali - Nozione - Applicabilità della nuova disciplina limiti - Opere della Cassa per il Mezzogiorno - Legge generale del 1865 - Applicabilità - d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 10.

Se, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, resti ferma la competenza statale per quanto concerne le espropriazioni per opera pubblica, qualora l'impegno di bilancio concerna la spesa, oltre che per l'esecuzione dell'opera pubblica, anche per l'espropriazione delle aree occorrenti (n. 340).

Se la nuova disciplina espropriativa, contenuta nella legge sulla casa n. 865/71 abbia portata generale riferibile anche alle opere statali non n. 869/71 abbia portata generale riferibile anche alle opere statali non espressamente previste nell'art. 9 della stessa legge e, quindi, anche a singole opere pubbliche, quali risultano meglio individuate dall'art. 1 ter della legge 25 febbraio 1972, n. 13, e se, invece, la disciplina introdotta con la citata legge n. 865/71 sia applicabile solo alle opere pubbliche regionali o degli enti locali (n. 340).

Se, pur dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulla casa n. 865/71, le opere pubbliche promosse o finanziate della Cassa del Mezzogiorno siano rimaste soggette alla disciplina della legge generale del 1865 (n. 340).

Retrocessione - Retrocessione parziale - Prescrizione del diritto - Decorrenza - (l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 60 e 61).

Se la prescrizione del diritto degli ex proprietari espropriati alla retrocessione di quella parte dei beni non utilizzati per l'esecuzione dell'opera pubblica (c.d. retrocessione parziale, disciplinata fondamentalmente dagli artt. 60 e 61 della legge 25 giugno 1865, n. 2359) inizi a decorrere dal momento in cui l'opera pubblica è terminata e i terreni residui si rivelano superflui ai fini dell'opera stessa, ovvero dal successivo momento in cui l'Ente espropriante (o, in sua sostituzione, il Prefetto) emette la dichiarazione c.d. di inservibilità o inutilizzabilità dei beni residui ai sensi dell'art. 61 della legge n. 2359/865 (n. 341).

FALLIMENTO

Fallimento - Credito privilegiato - Interessi convenzionali inferiori a quelli legali - Chiusura del fallimento - Esigibilità - Art. 54 legge fallimentare.

Se l'ammissione al passivo fallimentare degli interessi su crediti assistiti da ipoteca pegno o privilegio nei limiti ridotti di tasso o temporali indicati dal terzo comma dell'art. 54 della legge fallimentare, operi esclusivamente nell'ambito della procedura concorsuale e, di conseguenza, chiuso il fallimento, il creditore possa richiedere al debitore in forza del rapporto obbligatorio preesistente la corresponsione degli interessi nella misura convenzionale inferiore a quella legale prevista dal succitato art. 54 (n. 142).

Imposte dirette - Iscrizione a ruolo di imprenditore in stato di fallimento - Indennità di mora - (t.u. 15 maggio 1963 n. 858, art. 56; t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, art. 194).

Se l'indennità di mora dovuta per il ritardato pagamento delle imposte dirette si applichi anche nel caso in cui debitore di imposta sia un imprenditore sottoposto a fallimento già al momento dell'iscrizione a ruolo del tributo (n. 143).

Società cooperative - Liquidazione coatta amministrativa - Commissari liquidatori - Natura - (R.D. 16 marzo 1942 n. 257, artt. 198 segg.; R.D.L. 13 maggio 1926 n. 1554; c.c., art. 2540).

Società cooperative - Liquidazione coatta amministrativa - Autorità di vigilanza - Responsabilità - (R.D. 16 marzo 1942 n. 257, artt. 198 segg.; R.D.L. 13 agosto 1926 n. 1554; c.c. art. 2043).

Società cooperative - Liquidazione coatta amministrativa - Commissari liquidatori - Revoca - Forma - (R.D. 16 marzo 1942 n. 257, artt. 198 e segg.; R.D.L. 13 agosto 1926 n. 1554; c.c. art. 2540).

Se i Commissari liquidatori di società cooperative soggette alla vigilanza dello Stato siano organi dell'Amministrazione che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa (n. 141).

Se l'Amministrazione che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa possa incorrere in responsabilità nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti per la vigilanza ed il controllo sulle operazioni di liquidazione (n. 141).

Se la revoca di commissari liquidatori di società cooperative soggette alla vigilanza dello Stato debba essere disposta con atto motivato (n. 141).

IDROCARBURI

Impianti distribuzione carburanti - Concessione - Licenza di accesso alla strada statale - Mancato pagamento del canone - Revoca della concessione - Riscossione coattiva del canone - R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, art. 17 lett. b) - R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 6 - D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 145 - t.u. 14 aprile 1910, n. 639.

Se possa essere disposta, ai sensi dell'art. 17 lett. b) del R.D. 2 novembre 1933, n. 1741, la decadenza dalla concessione prefettizia per l'impianto di distribuzione di carburanti nell'ipotesi in cui il concessionario non abbia corrisposto il canone da lui dovuto all'ANAS per la licenza di accesso dalla strada pubblica ai distributori di carburante giusta l'obbligo di cui all'articolo 8 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (tuttora vigente ai sensi dell'art. 145 del t.u. 15 giugno 1959, n. 393) (n. 8).

Se l'ANAS possa procedere ai sensi del t.u. 14 aprile 1910, n. 639, relativo alla riscossione delle entrate patrimoniali, nei confronti dei concessionari di impianti di distribuzione di carburanti nonchè titolari di licenze di accesso sulle strade statali, qualora i predetti risultino morosi nel pagamento del canone previsto dall'art. 8 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (tuttora vigente ai sensi dell'art. 145 del t.u. 15 giugno 1959, n. 393) (n. 8).

IGIENE E SANITA'

Corsi d'acqua negli abitati - Fogne e canali - Tutela e vigilanza - Attribuzioni - Spettanza - (t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, art. 227; l. 13 marzo 1958 n. 296, art. 6; l. 16 maggio 1970 n. 281, art. 17 lett. b; D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 4, art. 13).

Se i poteri attribuiti al Prefetto dall'art. 227, 2° e 3° c., t.u. 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di distanze d'immissione di fogne o canali luridi nei corsi d'acqua attraversanti gli abitati siano stati devoluti al Medico provinciale e se le relative funzioni spettino ora alle Regioni (n. 11).

Sanitario condotto - Sanzioni disciplinari di particolare gravità - Commissione speciale di disciplina - Composizione - (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 74; l. 13 marzo 1958, n. 296, art. 2; D.P.Reg.Sic. 29 ottobre 1955, n. 6).

Se l'art. 74 del t.u. delle leggi sanitarie, nella parte in cui prevede la partecipazione del Vice-prefetto, in qualità di presidente, alla Commissione di disciplina chiamata a rendere parere obbligatorio al Comune (o al Consorzio di Comuni) nelle ipotesi di applicazione a carico di sanitari condotti di sanzioni disciplinari di particolare gravità, possa ritenersi tuttora operante pur dopo l'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 296, che ha devoluto, tra l'altro, al Ministero della Sanità le attribuzioni del Ministero dell'Interno nei riguardi del personale sanitario e degli esercenti professioni e arti sanitarie (art. 2, n. 3); nonchè dopo l'entrata in vigore del D.P.Reg.Sic. 29 ottobre 1955, n. 6, relativo al nuovo ordinamento degli Enti locali e dei controlli sui medesimi da parte della Regione Sicilia (n. 12).

IMPIEGO PUBBLICO

Amministrazione pubblica - Ente pubblico - Lavoratrici madri - Assenza dal lavoro - Sostituzione - (l. 30 dicembre 1971 n. 1204, art. 11; D.P.R. 31 marzo 1971 n. 276).

Se le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici in genere possano assumere personale dipendente con contratto a tempo determinato in sostituzione delle lavoratrici madri che si assentano dal lavoro (n. 763).

Combattenti - Riconoscimento campagne di guerra - Documentazione - (l. 24 maggio 1970 n. 336, art. 1; l. 24 aprile 1950 n. 390, art. 8).

Se, ai fini della concessione dei benefici combattentistici ai dipendenti dello Stato, previsti dall'art. 1 legge 24 marzo 1970, n. 336, il riconoscimento delle campagne di guerra sia necessariamente legato alle risultanze del foglio matricolare o se esso possa essere operato dall'Amministrazione in base ad altra documentazione in suo possesso (n. 764).

Dipendente statale - Decesso - Rateo di stipendio insoluto - Attribuzione - Disciplina - Dipendente ente pubblico - Norma regolamentare di rinvio - Applicabilità - (D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079 art. 14; D.P.R. 30 giugno 1972 n. 423 art. 4).

Se la norma per la quale, in caso di decesso del dipendente statale, il rateo di stipendio lasciato insoluto spetta al coniuge superstite non separato per sua colpa o, in mancanza, ai figli ai quali (coniuge o figli) viene anzi attribuita l'intera mensilità del trattamento economico spettante alla data della morte, sia applicabile anche ai dipendenti di quegli enti pubblici ai quali, per il regolamento del personale, si applicano sussidiariamente ed in materia di stato giuridico le disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato (n. 765).

Ente pubblico - Opera Nazionale Invalidi di Guerra - Impiegato avventizio - Collocazione in ruolo - Servizio pre-ruolo - Valutazione - art. 26 legge 28 ottobre 1970 n. 775 - D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079.

Se, disposto dal Consiglio di Amministrazione di un Ente Pubblico (Opera Nazionale Invalidi di Guerra) l'adeguamento del trattamento economico del proprio personale a quello introdotto per gli impiegati civili dello Stato con D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 e l'applicazione dell'art. 26 legge 28 ottobre 1970, n. 775 in materia di valutazione del servizio pre-ruolo, possa riconoscersi agli impiegati avventizi in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 e successivamente collocato nei ruoli la valutazione del servizio non di ruolo ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio nella qualifica conseguita (n. 768).

Esodo volontario - Funzionari direttivi delle carriere tecniche - Domanda condizionata - D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 67.

Se, tenuto conto dei principi informativi del D.P.R. n. 748 del 30 giugno 1972, ed in particolare delle norme che regolano l'esodo volontario dei funzionari direttivi delle carriere tecniche, sia produttiva di effetti giuridici una domanda condizionata (n. 769).

Se, nella ipotesi di domanda di esodo volontario condizionata, alla successiva dichiarazione del funzionario diretta ad eliminare la condizione possa attribuirsi efficacia *ex tunc* (n. 769).

Impiego pubblico - Clinica universitaria - Personale - Prestazioni.

Se le particolari attività svolte dal Direttore e dal personale della Clinica Ortopedica nei confronti della Società che per concessione dell'Università gestisce le officine ortopediche debbano considerarsi come prestazioni a favore di terzi ed estranee quindi al rapporto d'impiego con l'Università (n. 770).

Indennità di missione - Residenza dell'impiegato - Accertamento.

Se per la mancata produzione di certificato di residenza, può essere negata l'indennità di missione a professore che ha svolto funzioni di commissario di maturità (n. 771).

Se sia ugualmente dovuta l'indennità di trasferta allorchè la missione venga effettuata nella località di residenza anagrafica, ma pur sempre fuori della località di abituale dimora (n. 771).

Pubblico impiegato - Decesso - Causa di servizio - Equo indennizzo - Pagamento - Eredi - Individuazione - Testamento - Coniuge pretermesso -

(R.D. 23 maggio 1924 n. 827, art. 298; cod. civ., artt. 536 segg.).

Se tra gli eredi del dipendente deceduto a causa di infermità contratta in servizio e quindi titolari del relativo credito, l'Amministrazione debba ricomprendere anche il coniuge qualora risulti dal testamento che esso è stato pretermesso (n. 767).

IMPOSTA CONCESSIONI GOVERNATIVE

Cassa pensioni dipendenti Enti locali - Regime tributario - (l. 11 aprile 1955 n. 375, art. 1; l. 25 luglio 1941 n. 934, art. 1, 4° c.; R.D.L. 3 marzo 1938 n. 689, art. 1, 3° c.).

Se alla Cassa pensioni per i dipendenti di Enti locali, che ha unificato la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali e la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, si applichino i benefici tributari, e cioè l'equiparazione a fini fiscali alle Amministrazioni dello Stato, già spettanti alle suddette due Casse (fattispecie in tema di tassa di concessione governativa) (n. 4).

IMPOSTA DI BOLLO

Cassa Mutua Malattie per gli esercenti attività commerciale - Atti giudiziari - Esecuzione - R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 122 l. 27 novembre 1969, n. 1397, art. 15, 4° c.

Se siano applicabili agli atti giudiziari posti in essere dalla Cassa Mutua Malattie per gli esercenti attività commerciali, ed occorrenti per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Istituto (nella specie per ottenere il rimborso dell'autore del danno di somme erogate a favore dell'assicurato per prestazioni assicurative a norma dell'art. 1916 c.c.), le esenzioni da bollo registro e ogni altra tassa prevista a favore dell'INPS dall'art. 122 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (n. 50).

IMPOSTA DI CONSUMO

Imposta di consumo - Importazione di prodotti contenenti cacao - Riscossione - Aliquote - Cioccolato - (D.P.R. 29 dicembre 1969 n. 1229, sez. IV punto D; l. 1 ottobre 1969 n. 684, art. 1).

Se nelle importazioni di prodotti contenenti cacao, il punto D della nota alla sez. IV della tariffa doganale approvata con D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1229, secondo il quale si riscuote, oltre il dazio, anche l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato etc., vada inteso come riferito alla sola lett. c) dell'art. 1 legge 1 ottobre 1969, n. 684 che stabilisce l'aliquota dell'imposta di consumo per il cacao torrefatto, infranto, in pasta o in polvere, ovvero anche alle lettere d) ed e) che stabiliscono aliquote per il burro di cacao e per la polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore all'1 per cento (n. 25).

Se nell'importazione di cioccolato contenente cacao sgrassato con assenza di burro di cacao l'imposta di consumo sul cacao vada riscossa con l'aliquota relativa al cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta o in polvere (art. 1 lett. c l. 1 ottobre 1969, n. 684) ovvero con quella relativa alla polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore all'1% (articolo 1 lett. e l. 1 ottobre 1969, n. 684) (n. 25).

IMPOSTA DI REGISTRO

Agevolazione - Registrazione a tassa fissa - Obbligo di denuncia del contribuente - Insussistenza - Revoca dell'agevolazione - Soprattasse - Inesigibilità - Società cooperative - Aumento capitale requisiti della mutualità - artt. 65-66-102-103 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269.

Se, nel caso di registrazione di un atto a tassa fissa per il riconoscimento di un beneficio fiscale in ordine al quale non sussiste un obbligo del contribuente di denuncia di fatti successivi alla registrazione, possa legittimamente pretendersi il pagamento delle soprattasse previste dagli articoli 102-103 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 in seguito all'accertamento, in via suppletiva, della non spettanza del beneficio (nella fattispecie trattasi dell'agevolazione in un atto di aumento di capitale di una società cooperativa ai sensi dell'art. 65 legge succitata poi negata per constatata violazione ad uno dei divieti posti dall'art. 66 stessa legge) (n. 400).

Azioni - Compravendita mediante fissato bollato - Enunciazione in sentenza - Imposta proporzionale - (R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 2369, articoli 10 e 11 Tab. all. E; l. 6 agosto 1954 n. 603, art. 36).

Se la compravendita di azioni attuata mediante fissato bollato ed enuncziata in sentenza sia soggetta ad imposta proporzionale di registro (n. 397).

Benefici tributari - Decadenza - Termine per l'esercizio dell'azione contro il terzo possessore - R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, art. 97.

Se, in caso di decadenza dai benefici tributari, il termine della Finanza per l'esercizio dell'azione contro il terzo possessore, di cui all'art. 97 L.R., (termine ritenuto di decadenza dalla Cassazione) decorra dalla registrazione dell'atto ovvero dal momento in cui, verificatasi la decadenza, sorga il diritto della Finanza a esigere la normale imposta di registro (n. 401).

Cassa Mutua Malattie per gli esercenti attività commerciali - Atti giudiziari - Esecuzione - R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 122 l. 27 novembre 1965, n. 1397, art. 15, 4° c.

Se siano applicabili agli atti giudiziari posti in essere dalla Cassa Mutua Malattie per gli esercenti attività commerciali, ed occorrenti per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Istituto (nella specie per ottenere il rimborso dall'autore del danno di somme erogate a favore dell'assicurato per prestazioni assicurative a norma dell'art. 1916 c.c.), le esenzioni da bollo registro e ogni altra tassa prevista a favore dell'INPS dall'art. 122 del R.D.L. 4 ottobre 1939, n. 1827 (n. 402).

Esenzioni e agevolazioni - Piccola proprietà contadina - Successione di leggi - Natura interpretativa della l. n. 1059/71 - l. 6 agosto 1954, n. 604 - l. 3 novembre 1971, n. 1059.

Se l'articolo unico della legge 3 novembre 1971, n. 1059 abbia carattere interpretativo della precedente legge 6 agosto 1954 n. 604, concernente benefici fiscali a favore della piccola proprietà contadina, con la sola limitazione di cui all'ultimo comma, là dove è stabilito che « le agevolazioni di cui al presente articolo non possono essere concesse in via di rimborso dei tributi che siano stati riscossi a titolo definitivo » (n. 403).

Imposta registro - Agevolazioni - Società - Aumento di capitale - Denuncia - Presentazione tardiva - Decadenza - (D.L. 30 agosto 1968 n. 918, conv. in l. 25 ottobre 1968 n. 1089, art. 14; R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3269, art. 110).

Se si verifichi decadenza dalle agevolazioni concesse in materia di imposta di registro dall'art. 14 D.L. 30 agosto 1968, n. 918 conv. con mod. in legge 25 ottobre 1968 n. 1089 qualora la denuncia di avvenuto aumento del capitale sociale venga presentata tardivamente (n. 398).

Imposta suppletiva - Prescrizione - Interruzione - Opposizione da parte di uno dei coobbligati in solido - Effetto - Codice civile art. 1310 1° c.

Se la interruzione della prescrizione in materia di imposta suppletiva di registro si produca nei confronti di tutti i condebitori solidali dell'imposta, giusta il principio di cui all'art. 1310, 1° c., cod. civ., per effetto della proposizione di opposizione alla ingiunzione da parte anche di uno solo di essi (n. 404).

Scuola media unica - Atti relativi all'arredamento degli edifici scolastici - Regime tributario applicabile - (R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, tab. B, art. 44; l. 28 luglio 1967 n. 641, art. 2 e 49).

Se il regime agevolato di registro previsto dagli artt. 2 e 49 della legge 28 luglio 1967 n. 641 possa essere applicato anche ai contratti stipulati dai comuni per l'ampliamento, completamento, riattamento ed arredamento degli edifici destinati alla scuola media unica; nonchè ai contratti per l'illuminazione ed il riscaldamento degli edifici medesimi (n. 399).

Società cooperative - Concessioni in enfiteusi - Benefici fiscali ex l. n. 114/48 - Applicabilità - l. 24 febbraio 1948 n. 114, artt. 1 e 3.

Se nella ipotesi di contratto di concessione in enfiteusi a favore di società cooperative, siano applicabili i benefici fiscali di cui all'art. 3 della

legge 24 febbraio 1948, n. 114 (tassa fissa) o comunque i minori benefici di cui all'art. 1 della citata legge n. 114/48, e, in particolare, se negli atti di acquisto contemplati nell'art. 3 della citata legge 114/48 debbano intendersi ricompresi quegli atti previsti nell'art. 1 con riguardo alle persone fisiche e cioè tanto le compravendite che le concessioni in enfiteusi (n. 404).

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

Imposta R.M. - Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Federazioni provinciali - Soggetto passivo - Avanzi di gestione - Tassabilità - (t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, art. 105).

Imposta sulle società - Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Esenzione - (t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, artt. 145 e 151 lett. g).

Se siano tassabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile gli avanzi di gestione conseguiti dalle Federazioni provinciali dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (n. 57).

Se soggetto passivo del rapporto concernente la tassazione, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, degli avanzi di gestione conseguiti dalle Federazioni provinciali dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci siano le dette Federazioni ovvero l'Associazione (n. 57).

Se il beneficio tributario concernente la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile concesso all'Opera Nazionale Combattenti possa estendersi all'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (n. 57).

Se l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci sia esente dall'imposta sulle società (n. 57).

Prestazioni professionali - Ritenuta d'acconto - Procuratore antistatario - Spese vive - Rimborso - Applicabilità D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 645, art. 128 l. 18 ottobre 1970, n. 801, art. 3.

Se la ritenuta di acconto sulle prestazioni professionali di cui all'art. 128 del t.u. imposte dirette, integrato dall'art. 3 della legge 18 ottobre 1970, numero 801, debba essere operata anche sui rimborsi di spese vive liquidate in sentenza a favore del procuratore antistatario (n. 58).

Se la ritenuta di acconto sulle prestazioni professionali di cui all'articolo 128 del t.u. imposte dirette, integrato dall'art. 3 della legge 18 ottobre 1970, n. 801, debba comprendere l'addizionale straordinaria di cui allo art. 80 del D.L. 18 novembre 1966, n. 976 e successive proroghe (n. 58).

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Imposta di successione - Danni di guerra - Indennizzi e contributi - Esenzione - Successione anteriore alla l. 955/67 - Applicabilità - (l. 29 settembre 1967 n. 955, art. 25).

Se l'esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale disposta dall'art. 25 l. 29 settembre 1967, n. 955 per gli indennizzi e contributi di importo inferiore a tre milioni liquidati a titolo di danni di guerra sia applicabile qualora, pur essendo la liquidazione intervenuta dopo l'entrata in vigore della suddetta legge, la successione si sia invece aperta prima (n. 83).

Legato di usufrutto - rinuncia - Obblighi tributari dagli eredi - R.D. 30 dicembre 1923, n. 2370, artt. 15 e 24.

Se, nel caso di rinuncia al legato di usufrutto da parte del legatario, gli eredi che ne profittano siano tenuti a pagare entrambe le imposte di successione, e cioè quella gravante sulla piena proprietà ed in aggiunta quella relativa all'usufrutto, ovvero solo la prima, cioè quella sulla piena proprietà sul valore imponibile riferito al giorno del trasferimento mortis causa, sia pure che la parte d'imposta afferente l'usufrutto venga ad essere riscossa dal Fisco non subito ma al tempo della consolidazione (n. 84).

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

Art. 1 lett. a della l. 19 giugno 1940 n. 762 - Somme corrisposte all'appaltatore a causa di inadempimento contrattuale del committente - soggezione all'IGE

Se le somme da liquidare alla impresa appaltatrice a titolo di parziale rimborso delle spese generali sostenute per il ritardo nella procedura di collaudo, così come stabilite da decisioni arbitrali, costituiscano o meno un risarcimento del danno da considerarsi esente dall'IGE ai sensi dell'art. 1, lett. a, della l. 19 giugno 1940, n. 762 (n. 147).

Consorzi di Comuni - Pagamento stipendio all'unico segretario comunale - Versamenti dei Comuni - IGE - Assoggettabilità.

Se siano soggette ad IGE le somme versate dai Comuni consorziati al Comune capo consorzio di segreteria a titolo di concorso nel pagamento dello stipendio spettante all'unico segretario comunale (n. 146).

Importazione di caffè, tè, maté e spezie - Valori ufficiali - Abolizione - Domande di rimborso - Termine - l. 19 giugno 1940; n. 762, art. 47 - D.M. 22 maggio 1971.

Se a seguito dell'abolizione dei prezzi ufficiali del tè, caffè e spezie effettuata dal Ministero delle Finanze col D.M. 22 maggio 1971, il rimborso della imposta assolta negli anni precedenti al 1971 debba essere richiesto entro il termine di un anno (ai sensi dell'art. 47 l. 19 giugno 1940, n. 762) dalla data del D.M. 22 maggio 1971 oppure dalla data del pagamento del tributo (n. 148).

IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

Perdita o distruzione di prodotti petroliferi - Abbuono dei tributi - Forza maggiore - Fortuito - Prova - Concause colpose - Presunzione - Prova contraria - (d.l. 23 ottobre 1964, n. 989, art. 9).

Se, per ottenere l'abbuono dai tributi (imposta di fabbricazione ed i.g.e.) su prodotti petroliferi perduti o distrutti per causa di forza maggiore o per caso fortuito, l'interessato debba dare non soltanto la prova positiva della forza maggiore o del fortuito ma anche la prova contraria in ordine alla presunzione di esistenza di concause colpose che abbiano concorso alla produzione dell'evento (n. 12).

IMPOSTE DIRETTE

Imposta sulle società - Patrimonio imponibile - Iscrizione in bilancio di saldi attivi di rivalutazione monetaria - Non corrispondenza alla situazione reale - Irrilevanza - (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 145, 147, 150).

Se la iscrizione in bilancio di saldi attivi di rivalutazione monetaria, effettuata al dichiarato fine di ottenere un indennizzo per beni che si assumono confiscati dallo Stato jugoslavo, renda legittimo l'assoggettamento all'imposta sulle società indipendentemente dalla situazione dei beni cui la iscrizione stessa si riferisce e dai motivi per i quali vi si è proceduto (n. 14).

Imposte dirette - Iscrizione a ruolo di imprenditore in stato di fallimento - Indennità di mora - (t.u. 15 maggio 1963, n. 858, art. 56; t.u. 25 gennaio 1958, n. 645, art. 194).

Se l'indennità di mora dovuta per il ritardato pagamento delle imposte dirette si applichi anche nel caso in cui debitore di imposta sia un imprenditore sottoposto a fallimento già al momento dell'iscrizione a ruolo del tributo (n. 17).

Imposte dirette sul reddito - Esenzione - Zone depresse del centro nord - Alberghi - (l. 29 luglio 1957, n. 635, art. 8).

Se le agevolazioni fiscali stabilite dalla legge 29 luglio 1957, n. 635, in materia di imposte dirette sul reddito, per le imprese artigiane e piccole industrie di nuova costituzione nelle zone depresse del centro-nord, siano applicabili anche alle imprese alberghiere (n. 15).

Sgravio di imposta - Restituzione dell'indennità di mora - Soggetto obbligato - (d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 198; d.P.R. 15 gennaio 1963, n. 858, artt. 56, 63 e 64).

Se, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 198, 2° co., del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui escludeva dallo sgravio d'imposta l'indennità di mora, alla restituzione delle somme riscosse per indennità di mora sia tenuta l'Amministrazione ovvero l'esattore (n. 16).

IMPOSTE E TASSE

Cassa pensioni dipendenti Enti locali - Regime tributario - (l. 11 aprile 1955, n. 379, art. 1; l. 25 luglio 1941, n. 934, art. 1, 4° co.; r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, art. 1, 3° co).

Se alla Cassa pensioni per i dipendenti di Enti locali, che ha unificato la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali e la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, si applichino i benefici tributari, e cioè l'equiparazione a fini fiscali alle Amministrazioni dello Stato, già spettanti alle suddette due Casse (fattispecie in tema di tassa di concessione governativa) (n. 569).

Imposte dirette - Privilegi - Art. 2752 c.c. - Art. 221 t.u. Imposte dirette - Efficacia innovativa - c.c. art. 2752 - d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 211).

Se l'art. 211 del t.u. sulle imposte dirette abbia efficacia innovativa rispetto alle disposizioni di cui all'art. 2752 cod. civ., che attribuisce carattere privilegiato ai crediti tributari iscritti nel ruolo dell'anno in corso o di quello precedente, e stabilisce, qualora si tratti di ruoli suppletivi, che il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello dell'ultimo biennio (n. 571).

Imposte e Tasse - Rappresentanza dinanzi agli Uffici Tributari - Requisiti professionali - Art. 12 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

Se la rappresentanza o assistenza del contribuente dinanzi agli Uffici tributari « per la trattazione delle questioni inerenti al rapporto tributario », possa essere consentita anche ai « collaboratori » od ai « coadiutori » (ancorchè stiano svolgendo pratica professionale) di quei professionisti che, ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del t.u. imposte dirette, possono rappresentare e assistere il soggetto nella trattazione delle suddette questioni (n. 572).

Se il professionista, al quale il contribuente abbia conferito la propria rappresentanza, possa delegare altri a svolgere l'attività (n. 572).

Se per il « compimento di atti inerenti al rapporto tributario » di cui al primo comma dell'art. 12, atti che non contengono manifestazioni di volontà a differenza della « trattazione delle questioni... » (di cui al terzo comma citato) che invece implicano lo svolgimento di attività negoziale, il contribuente possa farsi rappresentare presso gli uffici finanziari da qualsiasi persona di sua fiducia (n. 572).

Se, in particolare, la discussione delle poste di bilancio ai fini dell'imposta di r.m. o del valore di un bene ai fini dell'imposta di registro rientrano nel concetto di « trattazione di questioni... » (n. 572).

IMPOSTE VARIE

Cassa Mutua Malattie per gli esercenti attività commerciali - Atti giudiziari - Esecuzione - (r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 122; l. 27 novembre 1969, n. 1397, art. 15, 4° co.).

Se siano applicabili agli atti giudiziari posti in essere dalla Cassa Mutua Malattie per gli esercenti attività commerciali, ed occorrenti per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Istituto (nella specie per ottenere il rimborso dall'autore del danno di somme erogate a favore dell'assicurato per prestazioni assicurative a norma dell'art. 3916 c.c.), le esenzioni da bollo registro e ogni altra tassa prevista a favore dell'INPS dall'art. 122 del d.P.R. 4 ottobre 1935, n. 1827 (n. 76).

Imposta di fabbricazione sugli olii minerali - Impiego di esano per disoleazione - Istanza di rimborso dell'imposta illegittimamente riscossa - (d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, art. 20).

Se l'Amministrazione possa disporre il rimborso dell'imposta di fabbricazione olii minerali illegittimamente riscossa, nonostante la disposizione dell'art. 20 d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, che disciplina la sola ipotesi del rimborso in caso di « errore di liquidazione » (n. 77).

Imposta di pubblicità - Istituti di credito - Forme di pubblicità obbligatorie per legge - Esonero - (d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, art. 5; idem tab. all. B., art. 9; l. 27 luglio 1962, n. 1228).

Se ai sensi dell'art. 9 della tabella all. B. al d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, l'esonero dalla imposta di pubblicità debba ritenersi esteso a tutti gli Istituti di credito indipendentemente dal carattere obbligatorio della pubblicità stessa o se invece l'applicazione dell'art. 9 tab. B. del d.P.R. n. 342/54 debba essere limitata solo alle forme di pubblicità obbligatoria per legge, che non sia quella penale (n. 78).

Imposta R.M. - Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Federazioni provinciali - Soggetto passivo - Avanzi di gestione - Tassabilità - (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 105).

Imposta sulle società - Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Esenzione - (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 145 e 151 lett. g).

Se siano tassabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile gli avanzi di gestione conseguiti dalle Federazioni provinciali dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (n. 72).

Se soggetto passivo del rapporto concernente la tassazione, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, degli avanzi di gestione conseguiti dalle Federazioni provinciali dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci siano le dette Federazioni ovvero l'Associazione (n. 72).

Se il beneficio tributario concernente la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile concesso all'Opera Nazionale Combattenti possa estendersi all'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (n. 72).

Se l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci sia esente dall'imposta sulle società (n. 72).

Imposta sulle società - Consorzio nazionale obbligatorio tra esattori imposte dirette per meccanizzazione ruoli - Personalità giuridica - Soggetto passivo - (l. 13 giugno 1952, n. 693, art. 12; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 145 in rel. art. 8, 3° c., lett. c).

Se il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli sia ente fornito di personalità giuridica e possa quindi — essendo tenuto per statuto alla formazione e presentazione del rendiconto — considerarsi soggetto passivo dell'imposta sulle società (n. 73).

Imposta sulle società - Convitti Nazionali - Assoggettabilità - (t.u. 24 gennaio 1958, n. 645, artt. 145 e 8, 3° c., lett. c).

Se i Convitti Nazionali siano soggetti all'imposta sulle società (n. 74).

Imposta sulle società - Patrimonio imponibile - Iscrizione in bilancio di saldi attivi di rivalutazione monetaria - Non corrispondenza alla situazione reale - Irrilevanza - (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 145, 147 e 150).

Se la iscrizione in bilancio di saldi attivi di rivalutazione monetaria, effettuata al dichiarato fine di ottenere un indennizzo per beni che si assumono confiscati dallo Stato jugoslavo, renda legittimo l'assoggettamento all'imposta sulle società indipendentemente dalla situazione dei beni cui

la iscrizione stessa si riferisce e dai motivi per i quali vi si è proceduto (n. 75).

Imposte ipotecarie - Istituti Autonomi Case Popolari - Agevolazioni - Nuova garanzia ipotecaria per stesso mutuo - Art. 33 lett. a tab. B. l. 25 giugno 1943, n. 540.

Se il beneficio tributario della riduzione ad un quarto della normale imposta ipotecaria prevista dall'art. 33 della legge 25 giugno 1943, n. 540, relativo alle formalità ipotecarie richieste dagli I.A.C.P. in dipendenza di mutui originari e suppletivi, torni applicabile anche all'atto con il quale l'Istituto Autonomo delle Case Popolari, dopo avere usufruito della stessa agevolazione sulla iscrizione ipotecaria a garanzia del mutuo originario, sostituisca, d'accordo con il creditore, la garanzia già concessa con altra della stessa natura iscritta su altri e diversi beni (n. 79).

Prestazioni professionali - Ritenuta d'acconto - Procuratore antistatario - Spese vive - Rimborso - Applicabilità - d.P.R. 28 gennaio 1958, n. 645, art. 128 - l. 18 ottobre 1970, n. 801, art. 3.

Se la ritenuta di acconto sulle prestazioni professionali di cui all'articolo 128 del t.u. imposte dirette, integrato dall'art. 3 della legge 18 ottobre 1970, n. 801, debba essere operata anche sui rimborsi di spese vive liquidate in sentenza a favore del procuratore antistatario.

Se la ritenuta di acconto sulle prestazioni professionali di cui all'articolo 128 del t.u. imposte dirette, integrato dall'art. 3 della legge 18 ottobre 1970, n. 801, debba comprendere l'addizionale straordinaria di cui all'art. 80 del d.l. 18 novembre 1966, n. 976 e successive proroghe (n. 80).

ISTRUZIONE

Giudizio disciplinare - Contro alunno di scuola pubblica - Ricorso gerarchico - Decisione - Astensione - (r.d. 4 maggio 1925, n. 653, artt. 19 segg.; t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 149).

Se il principio concernente il dovere di astensione stabilito dall'art. 149 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, per i componenti della Commissione di disciplina nei giudizi disciplinari a carico di impiegati dello Stato sia operante per tutti i giudizi disciplinari, compresi quelli a carico di alunni della scuola pubblica ed anche ove il potere di decidere sia attribuito ad organo individuale (n. 31).

Patrimonio dello Stato - Università - Concessione in uso - Finalità sportive - (t.u. 31 marzo 1933, n. 1592, art. 46).

Se lo Stato possa concedere in uso gratuito e perpetuo proprii immobili alle Università che intendano destinarli a finalità sportive e di ricreazione (n. 32).

Pubblica Istruzione - Personale insegnante e non - Graduatoria - Pubblicazione - (d.P.R. 28 dicembre 1971, n. 1199 - d.l.cps. 7 maggio 1948, n. 1276).

Pubblica Istruzione - Personale insegnante e non - Graduatoria - Pubblicazione - Termine impugnazione - Decorrenza - Ricorso gerarchico improprio - Silenzio rigetto - Art. 9 d.P.R. 28 dicembre 1971, n. 1199 - Applicabilità.

Se per le graduatorie risultanti dall'espletamento di procedure concorsuali relative alla assegnazione di posti o di incarichi al personale insegnante e non insegnante dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione possa considerarsi valida, agli effetti della decorrenza del termine d'impugnativa, la pubblicazione presso l'Albo del Provveditorato agli Studi (n. 34).

Se per le graduatorie risultanti dall'espletamento di procedure concorsuali relative all'assegnazione di posti o di incarichi al personale insegnante e non insegnante della Amministrazione della Pubblica Istruzione, pubblicate mediante affissione all'Albo del Provveditorato agli Studi, debba aversi riguardo per la decorrenza del termine di impugnazione — in mancanza di statuizioni di legge in proposito — al giorno iniziale o a quello finale di pubblicazione (n. 34).

Se possa ritenersi applicabile al ricorso gerarchico improprio la nuova disposizione dell'art. 9 d.P.R. 28 dicembre 1971, n. 1199, che per la formazione del silenzio-rigetto richiede il decorso di 90 giorni senza necessità di previa diffida a provvedere (n. 34).

Scuola media unica - Atti relativi all'arredamento degli edifici scolastici - Regime tributario applicabile - (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tar. B, art. 44; l. 28 luglio 1967, n. 641, artt. 2 e 49).

Se il regime agevolato di registro previsto dagli artt. 2 e 49 della legge 28 luglio 1967, n. 641 possa essere applicato anche ai contratti stipulati dai comuni per l'ampliamento, completamento, riattamento ed arredamento degli edifici destinati alla scuola media unica; nonchè ai contratti per l'illuminazione ed il riscaldamento degli edifici medesimi (n. 33).

Scuole tecniche industriali - Banca - Servizio di cassa e tesoreria - Azione di responsabilità o di conto - Giurisdizione - (l. 15 giugno 1931, n. 883; r.d. 12 luglio 1924, n. 1214, art. 44).

Se le azioni di responsabilità o di conto nei confronti di una banca che esercita il servizio di cassa e tesoreria per una scuola tecnica commerciale di stato appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario ovvero a quella della Corte dei Conti (n. 35).

LAVORO

Agricoltura - Operai agricoli - Diritto sindacale di riunione - (l. 12 luglio 1962, n. 205; l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 20; l. 28 ottobre 1970, n. 775, art. 20).

Se agli operai agricoli temporaneamente assunti dal Ministero Agricoltura e Foreste in base alla legge 12 aprile 1962, n. 205, spetti il diritto sindacale di riunione nelle ore di lavoro previsto dall'art. 20 l. 20 maggio 1970, n. 300, ovvero dall'art. 20 l. 28 ottobre 1970, n. 775 (n. 37).

Amministrazione pubblica - Ente pubblico - Lavoratrici madri - Assenza dal lavoro - Sostituzione - (l. 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276).

Se le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici in genere possano assumere personale dipendente con contratto a tempo determinato in sostituzione delle lavoratrici madri che si assentano dal lavoro (n. 85).

Collocamento dei lavoratori - Intervento dello Stato - d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 - Questione di legittimità costituzionale - Cost., artt. 2, 3, 4 e 16 - d.l. 3 febbraio 1970, n. 7).

Se il d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, nella parte in cui prevede l'intervento dei pubblici poteri in materia di collocamento dei lavoratori, sia in contrasto con gli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione con riguardo ai principi della libertà e parità di lavoro e della libertà di circolazione e soggiorno (n. 88).

Contributi - Omesso versamento - Risarcimento danno - Prescrizione - Decorrenza - (c.c., art. 2116; l. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13).

Se la prescrizione decennale dell'azione di risarcimento spettante al lavoratore dipendente nel caso di omesso versamento dei contributi assicurativi inizi a decorrere dalla data del raggiungimento dell'età pensionabile ovvero da quella del provvedimento negativo dell'Istituto assicurativo (n. 86).

MATRIMONIO

Assegno a favore del coniuge divorziato, ai sensi dell'art. 8 della l. 1 dicembre 1970, n. 898 - Pignoramento - Dipendente statale - Limiti.

Se la quota di stipendio del dipendente statale che, ai sensi dell'art. 8 l. 1 dicembre 1970, n. 898, il Giudice può ordinare che sia versata direttamente al coniuge divorziato, possa superare o meno l'aliquota del quinto, siccome stabilito dall'art. 33 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 (n. 29).

Scioglimento del matrimonio - Provvedimenti temporanei e urgenti - Ordinanza del Presidente del Tribunale - Assegno alimentare - Efficacia - (l. 1 dicembre 1970, n. 898, artt. 4 segg.).

Se l'ordinanza con la quale il Presidente del Tribunale, nel procedimento di scioglimento del matrimonio, attribuisce alla moglie un assegno alimentare, costituisca titolo per la corresponsione diretta da parte del datore di lavoro di una quota del reddito di lavoro percepito dal marito (n. 28).

MEZZOGIORNO

Cassa per il Mezzogiorno - Opere pubbliche - Incarico a libero professionista - Incarico parziale - Maggiorazione compenso - Morte del professionista.

Se spetti la maggiorazione del 25% per incarico parziale a libero professionista conferito dalla Cassa del Mezzogiorno qualora la prestazione parziale non dipenda da rifiuto od inadempimento, bensì dal decesso del professionista medesimo (n. 57).

Espropriazione per p.u. - Mezzogiorno - Stabilimenti industriali - Attribuzioni dello Stato o delle Regioni - (t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 83; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 3).

Se, dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni già degli organi statali in materia di espropriazione per pubblica utilità, relativamente alle opere di competenza delle Regioni stesse, appartenga alla competenza statale o a quella regionale la materia delle espropriazioni prevista dal t.u. 30 giugno 1967, n. 1523 (art. 83) per l'impianto o l'ampliamento di stabilimenti industriali nel Mezzogiorno (n. 58).

Legge sulla casa - Trasferimento delle funzioni alle Regioni - Permanenza della competenza statale - Condizioni - Opere statali - Nozione - Applicabilità della nuova disciplina limiti - Opere della Cassa per il Mezzogiorno - Legge generale del 1865 - Applicabilità - d.P.R. 19 gennaio 1972, n. 8, art. 10).

Se, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, resti ferma la competenza statale per quanto concerne le espropriazioni per opera pubblica, qualora l'impegno di bilancio concerna la spesa, oltre che per l'esecuzione dell'opera pubblica, anche per l'espropriazione delle aree occorrenti (n. 59).

Se la nuova disciplina espropriativa, contenuta nella legge sulla casa n. 865/71 abbia portata generale riferibile anche alle opere statali non espressamente previste nell'art. 9 della stessa legge e, quindi, anche a singole opere pubbliche, quali risultano meglio individuate dall'art. 1ter della legge 25 febbraio 1972, n. 13, e se, invece, la disciplina introdotta con la citata legge n. 865/71 sia applicabile solo alle opere pubbliche regionali e degli enti locali (n. 59).

Se, pur dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulla casa n. 865/71, le opere pubbliche promosse o finanziate dalla Cassa del Mezzogiorno siano rimaste soggette alla disciplina della legge generale del 1865 (n. 59).

NAVI

Navigazione interna - Operazioni di stazzatura - Personale - Requisiti - l. 16 febbraio 1967, n. 14, art. 5 bis - d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, art. 306 - Cod. Nav., art. 138.

Se per le operazioni di stazzatura delle navi della navigazione di interno — operazioni di competenza dell'Amministrazione dei Trasporti — si possa utilizzare personale che non sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla l. 16 febbraio 1967, n. 14, ma che sia in possesso del titolo di perito stazzatore rilasciato dal Ministero della Marina Mercantile a norma dell'art. 306 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (n. 133).

OPERE PUBBLICHE

Cassa per il Mezzogiorno - Opere pubbliche - Incarico a libero professionista - Incarico parziale - Maggiorazione compenso - Morte del professionista.

Se spetti la maggiorazione del 25% per incarico parziale a libero professionista conferito dalla Cassa del Mezzogiorno qualora la prestazione

parziale non dipenda da rifiuto od inadempimento, bensì del decesso del professionista medesimo (n. 108).

Costruzione della P.A. su terreno demaniale ricompreso in piano regolatore - Licenza edilizia - Necessità - (l. 17 agosto 1942, n. 1158, artt. 29, 31, 32; l. 6 agosto 1967, n. 765, art. 10).

Costruzione della P.A. su terreno demaniale ricompreso in piano regolatore - Nuove previsioni urbanistiche successive all'approvazione dell'opera - Effetti - (l. 6 agosto 1967, n. 765, art. 20).

Se per la costruzione da parte dell'Amministrazione di un'opera pubblica su terreno demaniale ricompreso nelle aree di piano regolatore sia necessaria la licenza edilizia o sia sufficiente l'approvazione del progetto dal Ministero dei Lavori Pubblici (n. 109).

Se l'approvazione data dal Ministero dei Lavori Pubblici al progetto di costruzione di un'opera pubblica su terreno demaniale ricompreso nelle aree di piano regolatore possa perdere efficacia con la entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche (n. 109).

Edilizia economica e popolare - Appalto INCIS per conto Gescal - Revisione prezzi - Ricorso giurisdizionale - Legittimazione passiva - d.l.l. d.l. l. 6 dicembre 1947, n. 1501 art. 4.

Se, nel caso di lavori dati in appalto dall'INCIS per conto della Gescal, la decisione sulla domanda di revisione dei prezzi avanzata dall'appaltatore compete alla stessa Amministrazione committente (n. 112).

Edilizia economica e popolare - Appalto INCIS per conto Gescal - Revisione prezzi - Ricorso giurisdizionale legittimazione passiva - d.l. l. 6 dicembre 1947 n. 1501.

Se, nel caso di lavori dati in appalto dall'INCIS per conto della Gescal, quest'ultima sia contraddittore necessario nel giudizio amministrativo di impugnazione del provvedimento ministeriale che decide, in via di ricorso gerarchico improprio, sulla domanda di revisione prezzi (n. 112).

Enti locali - Opera pubblica - Esecuzione - Demolizione successiva - Contributi statali - Recupero - Revoca - (l. 3 agosto 1949, n. 589, art. 7).

Se sia legittimo procedere al recupero di contributi già erogati dallo Stato ovvero disporre la revoca di quelli concessi per l'esecuzione di opera pubblica di interesse locale (nella specie: ospedale) qualora l'opera medesima, regolarmente eseguita, venga successivamente demolita data l'inutilità ed antieconomicità di lavori di risanamento (n. 113).

Opere pubbliche statali - Provincia di Latina - Campo sportivo - Appartenenza - (r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1921, art. 1; r.d.l. 8 giugno 1936, n. 1203, art. 6; r.d.l. 26 settembre 1935, n. 2004, art. 2).

Se fra le opere stradali, edilizie o di altra natura inerenti alla costruzione di città e borgate della Provincia di Latina, determinate da esigenze di carattere statale e non riguardanti la competenza di altri Enti, opere che ai sensi dell'art. 1, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1921, restano di proprietà dello Stato ed a totale suo carico, possa ricomprendersi anche un campo sportivo costruito a spese dello Stato in una città della detta provincia (n. 110).

Piani di ricostruzione - Concessioni d'opera - Espropriazione per pubblica utilità - Spese - Contabilizzazione - (l. 24 giugno 1929, n. 1137).

Se nelle concessioni d'opera per l'attuazione dei piani di ricostruzione l'Amministrazione sia tenuta a rimborsare al concessionario, comprendendole nella contabilizzazione della spesa con le previste maggiorazioni: la maggiore indennità di espropriazione stabilita giudizialmente; gli interessi legali su tale indennità stabiliti a titolo di indennità di occupazione; gli interessi legali sulla somma determinata a titolo di indennità di espropriazione, fino al deposito di tale somma presso la Cassa Depositi e Prestiti; le spese legali dovute all'espropriato a seguito del giudizio di opposizione alla stima; le spese legali sostenute dal concessionario in detto giudizio di opposizione alla stima (n. 111).

Revisione dei prezzi - Disciplina applicabile agli appalti dell'Amministrazione postale - (d. lgt. C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 150, convertito con l. 9 maggio 1950, n. 329, art. 6; l. 23 ottobre 1963, n. 1461, art. 3; l. 21 giugno 1964, n. 463; l. 17 febbraio 1968, n. 93; l. 19 febbraio 1970, n. 76, art. 3; l. 22 febbraio 1973, n. 37, art. 2; l. 10 agosto 1964, n. 664, art. 1; dicembre 1964, n. 1400; l. 26 giugno 1965, n. 724; l. 23 dicembre 1965, n. 1415; l. 9 marzo 1967, n. 120; l. 17 febbraio 1968, n. 93, art. 2).

Quale sia la disciplina applicabile alla revisione di prezzi per gli appalti dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (n. 114).

In particolare:

Se ai fini della revisione dei prezzi negli appalti dell'Amministrazione PP.TT., possa la percentuale di alea prefissata dall'Amministrazione nei capitolati speciali d'appalto rimanere insensibile ad eventuali successive modificazioni legislative (n. 114).

Se ai fini della revisione dei prezzi negli appalti dell'Amministrazione PP.TT., nella determinazione delle quote percentuali degli elementi di costo possa prevedersi una fascia non revisionabile (n. 114).

Se ai fini del computo revisionale dei prezzi negli appalti dell'Amministrazione PP.TT. possa attribuirsi rilevanza alla data di stipula del contratto (e non alla data dell'offerta) nelle ipotesi di licitazione privata di appalto-concorso (n. 114).

PATRIMONIO

Convitto nazionale - Assegnazione di rendiate - Revocabilità - (r.d. 25 agosto 1848, n. 777).

Se l'Amministrazione possa revocare l'assegnazione di rendite, già appartenenti alla Compagnia di Gesù e date in amministrazione alle Finanze, ad un Convitto Nazionale che ne gode ai sensi del r.d. 25 agosto 1848, n. 777, quando con valutazione discrezionale ritenga che sia venuto a cessare il bisogno cui dovevano sopperire (n. 6).

Convitto Nazionale - Concessione in uso di locali già appartenenti alla Compagnia di Gesù - Regime attuale - (l. 24 luglio 1962, n. 1073).

Se la legge 24 luglio 1962, n. 1073, che ha concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato a servizio dei Convitti nazionali ed Educandati femminili, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata

realizzata, abbia apportato modifiche al regime dei Convitti nazionali di Genova, Novara, Torino e Voghera, quale risulta fissato dai decreti 20 marzo-4 ottobre 1948 (n. 6).

PENSIONI

Combattenti - Riconoscimento campagne di guerra - Documentazione -
(l. 24 marzo 1970, n. 336, art. 1; l. 24 aprile 1950, n. 390, art. 8).

Se, ai fini della concessione dei benefici combattentistici ai dipendenti dello Stato, previsti dall'art. 1, l. 24 marzo 1970, n. 336, il riconoscimento delle campagne di guerra sia necessariamente legato alle risultanze del foglio matricolare o se esso possa essere operato dall'Amministrazione in base ad altra documentazione in suo possesso (n. 142).

Dipendente statale - Infermità per causa di servizio - Aspettativa - Equo indennizzo - Ripresa del servizio - Collocamento a riposo su domanda - Pensione privilegiata - (d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, artt. 39 segg.).

Se possa riconoscersi spettante la pensione privilegiata a dipendente statale il quale, dopo il periodo di aspettativa per infermità riconosciuta a causa di servizio e per la quale ebbe ad ottenere l'equo indennizzo, abbia ripreso servizio sino al collocamento a riposo avvenuto su sua domanda (n. 143).

PERSONA GIURIDICA

Imposta sulle società - Consorzio nazionale obbligatorio tra esattori imposte dirette per meccanizzazione ruoli - Personalità giuridica - Soggetto passivo - (l. 13 giugno 1952, n. 693, art. 12; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 145, in rel. art. 8, 3° c., lett. c).

Se il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli sia ente fornito di personalità giuridica e possa quindi — essendo tenuto per statuto alla formazione e presentazione del rendiconto — considerarsi soggetto passivo dell'imposta sulle società (n. 9).

PIANI REGOLATORI

Costruzione della P.A. su terreno demaniale ricompreso in piano regolatore - Licenza edilizia - Necessità - (l. 17 agosto 1942, n. 1158, artt. 29, 31, 32; l. 6 agosto 1967, n. 765, art. 10).

Costruzione della P.A. su terreno demaniale ricompreso in piano regolatore - Nuove previsioni urbanistiche successive all'approvazione dell'opera - Effetti - (l. 6 agosto 1967, n. 765, art. 20).

Se per la costruzione da parte dell'Amministrazione di un'opera pubblica su terreno demaniale ricompreso nelle aree di piano regolatore sia necessaria la licenza edilizia o sia sufficiente l'approvazione del progetto dal Ministero dei Lavori Pubblici (n. 30).

Se l'approvazione data dal Ministero dei Lavori Pubblici al progetto di costruzione di un'opera pubblica su terreno demaniale ricompreso nelle aree di piano regolatore possa perdere efficacia con la entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche (n. 30).

FIGNORAMENTO

Assegno a favore del coniuge divorziato, ai sensi dell'art. 8 della l. 1 dicembre 1970, n. 898 - Pignoramento - Dipendente statale - Limiti.

Se la quota di stipendio del dipendente statale che, ai sensi dell'art. 8 l. 1 dicembre 1970, n. 898, il Giudice può ordinare che sia versata direttamente al coniuge divorziato, possa superare o meno l'aliquota del quinto, siccome stabilito dall'art. 33 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 (n. 23).

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Azienda di Stato Servizi Telefonici - Alloggi economici - Spese di riscaldamento - Rimborso - Trattenuta - (t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 337; t.u. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 68).

Se spetti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici il potere di recuperare le spese di riscaldamento erogate in favore di utenti di alloggi economici di proprietà dell'Azienda, mediante trattenute sugli stipendi o sulle pensioni dei dipendenti concessionari (n. 144).

Concessionari autoservizi - Obbligo accettazioni, consegna e trasporto effetti postali - Distanza della fermata dall'ufficio postale - Valutazione - Criteri - (l. 8 gennaio 1952, n. 53, art. 2; l. 21 giugno 1964, n. 559, art. 2).

Se, al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo che impone ai concessionari di autoservizi di procedere all'accettazione, alla consegna ed al trasporto degli effetti postali, nella valutazione della distanza tra luogo di fermata ed ufficio postale debbasi calcolare anche la distanza inversa, eventualmente nella diversa misura imposta dalle norme della circolazione stradale (n. 145).

Revisione dei prezzi - Disciplina applicabile agli appalti dell'Amministrazione postale (d. lgt. C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, convertito con l. 9 maggio 1950, n. 329, art. 6; l. 23 ottobre 1963, n. 1481, art. 3; l. 21 giugno 1964, n. 463; l. 17 febbraio 1968, n. 93; l. 19 febbraio 1970, n. 76, art. 3; l. 22 febbraio 1973, n. 37, art. 2; l. 10 agosto 1964, n. 664, art. 1; l. 16 dicembre 1964, n. 1400; l. 26 giugno 1965, n. 724; l. 23 dicembre 1965, n. 1415; l. 9 marzo 1967, n. 120; l. 17 febbraio 1968, n. 93, art. 2).

Quale sia la disciplina applicabile alla revisione di prezzi per gli appalti dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (n. 146).

In particolare:

Se ai fini della revisione dei prezzi negli appalti dell'Amministrazione PP.TT., possa la percentuale di alea prefissata dall'Amministrazione nei capitolati speciali d'appalto rimanere insensibile ad eventuali successive modificazioni legislative (n. 146).

Se ai fini della revisione dei prezzi negli appalti dell'Amministrazione PP.TT., nella determinazione delle quote percentuali degli elementi di costo possa prevedersi una fascia non revisionabile (n. 146).

Se ai fini del computo revisionale dei prezzi negli appalti dell'Amministrazione PP.TT., possa attribuirsi rilevanza alla data di stipula del contratto (e non alla data dell'offerta) nelle ipotesi di licitazione privata di appalto-concorso (n. 146).

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Contributi - Omesso versamento - Risarcimento danno - Prescrizione - Decorrenza - (c.c., art. 2116; l. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13).

Se la prescrizione decennale dell'azione di risarcimento spettante al lavoratore dipendente nel caso di omesso versamento dei contributi assicurativi inizi a decorrere dalla data del raggiungimento dell'età pensionabile ovvero da quella del provvedimento negativo dell'Istituto assicurativo (n. 101).

PRIVILEGI

Imposte dirette - Privilegi - Art. 2752 c.c. - Art. 221 t.u. imposte dirette - Efficacia innovativa - c.c. art. 2752 - (d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 211).

Se l'art. 211 del t.u. sulle imposte dirette abbia efficacia innovativa rispetto alle disposizioni di cui all'art. 2752 c.c., che attribuisce carattere privilegiato ai crediti tributari iscritti nel ruolo dell'anno in corso o di quello precedente, e stabilisce, qualora si tratti di ruoli suppletivi, che il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello dell'ultimo biennio (n. 6).

PROFESSIONI

Cassa per il Mezzogiorno - Opere pubbliche - Incarico a libero professionista - Incarico parziale - Maggiorazione compenso - Morte del professionista.

Se spetti la maggiorazione del 25% per incarico parziale a libero professionista conferito dalla Cassa del Mezzogiorno qualora la prestazione parziale non dipenda da rifiuto od inadempimento, bensì dal decesso del professionista medesimo (n. 12).

PROPRIETA'

Cosa sacra - Destinazione al culto - Cessazione - Usucapione - (c.c. art. 831, 2° c., 1161).

Se le cose sacre destinate al culto siano usucapibili qualora, per circostanze di fatto, la destinazione sia venuta a cessare (n. 51).

REGIONE SARDA

Regione Sarda - Trasferimento di parte di immobile adibito nella residua parte ad uffici statali - Ammissibilità - (Statuto Regione Sarda, art. 14, 1° e 2° c.; d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, art. 39, 2° c.).

Se il trasferimento alla Regione Sarda di beni dello Stato non più connessi a servizi di competenza statale, disposto dall'art. 14, 1° e 2° comma, dello Statuto speciale della Regione Sarda, operi anche rispetto ad una sola porzione di edificio, l'altra porzione essendo adibita ad uffici statali (n. 2).

REGIONE SICILIA

Sanitario condotto - Sanzioni disciplinari di particolare gravità - Commissione speciale di disciplina - Composizione - (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 74; l. 13 marzo 1953, n. 296, art. 2; d.p. Reg. Sic. 29 ottobre 1959, n. 6).

Se l'art. 74 del t.u. delle leggi sanitarie, nella parte in cui prevede la partecipazione del Vice-prefetto, in qualità di presidente, alla Commissione di disciplina chiamata a rendere parere obbligatorio al Comune (o al Consorzio di Comuni) nelle ipotesi di applicazione a carico di sanitari condotti di sanzioni disciplinari di particolare gravità, possa ritenersi tuttora operante pur dopo l'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 296, che ha devoluto, tra l'altro, al Ministero della Sanità le attribuzioni del Ministero dell'Interno nei riguardi del personale sanitario degli esercenti professioni e arti sanitarie (art. 2, n. 3); nonchè dopo l'entrata in vigore del d.p. Reg. Sic. 29 ottobre 1955, n. 6, relativo al nuovo ordinamento degli Enti locali e dei controlli sui medesimi da parte della Regione Sicilia (n. 9).

REGIONI

Controversia civile - Atti del medico Provinciale anteriori al trasferimento delle funzioni alla Regione - Legittimazione Amministrazione Statale - Sussistenza - (d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4).

Se vi sia la legittimazione passiva dell'Amministrazione statale — e quindi il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato — nel giudizio promosso dinanzi alla A.G.O. nei confronti del Medico Provinciale per atti di questo Ufficio anteriori al trasferimento delle corrispondenti funzioni alla Regione in virtù del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 (n. 207).

Corsi d'acqua negli abitati - Fogne e canali - Tutela e vigilanza - Attribuzioni - Spettanza - (t.u. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 227; l. 13 marzo 1958, n. 256, art. 6; l. 16 maggio 1970, n. 281, art. 17 lett. b; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 13).

Se i poteri attribuiti al Prefetto dall'art. 227, 2° e 3° c., t.u. 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di distanze d'immissione di fogne o canali luridi nei corsi d'acqua attraversanti gli abitati siano stati devoluti al Medico Provinciale e se le relative funzioni spettino ora alle Regioni (n. 204).

Espropriazione per p.u. - Mezzogiorno - Stabilimenti industriali - Attribuzioni dello Stato e delle Regioni - (t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 83; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 3).

Se, dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni già degli organi statali in materia di espropriazione per pubblica utilità, relativamente alle opere di competenza delle Regioni stesse, appartenga alla competenza statale o a quella regionale la materia delle espropriazioni prevista dal t.u. 30 giugno 1967, n. 1523 (art. 83) per l'impianto o l'ampliamento di stabilimenti industriali nel Mezzogiorno (n. 205).

Legge sulla casa - Trasferimento delle funzioni alle Regioni - Permanenza della competenza statale - Condizioni - Opere statali - Nozione - Applicabilità della nuova disciplina - Limiti - Opere della Cassa per il Mezzogiorno - Legge generale del 1865 - Applicabilità - (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 10).

Se, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, resti ferma la competenza statale per quanto concerne le espropriazioni per opera pubblica, qualora l'impegno di bilancio concerne la spesa, oltre che per l'esecuzione dell'opera pubblica, anche per l'espropriazione delle aree occorrenti (n. 208).

Se la nuova disciplina espropriativa, contenuta nella legge sulla casa n. 865/71 abbia portata generale riferibile anche alle opere statali non espressamente previste nell'art. 9 della stessa legge e, quindi, anche a singole opere pubbliche, quali risultano meglio individuate dall'art. 1^{ter} della legge 25 febbraio 1972, n. 13, e se, invece, la disciplina introdotta con la citata legge n. 865/71 sia applicabile solo alle opere pubbliche regionali o degli enti locali (n. 208).

Se, pur dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulla casa n. 865/71, le opere pubbliche premesse o finanziate dalla Cassa del Mezzogiorno siano rimaste soggette alla disciplina della legge generale del 1865 (n. 208).

Regioni a statuto ordinario - Trasferimento funzioni amministrative - Ricorsi giurisdizionali contro provvedimenti anteriori - Interesse a resistere - Valutazione - Spettanza - (d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, artt. 10 e 13).

Se il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni a statuto ordinario importi anche il trasferimento, a dette Regioni, dell'interesse a resistere a ricorsi giurisdizionali riguardanti materie trasferite, e ciò quando con i ricorsi siano stati impugnati provvedimenti anteriori alla data del trasferimento (n. 206).

RESPONSABILITA' CIVILE

Amministrazione pubblica - Azienda di Stato per i servizi telefonici - Infortunio del personale - Assenza dal servizio - Stipendi e competenze - Pagamento - Responsabilità del terzo - Rivalsa - (r.d. 16 giugno 1938, n. 1274, art. 1; l. 21 dicembre 1955, n. 1350, art. 10; c.c., artt. 1916 e 2043).

Se l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e, in generale, le Amministrazioni dello Stato, che abbiano corrisposto stipendi e competenze al personale infortunato nel periodo di assenza dal servizio, possano rivalersi per quanto pagato sul terzo responsabile dell'infortunio (n. 270).

RICORSI AMMINISTRATIVI

Giudizio disciplinare - Contro alunno di scuola pubblica - Ricorso gerarchico - Decisione - Astensione - (r.d. 4 maggio 1925, n. 653, artt. 19 segg.; t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 149).

Se il principio concernente il dovere di astensione stabilito dall'art. 149 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, per i componenti della Commissione di disciplina nei giudizi disciplinari a carico di impiegati dello Stato sia operante per tutti i giudizi disciplinari, compresi quelli a carico di alunni della scuola pubblica ed anche ove il potere di decidere sia attribuito ad organo individuale (n. 20).

Pubblica Istruzione - Personale insegnante e non - Graduatoria - Pubblicazione - (d.P.R. 28 dicembre 1971, n. 1199; d.l. C.P.S. 7 maggio 1948, n. 1276).

Pubblica Istruzione - Personale insegnante e non - Graduatoria - Pubblicazione - Termine impugnazione - Decorrenza.

Ricorso gerarchico improprio - Silenzio rigetto - Art. 9 d.P.R. 28 dicembre 1971, n. 1199 - Applicabilità.

Se per le graduatorie risultanti dall'espletamento di procedure concorsuali relative alla assegnazione di posti o di incarichi al personale insegnante e non insegnante dell'Amministrazione della pubblica Istruzione possa considerarsi valida, agli effetti della decorrenza del termine d'impugnativa, la pubblicazione presso l'Albo del Provveditorato agli Studi (n. 22).

Se per le graduatorie risultanti dall'espletamento di procedure concorsuali relative all'assegnazione di posti o di incarichi al personale insegnante e non insegnante dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione, pubblicate mediante affissione all'Albo del Provveditorato agli Studi, debba aversi riguardo per la decorrenza del termine di impugnazione — in mancanza di statuizioni di legge in proposito — al giorno iniziale o a quello finale di pubblicazione (n. 22).

Se possa ritenersi applicabile al ricorso gerarchico improprio la nuova disposizione dell'art. 9, d.P.R. 28 dicembre 1971, n. 1199 che per la formazione del silenzio-rigetto richiede il decorso di 90 giorni senza necessità di previa diffida a provvedere (n. 22).

Regioni a statuto ordinario - Trasferimento funzioni amministrative - Ricorsi giurisdizionali contro provvedimenti anteriori - Interesse a resistere - Valutazione - Spettanza - (d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 5, artt. 10 e 13).

Se il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni a statuto ordinario importi anche il trasferimento, a dette Regioni, dell'interesse a resistere a ricorsi giurisdizionali riguardanti materie trasferite, e ciò quando con i ricorsi siano stati impugnati provvedimenti anteriori alla data del trasferimento (n. 21).

RICOSTRUZIONE

Piani di ricostruzione - Concessioni d'opera - Espropriazione per pubblica utilità - Spese - Contabilizzazione - (l. 24 giugno 1929 n. 1137).

Se nelle concessioni d'opera per l'attuazione dei piani di ricostruzione l'Amministrazione sia tenuta a rimborsare al concessionario, comprendendo-

le nella contabilizzazione della spesa e con le previste maggiorazioni: la maggiore indennità di espropriazione stabilita giudizialmente; gli interessi legali su tale indennità stabiliti a titolo di indennità di occupazione, gli interessi legali sulla somma determinata a titolo di indennità di espropriazione, fino al deposito di tale somma presso la Cassa Depositi e Prestiti; le spese legali dovute all'espropriato a seguito del giudizio di opposizione alla stima; le spese legali sostenute dal concessionario in detto giudizio di opposizione alla stima (n. 24).

RISCOSSIONE

Imposte dirette - Iscrizione a ruolo di imprenditore in stato di fallimento - Indennità di mora - (t.u. 15 maggio 1963 n. 858, art. 56; t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, art. 194).

Se l'indennità di mora dovuta per il ritardato pagamento delle imposte dirette si applichi anche nel caso in cui debitore di imposta sia un imprenditore sottoposto a fallimento già al momento dell'iscrizione a ruolo del tributo (n. 18).

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Negozi - Determinazione orario apertura e chiusura - Delega alla Regione - Mancato esercizio della delega - Conseguenze - Provvedimenti prefettizi antecedenti - Vigenza - Violazioni - Conseguenze - (l. 28 luglio 1971 n. 558, artt. 1 e 10; l. 30 giugno 1932 n. 973, art. 3).

Se, qualora la Regione a statuto ordinario non abbia adottato alcun provvedimento in esercizio della delega contenuta nella l. 28 luglio 1971 n. 558 sulla determinazione dell'orario di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, rimangano in vigore i provvedimenti adottati dal Prefetto prima dell'entrata in vigore della legge suddetta (n. 6).

Se, qualora si ritenga che rimangano in vigore i provvedimenti adottati dal Prefetto prima dell'entrata in vigore della l. 28 luglio 1971 n. 558, con la quale è stato delegato alle Regioni a statuto ordinario il potere di determinare l'orario di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, stante la mancanza di provvedimenti adottati in materia dalla Regione, le violazioni dei provvedimenti prefettizi siano da assoggettare alla sanzione penale prevista dalla l. 30 giugno 1932, n. 973, ovvero alle sanzioni amministrative previste dalla citata l. 28 luglio 1971 n. 558 (n. 6).

STRADE

Autostrade in concessione - Tutela della proprietà - Norme di polizia demaniale - Applicabilità - Limiti - R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 20.

Se per la tutela della proprietà delle autostrade costruite e gestite in regime di concessione ed in relazione a violazioni di disposizioni normative da parte di privati si possa provvedere a norma dell'art. 20 del R.D. 8 di-

cembre 1933, n. 1740, concernente il regime di tutela e di polizia demaniale e se siano ammissibili, pertanto, il procedimento di ordinanza prefettizia, la diffida e l'esecuzione di ufficio (n. 98).

Impianti distribuzione carburanti - Concessione - Licenza di accesso alla strada statale - Mancato pagamento del canone - Revoca della concessione - Riscossione coattiva del canone - R.D. 2 novembre 1933, n. 1741, art. 17 lett. b) - R.D. 5 dicembre 1933, n. 1740, art. 6 - d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 145 - t.u. 14 aprile 1910, n. 639.

Se possa essere disposta, ai sensi dell'art. 17 lett. b) del R.D. 2 novembre 1933, n. 1741, la decadenza dalla concessione prefettizia per l'impianto di distribuzione di carburanti nell'ipotesi in cui il concessionario non abbia corrisposto il canone da lui dovuto all'ANAS per la licenza di accesso della strada pubblica ai distributori di carburante giusta l'obbligo di cui all'art. 8 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (tuttora vigente ai sensi dell'art. 145 del t.u. 15 giugno 1959 n. 393) (n. 99).

Se l'ANAS possa procedere ai sensi del t.u. 14 aprile 1910, n. 639, relativo alla riscossione delle entrate patrimoniali, nei confronti dei concessionari di impianti di distribuzione di carburanti nonchè titolari di licenze di accesso sulle strade statali, qualora i predetti risultino messi nel pagamento del canone previsto dall'art. 8 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (tuttora vigente ai sensi dell'art. 145 del t.u. 15 giugno 1959, n. 393) (n. 99).

SUCCESSIONI

Pubblico impiegato - Decesso - Causa di servizio - Equo indennizzo - Pagamento - Eredi - Individuazione - Testamento - Coniuge pretermesso - (R.D. 23 maggio 1924 n. 827, art. 298; c.c., artt. 536 segg.).

Se tra gli eredi del dipendente deceduto a causa di infermità contratta in servizio e quindi titolari del relativo credito, l'Amministrazione debba ricomprendere anche il coniuge qualora risulti dal testamento che esso è stato pretermesso (n. 85).

NOTIZIARIO

LA VISITA DEGLI AVVOCATI DELLO STATO ALLA C.E.E. E ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

Nei giorni dal 19 al 21 novembre 1973 una delegazione di avvocati dello Stato è stata ospite della CEE per uno scambio di informazioni su problemi del diritto comunitario e del diritto interno.

Si era pensato in un primo momento di consentire al gruppo di avvocati dello Stato, interessati allo studio e alla sperimentazione dell'informatica giuridica dell'Avvocatura dello Stato, di visitare il C.R.E.D.O.C., cioè il Centro Elettronico delle Comunità Europee. Ma poi fu di buon grado accolta la prospettiva, offerta dalla C.E.E. nel quadro delle relazioni comunitarie, di allargare l'incontro all'esame dei problemi di diritto comunitario, facendovi partecipare una delegazione composta di avvocati dell'Avvocatura generale e delle Avvocature distrettuali più direttamente interessate a tali problemi.

Un primo incontro fu aperto con una relazione del prof. Altiero SPINELLI, membro della Commissione, sulla funzionalità e le esigenze del mercato comune, e in tale relazione venne posta in evidenza la necessità di un'azione costante e uniforme dell'organizzazione comunitaria, come pure l'altra necessità di passare dalla unione economica ad una unione anche finanziaria e sociale, che consenta un'azione comunitaria più organica e quindi più efficace.

Un secondo incontro fu aperto da una relazione dell'On. SCARASCIA MUGNOZZA sull'organizzazione delle Comunità e sulla partecipazione degli Stati membri all'esame dei problemi e all'attività delle Comunità; e consentì di porre in risalto l'esigenza di una presenza continua e operante degli Stati membri, e quindi anche dello Stato italiano, al funzionamento e all'opera delle Comunità.

Due altri incontri furono dedicati ai problemi propriamente giuridici, che costituivano lo scopo precipuo della visita. Uno portò ad uno scambio di informazioni sulla organizzazione e sull'opera di consulenza e assistenza del Servizio giuridico delle Comunità, come dell'Avvocatura dello Stato. Degna di nota a questo proposito fu la constatazione della continua presenza del Servizio giuridico nell'elaborazione e formazione di tutti i provvedimenti della Commissione; e per converso formò oggetto di considerazione la vasta opera di consulenza e assistenza dell'Avvocatura dello Stato, anche se dal confronto non poté non risultare che in materia di diritto comunitario l'intervento dell'Avvocatura Generale dello Stato è apparso finora sporadico e frammentario, limitato più che altro alle fasi contenziose davanti la Corte di Giustizia comunitaria.

L'altro incontro fu dedicato all'esame dei vari problemi del diritto comunitario. Aperto da una relazione del prof. MUCH, direttore generale del Servizio giuridico, portò a dibattere molteplici aspetti e profili del diritto comunitario e, a fronte di esso, dell'adeguamento del diritto interno. Da ambo le parti si era naturalmente in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale del Trattato

C.E.E., dibattuta davanti al giudice costituzionale nell'udienza del 7 novembre; e a tale decisione si dava molta importanza da parte dei delegati dell'Avvocatura dello Stato, come da parte dei rappresentanti della Commissione. Ma il dibattito risultò ugualmente proficuo, poichè consentì di toccare la vasta gamma dei rapporti fra diritto comunitario e diritto interno.

Durante il soggiorno a Bruxelles la delegazione ebbe modo di incontrarsi con il rappresentante permanente dell'Italia presso la Comunità e fu ricevuta dall'ambasciatore italiano presso lo Stato belga; inoltre poté visitare il centro elettronico delle Comunità.

L'ultimo giorno fu dedicato alla visita alla Corte di Giustizia a Lussemburgo. A ricevere la delegazione dell'Avvocatura furono gli avvocati generali Trabucchi e Mayrass, con i quali si ebbe un approfondito scambio di idee, oltre che sui più importanti problemi già dibattuti con il Servizio giuridico, su quelli più strettamente attinenti alla fase processuale davanti la Corte di Giustizia. Poi terminata l'udienza che intanto era stata tenuta dalla Corte di Giustizia, intervennero alla riunione il presidente Lecour e i giudici; e rappresentò una degna conclusione di tutti gli incontri l'elevata parola del presidente Lecour, che nel rivolgere il saluto alla delegazione fornì la sintesi precisa e pensosa dei problemi, che insieme con l'affermazione del diritto comunitario coinvolgono la vita e la funzionalità delle Comunità.

Volendo formulare, più che un commento, un'impressione sulle giornate trascorse fra Bruxelles e Lussemburgo, bisogna dire che esse sono state dense e impegnative per il lavoro svolto e le informazioni scambiate; ma bisogna anche aggiungere che esse hanno consentito di far risultare una viva cordialità di rapporti, una sostanziale confluenza di opinioni, uno spirito di collaborazione e di intesa.

Perciò la Rassegna si rende interprete dei sentimenti espressi dai membri della delegazione per fare propri il gradimento per tali felici risultati, e inoltre l'apprezzamento per la squisita ospitalità offerta dagli esponenti delle Comunità.

CONVEGNO DEI PRESIDENTI DEGLI ORDINI FORENSI

Il 9 dicembre s.a. l'Istituto ha ospitato i Presidenti degli Ordini forensi convocati a Roma per discutere i problemi relativi al trattamento previdenziale degli avvocati del libero foro.

Al Presidente del Consiglio nazionale forense on. prof. Aldo Casalini-nuovo, che aveva chiesto, per la circostanza, la disponibilità della Sala « Vanvitelli », l'Istituto aveva comunicato di essere ben lieto di offrire l'ospitalità richiesta.

Al termine del convegno i Presidenti degli ordini forensi sono stati ricevuti dall'Avvocato generale che, nel porgere il saluto dell'Istituto, ha rinnovato le espressioni di compiacimento per la possibilità, che si era offerta, di tradurre in pratica i molti motivi di colleganza che corrono tra gli Avvocati del libero foro e gli Avvocati dello Stato.

L'on. prof. Casalini-nuovo, ha ringraziato l'Avvocato generale, complimentandosi vivamente anche per la proprietà della sede dell'Avvocatura generale, oggetto di visita da parte dei convenuti.

